

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 291

22° anno

19 novembre 1979

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *Atti relativi all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee*

- ★ **Parere della Commissione, del 23 maggio 1979, relativo alla domanda di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee** ..... 3
- ★ **Decisione del Consiglio delle Comunità europee, del 24 maggio 1979, relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio** ..... 5
- ★ **Decisione del Consiglio delle Comunità europee, del 24 maggio 1979, relativa all'ammissione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica** ..... 7
  
- Trattato tra il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (Stati membri delle Comunità europee) e la Repubblica ellenica relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica** ..... 9
  
- ★ **Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati** ..... 17
  - Parte prima : **Principi** ..... 17
  - Parte seconda : **Adattamenti dei trattati** ..... 18
  - Parte terza : **Adattamenti degli atti delle istituzioni** ..... 21
  - Parte quarta : **Misure transitorie** ..... 21
  - Parte quinta : **Disposizioni d'attuazione** ..... 48
  
  - Allegato I : **Elenco di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione** ..... 51
  - Allegato II : **Elenco di cui all'articolo 22 dell'atto di adesione** ..... 114
  - Allegato III : **Elenco di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione** ..... 130
  - Allegato IV : **Elenco di cui all'articolo 114 dell'atto di adesione** ..... 134

Prezzo : Lire 5 000

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Allegato V :	Elenco di cui all'articolo 115, paragrafo 1, dell'atto di adesione .....	135
Allegato VI :	Elenco di cui all'articolo 115, paragrafo 3, dell'atto di adesione .....	142
Allegato VII :	Elenco di cui all'articolo 117, paragrafo 1, dell'atto di adesione .....	145
Allegato VIII :	Elenco di cui all'articolo 128 dell'atto di adesione .....	163
Allegato IX :	Elenco di cui all'articolo 142, paragrafo 1, dell'atto di adesione .....	166
Allegato X :	Elenco di cui all'articolo 142, paragrafo 2, dell'atto di adesione .....	167
Allegato XI :	Elenco di cui all'articolo 144 dell'atto di adesione .....	168
Allegato XII :	Elenco di cui all'articolo 145 dell'atto di adesione .....	169
Protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti .....		171
Protocollo n. 2 concernente la definizione del dazio di base per i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune .....		173
Protocollo n. 3 concernente la concessione, da parte della Repubblica ellenica, dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione di talune merci .....		174
Protocollo n. 4 concernente il cotone .....		174
Protocollo n. 5 concernente la partecipazione della Repubblica ellenica ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio .....		176
Protocollo n. 6 concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica ellenica nel campo dell'energia nucleare .....		176
Protocollo n. 7 concernente lo sviluppo economico ed industriale della Grecia .....		177
★ Atto finale .....		179
Dichiarazione comune concernente la libera circolazione dei lavoratori .....		186
Dichiarazione comune sulle misure transitorie particolari che potrebbero rivelarsi necessarie nelle relazioni tra la Grecia e la Spagna ed il Portogallo dopo l'adesione di questi ultimi .....		186
Dichiarazione comune relativa ai protocolli da concludere con taluni paesi terzi a norma dell'articolo 118 .....		186
Dichiarazione comune concernente il Monte Athos .....		186
Dichiarazione comune concernente la procedura d'esame comune degli aiuti nazionali concessi dalla Repubblica ellenica nel campo dell'agricoltura durante il periodo che precede l'adesione ....		187
Dichiarazione comune concernente la procedura d'esame comune delle modifiche annuali dei prezzi dei prodotti agricoli in Grecia durante il periodo che precede l'adesione .....		187
Dichiarazione comune concernente lo zucchero, i prodotti lattiero-caseari, l'olio di oliva e gli ortofrutticoli trasformati .....		188
Dichiarazione comune concernente la prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio .....		189
Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania in merito all'applicazione a Berlino della decisione relativa all'adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica .....		189
Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione del termine « cittadini » .....		189
Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'accesso dei lavoratori greci agli impieghi salariati negli Stati membri attuali .....		190
Dichiarazione della Comunità economica europea relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale		190
Dichiarazione della Repubblica ellenica concernente le questioni monetarie .....		190
Procedura d'informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni .....		191

**ATTI**

**relativi all'adesione della Repubblica ellenica  
alle Comunità europee**



## PARERE DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 1979

relativo alla domanda di adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 98 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 237 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che la Repubblica ellenica ha chiesto di diventare membro delle suddette Comunità ;

considerando che nel parere del 29 gennaio 1976 la Commissione ha già avuto occasione di esprimere la propria opinione in merito ad alcuni aspetti fondamentali dei problemi sollevati da questa domanda ;

considerando che le condizioni per l'ammissione della Repubblica ellenica e gli adattamenti dei trattati istitutivi delle Comunità inerenti all'adesione sono stati oggetto di negoziati svoltisi in seno ad una conferenza fra le Comunità e lo Stato richiedente ; che è stata assicurata, nel rispetto del dialogo istituzionale organizzato dai trattati, l'unicità della rappresentanza delle Comunità ;

considerando che al termine dei negoziati in oggetto risulta che le disposizioni concordate dalle parti sono eque ed adeguate ; che quindi l'ampliamento, pur salvaguardando la coesione e il dinamismo interno della Comunità, consentirà di potenziarne la partecipazione allo sviluppo delle relazioni internazionali ;

considerando che, divenendo membro delle Comunità, lo Stato richiedente accetta senza riserve i trattati e le relative finalità politiche, le decisioni di ogni tipo adottate successivamente alla loro entrata in vigore e le opzioni fatte in materia di sviluppo e di potenziamento delle Comunità ;

considerando in particolare che l'ordinamento giuridico definito dai trattati istitutivi delle Comunità è essenzialmente caratterizzato dall'applicabilità diretta di talune disposizioni contenute nei trattati stessi e di determinati atti adottati dalle istituzioni delle Comunità, dal primato del diritto comunitario sulle norme nazionali che sarebbero ad esso contrarie e dall'esistenza di procedure che consentono di garantire l'uniformità di interpretazione del diritto comunitario ; che l'adesione alle Comunità implica il riconoscimento del carattere cogente di tali regole, la cui osservanza è indispensabile per garantire l'efficacia e l'unità del diritto comunitario ;

considerando che i principi di democrazia pluralista e di rispetto dei diritti dell'uomo fanno parte del patrimonio comune dei popoli degli Stati riuniti nelle Comunità europee e costituiscono pertanto elementi essenziali dell'appartenenza a dette Comunità ;

considerando che l'ampliamento delle Comunità mediante adesione della Repubblica ellenica contribuirà a rafforzare le difese della pace e della libertà in Europa,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità europee.

Il presente parere è indirizzato al Consiglio.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1979.

*Per la Commissione*



## DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

del 24 maggio 1979

relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 98 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il parere della Commissione,

considerando che la Repubblica ellenica ha chiesto di aderire alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio ;

considerando che le condizioni di adesione che il Consiglio deve fissare sono state negoziate con la Repubblica ellenica,

DECIDE :

*Articolo 1*

1. La Repubblica ellenica può diventare membro della Comunità europea del carbone e dell'acciaio aderendo, alle condizioni previste dalla presente decisione, al trattato che istituisce tale Comunità, quale è stato modificato e completato.

2. Le condizioni dell'adesione e gli adattamenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da questa determinati, sono contenuti nell'atto unito alla presente decisione. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità europea del carbone e dell'acciaio costituiscono parte integrante della presente decisione.

3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità, quali figurano nel trattato di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti della presente decisione.

*Articolo 2*

Lo strumento di adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio sarà depositato presso il governo della Repubblica francese al 1° gennaio 1981.

L'adesione prende effetto il 1° gennaio 1981, a condizione che la Repubblica ellenica abbia depositato il suo strumento di adesione a tale data e che tutti gli Stati firmatari del trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea ed alla Comunità europea dell'energia atomica abbiano depositato i loro strumenti di ratifica prima di tale data.

Il governo della Repubblica francese rimetterà copia certificata conforme dello strumento di adesione della Repubblica ellenica ai governi degli Stati membri.

*Articolo 3*

La presente decisione redatta in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, è comunicata agli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed alla Repubblica ellenica.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 1979.

Geschehen zu Brüssel am 24. Mai 1979.

Done at Brussels, 24 May 1979.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 24 Μαΐου 1979.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 1979.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil an 24 Bealtaine 1979.

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1979.

Gedaan te Brussel, 24 mei 1979.

*På Rådets vegne*

*Formand*

*Im Namen des Rates*

*Der Präsident*

*For the Council*

*The President*

Γιά τό Συμβούλιο

Ὁ Πρόεδρος

*Pour le Conseil*

*Le président*

*Thar ceann na Comhairle*


*An tUachtarán*

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

*Voor de Raad*

*De Voorzitter*



## DECISIONE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

del 24 maggio 1979

relativa all'ammissione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'articolo 237 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando che la Repubblica ellenica ha chiesto di diventare membro della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica,

previo parere della Commissione,

DECIDE :

di accettare tale domanda di ammissione ; le condizioni per l'ammissione, nonché gli adattamenti dei trattati da questa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e la Repubblica ellenica.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 1979.

Geschehen zu Brüssel am 24. Mai 1979.

Done at Brussels, 24 May 1979.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις 24 Μαΐου 1979.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 1979.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil an 24 Bealtaine 1979.

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1979.

Gedaan te Brussel, 24 mei 1979.

<i>På Rådets vegne</i>	<i>Pour le Conseil</i>
<i>Formand</i>	<i>Le président</i>
<i>Im Namen des Rates</i>	<i>Thar ceann na Comhairle</i>
<i>Der Präsident</i>	<i>An tUachtarán</i>
<i>For the Council</i>	<i>Per il Consiglio</i>
<i>The President</i>	<i>Il Presidente</i>
<i>Γιά τό Συμβούλιο</i>	<i>Voor de Raad</i>
<i>Ὁ Πρόεδρος</i>	<i>De Voorzitter</i>

*Jean François-Lucas*

---

**TRATTATO****tra**

**il Regno del Belgio,  
il Regno di Danimarca,  
la Repubblica federale di Germania,  
la Repubblica francese,  
l'Irlanda,  
la Repubblica italiana,  
il Granducato del Lussemburgo,  
il Regno dei Paesi Bassi,  
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord  
(Stati membri delle Comunità europee)**  
**e**  
**la Repubblica ellenica**

**relativo all'adesione della Repubblica ellenica  
alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica**

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

UNITI nella volontà di proseguire la realizzazione degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

DECISI, nello spirito di tali trattati, a costruire, sulle fondamenta già realizzate, un'unione sempre più stretta tra i popoli europei,

CONSIDERANDO che l'articolo 237 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 205 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica danno agli Stati europei la possibilità di diventare membri di tali Comunità ;

CONSIDERANDO che la Repubblica ellenica ha chiesto di diventare membro di dette Comunità ;

CONSIDERANDO che il Consiglio delle Comunità europee, sentito il parere della Commissione, si è pronunciato a favore dell'ammissione di detto Stato,

HANNO DECISO di stabilire di comune accordo le condizioni di ammissione e gli adattamenti da apportare ai trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI :

signor Wilfried MARTENS,  
primo ministro ;  
signor Henri SIMONET,  
ministro degli affari esteri ;  
signor Joseph VAN DER MEULEN,  
ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee ;

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA :

signor Niels Anker KOFOED,  
ministro dell'agricoltura ;  
signor Gunnar RIBERHOLDT,  
ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

signor Hans-Dietrich GENSCHER,  
ministro federale degli affari esteri ;  
signor Helmut SIGRIST,  
ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee ;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

signor Constantinos CARAMANLIS,  
primo ministro ;  
signor Georgios RALLIS,  
ministro degli affari esteri ;  
signor Georgios CONTOGEOORGIS,  
ministro senza portafoglio, incaricato delle relazioni con le Comunità europee ;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

signor Jean FRANÇOIS-PONCET,  
ministro degli affari esteri ;  
signor Pierre BERNARD-REYMOND,  
sottosegretario di Stato presso il ministero degli affari esteri ;  
signor Luc de la BARRE de NANTEUIL,  
ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee ;

## IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

signor John LYNCH,  
primo ministro ;  
signor Michael O'KENNEDY,  
ministro degli affari esteri ;  
signor Brendan DILLON,  
ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee ;

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

signor Giulio ANDREOTTI,  
presidente del Consiglio dei ministri ;  
signor Adolfo BATTAGLIA,  
sottosegretario di Stato agli affari esteri ;  
signor Eugenio PLAJA,  
ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee ;

## SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO :

signor Gaston THORN,  
presidente del governo, ministro degli affari esteri ;  
signor Jean DONDELINGER,  
ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee ;

## SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI :

signor Ch. A. van der KLAAUW,  
ministro degli affari esteri ;  
signor J. H. LUBBERS,  
ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee ;

## SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

lord CARRINGTON,  
segretario di Stato per gli affari esteri e del Commonwealth ;  
sir Donald MAITLAND,  
ambasciatore, rappresentante permanente presso le Comunità europee ;

I QUALI, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,  
HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono :

#### *Articolo 1*

1. La Repubblica ellenica diventa membro della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica e parte ai trattati che istituiscono tali Comunità, quali sono stati modificati e completati.

2. Le condizioni di ammissione e gli adattamenti, da questa determinati, dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica sono contenuti nell'atto unito al presente trattato. Le disposizioni di tale atto concernenti la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica costituiscono parte integrante del presente trattato.

3. Le disposizioni concernenti i diritti e gli obblighi degli Stati membri, nonché i poteri e le competenze delle istituzioni delle Comunità, quali figurano nei trattati di cui al paragrafo 1, si applicano nei confronti del presente trattato.

#### *Articolo 2*

Il presente trattato sarà ratificato dalle alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il governo della Repubblica italiana al più tardi il 31 dicembre 1980.

Il presente trattato entrerà in vigore il 1° gennaio 1981, a condizione che tutti gli strumenti di ratifica siano stati depositati prima di tale data e che lo strumento di adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio sia depositato a tale data.

#### *Articolo 3*

Il presente trattato, redatto in unico esemplare, in lingua danese, in lingua francese, in lingua greca, in lingua inglese, in lingua irlandese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i testi in ciascuna di queste lingue facenti tutti ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del governo della Repubblica italiana che provvederà a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei governi degli altri Stati firmatari.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

Εἰς πίστωση τῶν ἀνωτέρω, οἱ ὑπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι ὑπέγραψαν τὴν παροῦσα Συνθήκη.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-síithe a lámh leis an gConradh seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

Udfærdiget i Athen, den otteogtyvende maj nitten hundrede og nioghalvfjerds.

Geschehen zu Athen am achtundzwanzigsten Mai neunzehnhundertneunundsiebzig.

Done at Athens on the twenty-eighth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-nine.

Ἐγινε στὴν Ἀθήνα, οἱ εἴκοσι ὀκτώ Μαΐου χίλια ἐνιακόσια ἑβδομήντα ἐννέα.

Fait à Athènes, le vingt-huit mai mil neuf cent soixante-dix-neuf.

Arna dhéanamh san Aithin, an t-ochtu la is fiche de Bhealtaine, mile naoi gcéad seachtó a naoi.

Fatto ad Atene, addì ventotto maggio millenovecentosettantanove.

Gedaan te Athene, de achtentwintigste mei negentienhonderd negenenzeventig.

Wilfried Kartus  
—————  
H. von der Mühlen

J. von der Mühlen

Wies Hubert Josef  
P. Hubert

Mun. M. von  
Helmut Singer



Bill O'Connell.

Myrtle St. John

1991 St. John.

~~John~~  
Cromwell

P.A. van der Klaauw

Blanc -

Penigton

Donald Maitland.

## ATTO

relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati

## PARTE PRIMA

## PRINCIPI

*Articolo 1*

Ai fini del presente atto :

- per « trattati originari » s'intendono il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, quali sono stati completati o modificati da trattati o altri atti entrati in vigore prima dell'adesione della Repubblica ellenica ; per « trattato CECA », « trattato CEE », « trattato CEEA » s'intendono i corrispondenti trattati originari così completati o modificati ;
- per « Stati membri attuali » s'intendono il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

*Articolo 2*

Dal momento dell'adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti delle istituzioni delle Comunità vincolano la Repubblica ellenica e si applicano in tale Stato alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto.

*Articolo 3*

1. La Repubblica ellenica aderisce con il presente atto alle decisioni ed agli accordi conclusi dai rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio. Essa s'impegna ad aderire dal momento dell'adesione a

ogni altro accordo concluso dagli Stati membri attuali relativo al funzionamento delle Comunità o che sia connesso alla loro azione.

2. La Repubblica ellenica s'impegna ad aderire alle convenzioni di cui all'articolo 220 del trattato CEE nonché ai protocolli relativi all'interpretazione di tali convenzioni da parte della Corte di giustizia, firmati dagli Stati membri della Comunità nella sua composizione originaria o attuale, e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri attuali per apportarvi i necessari adattamenti.

3. La Repubblica ellenica si trova nella stessa situazione degli Stati membri attuali rispetto alle dichiarazioni, risoluzioni o altre prese di posizione del Consiglio, nonché a quelle relative alle Comunità europee adottate di comune accordo dagli Stati membri ; essa rispetterà quindi i principi e gli orientamenti che ne derivano e prenderà le misure che possono risultare necessarie per assicurarne l'applicazione.

*Articolo 4*

1. Gli accordi e le convenzioni conclusi da una delle Comunità con uno o più Stati terzi, con un'organizzazione internazionale o con un cittadino di uno Stato terzo, vincolano la Repubblica ellenica alle condizioni previste dai trattati originari e dal presente atto.

2. La Repubblica ellenica si impegna ad aderire, alle condizioni previste dal presente atto, agli accordi ed alle convenzioni conclusi dagli Stati membri attuali congiuntamente ad una delle Comunità, nonché agli accordi conclusi dagli Stati membri attuali che siano connessi a tali accordi o convenzioni. La Comunità e gli Stati

membri attuali assisteranno a tal fine la Repubblica ellenica.

3. La Repubblica ellenica aderisce, col presente atto e alle condizioni da esso previste, agli accordi interni conclusi dagli Stati membri attuali per l'applicazione degli accordi o delle convenzioni di cui al paragrafo 2.

4. La Repubblica ellenica prende le misure adatte per adeguare, se occorre, ai diritti ed agli obblighi derivanti dall'adesione alle Comunità la propria posizione nei confronti delle organizzazioni internazionali e degli accordi internazionali cui sono parti anche altri Stati membri o una delle Comunità.

#### Articolo 5

L'articolo 234 del trattato CEE e gli articoli 105 e 106 del trattato CEEA si applicano, per quanto attiene alla Repubblica ellenica, agli accordi ed alle convenzioni conclusi prima dell'adesione di quest'ultima.

#### Articolo 6

Le disposizioni del presente atto, se non è stabilito altrimenti, non possono essere sospese, modificate o abrogate che a mezzo delle procedure, previste dai trattati originari, che consentono la revisione di tali trattati.

#### Articolo 7

Gli atti delle istituzioni delle Comunità ai quali si riferiscono le disposizioni transitorie stabilite col presente atto conservano la loro natura giuridica; in particolare le procedure per la loro modifica restano applicabili.

#### Articolo 8

Le disposizioni del presente atto che hanno per oggetto o per effetto di abrogare o di modificare, a titolo non transitorio, atti delle istituzioni delle Comunità acquistano la stessa natura giuridica delle disposizioni così abrogate o modificate e sono sottoposte alle stesse norme.

#### Articolo 9

1. L'applicazione dei trattati originari e degli atti delle istituzioni è soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto.

2. Senza pregiudizio delle disposizioni particolari del presente atto che prevedono date differenti o termini più brevi o più lunghi, l'applicazione delle misure transitorie termina alla fine del 1985.

## PARTE SECONDA

### ADATTAMENTI DEI TRATTATI

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

#### CAPO I

#### L'Assemblea

#### Articolo 10

L'articolo 2 dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom, è sostituito dalle seguenti disposizioni:

« Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

Belgio:	24,
Danimarca:	16,
Germania:	81,
Grecia:	24,
Francia:	81,
Irlanda:	15,
Italia:	81,
Lussemburgo:	6,
Paesi Bassi:	25,
Regno Unito:	81. »

## CAPO 2

## Il Consiglio

## Articolo 11

L'articolo 2, secondo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito dalla seguente disposizione :

« La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo l'ordine seguente degli Stati membri : Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito. »

## Articolo 12

L'articolo 28, quarto comma, del trattato CECA è sostituito dalla seguente disposizione :

« Le decisioni del Consiglio, a parte quelle che richiedono una maggioranza qualificata o l'unanimità, sono prese a maggioranza dei membri che compongono il Consiglio ; tale maggioranza si reputa acquisita se comprende la maggioranza assoluta dei rappresentanti degli Stati membri, comprendente i voti dei rappresentanti di due Stati membri che conseguono ciascuno almeno un ottavo del valore totale delle produzioni di carbone e d'acciaio della Comunità. Tuttavia ai voti dei membri del Consiglio è attribuita la ponderazione seguente per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 78, 78 terzo e 78 quinto del presente trattato che richiedono la maggioranza qualificata :

Belgio :	5,
Danimarca :	3,
Germania :	10,
Grecia :	5,
Francia :	10,
Irlanda :	3,
Italia :	10,
Lussemburgo :	2,
Paesi Bassi :	5,
Regno Unito :	10.

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno 45 voti, che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri. »

## Articolo 13

L'articolo 95, quarto comma, del trattato CECA è sostituito dalla seguente disposizione :

« Queste modificazioni sono oggetto di proposte stabilite d'accordo dall'Alta Autorità e dal Consiglio deliberante a maggioranza di nove decimi dei suoi membri, e sottoposte al parere della Corte. Nel suo esame, la Corte ha piena competenza per valutare tutti gli elementi di fatto e di diritto. Se, in seguito a questo esame, la Corte riconosce la conformità delle proposte alle disposizioni del capoverso precedente, esse sono trasmesse all'Assemblea ed entrano in vigore se sono approvate a maggioranza di tre quarti dei voti espressi e a maggioranza di due terzi dei membri che compongono l'Assemblea. »

## Articolo 14

L'articolo 148, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 118, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalle seguenti disposizioni :

« Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione :

Belgio :	5,
Danimarca :	3,
Germania :	10,
Grecia :	5,
Francia :	10,
Irlanda :	3,
Italia :	10
Lussemburgo :	2,
Paesi Bassi :	5,
Regno Unito :	10.

Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno :

— quarantacinque voti quando, in virtù del presente trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione,

— quarantacinque voti che esprimano il voto favorevole di almeno sei membri, negli altri casi. »

## CAPO 3

## La Commissione

## Articolo 15

L'articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee è sostituito dalla seguente disposizione :

« La Commissione è composta di quattordici membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza. »

« Il numero dei membri del Comitato è fissato come segue :

Belgio :	12,
Danimarca :	9,
Germania :	24,
Grecia :	12,
Francia :	24,
Irlanda :	9,
Italia :	24,
Lussemburgo :	6,
Paesi Bassi :	12,
Regno Unito :	24. »

## CAPO 6

## La Corte dei conti

## Articolo 18

L'articolo 78 sesto, paragrafo 2, del trattato CECA, l'articolo 206, paragrafo 2, del trattato CEE e l'articolo 180, paragrafo 2, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione :

« La Corte dei conti è composta di dieci membri. »

## CAPO 4

## La Corte di giustizia

## Articolo 16

Dal momento dell'adesione della Repubblica ellenica, il Consiglio delle Comunità europee, deliberando all'unanimità, decide gli adattamenti da apportare rispettivamente all'articolo 32, primo comma, del trattato CECA, all'articolo 165, primo comma, del trattato CEE e all'articolo 137, primo comma, del trattato CEEA, al fine di aumentare di un'unità il numero dei giudici che compongono la Corte di giustizia. Esso decide ugualmente i necessari adattamenti da apportare conseguentemente all'articolo 32 ter, secondo comma, del trattato CECA, all'articolo 167, secondo comma, del trattato CEE e all'articolo 139, secondo comma, del trattato CEEA, nonché all'articolo 18, secondo comma, del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, all'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità economica europea e all'articolo 15 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica.

## CAPO 7

## Il comitato scientifico e tecnico

## Articolo 19

L'articolo 134, paragrafo 2, primo comma, del trattato CEEA è sostituito dalla seguente disposizione :

« Il comitato è composto di ventotto membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione. »

## TITOLO II

## ALTRI ADATTAMENTI

## Articolo 20

L'articolo 227, paragrafo 1, del trattato CEE è sostituito dalla seguente disposizione :

« 1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. »

## CAPO 5

## Il Comitato economico e sociale

## Articolo 17

L'articolo 194, primo comma, del trattato CEE e l'articolo 166, primo comma, del trattato CEEA sono sostituiti dalla seguente disposizione :

## PARTE TERZA

## ADATTAMENTI DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

*Articolo 21*

Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato I del presente atto formano oggetto degli adattamenti specificati in tale allegato.

*Articolo 22*

Gli adattamenti degli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato II del presente atto, resi necessari dall'adesione, sono effettuati conformemente agli orientamenti enunciati in detto allegato e secondo la procedura e alle condizioni di cui all'articolo 146.

## PARTE QUARTA

## MISURE TRANSITORIE

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

*Articolo 23*

1. Durante il 1981 la Repubblica ellenica procede all'elezione a suffragio universale diretto dei ventiquattro rappresentanti del popolo della Grecia nell'Assemblea, conformemente alle disposizioni dell'atto del 20 settembre 1976 relativo all'elezione dei rappresentanti nell'Assemblea a suffragio universale diretto.

Il mandato di questi rappresentanti scade contemporaneamente a quello dei rappresentanti eletti negli Stati membri attuali.

2. Dal momento dell'adesione e fino all'elezione di cui al paragrafo 1 i ventiquattro rappresentanti del popolo della Grecia nell'Assemblea sono designati dal Parlamento ellenico fra i propri membri secondo la procedura fissata dalla Repubblica ellenica.

## TITOLO II

## LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

## CAPO 1

## Disposizioni tariffarie

*Articolo 24*

1. Per ogni prodotto il dazio di base sul quale vanno operate le successive riduzioni di cui agli articoli 25 e 64 è il dazio effettivamente applicato al 1° luglio 1980.

Per ogni prodotto il dazio di base per il ravvicinamento alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA di cui agli articoli 31, 32 e 64 è il dazio effettivamente applicato dalla Repubblica ellenica il 1° luglio 1980.

2. La Comunità nella sua composizione attuale e la Repubblica ellenica si comunicano i rispettivi dazi di base.

*Articolo 25*

1. I dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Repubblica ellenica sono progressivamente aboliti secondo il seguente ritmo :

- al 1° gennaio 1981 ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base ;
- al 1° gennaio 1982 ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base ;
- le altre quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, si effettuano :
  - al 1° gennaio 1983,
  - al 1° gennaio 1984,
  - al 1° gennaio 1985,
  - al 1° gennaio 1986.

2. In deroga al paragrafo 1 :

- a) una franchigia dai dazi doganali viene applicata, dal momento dell'adesione, alle importazioni che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale nell'ambito del traffico di viaggiatori fra gli Stati membri ;
- b) una franchigia dai dazi doganali viene applicata, dal momento dell'adesione, alle importazioni di merci che sono oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale che beneficiano delle disposizioni relative alla franchigia fiscale fra gli Stati membri.

*Articolo 26*

In nessun caso si applicano all'interno della Comunità dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita.

In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa doganale comune o di applicazione dell'articolo 34 da parte della Repubblica ellenica il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.

*Articolo 27*

La Repubblica ellenica può sospendere integralmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione attuale. Essa ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può sospendere total-

mente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Grecia.

*Articolo 28*

Qualunque tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione istituita dopo il 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia è abolita al 1° gennaio 1981.

*Articolo 29*

Le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia sono progressivamente abolite secondo il seguente ritmo :

- al 1° gennaio 1981 ogni tassa è ridotta al 90 % dell'aliquota applicata al 31 dicembre 1980 ;
- al 1° gennaio 1982 ogni tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota applicata al 31 dicembre 1980 ;
- le altre quattro riduzioni, del 20 % ciascuna, si effettuano :
  - al 1° gennaio 1983,
  - al 1° gennaio 1984,
  - al 1° gennaio 1985,
  - al 1° gennaio 1986.

*Articolo 30*

I dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia sono aboliti al 1° gennaio 1981.

*Articolo 31*

Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa doganale comune, la Repubblica ellenica modifica come segue la sua tariffa applicabile nei confronti dei paesi terzi :

- a decorrere dal 1° gennaio 1981, la Repubblica ellenica applica un dazio che riduca del 10 % lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa doganale comune ;
- a decorrere dal 1° gennaio 1982 :
  - a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15 % in più o in meno dai

dazi della tariffa doganale comune si applicano questi ultimi dazi ;

- b) negli altri casi la Repubblica ellenica applica un dazio che riduca nuovamente del 10 % lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa doganale comune.

Tale scarto è nuovamente ridotto ogni volta del 20 % al 1° gennaio 1983, al 1° gennaio 1984 ed al 1° gennaio 1985.

A decorrere dal 1° gennaio 1986 la Repubblica ellenica applica integralmente la tariffa doganale comune.

#### Articolo 32

1. Ai fini dell'applicazione progressiva della tariffa unificata CECA, la Repubblica ellenica modifica come segue la sua tariffa applicabile nei confronti dei paesi terzi :

- a) per le voci tariffarie ove i dazi di base non si discostano di oltre il 15 % in più o in meno dai dazi della tariffa unificata CECA si applicano questi ultimi dazi a decorrere dal 1° gennaio 1982 ;
- b) negli altri casi la Repubblica ellenica applica a decorrere dalla stessa data un dazio che riduca del 20 % lo scarto tra il dazio di base ed il dazio della tariffa unificata CECA.

Tale scarto è nuovamente ridotto ogni volta del 20 % al 1° gennaio 1983, al 1° gennaio 1984 e al 1° gennaio 1985.

A decorrere dal 1° gennaio 1986 la Repubblica ellenica applica integralmente la tariffa unificata CECA.

2. Per le ligniti e gli agglomerati di ligniti della voce 27.02 della tariffa doganale comune, la Repubblica ellenica introduce, secondo lo stesso ritmo di progressività di quello previsto dal paragrafo 1, le disposizioni di cui alla tariffa doganale comune per questi prodotti ed applica un dazio del 5 % al più tardi il 1° gennaio 1986.

#### Articolo 33

1. Nei casi in cui i dazi della tariffa doganale della Repubblica ellenica siano di natura diversa dai corrispondenti dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, il progressivo ravvicinamento dei primi verso i secondi si opera addizionando gli elementi del dazio di base ellenico con quelli del dazio della tariffa doganale comune o con quelli della tariffa

unificata CECA ; il dazio di base ellenico è ridotto progressivamente a 0, secondo i ritmi fissati dagli articoli 31, 32 e 64, mentre il dazio della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA parte da 0 per raggiungere progressivamente e secondo gli stessi ritmi il suo importo definitivo.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1981, qualora fossero modificati o sospesi taluni dazi della tariffa doganale comune o della tariffa unificata CECA, la Repubblica ellenica modifica o sospende contemporaneamente la propria tariffa nella proporzione risultante dall'applicazione degli articoli 31, 32 e 64.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica la nomenclatura della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA.

La Repubblica ellenica può riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinché il progressivo ravvicinamento dei dazi doganali a quelli della tariffa doganale comune ed a quelli della tariffa unificata CECA si compia nelle condizioni previste dal presente atto.

4. Per facilitare la progressiva applicazione della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA da parte della Repubblica ellenica, la Commissione può stabilire, se occorre, le modalità d'applicazione secondo cui la Repubblica ellenica modifica i suoi dazi doganali.

#### Articolo 34

Per allineare la sua tariffa alla tariffa doganale comune e alla tariffa unificata CECA la Repubblica ellenica resta libera di modificare i suoi dazi doganali a un ritmo più rapido di quello previsto dagli articoli 31, 32 e 64. Essa ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.

#### CAPO 2

#### Abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente

#### Articolo 35

Le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente tra la Comunità nella composizione attuale e la Grecia sono abolite dal momento dell'adesione.

### Articolo 36

1. In deroga all'articolo 35 la Repubblica ellenica può mantenere fino al 31 dicembre 1985 restrizioni quantitative per i prodotti di cui all'allegato III del presente atto provenienti dagli Stati membri attuali.

2. Le restrizioni di cui al paragrafo 1 consistono in contingenti. I contingenti per l'anno 1981 figurano nell'allegato III.

3. Il ritmo minimo di aumento progressivo dei contingenti è del 25 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in unità di conto e del 20 % all'inizio di ciascun anno per i contingenti espressi in volume. L'aumento è aggiunto a ciascun contingente e l'aumento successivo è calcolato sul totale ottenuto.

Quando un contingente è espresso contemporaneamente in volume ed in valore, il contingente espresso in volume è aumentato nella misura minima del 20 % all'anno e il contingente espresso in valore nella misura minima del 25 % all'anno; i contingenti successivi sono calcolati ogni anno sulla base del contingente precedente maggiorato dell'aumento.

Quanto agli autobus, autocorriere, torpedoni ed altri autoveicoli della sottovoce ex 87.02 A I della tariffa doganale comune, il contingente espresso in volume è però aumentato in misura del 15 % all'anno ed il contingente espresso in valore in misura del 20 % all'anno.

4. Qualora la Commissione costati con una decisione che le importazioni in Grecia di uno dei prodotti di cui all'allegato III sono state inferiori al 90 % del contingentamento nel corso di due anni consecutivi, la Repubblica ellenica liberalizza l'importazione del prodotto proveniente dagli Stati membri attuali.

5. I contingenti aperti per i concimi delle voci 31.02, 31.03 e delle sottovoci 31.05 A I, II e IV della tariffa doganale comune costituiscono del pari le misure transitorie necessarie all'abolizione dei diritti esclusivi di importazione. A questi contingenti può accedere qualsiasi importatore in Grecia ed i prodotti importati nel quadro di detti contingenti non possono essere sottoposti in Grecia a diritti esclusivi di commercializzazione.

### Articolo 37

In deroga all'articolo 35 gli Stati membri attuali e la Repubblica ellenica possono mantenere negli scambi tra

gli Stati membri attuali e la Grecia le restrizioni all'esportazione di rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio della voce 73.03 della tariffa doganale comune, per un periodo di due anni dal 1° gennaio 1981, purché tale regime non sia più restrittivo di quello applicato alle esportazioni verso i paesi terzi.

### Articolo 38

In deroga all'articolo 35 i tassi delle cauzioni e gli importi da pagare in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni provenienti dagli Stati membri attuali sono progressivamente aboliti nel corso di un periodo di tre anni dal 1° gennaio 1981.

I tassi delle cauzioni e gli importi da pagare in contanti sono ridotti secondo il seguente ritmo :

- 1° gennaio 1981 : 25 %,
- 1° gennaio 1982 : 25 %,
- 1° gennaio 1983 : 25 %,
- 1° gennaio 1984 : 25 %.

### Articolo 39

1. In deroga all'articolo 35 la preferenza generale dell'8 % applicabile in Grecia agli appalti pubblici sarà progressivamente abolita dalla Repubblica ellenica con lo stesso ritmo fissato dall'articolo 25 per l'abolizione dei dazi doganali all'importazione tra la Grecia e la Comunità nella sua composizione attuale.

2. In deroga all'articolo 35 la Repubblica ellenica può soprassedere per un periodo di due anni dal 1° gennaio 1981 all'apertura ai fornitori comunitari dei suoi elenchi di fornitori riconosciuti.

### Articolo 40

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo la Repubblica ellenica procede, a decorrere dal 1° gennaio 1981, ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del trattato CEE, in modo che venga esclusa, anteriormente al 31 dicembre 1985, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento ed agli sbocchi.

Gli Stati membri attuali assumono obblighi equivalenti nei confronti della Repubblica ellenica.

La Commissione formula raccomandazioni in merito alle modalità ed al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al primo comma, restando inteso che tali modalità e tale ritmo devono essere identici per la Repubblica ellenica e per gli Stati membri attuali.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica abolisce la totalità dei diritti esclusivi d'esportazione. Essa abolisce del pari, a decorrere dalla stessa data, i diritti esclusivi d'importazione sul solfato di rame della sottovoce ex 28.38 A II della tariffa doganale comune, sulla saccarina della sottovoce ex 29.26 A I della tariffa doganale comune e sulla carta sottile della voce ex 48.18 della tariffa doganale comune.

### CAPO 3

#### Altre disposizioni

##### Articolo 41

1. La Commissione stabilisce, tenendo debitamente conto delle disposizioni vigenti ed in particolare di quelle relative al transito comunitario, i metodi di collaborazione amministrativa intesi ad assicurare dal 1° gennaio 1981 che le merci rispondenti alle condizioni a tal fine stabilite fruiscono dell'abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, nonché delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente.

2. La Commissione stabilisce le disposizioni applicabili dal 1° gennaio 1981 agli scambi, all'interno della Comunità, delle merci ottenute nella Comunità per la fabbricazione delle quali siano stati utilizzati :

- prodotti che non siano stati sottoposti ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nella Comunità nella sua composizione attuale o in Grecia ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse ;
- prodotti agricoli che non rispondano alle condizioni richieste per essere ammessi alla libera circolazione nella Comunità nella sua composizione attuale o in Grecia.

Nell'adottare tali disposizioni la Commissione prende in considerazione le norme previste dal presente atto per l'abolizione dei dazi doganali tra la Comunità nella sua

composizione attuale e la Grecia e quelle per la progressiva applicazione, da parte della Repubblica ellenica, della tariffa doganale comune e delle disposizioni in materia di politica agricola comune.

##### Articolo 42

1. Salvo disposizione contraria del presente atto, le disposizioni vigenti in materia di legislazione doganale per gli scambi con i paesi terzi si applicano alle stesse condizioni agli scambi all'interno della Comunità, fintantoché sono riscossi dei dazi doganali su tali scambi.

Per gli scambi all'interno della Comunità, nonché per gli scambi coi paesi terzi, fino al 1° gennaio 1986 il territorio doganale da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana è quello definito dalle disposizioni esistenti nella Comunità e nella Repubblica ellenica al 31 dicembre 1980.

2. Per gli scambi all'interno della Comunità la Repubblica ellenica applica a decorrere dal 1° gennaio 1981 la nomenclatura della tariffa doganale comune e della tariffa unificata CECA.

La Repubblica ellenica può riprendere all'interno di tali nomenclature le suddivisioni nazionali esistenti al momento dell'adesione che siano indispensabili affinché la progressiva abolizione dei suoi dazi doganali all'interno della Comunità si compia alle condizioni previste dal presente atto.

##### Articolo 43

1. Se negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia vengono applicati gli importi compensativi di cui all'articolo 61 su uno o più prodotti di base considerati come entranti nella fabbricazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 che determina il regime degli scambi applicabile a talune merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli, al regolamento (CEE) n. 2730/75 relativo al glucosio e al lattosio ed al regolamento (CEE) n. 2783/75 che istaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattealbumina, si applicano le seguenti misure transitorie :

- un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi di cui all'articolo 61 e secondo le regole previste dal regolamento (CEE) n. 1059/69 per il calcolo dell'elemento mobile applicabile alle merci di cui a questo regolamento, si applica all'im-

- portazione di tali merci dalla Grecia nella Comunità ;
- all'importazione delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 da paesi terzi in Grecia l'elemento mobile fissato da questo regolamento è, a seconda dei casi, aumentato o diminuito dell'importo compensativo di cui al primo trattino ;
  - un importo compensativo, determinato in base agli importi compensativi fissati per i prodotti di base e secondo le regole per il calcolo delle restituzioni previste dal regolamento (CEE) n. 2682/72 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione di restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo, si applica all'esportazione delle merci di cui a questo regolamento, esclusa l'albmina, dalla Comunità in Grecia ;
  - un importo compensativo, calcolato in base agli importi compensativi di cui all'articolo 61 e secondo le regole previste dai regolamenti (CEE) n. 2730/75 e (CEE) n. 2783/75 per il calcolo della tassa all'importazione, si applica all'importazione da paesi terzi e dalla Comunità in Grecia ed all'importazione dalla Grecia nella Comunità di prodotti di cui ai detti regolamenti ;
  - all'esportazione di prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2682/72 e (CEE) n. 2730/75 dalla Grecia verso paesi terzi si applicano, rispettivamente, gli importi compensativi indicati nel terzo e nel quarto trattino.

2. Se durante l'applicazione di importi compensativi si verificassero deviazioni di traffico dei prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2783/75 e (CEE) n. 2730/75, la Commissione potrà prendere adeguate misure correttive.

3. Il dazio doganale che costituisce l'elemento fisso dell'imposizione applicabile all'importazione da paesi terzi in Grecia di merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 viene determinato deducendo dalla protezione totale, applicata dalla Repubblica ellenica alla data dell'adesione, la misura protettiva agricola da introdurre prendendo in considerazione le misure transitorie di cui al paragrafo 1.

Ogni elemento fisso determinato conformemente al primo comma ed applicato dalla Repubblica ellenica alle importazioni da paesi terzi è ravvicinato alla tariffa doganale comune secondo il ritmo previsto all'articolo 31. Tuttavia, se l'elemento fisso applicato dalla Repubblica ellenica al momento dell'adesione è inferiore all'elemento fisso previsto dalla tariffa doganale comune la Repubblica ellenica può allinearli immediatamente al momento dell'adesione. Inoltre l'elemento fisso determinato conformemente al primo comma deve tener conto, nella misura del possibile, di eventuali difficoltà particolari che la Repubblica ellenica preveda per prodotti specifici.

4. Per le merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 1059/69, (CEE) n. 2682/72 e (CEE) n. 2730/75, la Repubblica ellenica applica integralmente, dal momento dell'adesione, la nomenclatura della tariffa doganale comune.

5. Dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica abolisce i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente, diversi da quelli indicati ai paragrafi 1, 2 e 3, per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 e gli aiuti all'esportazione e aiuti di effetto equivalente per i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2682/72 e (CEE) n. 2730/75.

Dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica abolisce per le importazioni dalla Comunità le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente per i prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 1059/69, (CEE) n. 2730/75 e (CEE) n. 2783/75.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni di applicazione del presente articolo.

### TITOLO III

#### LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

##### CAPO 1

##### I lavoratori

##### Articolo 44

Le disposizioni dell'articolo 48 del trattato CEE sono, per quanto concerne la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri attuali e la Grecia, applicabili sol-

tanto con riserva degli articoli 45, 46 e 47 del presente atto.

#### Articolo 45

1. Gli articoli da 1 a 6 e da 13 a 23 del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità sono applicabili soltanto dal 1° gennaio 1988 negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini ellenici ed in Grecia nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali.

Gli Stati membri attuali e la Repubblica ellenica hanno la facoltà di mantenere in vigore fino al 1° gennaio 1988, rispettivamente nei confronti dei cittadini ellenici e dei cittadini degli Stati membri attuali, le norme nazionali per cui l'immigrazione allo scopo di esercitare un lavoro salariato e/o l'accesso ad un impiego salariato sono subordinati ad un'autorizzazione preventiva.

2. L'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1612/68 è applicabile soltanto dal 1° gennaio 1986 negli Stati membri attuali nei confronti dei cittadini ellenici ed in Grecia nei confronti dei cittadini degli Stati membri attuali.

Tuttavia i membri della famiglia del lavoratore, ai sensi dell'articolo 10 di tale regolamento, hanno il diritto di accedere ad un impiego sul territorio dello Stato membro in cui essi sono installati con il lavoratore, a condizione che risiedano da almeno tre anni su detto territorio. Questo periodo di residenza è ridotto a 18 mesi a decorrere dal 1° gennaio 1984.

Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano le disposizioni nazionali più favorevoli.

#### Articolo 46

Nella misura in cui talune disposizioni della direttiva 68/360/CEE relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli Stati membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità sono indissociabili da quelle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1612/68 la cui applicazione è differita in virtù dell'articolo 45, gli Stati membri attuali e la Repubblica ellenica hanno la facoltà di derogare alle disposizioni in questione nella misura necessaria all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 45 che derogano al regolamento citato.

#### Articolo 47

Gli Stati membri attuali e la Repubblica ellenica, assistiti dalla Commissione, prendono le misure necessarie affinché, al più tardi il 1° gennaio 1988, possa essere estesa alla Grecia l'applicazione della decisione della Commissione, dell'8 dicembre 1972, concernente il sistema uniforme stabilito in applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, sistema denominato « Sedoc », e la decisione della Commissione, del 14 dicembre 1972, concernente lo « schema comunitario » per la raccolta e la diffusione delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio.

#### Articolo 48

Sino al 31 dicembre 1983 le disposizioni dell'articolo 73, paragrafi 1 e 3, dell'articolo 74, paragrafo 1 e dell'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità nonché degli articoli 86 e 88 del regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, non si applicano ai lavoratori greci occupati in uno Stato membro che non sia la Grecia, i cui membri della famiglia risiedono in Grecia.

Le disposizioni dell'articolo 73, paragrafo 2, dell'articolo 74, paragrafo 2 e dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, nonché degli articoli 87, 89 e 98 del regolamento (CEE) n. 574/72, si applicano per analogia a tali lavoratori.

Tuttavia rimangono impregiudicate le disposizioni di uno Stato membro che prevedano che le prestazioni familiari sono dovute al lavoratore qualunque sia il paese di residenza dei membri della famiglia.

### CAPO 2

#### Movimenti di capitali e transazioni invisibili

##### Sezione I

##### Movimenti di capitali

#### Articolo 49

1. La Repubblica ellenica può differire, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 50 a 53, la liberaliz-

zazione dei movimenti di capitali prevista dalla prima direttiva del Consiglio, dell'11 maggio 1960, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE e dalla seconda direttiva del Consiglio, del 18 dicembre 1962, che completa e modifica la prima direttiva per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato CEE.

2. Fra le autorità elleniche e la Commissione si tengono, in tempo utile, idonee consultazioni sulle modalità di applicazione delle misure di liberalizzazione o di mitigazione la cui attuazione può essere differita a norma delle disposizioni che seguono.

#### Articolo 50

1. La Repubblica ellenica può differire :

- a) fino al 31 dicembre 1985 la liberalizzazione degli investimenti diretti effettuati negli Stati membri attuali da persone residenti in Grecia ;
- b) fino al 31 dicembre 1983 la liberalizzazione del trasferimento del prodotto della liquidazione degli investimenti diretti effettuati in Grecia da residenti della Comunità anteriormente al 12 giugno 1975. Per la durata di applicazione di questa deroga transitoria, sono mantenute ed applicate in modo non discriminatorio le agevolazioni generali o speciali che riguardano il libero trasferimento del prodotto della liquidazione di detti investimenti e che esistono in virtù di disposizioni elleniche o di convenzioni che disciplinano le relazioni fra la Repubblica ellenica e l'uno o l'altro Stato membro attuale.

2. La Repubblica ellenica, riconoscendo che è auspicabile procedere, dal 1° gennaio 1981, ad una forte mitigazione delle norme che disciplinano le operazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), procurerà di adottare le misure idonee a tal fine.

#### Articolo 51

1. La Repubblica ellenica può differire fino al 31 dicembre 1985 :

- a) la liberalizzazione degli investimenti immobiliari effettuati in uno Stato membro attuale da residenti in Grecia che non rientrano nella categoria di quelli che emigrano nel quadro della libera circolazione dei lavoratori salariati e non salariati ;

- b) la liberalizzazione degli investimenti immobiliari effettuati in uno Stato membro attuale da lavoratori non salariati residenti in Grecia che emigrano, diversi dagli investimenti connessi con il loro stabilimento.

2. Il rimpatrio del prodotto della liquidazione degli investimenti immobiliari situati in Grecia ed acquisiti prima dell'adesione da residenti negli Stati membri attuali è oggetto di una progressiva liberalizzazione mediante l'inclusione delle operazioni in questione nel sistema di liberalizzazione per i fondi bloccati in Grecia, quale è definito all'articolo 52.

#### Articolo 52

I fondi bloccati in Grecia appartenenti a residenti negli Stati membri attuali sono liberalizzati progressivamente in base ad aliquote annuali di uguale entità, dall'adesione e fino al 31 dicembre 1985, in sei tappe, la prima delle quali ha inizio il 1° gennaio 1981.

I capitali in deposito su ogni singolo fondo bloccato al 1° gennaio 1981 o tali da poter essere versati su fondi bloccati tra detta data e il 31 dicembre 1985 sono liberalizzati, all'inizio di ciascuna tappa, successivamente per un sesto, un quinto, un quarto, un terzo ed una metà dell'importo in deposito all'inizio di ciascuna tappa.

Al 1° gennaio 1986 saranno aboliti i fondi bloccati che appartengono a residenti negli Stati membri attuali.

#### Articolo 53

La Repubblica ellenica può differire fino al 31 dicembre 1985 la liberalizzazione delle operazioni comprese nell'elenco B allegato alle direttive di cui all'articolo 49 ed effettuate da residenti in Grecia.

Tuttavia le operazioni su titoli emessi dalle Comunità e dalla Banca europea per gli investimenti effettuate da residenti in Grecia sono oggetto di una liberalizzazione progressiva nel corso di questo periodo secondo le seguenti modalità :

- a) per il 1981 tali operazioni possono essere limitate ad un importo di 20 milioni di unità di conto europee ;
- b) detto massimale è aumentato in seguito all'inizio di ogni anno del 20 % rispetto a quello fissato per il 1981.

## Sezione II

## Transazioni invisibili

## Articolo 54

1. La Repubblica ellenica può mantenere, fino al 31 dicembre 1985 e alle condizioni indicate dal paragrafo 2, restrizioni ai trasferimenti attinenti al turismo.

2. Al 1° gennaio 1981 l'assegnazione annua a persona per scopi turistici non può essere inferiore a 400 unità di conto europee.

A decorrere dal 1° gennaio 1982, quest'assegnazione è aumentata ogni anno almeno del 20 % rispetto all'importo annuo fissato per il 1981.

## Sezione III

## Disposizioni generali

## Articolo 55

Se le circostanze lo permettono la Repubblica ellenica attuerà la liberalizzazione dei movimenti di capitale e delle transazioni invisibili di cui agli articoli da 50 a 54 prima della scadenza dei termini fissati in tali articoli.

## Articolo 56

Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo la Commissione può procedere alla consultazione del comitato monetario e presentare ogni utile proposta al Consiglio.

## TITOLO IV

## AGRICOLTURA

## CAPO 1

## Disposizioni generali

## Articolo 57

Salvo disposizioni contrarie del presente titolo, le regole previste dal presente atto si applicano ai prodotti agricoli.

## Articolo 58

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai prezzi per i quali nel capo 2 è fatto riferimento al presente articolo.

2. Fino al primo dei ravvicinamenti di prezzi di cui all'articolo 59 i prezzi da applicare in Grecia sono fissati secondo le regole previste dall'organizzazione comune dei mercati del settore in questione ad un livello che permetta ai produttori del settore di conseguire prezzi di mercato equivalenti a quelli conseguiti, durante un periodo rappresentativo da determinare per ogni prodotto, sotto il regime nazionale precedente.

Tuttavia, in assenza di dati sui prezzi relativi a taluni prodotti sul mercato greco, il prezzo da applicare in questo Stato membro è calcolato sulla base dei prezzi dei prodotti o gruppi di prodotti simili o concorrenti praticati nella Comunità nella sua composizione attuale.

## Articolo 59

1. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente titolo conduca ad un livello di prezzi diverso da quello dei prezzi comuni, i prezzi per i quali nel capo 2 è fatto riferimento al presente articolo sono ravvicinati, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4, al livello dei prezzi comuni ogni anno all'inizio della campagna di commercializzazione secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.

2. Per quanto riguarda :

— i pomodori e le pesche di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

e

— i prodotti trasformati a base di pomodori o di pesche di cui al regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il ravvicinamento s'effettua in sette tappe come segue :

a) qualora il prezzo di un prodotto in Grecia sia inferiore al prezzo comune, il prezzo in questo Stato membro è aumentato, nei primi sei ravvicinamenti, successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della metà della differenza tra il livello del prezzo comune, applicabili prima di ogni ravvicina-

mento ; il prezzo risultante da questo calcolo è maggiorato in proporzione dell'eventuale aumento del prezzo comune per la campagna successiva ; al momento del settimo ravvicinamento si applica il prezzo comune ;

- b) qualora il prezzo di un prodotto in Grecia sia superiore al prezzo comune, la differenza tra il livello del prezzo applicabile in questo Stato membro prima di ogni ravvicinamento ed il livello del prezzo comune applicabile per la campagna successiva è ridotto, nei primi sei ravvicinamenti, successivamente di un settimo, un sesto, un quinto, un quarto, un terzo e della metà ; al momento del settimo ravvicinamento si applica il prezzo comune.

3. Per quanto riguarda gli altri prodotti, il ravvicinamento s'effettua in cinque tappe come segue :

- a) qualora il prezzo di un prodotto in Grecia sia inferiore al prezzo comune, il prezzo applicabile in questo Stato membro è aumentato, nei primi quattro ravvicinamenti, successivamente di un quinto, un quarto, un terzo e della metà della differenza tra il livello del prezzo in questo Stato membro ed il livello del prezzo comune, applicabili prima di ogni ravvicinamento ; il prezzo risultante da questo calcolo è maggiorato in proporzione dell'eventuale aumento del prezzo comune per la campagna successiva ; al momento del quinto ravvicinamento si applica il prezzo comune ;

- b) qualora il prezzo di un prodotto in Grecia sia superiore al prezzo comune, la differenza tra il livello del prezzo applicabile in questo Stato membro prima di ogni ravvicinamento ed il livello del prezzo comune applicabile per la campagna successiva è ridotto, nei primi quattro ravvicinamenti, successivamente di un quinto, un quarto, un terzo e della metà ; al momento del quinto ravvicinamento si applica il prezzo comune.

4. Al fine di assicurare un funzionamento armonioso del processo di integrazione, il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE, può decidere che in deroga ai paragrafi 2 e 3 il prezzo di uno o più prodotti in Grecia si discosti, per una campagna, dai prezzi che risulterebbero dall'applicazione dei paragrafi 2 o 3.

Tale scarto non può superare il 10 % dell'entità del mutamento di prezzo che si sarebbe dovuto effettuare.

In tal caso il livello del prezzo per la campagna successiva è quello che sarebbe risultato dall'applicazione dei paragrafi 2 o 3 se non si fosse deciso lo scarto. Per detta campagna, tuttavia, può decidersi un nuovo scarto rispetto a tale livello, alle condizioni di cui al primo e secondo comma.

La deroga di cui al primo comma non si applica all'ultimo ravvicinamento di cui ai paragrafi 2 o 3.

#### Articolo 60

Il Consiglio, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE, può decidere che per un dato prodotto il prezzo comune sia applicato in Grecia :

- a) qualora si costati che la differenza tra il livello del prezzo per tale prodotto in questo Stato membro e quello del prezzo comune è minima ;
- b) qualora il prezzo in Grecia o il prezzo sul mercato mondiale per il prodotto in questione sia superiore al prezzo comune.

#### Articolo 61

Le differenze nei livelli dei prezzi per i quali nel capo 2 è fatto riferimento al presente articolo sono compensate secondo le seguenti modalità :

1. Per i prodotti per i quali sono fissati dei prezzi conformemente agli articoli 58 e 59, gli importi compensativi applicabili negli scambi fra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia e fra la Grecia e i paesi terzi sono pari alla differenza fra i prezzi fissati per la Grecia ed i prezzi comuni.
2. Nessun importo compensativo viene tuttavia istituito qualora l'applicazione del paragrafo 1 conduca ad un importo minimo.
3. a) Negli scambi fra la Grecia e la Comunità nella sua composizione attuale gli importi compensativi vengono riscossi dallo Stato importatore o versati dallo Stato esportatore.
- b) Negli scambi fra la Grecia ed i paesi terzi i prelievi e le altre imposizioni all'importazione ap-

plicati nell'ambito della politica agricola comune, nonché le restituzioni all'esportazione sono, secondo i casi, diminuiti o aumentati degli importi compensativi applicabili negli scambi con la Comunità nella sua composizione attuale. Tuttavia i dazi doganali non possono essere ridotti dell'importo compensativo.

4. Per i prodotti per i quali il dazio della tariffa doganale comune è consolidato nell'ambito dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio si tiene conto del consolidamento.
5. L'importo compensativo riscosso o versato da uno Stato membro conformemente al paragrafo 1 non può essere superiore all'importo totale riscosso da questo Stato membro sulle importazioni provenienti dai paesi terzi che beneficiano delle clausole della nazione più favorita.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può derogare a questa regola, in particolare per evitare deviazioni di traffico e distorsioni della concorrenza.

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può, nella misura necessaria al buon funzionamento della politica agricola comune, derogare all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, per i prodotti ai quali si applicano gli importi compensativi.

#### Articolo 62

Qualora per un prodotto il prezzo del mercato mondiale superi il prezzo preso in considerazione per il calcolo degli oneri all'importazione instaurati nell'ambito della politica agricola comune, ridotto dell'importo compensativo che in applicazione dell'articolo 61 viene dedotto dagli oneri all'importazione, oppure qualora la restituzione all'esportazione verso i paesi terzi sia inferiore all'importo compensativo o nessuna restituzione sia applicabile, possono adottarsi misure appropriate per assicurare il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati.

#### Articolo 63

Gli importi compensativi versati sono finanziati dalla Comunità e imputati al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia.

#### Articolo 64

Per i prodotti la cui importazione dai paesi terzi nella Comunità nella sua composizione attuale è sottoposta all'applicazione di dazi doganali, s'applicano le seguenti disposizioni :

1. I dazi doganali all'importazione sono progressivamente aboliti tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia alle date e secondo il ritmo previsti all'articolo 25.

Tuttavia per i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine i dazi doganali di base sono progressivamente aboliti in cinque tappe, mediante riduzioni del 20 % all'inizio di ciascuna delle cinque campagne di commercializzazione che seguono l'adesione.

Qualora per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera b), i dazi della tariffa doganale comune siano inferiori ai dazi di base, per l'applicazione del presente paragrafo questi ultimi possono essere sostituiti dai dazi della tariffa doganale comune.

2. a) Ai fini della progressiva applicazione della tariffa doganale comune la Repubblica ellenica riduce lo scarto tra il dazio di base e il dazio della tariffa doganale comune alle condizioni, alle date e secondo il ritmo previsti all'articolo 31.
- b) In deroga alla lettera a) la Repubblica ellenica applica integralmente dal 1° gennaio 1981 il dazio della tariffa doganale comune per i prodotti seguenti :

— prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 ;

— prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 e per i quali è fissato un prezzo di riferimento per tutta la campagna di commercializzazione o per parte di questa ;

— prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 100/76 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e per i quali è fissato un prezzo di riferimento ;

— prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e per i quali è fissato un prezzo di riferimento.

3. Il dazio di base ai sensi dei paragrafi 1 e 2 è quello definito all'articolo 24.  
Per quanto concerne i prodotti di cui al regolamento

n. 136/66/CEE relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse, i dazi di base sono così fissati :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota del dazio di base da considerare come aliquota effettivamente applicata dalla Repubblica ellenica al 1° luglio 1980	
		nei confronti dei paesi terzi	nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale
12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati : ex B. altri, esclusi i semi di lino e di ricino	40 %	36 %
12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa : ex B. altri, esclusi i semi di lino e di ricino		
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati : ex D. altri oli, esclusi : — l'olio di lino — gli oli di copra e di palma, destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	130 %	104 %
15.12	Oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati : A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno B. altrimenti presentati		

4. Per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati può essere deciso, secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, degli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli, che :

- a) la Repubblica ellenica sia autorizzata a procedere :

- all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 o al ravvicinamento di cui al paragrafo 2 secondo un ritmo più rapido di quello previsto in detti paragrafi,
- alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dagli Stati membri attuali,

- alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi ;

- b) la Comunità nella sua composizione attuale procede :

- all'abolizione dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 secondo un ritmo più rapido di quello previsto in detto paragrafo,
- alla sospensione totale o parziale dei dazi doganali applicabili ai prodotti importati dalla Grecia.

Per gli altri prodotti non occorre un'autorizzazione perché la Repubblica ellenica proceda all'applicazione delle misure previste al primo comma, lettera a), primo e secondo trattino. La Repubblica

ellenica informa gli altri Stati membri e la Commissione delle misure adottate.

I dazi doganali risultanti da un ravvicinamento accelerato non possono essere inferiori a quelli applicati alle importazioni dei medesimi prodotti dagli altri Stati membri.

#### Articolo 65

1. Per i prodotti che al momento dell'adesione sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati il regime applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale in materia di dazi doganali e tasse di effetto equivalente e di restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente si applica in Grecia a decorrere dal 1° gennaio 1981, fatte salve le disposizioni degli articoli 61, 64 e 115.

2. Per i prodotti che al momento dell'adesione non sono soggetti all'organizzazione comune di mercati, le disposizioni del titolo II concernenti la progressiva abolizione delle tasse di effetto equivalente ai dazi doganali e delle restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente non si applicano a tali tasse, restrizioni e misure se esse fanno parte di un'organizzazione nazionale di mercato al momento dell'adesione.

Questa disposizione è applicabile soltanto fino all'applicazione di un'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti e al più tardi fino al 31 dicembre 1985 e nella misura strettamente necessaria per assicurare il mantenimento dell'organizzazione nazionale.

3. Per i prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE la Repubblica ellenica applica dal 1° gennaio 1981 la nomenclatura della tariffa doganale comune.

A condizione che non ne risultino difficoltà per l'applicazione della regolamentazione comunitaria, in particolare per il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati e dei meccanismi transitori previsti dal presente titolo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può autorizzare la Repubblica ellenica a riprendere, all'interno di questa nomenclatura, le suddivisioni nazionali esistenti che fossero indispensabili perché il ravvicinamento progressivo alla tariffa doganale comune o l'eliminazione dei dazi all'interno della Comunità si effettuino alle condizioni previste nel presente atto.

#### Articolo 66

1. L'elemento destinato ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione che entra nel calcolo degli oneri sulle importazioni dai paesi terzi per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso viene riscosso sulle importazioni dalla Grecia nella Comunità nella sua composizione attuale.

2. Per le importazioni in Grecia l'ammontare di tale elemento viene determinato isolando all'interno della protezione applicata al 1° gennaio 1979 l'elemento o gli elementi che erano destinati ad assicurare la protezione dell'industria di trasformazione.

Tale elemento o tali elementi vengono riscossi sull'importazione dagli altri Stati membri e sostituiscono, per quanto concerne gli oneri sulle importazioni dai paesi terzi, l'elemento protettivo comunitario.

3. Le disposizioni dell'articolo 64 si applicano all'elemento di cui ai paragrafi 1 e 2; questo è considerato come elemento di base. Tuttavia le riduzioni o i ravvicinamenti in questione si effettuano in cinque tappe del 20 %, all'inizio di ciascuna delle cinque campagne di commercializzazione del relativo prodotto di base che seguono l'adesione.

#### Articolo 67

Nella fissazione del livello dei vari importi previsti nell'ambito della politica agricola comune, diversi dai prezzi di cui all'articolo 58, per la Grecia si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento della politica agricola comune, dell'importo compensativo applicato o, in sua assenza, della differenza dei prezzi constatata e, se del caso, dell'incidenza dei dazi doganali.

#### Articolo 68

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli aiuti, premi ed altri importi analoghi istituiti nell'ambito della politica agricola comune per i quali nel capo 2 è fatto riferimento al presente articolo.

2. Ai fini dell'introduzione degli aiuti comunitari in Grecia si applicano le seguenti disposizioni:

a) il livello dell'aiuto comunitario da concedere per un dato prodotto in Grecia a decorrere dal 1° gennaio 1981 è uguale all'importo stabilito in base agli aiuti

concessi dalla Grecia sotto il precedente regime nazionale, durante un periodo da determinare. Tale importo non può tuttavia superare l'importo dell'aiuto concesso dalla Comunità nella sua composizione attuale nel giorno dell'adesione. Fatte salve le disposizioni che seguono, nessun aiuto comunitario viene concesso in Grecia nel giorno dell'adesione se sotto il regime nazionale precedente un aiuto analogo non veniva concesso ;

b) in seguito l'aiuto viene introdotto in Grecia oppure il livello dell'aiuto comunitario in Grecia viene, se esiste una differenza, ravvicinato al livello dell'aiuto concesso nella Comunità nella sua composizione attuale, secondo il seguente ritmo :

- all'inizio di ciascuna delle quattro campagne di commercializzazione o, in assenza di queste, dei periodi d'applicazione dell'aiuto che seguono l'adesione, successivamente di un quinto, un quarto, un terzo e della metà,
- sia dell'importo dell'aiuto comunitario applicabile per la campagna o il periodo successivi,
- sia della differenza fra il livello dell'aiuto in Grecia ed il livello dell'aiuto applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale per la campagna o il periodo successivi ;
- il livello dell'aiuto comunitario è integralmente applicato in Grecia all'inizio della quinta campagna di commercializzazione o del quinto periodo d'applicazione dell'aiuto che seguono l'adesione.

#### Articolo 69

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 68, la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere fino al 31 dicembre 1985 aiuti nazionali, a titolo transitorio ed in maniera degressiva. Può tuttavia essere derogato al principio della degressività per gli aiuti nazionali greci considerati con riguardo al campo d'applicazione delle direttive socio-strutturali di cui all'allegato IV.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta dal momento dell'adesione le misure necessarie all'applicazione delle disposizioni del presente articolo. Queste misure com-

prendono, in particolare, l'elenco e la designazione esatta degli aiuti di cui al paragrafo 1, i loro importi, il ritmo della loro abolizione, nonché le modalità necessarie al buon funzionamento della politica agricola comune ; esse devono inoltre garantire ai mezzi di produzione, siano essi di origine greca od originari degli Stati membri attuali, l'uguaglianza nell'accesso al mercato greco.

#### Articolo 70

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni complementari da adottare da parte della Comunità e

- al più tardi fino all'inizio della prima campagna di commercializzazione che segue l'adesione, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera a),
- al più tardi fino al 31 dicembre 1985, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera b),

la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere, fra le misure in vigore sul suo territorio sotto il regime nazionale precedente, nel corso di un periodo transitorio da determinare, quelle che sono strettamente necessarie per mantenere il reddito del produttore greco allo stesso livello che sotto il regime nazionale precedente.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 sono :

- a) i fichi secchi della sottovoce 08.03 B della tariffa doganale comune ;  
le uve secche della sottovoce 08.04 B della tariffa doganale comune ;
- b) le olive destinate a usi diversi dalla produzione di olio, delle sottovoci 07.01 N I, ex 07.02 A, 07.03 A I, ex 07.04 B, ex 20.01 B, ex 20.02 F della tariffa doganale comune.

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina dal momento dell'adesione le misure di cui al paragrafo 1 che la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere.

#### Articolo 71

Qualsiasi scorta di prodotti che si trovano in libera pratica sul territorio greco al 1° gennaio 1981 e che superino in quantità quella che può essere considerata una scorta normale di riporto deve essere eliminata dalla Repubblica ellenica ed a carico di questa, nel quadro di

procedure comunitarie da definire ed in termini da determinare.

#### Articolo 72

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può procedere agli adattamenti delle modalità di cui al presente titolo che possono risultare necessari in caso di una modifica della regolamentazione comunitaria.

#### Articolo 73

1. Qualora siano necessarie misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente in Grecia a quello derivante dall'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati alle condizioni previste nel presente titolo, in particolare nel caso in cui l'applicazione del nuovo regime alla data prevista incontri per alcuni prodotti notevoli difficoltà, tali misure sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE o, secondo i casi, dagli articoli corrispondenti degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli. Tali misure possono essere adottate fino al 31 dicembre 1982; la loro applicazione non può andare oltre questa data.

2. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, può prorogare il periodo di cui al paragrafo 1.

#### CAPO 2

#### Disposizioni relative a talune organizzazioni comuni dei mercati

##### Sezione 1

##### Ortofrutticoli

#### Articolo 74

Nel settore degli ortofrutticoli le disposizioni dell'articolo 59 si applicano ai prezzi di base.

Il prezzo di base è fissato in Grecia, al momento dell'adesione, tenendo conto dello scarto fra la media dei prezzi alla produzione in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale constatato durante un periodo rappresentativo da determinare.

#### Articolo 75

1. Per gli ortofrutticoli provenienti dalla Grecia per i quali è fissato un prezzo istituzionale è istituito, all'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale, un meccanismo di compensazione.

2. Tale meccanismo è disciplinato dalle seguenti regole:

a) vengono comparati un prezzo d'offerta del prodotto greco, calcolato conformemente alla lettera b), ed un prezzo d'offerta comunitario, calcolato annualmente, da un lato, sulla base della media aritmetica dei prezzi alla produzione di ogni Stato membro della Comunità nella sua composizione attuale, maggiorata delle spese di trasporto e di imballaggio sostenute per i prodotti dalle regioni di produzione fino ai centri rappresentativi di consumo nella Comunità e, dall'altro lato, tenendo conto dell'evoluzione dei costi di produzione. I menzionati prezzi alla produzione corrispondono alla media dei corsi costatati durante i tre anni che precedono la data di fissazione del precitato prezzo d'offerta comunitario. Il prezzo comunitario annuo non può superare il livello del prezzo di riferimento applicato nei confronti dei paesi terzi. Questo prezzo d'offerta comunitario è ridotto del 3 % al primo dei ravvicinamenti di cui all'articolo 59, del 6 % al secondo, del 9 % al terzo, del 12 % al quarto, del 15 % al quinto e, per quanto riguarda le pesche e i pomodori, del 18 % al sesto e del 21 % al settimo ravvicinamento;

b) il prezzo d'offerta greco viene calcolato ogni giorno di mercato sulla base dei corsi rappresentativi costatati o ragguagliati allo stadio importatore-grossista della Comunità nella sua composizione attuale. Il prezzo per un prodotto proveniente dalla Grecia è uguale al corso rappresentativo più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi costatati per almeno il 30 % delle quantità dei prodotti in questione, commercializzate sull'insieme dei mercati rappresentativi per i quali dei corsi sono disponibili. Tale corso o tali corsi vengono diminuiti dell'im-

porto correttore eventualmente istituito conformemente alla lettera c) ;

- c) se il prezzo greco così calcolato è inferiore al prezzo comunitario indicato alla lettera a) all'atto dell'importazione nella Comunità nella sua composizione attuale lo Stato membro importatore riscuote un importo correttore uguale alla differenza fra i due prezzi. Se il prezzo d'offerta giornaliero per il prodotto comunitario calcolato sui mercati dei centri di consumo è inferiore al prezzo comunitario definito alla lettera a) l'importo correttore non può tuttavia essere superiore alla differenza fra la media aritmetica di questi due prezzi, da un lato, ed il prezzo del prodotto greco, dall'altro ;
- d) l'importo correttore viene riscosso fintanto che le costatazioni effettuate non mostrino che il prezzo del prodotto greco è uguale o superiore al prezzo comunitario definito alla lettera a) o, se del caso, alla media aritmetica dei prezzi comunitari di cui alla lettera c).
3. Il meccanismo di compensazione di cui al presente articolo rimane in vigore :
- a) fino al 31 dicembre 1987 per i prodotti indicati nell'articolo 59, paragrafo 2,
- b) fino al 31 dicembre 1985 per i prodotti indicati nell'articolo 59, paragrafo 3.

4. Se il mercato greco è perturbato a causa delle importazioni provenienti dagli Stati membri attuali possono venir decise adeguate misure, che prevedono eventualmente un meccanismo di compensazione simile a quello previsto dai paragrafi precedenti, per quanto concerne le importazioni in Grecia di ortofrutticoli provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale per i quali è fissato un prezzo istituzionale.

#### Articolo 76

Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano alla compensazione finanziaria prevista nell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2511/69 che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari.

Tale compensazione finanziaria è considerata come un aiuto che non è concesso in Grecia sotto il regime nazionale precedente.

#### Articolo 77

Il prezzo minimo e la compensazione finanziaria applicabili in Grecia, previsti agli articoli 2 e 3 del regola-

mento (CEE) n. 2601/69 che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per talune varietà di arance ed agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni, sono fissati come segue :

1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 59, il prezzo minimo applicabile è stabilito sulla base di prezzi pagati in Grecia, sotto il regime nazionale precedente, ai produttori di agrumi destinati alla trasformazione, costatati durante un periodo rappresentativo da determinare. La compensazione finanziaria è quella della Comunità nella sua composizione attuale diminuita, se del caso, della differenza fra il prezzo minimo comune ed il prezzo minimo applicabile in Grecia.
2. Per le fissazioni seguenti il prezzo minimo applicabile in Grecia viene ravvicinato al prezzo minimo comune secondo le disposizioni dell'articolo 59. La compensazione finanziaria applicabile in Grecia ad ogni ravvicinamento è quella della Comunità nella sua composizione attuale diminuita, se del caso, della differenza fra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Grecia.
3. Tuttavia, se il prezzo minimo risultante dall'applicazione dei paragrafi 1 o 2 è superiore al prezzo minimo comune, quest'ultimo prezzo può essere definitivamente applicato in Grecia.

#### Articolo 78

Fino al 31 dicembre 1987 la Repubblica ellenica è autorizzata a prevedere per tutti i produttori di ortofrutticoli l'obbligo di commercializzare, per il tramite dei mercati locali, tutta la loro produzione ortofrutticola soggetta a norme comuni di qualità.

#### Sezione 2

#### Materie grasse

#### Articolo 79

1. Per l'olio d'oliva le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano al prezzo d'intervento.

L'importo compensativo risultante dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 61 è tuttavia corretto, se del caso, dell'incidenza della differenza tra gli aiuti comunitari al consumo applicabili nella Comunità nella sua composizione attuale ed in Grecia.

2. Per i semi oleosi i prezzi indicativo o di obiettivo sono fissati in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare. Se i prezzi di questi prodotti concorrenti sono vicini il prezzo comune è applicabile in Grecia dal momento dell'adozione. In caso contrario le disposizioni dell'articolo 59 si applicano ai prezzi indicativo o di obiettivo fissati per tali prodotti. I prezzi indicativo o di obiettivo da applicare in Grecia non possono tuttavia essere superiori ai prezzi indicativo e di obiettivo comuni.

#### Articolo 80

In deroga all'articolo 67 il livello dei vari importi previsti nel settore dei semi oleosi e diversi dai prezzi di cui all'articolo 79, paragrafo 2, viene fissato tenendo conto per la Grecia, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti, dello scarto che deriva dall'applicazione dell'articolo 79, paragrafo 2.

#### Articolo 81

1. Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano agli aiuti per l'olio d'oliva. Il primo ravvicinamento relativo all'aiuto alla produzione di questo prodotto interviene tuttavia al 1° gennaio 1981.

A tale scopo il livello dell'aiuto comunitario alla produzione su cui deve effettuarsi il calcolo del livello dell'aiuto applicabile in Grecia è quello fissato per la campagna di commercializzazione che è in corso alla data dell'adesione.

Il secondo ravvicinamento interviene all'inizio della seconda campagna di commercializzazione che segue l'adesione; all'inizio della prima campagna di commercializzazione la sola modifica possibile è quella risultante eventualmente da una modifica dell'aiuto comunitario applicabile nella Comunità nella sua composizione attuale.

2. L'importo dell'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole e di ricino raccolti in Grecia viene cor-

retto dell'eventuale differenza fra il prezzo indicativo o di obiettivo applicabili in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale.

Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo dell'aiuto per i semi di colza, di ravizzone, di girasole e di ricino trasformati in Grecia viene diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Repubblica ellenica all'importazione di questi prodotti provenienti dai paesi terzi.

3. L'importo dell'aiuto per i semi di soia e di lino raccolti in Grecia viene corretto dell'eventuale differenza fra i prezzi di obiettivo applicabili in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale e diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Repubblica ellenica all'importazione di questi prodotti provenienti dai paesi terzi.

#### Articolo 82

La Repubblica ellenica può applicare fino al 31 dicembre 1983, secondo modalità da definire, il regime di controllo all'importazione dei semi oleosi e degli oli e grassi vegetali che essa applicava al 1° gennaio 1979.

#### Sezione 3

##### Latte e prodotti lattiero-caseari

#### Articolo 83

Le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano ai prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere.

#### Articolo 84

L'importo compensativo per i prodotti lattiero-caseari diversi dal burro e dal latte scremato in polvere è fissato mediante coefficienti da determinare.

#### Sezione 4

##### Carni bovine

#### Articolo 85

Le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano ai prezzi per i bovini adulti in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale.

*Articolo 86*

L'importo compensativo per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 805/68 è fissato mediante coefficienti da determinare.

## Sezione 5

## Tabacco

*Articolo 87*

1. Le disposizioni dell'articolo 58 si applicano al prezzo d'intervento fissato per ogni varietà o gruppo di varietà.

2. Il prezzo d'obiettivo corrispondente al prezzo di intervento di cui al paragrafo 1 è fissato in Grecia per il primo raccolto che segue l'adesione ad un livello che rifletta il rapporto esistente fra il prezzo d'obiettivo ed il prezzo d'intervento conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio.

3. Per i quattro raccolti seguenti, tale prezzo d'obiettivo viene :

- a) fissato conformemente ai criteri previsti all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 727/70, tenendo tuttavia conto degli aiuti che la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere per il tabacco in applicazione dell'articolo 69 ;
- b) aumentato, in quattro tappe annuali, dell'incidenza della diminuzione degli aiuti nazionali che la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere in maniera degressiva per il tabacco in applicazione dell'articolo 69 ; il primo aumento interviene per il secondo raccolto che segue l'adesione.

*Articolo 88*

In deroga alle disposizioni dell'articolo 71 qualsiasi scorta di tabacco esistente in Grecia e proveniente da raccolti anteriori all'adesione deve essere eliminata integralmente dalla Repubblica ellenica ed a carico di questa, nel quadro di procedure comunitarie da definire ed in termini da determinare.

## Sezione 6

## Lino e canapa

*Articolo 89*

Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per il lino tessile e la canapa.

## Sezione 7

## Luppolo

*Articolo 90*

Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per il luppolo.

## Sezione 8

## Sementi

*Articolo 91*

Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per le sementi.

## Sezione 9

## Bachi da seta

*Articolo 92*

Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per i bachi da seta.

## Sezione 10

## Zucchero

*Articolo 93*

Le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano al prezzo d'intervento dello zucchero bianco ed al prezzo minimo della barbabietola.

*Articolo 94*

Per i prodotti, diversi dalle barbabietole fresche, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) e per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 3330/74 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero gli importi compensativi sono derivati dall'importo compensativo applicabile al prodotto di base in questione, mediante coefficienti da determinare.

*Articolo 95*

L'importo di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3330/74 applicabile in Grecia è corretto dell'importo compensativo.

## Sezione 11

## Cereali

*Articolo 96*

Nel settore dei cereali le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano al prezzo d'intervento e, per il frumento tenero, al prezzo di riferimento.

*Articolo 97*

Gli importi compensativi sono fissati come segue :

1. Per quanto concerne i cereali per i quali non è fissato un prezzo d'intervento, l'importo compensativo applicabile fino al primo ravvicinamento viene derivato da quello applicabile per il cereale concorrente per il quale è fissato un prezzo d'intervento, prendendo in considerazione
  - il rapporto dei prezzi sul mercato greco
  - oppure
  - il rapporto esistente tra i prezzi d'entrata dei cereali in questione.

Per le fissazioni successive gli importi sono fissati sulla base di quelli di cui al primo comma e secondo le regole per il ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 59.

Tuttavia, nel caso di cui al primo comma, primo trattino, il rapporto constatato deve essere ravvicinato al rapporto esistente tra i prezzi di entrata secondo le regole stabilite all'articolo 59.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere c) e d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali l'importo compensativo viene derivato dall'importo compensativo applicabile per i cereali da cui sono stati ottenuti, per mezzo di coefficienti da determinare.
3. Fatta salva l'applicazione del paragrafo 2, nel caso di prodotti trasformati a base di frumento tenero e di frumento duro l'importo compensativo viene fissato ad un livello che tenga conto anche dell'eventuale aiuto nazionale che la Repubblica ellenica dovesse mantenere in forza dell'articolo 69 per il frumento destinato all'industria molitoria.

*Articolo 98*

Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto per il frumento duro di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

## Sezione 12

## Carni suine

*Articolo 99*

1. Nel settore delle carni suine le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano al prezzo di questo prodotto in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale.
2. Tuttavia, per evitare ogni rischio di perturbamento negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia, l'importo compensativo può essere calcolato sulla base degli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tale scopo l'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di suino macellato è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di carni suine.

Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo compensativo può essere fissato ad un livello che tenga conto anche dell'aiuto nazionale che la Repubblica ellenica mantiene in forza dell'articolo 69 per i cereali utilizzati per l'allevamento dei suini.

3. Per i prodotti diversi dal suino macellato, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine, l'importo compensativo viene derivato da quello applicato conformemente ai paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.

## Sezione 13

## Uova

## Articolo 100

1. Nel settore delle uova le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano ai prezzi di questi prodotti in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale.

2. Tuttavia, per evitare ogni rischio di perturbamento negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia, l'importo compensativo può essere calcolato sulla base degli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tale scopo :

- a) per le uova in guscio l'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di uova in guscio è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di uova in guscio ;
- b) per le uova da cova l'importo compensativo applicabile, per unità, alle uova da cova è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un uovo da cova.

Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo compensativo può essere fissato ad un livello che tenga conto anche dell'aiuto nazionale che la Repubblica ellenica mantiene in forza dell'articolo 69 per i cereali utilizzati dall'industria avicola.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2771/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, l'importo compensativo viene derivato da quello applicato conformemente ai paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.

## Sezione 14

## Pollame

## Articolo 101

1. Nel settore del pollame le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 si applicano ai prezzi di questi prodotti in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale.

2. Tuttavia, per evitare ogni rischio di perturbamento negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia, l'importo compensativo può essere calcolato sulla base degli importi compensativi applicabili ai cereali da foraggio. A tale scopo :

- a) per il pollame macellato l'importo compensativo applicabile ad un chilogrammo di pollame macellato è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un chilogrammo di pollame macellato, differenziato per specie ;
- b) per i pulcini l'importo compensativo applicabile per pulcino è calcolato in base agli importi compensativi applicabili al quantitativo di cereali da foraggio necessario nella Comunità per produrre un pulcino.

Fatta salva l'applicazione del primo comma, l'importo compensativo può essere fissato ad un livello che tenga conto anche dell'aiuto nazionale che la Repubblica ellenica mantiene in forza dell'articolo 69 per i cereali utilizzati dall'industria avicola.

3. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2777/75 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame, l'importo compensativo viene derivato da quello applicato conformemente ai paragrafi 1 o 2, mediante coefficienti da determinare.

## Sezione 15

## Riso

## Articolo 102

1. Nel settore del riso le disposizioni degli articoli 58, 59 e 61 sono applicabili al prezzo d'intervento del risone.

2. L'importo compensativo per il riso semigreggio è l'importo compensativo applicabile al risone, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE.

3. L'importo compensativo per il riso lavorato è l'importo compensativo applicabile al riso semigreggio, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE.

4. L'importo compensativo per il riso semilavorato è l'importo compensativo applicabile al riso lavorato, convertito mediante il tasso di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE.

5. L'importo compensativo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76 relativo all'organizzazione comune del mercato del riso è derivato dall'importo compensativo applicabile ai prodotti ai quali si collegano, mediante coefficienti da determinare.

6. L'importo compensativo per il riso spezzato (rotture) viene fissato ad un livello che tenga conto della differenza fra il prezzo di approvvigionamento in Grecia ed il prezzo di entrata.

zione che segue l'adesione, secondo le modalità previste all'articolo 59.

3. L'importo dell'aiuto comunitario concesso in Grecia viene stabilito in maniera da compensare la differenza fra il livello dei prezzi dei prodotti dei paesi terzi, determinato a titolo dell'articolo 3 ter, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 516/77 ed il livello dei prezzi dei prodotti greci stabilito tenendo conto del prezzo minimo, di cui al paragrafo 2, e dei costi di trasformazione in Grecia, senza prendere in considerazione le imprese aventi i costi più elevati. Tale aiuto non può tuttavia essere superiore all'aiuto concesso dalla Comunità nella sua composizione attuale.

4. L'aiuto comunitario viene integralmente applicato in Grecia dall'inizio della settima campagna di commercializzazione che segue l'adesione, per quanto riguarda i concentrati di pomodori, i pomodori pelati, i succhi di pomodoro e le conserve di pesche, e dall'inizio della quinta campagna di commercializzazione che segue l'adesione, per quanto riguarda le cosiddette « prunes d'Ente ».

5. Tuttavia, se il prezzo minimo risultante dall'applicazione dei paragrafi 1 o 2 è superiore al prezzo minimo comune quest'ultimo prezzo può essere definitivamente applicato in Grecia.

#### Sezione 16

##### Ortofrutticoli trasformati

#### Articolo 103

Per i prodotti che beneficiano del regime d'aiuti previsto dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli le disposizioni seguenti si applicano in Grecia.

1. Fino al primo ravvicinamento dei prezzi di cui all'articolo 59 il prezzo minimo di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 516/77 è stabilito sulla base dei prezzi pagati in Grecia, sotto il regime nazionale precedente, ai produttori per i prodotti destinati alla trasformazione, costatati durante un periodo rappresentativo da determinare.
2. Se il prezzo minimo di cui al paragrafo 1 è diverso dal prezzo comune, il prezzo in Grecia viene modificato all'inizio di ogni campagna di commercializza-

#### Sezione 17

##### Foraggi essiccati

#### Articolo 104

1. Il prezzo di obiettivo, di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, applicabile in Grecia dal 1° gennaio 1981, è fissato ad un livello equivalente al prezzo del mercato mondiale maggiorato dell'eventuale aiuto concesso in Grecia sotto il precedente regime nazionale, durante un periodo da determinare, con esclusione degli aiuti mantenuti in forza dell'articolo 69, e dei dazi doganali applicati dalla Grecia nei confronti dei paesi terzi al 1° luglio 1980. Tuttavia, il prezzo di obiettivo così determinato non può essere superiore al prezzo di obiettivo comune.

2. Le disposizioni dell'articolo 59 si applicano al prezzo di obiettivo calcolato conformemente al paragrafo 1 se tale prezzo è inferiore al prezzo di obiettivo comune.

3. L'aiuto complementare applicabile in Grecia è diminuito di un importo uguale :

- all'eventuale differenza fra il prezzo di obiettivo applicato in Grecia ed il prezzo di obiettivo comune
- e
- all'incidenza dei dazi doganali applicati dalla Grecia all'importazione di questi prodotti provenienti dai paesi terzi ;

a questo importo si applica la percentuale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78.

4. Le disposizioni dell'articolo 68 si applicano all'aiuto forfettario di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

#### Sezione 18

#### Piselli, fave, favette

#### Articolo 105

1. Per i piselli, le fave e le favette il prezzo limite applicabile in Grecia al 1° gennaio 1981 è fissato in funzione dello scarto esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nelle colture di avvicendamento in Grecia e nella Comunità nella sua composizione attuale, durante un periodo di riferimento da determinare.

Se i prezzi di questi prodotti concorrenti sono simili il prezzo comune è applicabile in Grecia dal momento dell'adesione. In caso contrario le disposizioni dell'articolo 59 si applicano al prezzo limite per tali prodotti. Il prezzo da applicare in Grecia non può tuttavia essere superiore al prezzo limite comune.

2. L'importo dell'aiuto, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1119/78, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali, è diminuito, per questi prodotti raccolti in Grecia, di un importo uguale all'eventuale differenza fra il prezzo limite applicato in Grecia ed il prezzo limite comune.

Fatta salva l'applicazione del comma precedente, l'importo dell'aiuto in causa per un prodotto trasformato in Grecia è diminuito dell'incidenza dei dazi doganali applicati in Grecia all'importazione di panelli di soia provenienti dai paesi terzi.

Agli importi risultanti dall'applicazione del primo e secondo comma si applica la percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1119/78.

#### Articolo 106

In deroga all'articolo 67, nella fissazione del livello dei vari importi previsti nel settore dei piselli, delle fave e delle favette diversi dai prezzi di cui all'articolo 105, paragrafo 1, per la Grecia si tiene conto, nella misura richiesta dal buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati per tali prodotti, dello scarto di prezzo risultante dall'applicazione dell'articolo 105, paragrafo 1.

#### Sezione 19

#### Vino

#### Articolo 107

1. Le disposizioni degli articoli 58 e 59 si applicano ai prezzi d'orientamento per i vini da tavola. Le disposizioni dell'articolo 61 si applicano agli stessi prodotti con riserva del paragrafo 3.

2. L'importo compensativo per gli altri prodotti per i quali è fissato un prezzo di riferimento viene stabilito, nella misura richiesta dal buon funzionamento dell'organizzazione comune del mercato, in funzione dell'importo compensativo per il vino da tavola. Per i vini liquorosi l'importo compensativo applicabile al 1° gennaio 1981 è tuttavia uguale all'importo della tassa compensativa da applicare nei confronti dei paesi terzi a tale data. Questo importo compensativo è abolito secondo il ritmo previsto all'articolo 59.

3. Nessun importo compensativo si applica in Grecia all'importazione dei prodotti soggetti a prezzo di riferimento provenienti dai paesi terzi.

#### Articolo 108

In deroga all'articolo 67 il prezzo limite, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, applicabile in Grecia non è corretto dell'importo compensativo. Questo importo è tuttavia aggiunto al prezzo medio fissato per ogni mercato rappresentativo greco.

*Articolo 109*

Fintanto che la Repubblica ellenica applica le disposizioni dell'articolo 70 per le uve secche, il volume di alcole di uve secche che può essere aggiunto a taluni vini in Grecia in forza del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo è limitato ad un volume annuo che non sia superiore alla media annua del volume di quest'alcole utilizzato a tale scopo in Grecia durante gli anni 1978, 1979 e 1980.

## CAPO 3

## Disposizioni relative alla pesca

*Articolo 110*

1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 101/76 relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca ed all'articolo 100 dell'atto di adesione del 1972 la Repubblica italiana e la Repubblica ellenica sono autorizzate a limitare fino al 31 dicembre 1985, l'una nei confronti dell'altra, l'esercizio della pesca nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, situate all'interno delle zone indicate all'articolo 111, alle navi la cui attività di pesca è tradizionalmente esercitata in tali acque partendo dai porti della zona geografica rivierasca.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 111 non pregiudicano i diritti di pesca particolari che la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana possono vantare, l'una nei confronti dell'altra, al 1° gennaio 1981.

*Articolo 111*

Le zone di cui all'articolo 110, paragrafo 1, sono delimitate come segue :

1. *Grecia*

Acque situate entro un limite di 6 miglia marine, calcolato dalle linee di base.

2. *Italia*

Acque situate entro un limite di 6 miglia marine, calcolato dalle linee di base. Tale limite è portato a 12 miglia marine per le zone seguenti :

a) mare Adriatico a sud della foce del Po di Goro ;

b) mare Ionio ;

c) mare e canale di Sicilia, comprese le isole ;

d) acque della Sardegna.

## CAPO 4

## Altre disposizioni

## Sezione 1

## Misure veterinarie

*Articolo 112*

1. La Repubblica ellenica non spedisce, dalle sue regioni determinate secondo la procedura del comitato veterinario permanente in base alle garanzie offerte, verso il territorio degli altri Stati membri nessun animale della specie bovina o suina né carni fresche delle specie bovina, suina, caprina ed ovina fintanto che in tali regioni sia trascorso un periodo di dodici mesi dal manifestarsi dell'ultimo focolaio di afta epizootica da virus esotico o dall'ultima vaccinazione contro questa malattia.

2. Prima del 31 dicembre 1985 si procederà ad un esame della situazione in materia di afta epizootica da virus esotico.

Al più tardi al 1° luglio 1984 la Commissione sottopone al Consiglio una relazione con proposte allo scopo di adottare le disposizioni comunitarie appropriate in questo settore.

## Sezione 2

## Misure relative alla legislazione concernente le sementi ed i materiali da moltiplicazione

*Articolo 113*

1. Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica può applicare le proprie norme per l'ammissione delle varietà delle specie agricole od orticole o del materiale di base delle specie forestali, nonché le sue norme per la certificazione ed il controllo della propria produzione di sementi e di piante agricole, orticole e forestali.

## 2. La Repubblica ellenica :

- a) prende tutte le misure necessarie per conformarsi progressivamente e al più tardi prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 1 alle disposizioni comunitarie relative, rispettivamente, all'ammissione delle varietà o del materiale di base ed alla commercializzazione delle sementi e dei materiali da moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali ;
- b) può limitare totalmente o parzialmente, prima dello scadere del termine di cui al paragrafo 1, la commercializzazione delle sementi e dei materiali da moltiplicazione agricoli ed orticoli alle sementi ed ai materiali delle varietà ammesse sul suo territorio ; questa disposizione si applica anche al materiale di base per quanto concerne il materiale forestale di riproduzione ;
- c) esporta verso il territorio degli Stati membri attuali soltanto sementi e materiali da moltiplicazione conformi alle disposizioni comunitarie.

3. Prima del 31 dicembre 1985 si può decidere, secondo la procedura del comitato permanente delle sementi e dei materiali da moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, di liberalizzare progressivamente gli scambi delle sementi e dei materiali da moltiplicazione di talune specie tra la Grecia e la Comunità nella sua composizione attuale, non appena si costati che le condizioni per una tale liberalizzazione sono soddisfatte.

## Sezione 3

## Disposizioni varie

## Articolo 114

Gli atti indicati nell'elenco riportato dall'allegato IV del presente atto si applicano alla Grecia alle condizioni previste in tale allegato.

## TITOLO V

## RELAZIONI ESTERNE

## CAPO 1

## Politica commerciale comune

## Articolo 115

1. Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica può mantenere restrizioni quantitative sotto forma di

contingenti globali per i prodotti ed i quantitativi elencati nell'allegato V, in deroga temporanea agli elenchi comuni di liberalizzazione di cui ai regolamenti (CEE) n. 109/70, (CEE) n. 1439/74 e (CEE) n. 2532/78. Detti prodotti saranno completamente liberalizzati al 1° gennaio 1986 ed i contingenti verranno progressivamente rialzati fino a tale data. Le modalità per l'aumento dei contingenti saranno identiche a quelle stabilite nell'articolo 36.

Se per uno di questi prodotti le importazioni effettuate per due anni consecutivi sono inferiori al 90 % del contingente annuo aperto, la Repubblica ellenica abolisce le restrizioni quantitative in vigore nel caso in cui il prodotto in causa sia liberalizzato nei confronti degli Stati membri attuali.

2. Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica non liberalizza, nei confronti dei paesi terzi, prodotti non ancora liberalizzati nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale, né accorda ai paesi terzi qualsiasi vantaggio rispetto alla Comunità nella sua composizione attuale in merito ai contingenti stabiliti per i prodotti interessati. La Repubblica ellenica non liberalizza nei confronti dei paesi a commercio di Stato di cui ai regolamenti (CEE) n. 109/70 e (CEE) n. 2532/78 i prodotti non ancora liberalizzati nei confronti della Comunità nella sua composizione attuale o dei paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 1439/74, né accorda a detti paesi qualsiasi altro vantaggio rispetto alla Comunità nella sua composizione attuale o ai paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 1439/74 in merito ai contingenti stabiliti per i prodotti interessati.

3. Fino al 31 dicembre 1985 la Repubblica ellenica mantiene restrizioni quantitative, sotto forma di contingenti, nei confronti di tutti i paesi terzi per i prodotti elencati nell'allegato VI non ancora liberalizzati dalla Comunità nella sua composizione attuale e che la Repubblica ellenica non ha ancora liberalizzato nei confronti di quest'ultima. I quantitativi dei contingenti applicabili nel 1981 ai paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 1439/74, eccettuati i paesi indicati nell'articolo 120, ed ai paesi a commercio di Stato di cui ai regolamenti (CEE) n. 109/70 e (CEE) n. 2532/78 sono fissati in tale allegato.

Ogni eventuale modifica di questi contingenti può aver luogo soltanto in conformità delle procedure comunitarie.

## Articolo 116

La Repubblica ellenica abolisce nei confronti dei paesi terzi il suo sistema, vigente al momento dell'adesione, di

depositi cauzionali all'importazione e di pagamenti in contanti, secondo lo stesso calendario ed alle stesse condizioni di quanto stabilito nell'articolo 38 per gli Stati membri attuali.

#### *Articolo 117*

1. Al 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica il sistema comunitario delle preferenze generalizzate per i prodotti diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato CEE; tuttavia, quanto ai prodotti elencati nell'allegato VII, la Repubblica ellenica si allinea gradualmente, fino al 31 dicembre 1985, ai tassi del sistema delle preferenze generalizzate. Il calendario ed il ritmo di allineamento di questi prodotti sono identici a quelli fissati nell'articolo 31.

2. Per quanto riguarda i prodotti elencati all'allegato II del trattato CEE, i tassi preferenziali stabiliti o calcolati si applicano ai dazi effettivamente riscossi dalla Repubblica ellenica nei confronti di paesi terzi, come stabilito dall'articolo 64.

In nessun caso le importazioni in Grecia provenienti da paesi terzi possono fruire di dazi doganali più favorevoli di quelli applicati ai prodotti provenienti dalla Comunità nella sua composizione attuale.

### CAPO 2

#### Accordi delle Comunità con taluni paesi terzi

#### *Articolo 118*

1. Dal 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica le disposizioni degli accordi di cui all'articolo 120.

Le misure transitorie e gli adattamenti sono oggetto di protocolli conclusi con i paesi terzi contraenti e sono allegati a detti accordi.

2. Tali misure transitorie, che tengono conto delle corrispondenti misure adottate all'interno della Comunità e non possono superarne la durata, tendono ad assicurare l'applicazione, da parte della Comunità, di un regime unico per le sue relazioni con i paesi terzi con-

traenti, nonché l'identità dei diritti e degli obblighi degli Stati membri.

3. Tali misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 120 non comportano in nessun settore la concessione, da parte della Repubblica ellenica a detti paesi, di un trattamento più favorevole di quello applicabile alla Comunità nella sua composizione attuale.

In particolare, tutti i prodotti che sono oggetto di misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative applicabili alla Comunità nella sua composizione attuale sono sottoposti a siffatte misure nei confronti di tutti i paesi elencati nell'articolo 120, per un identico periodo.

4. Le misure transitorie applicabili ai paesi elencati nell'articolo 120 non comportano l'applicazione, da parte della Repubblica ellenica nei confronti di detti paesi, di un trattamento meno favorevole di quello applicato agli altri paesi terzi. In particolare, misure transitorie riguardanti restrizioni quantitative non possono essere previste nei confronti dei paesi elencati nell'articolo 120 per i prodotti esenti da tali restrizioni all'importazione in Grecia in provenienza da altri paesi terzi.

#### *Articolo 119*

Qualora, per motivi indipendenti dalla volontà della Comunità o della Repubblica ellenica, i protocolli di cui all'articolo 118, paragrafo 1, non fossero conclusi al 1° gennaio 1981, la Comunità prende le misure necessarie per porre rimedio, dal momento dell'adesione, a tale situazione.

In ogni caso il trattamento della nazione più favorita viene applicato dal 1° gennaio 1981 da parte della Repubblica ellenica ai paesi di cui all'articolo 120.

#### *Articolo 120*

Le disposizioni degli articoli 118 e 119 si applicano agli accordi conclusi con l'Algeria, l'Austria, Cipro, l'Egitto, la Finlandia, la Giordania, l'Islanda, Israele, il Libano, Malta, il Marocco, la Norvegia, il Portogallo, la Siria, la Spagna, la Svezia, la Svizzera, la Tunisia e la Turchia.

Le disposizioni degli articoli 118 e 119 si applicano anche agli accordi che la Comunità avrà concluso con altri paesi terzi della regione mediterranea prima dell'entrata in vigore del presente atto.

## CAPO 3

## Relazioni con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico

## Articolo 121

I regimi che risultano dalla convenzione ACP-CEE di Lomé e dall'accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmati il 28 febbraio 1975, non sono applicabili nelle relazioni tra la Repubblica ellenica e gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ad eccezione del protocollo n. 3 relativo allo zucchero.

## Articolo 122

Le disposizioni degli articoli 118 e 119 si applicano a qualsiasi nuovo accordo che la Comunità avrà concluso con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico prima dell'entrata in vigore del presente atto.

## CAPO 4

## Prodotti tessili

## Articolo 123

1. Dal 1° gennaio 1981 la Repubblica ellenica applica l'accordo del 20 dicembre 1973 sul commercio internazionale dei tessili, nonché gli accordi bilaterali conclusi dalla Comunità nel quadro di tale accordo. I protocolli di adattamento di detti accordi sono negoziati dalla Comunità con i paesi terzi che sono parte degli accordi stessi al fine di prevedere una limitazione volontaria delle esportazioni verso la Grecia in caso di prodotti e di origini per i quali vi siano limitazioni alle esportazioni nella Comunità.

2. Qualora detti protocolli non fossero conclusi al 1° gennaio 1981, la Comunità prende le misure destinate a porre rimedio a tale situazione e relative agli accorgimenti transitori necessari per assicurare l'applicazione degli accordi da parte della Comunità.

## TITOLO VI

## DISPOSIZIONI FINANZIARIE

## Articolo 124

La decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, qui in appresso denominata « decisione del 21 aprile 1970 », si applica secondo le disposizioni degli articoli 125, 126 e 127.

## Articolo 125

Le entrate denominate « prelievi agricoli », di cui all'articolo 2, lettera a), della decisione del 21 aprile 1970, comprendono anche gli introiti provenienti da qualsiasi importo compensativo riscosso all'importazione a norma degli articoli 43, 61 e 75 nonché dagli elementi fissi applicati negli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia e negli scambi tra la Grecia ed i paesi terzi a norma dell'articolo 66.

## Articolo 126

Le entrate denominate « dazi doganali », di cui all'articolo 2, lettera b), della decisione del 21 aprile 1970, comprendono, fino al 31 dicembre 1985, i dazi doganali calcolati come se dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica applicasse negli scambi con i paesi terzi i tassi risultanti dalla tariffa doganale comune ed i tassi ridotti risultanti da qualsiasi preferenza tariffaria applicata dalla Comunità.

La Repubblica ellenica provvede ogni mese al calcolo di tali dazi doganali sulla base delle dichiarazioni in dogana di uno stesso mese; l'importo relativo è messo a disposizione della Commissione al più tardi il 20 del secondo mese successivo a quello delle dichiarazioni.

Dal 1° gennaio 1986 i dazi doganali riscossi sono dovuti integralmente.

## Articolo 127

L'importo dei diritti costatati a titolo delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto o dei contributi finanziari basati sul prodotto nazionale lordo

in applicazione dell'articolo 4, paragrafi da 1 a 5, della decisione del 21 aprile 1970 è interamente dovuto dal 1° gennaio 1981.

Tuttavia la Comunità restituirà alla Repubblica ellenica una parte dell'importo di cui al comma precedente, nel mese successivo a quello in cui esso è messo a disposizione della Commissione, secondo le seguenti modalità :

- 70 % nel 1981,
- 50 % nel 1982,
- 30 % nel 1983,
- 20 % nel 1984,
- 10 % nel 1985.

## TITOLO VII

### ALTRE DISPOSIZIONI

#### *Articolo 128*

Gli atti elencati nell'allegato VIII del presente atto si applicano nei confronti della Repubblica ellenica alle condizioni previste in tale allegato.

#### *Articolo 129*

1. Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche della Grecia sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti di parità multipli.
2. Fino al 31 dicembre 1985 i prezzi praticati dalle imprese degli Stati membri attuali per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ragguagliati al loro equivalente franco partenza dal punto scelto per la determinazione del loro listino, non possono essere inferiori ai prezzi fissati in detto listino per le operazioni equiparabili, salvo autorizzazione concessa dalla Commissione, d'accordo con il governo ellenico, fatto salvo l'articolo 60, paragrafo 2, lettera b), ultimo comma, del trattato CECA. Le imprese degli Stati membri attuali hanno la possibilità di allineare i loro prezzi franco destino in Grecia su quelli ivi praticati per gli stessi prodotti dai paesi terzi.

Le disposizioni del primo comma riguardano soltanto l'allineamento sui listini dei produttori degli Stati membri attuali e della Grecia per i prodotti che al

1° gennaio 1981 sono effettivamente prodotti in Grecia. L'elenco dei prodotti in causa sarà oggetto di una pubblicazione della Commissione a detta data.

#### *Articolo 130*

1. Fino al 31 dicembre 1985 in caso di difficoltà gravi di un settore dell'attività economica, che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficoltà che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, la Repubblica ellenica può domandare di essere autorizzata ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune.

Alle stesse condizioni uno Stato membro attuale può domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia nei confronti della Repubblica ellenica.

Questa disposizione è applicabile fino al 31 dicembre 1987 per quei prodotti e quei settori per i quali sono previste, ai sensi del presente atto, misure derogatorie transitorie di durata equivalente.

2. Su richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura di urgenza, stabilisce le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalità di applicazione.

In caso di difficoltà economiche gravi la Commissione delibera entro cinque giorni lavorativi. Le misure decise sono applicabili immediatamente.

Nel settore dell'agricoltura, quando il mercato di uno Stato membro è perturbato gravemente o rischia di esserlo a seguito degli scambi tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia, la Commissione delibera sulla richiesta di applicazione di misure adeguate presentata da uno Stato membro entro ventiquattro ore dal ricevimento della richiesta. Le misure decise sono applicabili immediatamente e tengono conto degli interessi di tutte le parti interessate ed in particolare dei problemi di trasporto.

3. Le misure autorizzate ai sensi del paragrafo 2 possono comportare deroghe alle norme del trattato CEE e del presente atto nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1. Nella scelta di tali misure dovrà accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.

*Articolo 131*

1. Qualora, entro la scadenza della durata di applicazione delle misure transitorie definite in ciascun caso ai sensi del presente atto, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi altro interessato, constatata l'esistenza di pratiche di dumping esercitate tra la Comunità nella sua composizione attuale e la Grecia, essa rivolge raccomandazioni all'autore od agli autori di tali pratiche per porvi termine.

Se le pratiche di dumping continuano a sussistere, la Commissione autorizza lo Stato membro o gli Stati

membri lesi ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalità.

2. Per l'applicazione del presente articolo ai prodotti elencati nell'allegato II del trattato CEE, la Commissione valuta tutte le cause, in particolare il livello dei prezzi ai quali si effettuano le importazioni di altre provenienze sul mercato in questione, tenendo conto delle disposizioni del trattato CEE relative all'agricoltura e in particolare di quelle dell'articolo 39.

## PARTE QUINTA

## DISPOSIZIONI D'ATTUAZIONE

## TITOLO I

## INSEDIAMENTO DELLE ISTITUZIONI

*Articolo 132*

L'Assemblea si riunisce non più tardi di un mese dopo l'adesione della Repubblica ellenica. Essa apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione.

l'adesione della Repubblica ellenica. La Commissione entra in carica il quinto giorno successivo alla nomina dei suoi membri. Scade simultaneamente il mandato dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

2. La Commissione apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ellenica.

*Articolo 133*

1. Dal momento dell'adesione della Repubblica ellenica la presidenza del Consiglio è esercitata dal membro del Consiglio che, conformemente all'articolo 2 del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee nella sua versione originaria, deve esercitare la presidenza. Scaduto tale mandato, la presidenza è in seguito esercitata nell'ordine degli Stati membri fissato dall'articolo sopraccitato, modificato dall'articolo 11.

2. Il Consiglio apporta al suo regolamento interno gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ellenica.

*Articolo 135*

1. Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica la Corte di giustizia è completata con la nomina di un nuovo giudice.

2. Il mandato di questo giudice scade il 6 ottobre 1985.

3. La Corte apporta al suo regolamento di procedura gli adattamenti resi necessari dall'adesione della Repubblica ellenica. Il regolamento di procedura così adattato è sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.

4. Per la pronuncia sulle cause pendenti davanti alla Corte al 1° gennaio 1981 per le quali la procedura orale sia stata aperta prima di tale data, la Corte in seduta plenaria o le sezioni si riuniscono nella composizione che avevano prima dell'adesione della Repubblica ellenica ed applicano il regolamento di procedura vigente al 31 dicembre 1980.

*Articolo 134*

1. Il presidente, i vicepresidenti e i membri della Commissione sono nominati immediatamente dopo

*Articolo 136*

Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica il Comitato economico e sociale è completato con la nomina di dodici membri in rappresentanza delle varie categorie della vita economica e sociale della Grecia. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

*Articolo 137*

Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica la Corte dei conti è completata con la nomina di un membro supplementare. Il mandato del membro così nominato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

*Articolo 138*

Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica il comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato con la nomina di tre membri supplementari. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

*Articolo 139*

Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica il comitato scientifico e tecnico è completato con la nomina di un membro supplementare. Il mandato del membro così nominato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

*Articolo 140*

Immediatamente dopo l'adesione della Repubblica ellenica il comitato monetario è completato con la nomina dei membri che rappresentano questo nuovo Stato membro. Il loro mandato scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

*Articolo 141*

Gli adattamenti degli statuti e dei regolamenti interni dei comitati istituiti dai trattati originari, resi necessari

dall'adesione della Repubblica ellenica, sono effettuati non appena possibile dopo l'adesione.

*Articolo 142*

1. Per i comitati elencati nell'allegato IX, il mandato dei nuovi membri scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.

2. I comitati elencati nell'allegato X sono integralmente rinnovati immediatamente dopo l'adesione.

## TITOLO II

## APPLICABILITÀ DEGLI ATTI DELLE ISTITUZIONI

*Articolo 143*

Dal momento della sua adesione la Repubblica ellenica è considerata come destinataria e come avente ricevuto notificazione delle direttive e delle decisioni ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonché delle raccomandazioni e decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, purché tali direttive, raccomandazioni e decisioni siano state notificate a tutti gli Stati membri attuali.

*Articolo 144*

L'applicazione, in Grecia, degli atti elencati nell'allegato XI del presente atto è rinviata fino alle date indicate in tale elenco.

*Articolo 145*

La Repubblica ellenica mette in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell'adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell'articolo 189 del trattato CEE e dell'articolo 161 del trattato CEEA, nonché delle raccomandazioni e delle decisioni ai sensi dell'articolo 14 del trattato CECA, fatti salvi gli eventuali termini previsti nell'elenco riportato nell'allegato XII o in altre disposizioni del presente atto.

*Articolo 146*

1. Gli adattamenti degli atti delle istituzioni delle Comunità non contenuti nel presente atto o nei suoi allegati ed effettuati dalle istituzioni prima dell'adesione della Repubblica ellenica secondo la procedura del paragrafo 2, per mettere tali atti in concordanza con le disposizioni del presente atto, in particolare quelle contenute nella parte quarta, entrano in vigore dal momento dell'adesione.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, a seconda che gli atti iniziali siano stati emanati dall'una o dall'altra di queste due istituzioni, stabiliscono i testi necessari a tal fine.

*Articolo 147*

I testi degli atti delle istituzioni delle Comunità anteriori all'adesione della Repubblica ellenica e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua greca fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle sei lingue attuali. Essi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ogniqualvolta i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.

*Articolo 148*

Gli accordi, le decisioni e le pratiche concertate esistenti al momento dell'adesione della Repubblica ellenica e che in conseguenza dell'adesione rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 65 del trattato CECA devono essere notificati alla Commissione entro tre mesi dall'adesione. Soltanto gli accordi e le decisioni notificati restano provvisoriamente in vigore fino alla decisione della Commissione.

*Articolo 149*

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare, sul territorio della Repubblica ellenica, la protezione sanitaria delle popolazioni e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate da questo Stato alla Com-

missione, conformemente all'articolo 33 del trattato CEEA, entro tre mesi dall'adesione.

## TITOLO III

## DISPOSIZIONI FINALI

*Articolo 150*

Gli allegati da I a XII ed i protocolli dal n. 1 al n. 7, uniti al presente atto, ne costituiscono parte integrante.

*Articolo 151*

Il governo della Repubblica francese rimetterà al governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e dei trattati che l'hanno modificato.

*Articolo 152*

Il governo della Repubblica italiana rimetterà al governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme del trattato che istituisce la Comunità economica europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati che li hanno modificati o completati, ivi compreso il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca.

I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua greca, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue attuali.

*Articolo 153*

Il segretario generale rimetterà al governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme degli accordi internazionali depositati negli archivi del segretario generale del Consiglio delle Comunità europee.

## ALLEGATO I

## Elenco di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione

## I. LEGISLAZIONE DOGANALE

1. Regolamento (CEE) n. 1496/68 del Consiglio, del 27 settembre 1968 (GU n. L 238 del 28. 9. 1968, pag. 1),

modificato dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« Il territorio doganale della Comunità comprende i seguenti territori :

- il territorio del Regno del Belgio ;
- il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle isole Færøer ;
- i territori tedeschi in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ad eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica) ;
- il territorio della Repubblica ellenica ;
- il territorio della Repubblica francese, ad eccezione dei territori d'oltremare ;
- il territorio dell'Irlanda ;
- il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia nonché delle acque nazionali del lago di Lugano racchiuse tra la sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio ;
- il territorio del Granducato del Lussemburgo ;
- il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa ;
- il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché le isole Normanne e l'isola di Man. »

2. Direttiva 68/312/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1968 (GU n. L 194 del 6. 8. 1968, pag. 13),

modificata dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

L'allegato è completato come segue :

« *Repubblica ellenica*

— ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΕΩΣ  
(Τελωνειακός Κώδιξ, άρθρα 22, 23 και 67)».

3. Regolamento (CEE) n. 2945/76 della Commissione, del 26 novembre 1976 (GU n. L 335 del 4. 12. 1976, pag. 1).

All'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, dopo il testo in lingua olandese è aggiunta la seguente menzione :

«ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 754/76 ΤΗΣ ΕΟΚ».

All'articolo 7, paragrafo 2, dopo il testo in lingua olandese è aggiunta la seguente menzione :

«ΔΕΝ ΕΤΥΧΑΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ».

All'articolo 7, paragrafo 3, dopo il primo testo in lingua olandese è aggiunta la seguente menzione :

«ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΕΣΤΡΑΦΗΣΑΝ ΓΙΑ . . . (ποσότης)»;

dopo il secondo testo in lingua olandese è aggiunta la seguente menzione :

«ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΚΥΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ . . . (ποσότης)».

All'articolo 13, primo comma, dopo la parola « duplicaat » è aggiunta la menzione : « Άντίγραφο ».

4. Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976 (GU n. L 73 del 19. 3. 1976, pag. 18).  
All'articolo 22, paragrafo 2, la parola « quarantun » è sostituita dalla parola « quarantacinque ».
5. Regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975 (GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1).  
All'articolo 9, paragrafo 2, la parola « quarantun » è sostituita dalla parola « quarantacinque ».
6. Regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1),  
modificato da :  
— regolamento (CEE) n. 1318/71, del 21 giugno 1971 (GU n. L 139 del 25. 6. 1971, pag. 6),  
— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).  
All'articolo 14, paragrafo 2, la parola « quarantun » è sostituita dalla parola « quarantacinque ».
7. Regolamento (CEE) n. 3184/74 della Commissione, del 6 dicembre 1974 (GU n. L 344 del 23. 12. 1974, pag. 1).  
All'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, dopo le parole « UDSTEDT EFTERFØLGENDE » è aggiunta la menzione : « ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ».  
All'articolo 30, primo comma, dopo la parola « DUPLICATE » è aggiunta la menzione : « ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ».  
All'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, dopo le parole « Vereenvoudigde procedure » è aggiunta la menzione : « Άπλουστευμένη διαδικασία ».
8. Regolamento (CEE) n. 528/79 del Consiglio, del 19 marzo 1979 (GU n. L 71 del 22. 3. 1979, pag. 2).  
All'articolo 3 dopo le parole « UNDTAGELSESBESTEMMELSER FOR TEKSTILSTOP » è aggiunta la menzione : « ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ».
9. Decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976 (GU n. L 176 dell'1. 7. 1976, pag. 8).  
All'allegato II, articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, dopo le parole « UDSTEDT EFTERFØLGENDE » è aggiunta la menzione : « ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ».  
All'allegato II, articolo 19, dopo le parole « DUPLICATE » è aggiunta la menzione : « ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ».
10. Direttiva 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969 (GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1),  
modificata da :  
— direttiva 72/242/CEE, del 27 giugno 1972 (GU n. L 151 del 5. 7. 1972, pag. 16),  
— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).  
All'articolo 28, paragrafo 2, la parola « quarantun » è sostituita dalla parola « quarantacinque ».
11. Direttiva 73/95/CEE della Commissione, del 26 marzo 1973 (GU n. L 120 del 7. 5. 1973, pag. 17),  
modificata dalla direttiva 75/681/CEE, del 23 settembre 1975 (GU n. L 301 del 20. 11. 1975, pag. 1).  
All'articolo 2, dopo le parole « AV-goederen » aggiungere la menzione : « έμπορεύματα E.I ».  
Nell'allegato, alla nota B 14, dopo le parole « £ per le lire sterline » è aggiunta la menzione seguente : « DR per le dracme greche ».
12. Direttiva 76/447/CEE della Commissione, del 4 maggio 1976 (GU n. L 121 dell'8. 5. 1976, pag. 52),  
modificata dalla direttiva 78/765/CEE, del 7 settembre 1978 (GU n. L 257 del 20. 9. 1978, pag. 7).  
All'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunta la menzione : « Αντίγραφο ».  
Nell'allegato la nota B 18 è completata da : « DR per le dracme greche ».
13. Direttiva 69/74/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969 (GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 7),  
modificata da :  
— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),  
— direttiva 76/634/CEE, del 22 luglio 1976 (GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 17).  
L'allegato è completato come segue :  
« 9. *Repubblica ellenica*  
— ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ  
(Τελωνειακός Κώδιξ, κεφ. ΣΤ),  
— ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ  
(Τελωνειακός Κώδιξ, κεφ. ΣΤ),  
— ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ  
(Τελωνειακός Κώδιξ, κεφ. ΣΤ)».

14. Direttiva 69/75/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969 (GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 11),

modificata da :

- atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),
- direttiva 76/634/CEE, del 22 luglio 1976 (GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 17).

L'allegato è completato come segue :

« 8. *Repubblica ellenica*

- ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΖΩΝΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
(Τελωνειακός Κώδιξ, κεφ. ΣΤ, και ΑΝ 1559/1950)
- ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΖΩΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
(Τελωνειακός Κώδιξ, κεφ. ΣΤ, και Ν 390/1914)».

15. Regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 6),

modificato da :

- atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),
- regolamento (CEE) n. 338/75, del 10 febbraio 1975 (GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 5),
- regolamento (CEE) n. 1028/75, del 14 aprile 1975 (GU n. L 102 del 22. 4. 1975, pag. 1),
- regolamento (CEE) n. 1735/75, del 24 giugno 1975 (GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 1).

All'articolo 17, paragrafo 2, la parola « quarantun » è sostituita dalla parola « quarantacinque ».

16. Regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970 (GU n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 2465/70, del 4 dicembre 1970 (GU n. L 264 del 5. 12. 1970, pag. 25),
- regolamento (CEE) n. 1659/71, del 28 luglio 1971 (GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 13),
- atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),
- regolamento (CEE) n. 1937/74, del 24 luglio 1974 (GU n. L 203 del 25. 7. 1974, pag. 25),
- regolamento (CEE) n. 1490/75, dell'11 giugno 1975 (GU n. L 151 del 12. 6. 1975, pag. 7),
- regolamento (CEE) n. 223/78, del 2 febbraio 1978 (GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 7).

All'articolo 1 la lettera b) è sostituita dal seguente testo :

- « b) per centro di commercializzazione : uno dei centri seguenti :
- per la Repubblica federale di Germania : Amburgo, Colonia, Francoforte e Monaco ;
  - per la Danimarca : Copenaghen ;
  - per la Francia : Dieppe, Le Havre, Marsiglia, Parigi-Rungis, Perpignano e Rouen ;
  - per l'Irlanda : Dublino ;
  - per l'Italia : Milano ;
  - per i Paesi Bassi : Rotterdam ;
  - per il Regno Unito : Londra, Liverpool, Hull e Glasgow ;
  - per l'unione economica belgo-lussemburghese : Anversa e Bruxelles ;
  - per la Grecia : Atene e Salonicco. »

All'articolo 4 il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Il prezzo medio franco frontiera non sdoganato è calcolato a partire dal ricavo lordo delle vendite effettuate tra gli importatori e i grossisti. Tuttavia, per i ricavi lordi costatati nei centri di Parigi-Rungis e di Milano, occorre riferirsi al livello delle vendite effettuate più correntemente in tali centri.

Dai dati così ottenuti sono da dedurre :

- un margine d'intervento del 15 % per i centri di Parigi-Rungis e di Milano e del 6 % per gli altri centri di commercializzazione ;
- le spese di trasporto all'interno del territorio doganale ;
- un importo forfettario rappresentante globalmente le altre spese che non vanno incorporate nel valore in dogana, espresso nelle monete nazionali in : 125 franchi belgi, 22 corone danesi, 8,50 marchi tedeschi, 18 franchi francesi, 3 000 lire italiane, 8,60 fiorini, 2 lire sterline, 150 dracme ;
- i dazi doganali e le tasse che non vanno incorporati nel valore in dogana. »

17. Regolamento (CEE) n. 1641/75 della Commissione, del 27 giugno 1975 (GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 45),

modificato dal regolamento (CEE) n. 224/78, del 2 febbraio 1978 (GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 10).

All'articolo 1 la lettera b) è sostituita dal testo seguente :

- « b) per centro di commercializzazione : uno dei centri seguenti :
- per la Repubblica federale di Germania : Amburgo, Francoforte e Monaco ;

- per la Danimarca : Copenaghen ;
- per la Francia : Dieppe, Le Havre, Marsiglia, Parigi-Rungis, Perpignano e Rouen ;
- per l'Irlanda : Dublino ;
- per l'Italia : Milano ;
- per i Paesi Bassi : Rotterdam ;
- per il Regno Unito : Londra e Liverpool ;
- per l'unione economica belgo-lussemburghese : Anversa ;
- per la Grecia : Atene e Salonicco. »

All'articolo 4 il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :

« 2. Il prezzo medio franco frontiera non sdoganato è calcolato a partire dal ricavo lordo delle vendite effettuate tra importatori e grossisti. Tuttavia, per il ricavo lordo constatato nel centro di Parigi-Rungis, occorre riferirsi al livello delle vendite effettuate più correntemente in tale centro.

Dai dati così ottenuti sono da dedurre :

- un margine d'intervento del 15 % per il centro di Parigi-Rungis e del 6 % per gli altri centri di commercializzazione ;
- le spese di trasporto all'interno del territorio doganale ;
- un importo forfettario rappresentante globalmente le altre spese che non vanno incorporate nel valore in dogana, espresso nelle monete nazionali in : 125 franchi belgi, 22 corone danesi, 8,50 marchi tedeschi, 18 franchi francesi, 3 000 lire italiane, 8,60 fiorini, 2 lire sterline, 150 dracme ;
- i dazi doganali e le tasse che non vanno incorporati nel valore in dogana. »

18. Regolamento (CEE) n. 375/69 della Commissione, del 27 febbraio 1969 (GU n. L 52 del 3. 3. 1969, pag. 1),

modificato dal regolamento (CEE) n. 2530/77, del 17 novembre 1977 (GU n. L 294 del 18. 11. 1977, pag. 9).

L'articolo 5, primo trattino, è sostituito dal testo seguente :

« — quando il valore delle merci non superi, per ciascun invio, 45 000 franchi belgi, 7 500 corone danesi, 3 000 marchi tedeschi, 6 000 franchi francesi, 1 000 000 di lire italiane, 3 000 fiorini, 750 lire sterline, 50 000 dracme, a condizione che non si tratti di spedizioni frazionate o multiple effettuate dal medesimo speditore al medesimo destinatario. »

19. Regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969 (GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1),

modificato da :

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— regolamento (CEE) n. 280/77, dell'8 febbraio 1977 (GU n. L 40 dell'11. 2. 1977, pag. 1).

All'articolo 3, paragrafo 2, la parola « quarantun » è sostituita dalla parola « quarantacinque ».

20. Regolamento (CEE) n. 1062/69 della Commissione, del 6 giugno 1969 (GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 31),

modificato dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

Nell'allegato, il testo del formulario del « certificato », la cui presentazione è stabilita dalla Commissione, è sostituito dal seguente testo :

« CERTIFICAT / BESCHEINIGUNG / CERTIFICATO / CERTIFICAAT / CERTIFICATE / CERTIFIKAT / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

N° / Nr. / N. / No / όρ.

pour les préparations dites «fondues» présentées en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kilogramme

für „Käsefondue“ genannte Zubereitungen in unmittelbaren Umschließungen mit einem Gewicht des Inhalts von 1 kg oder weniger

per le preparazioni dette «fondute» presentate in imballaggi immediati di un contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg

voor de preparaten „fondues“ genaamd, in onmiddellijke verpakking, met een netto-inhoud van 1 kg of minder

for preparations known as “cheese fondues” put up in immediate packings of a net capacity of one kilogram or less

for tilberedte produkter betegnet »Oste-fondue« i engangsemballage med et nettoindhold på mindre end eller lig med 1 kg

για τὰ παρασκευάσματα υπό τήν όνομασία «Τετηγμένοι τυροί» παρουσιαζόμενα σέ άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου κατωτέρου ή ίσου πρός 1 kg

L'autorité compétente / Die zuständige Stelle / L'autorità competente / De bevoegde autoriteit / The competent authority / Vedkommende myndighed / Η άρμοδια άρχή

.....  
certifie que le lot de

bescheinigt, daß die Sendung von

certifica che la partita di

bevestigt dat de partij van

certifies that the parcel of

bekræfter, at sendingen på

πιστοποιεί ότι ή άποστολή

kilogrammes de produit faisant l'objet de la facture n° ... du

Kilogramm, für welche die Rechnung Nr. ... vom

chilogrammi di prodotto, oggetto della fattura n. ... del

kilogram van het produkt, waarvoor factuur nr. ... van

kilogram of product covered by invoice No ... of

kilogram af produktet, omhandlet i faktura nr. ... af

χιλιογράμμων προϊόντος, περιλαμβανομένου στό τιμολόγιο άρ ... τής

dé livré par / ausgestellt wurde durch / emessa da / afgegeven door / issued by / udstedt af / έκδοθέν από:

.....  
pays d'origine / Ursprungsland / paese d'origine / land van oorsprong / country of origin / oprindelsesland / χώρα καταγωγής:

.....

pays de destination / Bestimmungsland / paese destinatario / land van bestemming / country of destination / bestemmelsesland / χώρα προορισμού:

.....

répond aux caractéristiques suivantes :

folgende Merkmale aufweist :

risponde alle seguenti caratteristiche :

de volgende kenmerken vertoont:

has the following characteristics:

svarer til følgende karakteristika:

ἀνταποκρίνεται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Ce produit a une teneur en poids en matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 %.

Dieses Erzeugnis hat einen Gehalt an MilCHFett von 12 oder mehr, jedoch weniger als 18 Gewichts-hundertteilen.

Tale prodotto ha un tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %.

Dit produkt heeft een gehalte aan van melk afkomstige vetstoffen gelijk aan of hoger dan 12 %, doch lager dan 18 %.

This product has a milkfat content equal to or exceeding 12 % and less than 18 % by weight.

Dette produkt har et vægtindhold af mælkefedt på mindst 12 og højst 18 procent.

Τό προϊόν αυτό περιέχει κατά βάρος λιπαρές ουσίες προερχόμενες από τό γάλα ίσες ή ανώτερες του 12% και κατώτερες του 18%.

Il a été obtenu à partir de fromages fondus dans la fabrication desquels ne sont entrés d'autres fromages que l'emmental ou le gruyère,

Es ist hergestellt aus Schmelzkäse, zu dessen Erzeugung keine anderen Käsesorten als Emmentaler oder Greyerzer verwendet wurden,

È stato ottenuto con formaggi fusi per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental o Gruviera,

Het werd verkregen uit gesmolten kaas, waarin bij de fabricatie ervan geen andere kaassoorten dan Emmental of Gruyère werden verwerkt,

It is prepared with processed cheeses made exclusively from Emmental or Gruyère cheese,

Fremstillet af smelteost, ved hvis fabrikation der ikke er anvendt andre ostesorter end Emmentaler eller Gruyère,

Παρασκευάστηκε με βάση τετηγμένους τυρούς στην παρασκευή των οποίων δέν χρησιμοποιήθηκαν άλλα τυριά παρά μόνο Emmental και Γραβιέρα,

avec adjonction de vin blanc, d'eau-de-vie de cerises (kirsch), de fécule et d'épices.

mit Zusätzen von Weißwein, Kirschwasser, Stärke und Gewürzen.

con l'aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecola e spezie.

met toevoeging van witte wijn, brandewijn van kersen (kirsch), zetmeel en specerijen.

with added white wine, kirsch, starch and spices.

med tilsætning af hvidvin, kirsebærbrændevin (kirsch), stivelse og krydderier.

μέ προσθήκη λευκού οίνου, άποστάγματος κερασιών, άμύλου και μπαχαριών.

Les fromages emmental ou gruyère utilisés à sa fabrication ont été fabriqués dans le pays exportateur.

Die zu seiner Herstellung verwendeten Käsesorten Emmentaler oder Greyerzer sind im Ausfuhrland erzeugt worden.

I formaggi Emmental o Gruviera utilizzati per la sua fabbricazione sono stati fabbricati nel paese esportatore.

De voor de bereiding ervan verwerkte Emmentaler of Gruyère kaassoorten werden in het uitvoerland bereid.

The Emmental and Gruyère cheeses used in its manufacture were made in the exporting country.

De ved fabrikationen anvendte Emmentaler- eller Gruyère-oste er fremstillet i eksportlandet.

Τά τυριά Emmental ή Γραβιέρα πού χρησιμοποιήθηκαν κατά τήν παρασκευή παρήχθησαν στήν ἐξάγουσα χώρα.

Lieu et date d'émission :

Ausstellungsort und -datum :

Luogo e data d'emissione :

Plaats en datum van afgifte :

Place and date of issue :

Sted og dato for udstedelsen :

Τόπος και ήμερομηνία εκδόσεως:

Cachet de l'organisme émetteur :

Stempel der ausstellenden Stelle :


Timbro dell'organismo emittente :

Stempel van het met de afgifte belaste bureau :

Stamp of issuing body :

Den udstedende myndigheds stempel :

Σφραγίδα του εκδίδοντος οργανισμού:



Signature(s) :

Unterschrift(en) :

Firma(e) :

Handtekening(en) :

Signature(s) :

Underskrift(er) :

Υπογραφή (ές):»

21. Regolamento (CEE) n. 2552/69 della Commissione, del 17 dicembre 1969 (GU n. L 320 del 20. 12. 1969, pag. 19),

modificato da :

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— regolamento (CEE) n. 768/73, del 26 febbraio 1973 (GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 25).

Nell'allegato I, il testo del « certificato di autenticità », la cui presentazione è stabilita dalla Commissione, è sostituito dal seguente testo :



The Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms bekræfter, at forannævnte Bourbon-whiskey med en styrke på højst 160° proof (80° Gay-Lussac) er fremstillet i USA i en arbejdsgang udelukkende ved destillering af gæret urt af en kornblanding indeholdende mindst 51 % majs, og at den er lagret i mindst 2 år i nye, indvendigt forkullede egetræsfade.

Das Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms bestätigt, daß der obengenannte Bourbon-Whiskey in den USA unmittelbar mit einer Stärke von höchstens 160° proof (80° Gay-Lussac) durch Destillation aus vergorener Getreidemaische mit einem Anteil an Mais von mindestens 51 Gewichtshundertteilen hergestellt wurde und daß er mindestens 2 Jahre in neuen, innen angekohlten Eichenfässern gelagert hat.

The Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms certifies that the above Bourbon whiskey was distilled in the United States at not exceeding 160° proof (80° Gay-Lussac) from a fermented mash of grain of which not less than 51% was corn grain (maize) and aged for not less than two years in charred new oak containers.

Le Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms certifie que le whisky Bourbon décrit ci-dessus a été obtenu aux États-Unis directement à 160 degrés *proof* (80 degrés Gay-Lussac) au maximum, exclusivement par distillation de moûts fermentés d'un mélange de céréales contenant au moins 51 % de grains de maïs et qu'il a vieilli pendant au moins deux ans en fûts de chêne neufs superficiellement carbonisés.

Il Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, certifica che il whiskey Bourbon sopra descritto è stato ottenuto negli USA direttamente a non più di 160° proof (80° Gay-Lussac) esclusivamente per distillazione di mosti fermentati di una miscela di cereali contenente almeno 51 % di granturco e che è stato invecchiato per almeno due anni in fusti nuovi di quercia carbonizzati superficialmente.

Het Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms verklaart dat de hierboven omschreven Bourbon whiskey met een sterkte van niet meer dan 160° proof (80° Gay-Lussac) in de Verenigde Staten van Noord-Amerika in één produktiegang is verkregen uitsluitend door distillatie van gegist beslag van gemengde granen bestaande uit ten minste 51 gewichtspersenten (%) maïs en dat deze whiskey gedurende ten minste twee jaar is gelagerd in nieuwe, aan de binnenzijde verkooldde, eikehouten vaten.

Τό Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms πιστοποιεί ότι τό ούίσκι Bourbon πού περιγράφεται άνωτέρω παρήχθη στις Η.Π.Α. κατ' ευθείαν σέ 160° proof (80° Gay-Lussac) κατά μέγιστο όριο άποκλειστικά άπό άπόσταξη γλευκών ζυμωθέντων άπό μίγμα δημητριακών πού περιέχει τουλάχιστον 51% σπόρους άραβοσίτου και έχει ώριμάσει επί δύο έτη τουλάχιστον μέσα σέ καινούργια βαρέλια δρύινα τά όποια έξωτερικώς έχουν επανθρακωθεί.

Sted og dato for udstedelsen

Ort und Datum der Ausstellung

Place and date of issue

Lieu et date d'émission

Luogo e data di emissione

Plaats en datum van afgifte


Τόπος και ήμερομηνία έκδόσεως

United States Department of the Treasury

Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms

(Underskrift af autoriseret embedsmand)  
(Unterschrift des Zeichnungsberechtigten)  
(Signature of authorized Bureau Officer)  
(Signature du fonctionnaire habilité)  
(Firma del funzionario abilitato)  
(Handtekening van de gemachtigde ambtenaar)  
(Υπογραφή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου)

Department of the Treasury's stempel  
Stempel des Department of the Treasury  
Seal of the Department of the Treasury  
Sceau du Department of the Treasury  
Timbro del Department of the Treasury  
Stempel van het Department of the Treasury  
Σφραγίδα του Department of the Treasury »



22. Regolamento (CEE) n. 1120/75 della Commissione, del 17 aprile 1975 (GU n. L 111 del 30. 4. 1975, pag. 19),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 3277/75, del 15 dicembre 1975 (GU n. L 325 del 17. 12. 1975, pag. 16),
- regolamento (CEE) n. 1379/76, del 16 giugno 1976 (GU n. L 156 del 17. 6. 1976, pag. 13),
- regolamento (CEE) n. 1216/77, del 7 giugno 1977 (GU n. L 140 dell'8. 6. 1977, pag. 16).

L'allegato I è completato nel modo seguente :

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

1. Έξαγωγέας
2. Αριθμός
4. Παραλήπτης
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ
6. Μεταφορικό μέσο
7. Οίνος PORTO
8. Τόπος έκφορτώσεως
9. Σημεία και αριθμοί, αριθμός και είδος κόλλων
10. Βάρος μικτό
11. Λίτρα
12. Λίτρα (όλογράφως)
13. Θεώρηση της εκδίδουσας αρχής (βλέπε μετάφραση στον αριθ. 15)
14. Θεώρηση του Τελωνείου
15. Πιστοποιείται ότι ο οίνος που περιγράφεται στο παρόν πιστοποιητικό είναι οίνος που παρήχθη στην καθορισμένη περιοχή του οίνου «Generoso» του Δούρου και θεωρείται, σύμφωνα με τον πορτογαλικό νόμο, ως γνήσιος οίνος PORTO.  
Ο οίνος αυτός ανταποκρίνεται στον όρισμό του «VIN DE LIQUEUR» που προβλέπεται από την συμπληρωματική σημείωση 4 γ) του κεφαλαίου 22 του κοινού δασμολογίου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.
16. (1) Χώρος προοριζόμενος για άλλες ενδείξεις της χώρας εξαγωγής.

L'allegato II è completato nel modo seguente :

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

1. Έξαγωγέας
2. Αριθμός

4. Παραλήπτης
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ
6. Μεταφορικό μέσο
7. Οίνος MADEIRA
8. Τόπος έκφορτώσεως
9. Σημεία και αριθμοί, αριθμός και είδος κόλλων
10. Βάρος μικτό
11. Λίτρα
12. Λίτρα (όλογράφως)
13. Θεώρηση της εκδίδουσας αρχής (βλέπε μετάφραση στον αριθ. 15)
14. Θεώρηση Τελωνείου
15. Πιστοποιείται ότι ο οίνος που περιγράφεται στο παρόν πιστοποιητικό είναι οίνος «GENEROSO» που παρήχθη στην καθορισμένη περιοχή του οίνου MADEIRA και θεωρείται, σύμφωνα με τον πορτογαλικό νόμο, ως γνήσιος οίνος MADEIRA.  
Ο οίνος αυτός ανταποκρίνεται στον όρισμό του «VIN DE LIQUEUR» που προβλέπεται από την συμπληρωματική σημείωση 4 γ) του κεφαλαίου 22 του κοινού δασμολογίου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.
16. (1) Χώρος προοριζόμενος για άλλες ενδείξεις της χώρας εξαγωγής.

L'allegato III è completato nel modo seguente :

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

1. Έξαγωγέας
2. Αριθμός
4. Παραλήπτης
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ
6. Μεταφορικό μέσο
7. Οίνος XERES
8. Τόπος έκφορτώσεως
9. Σημεία και αριθμοί, αριθμός και είδος κόλλων
10. Βάρος μικτό
11. Λίτρα
12. Λίτρα (όλογράφως)
13. Θεώρηση της εκδίδουσας αρχής (βλέπε μετάφραση στον αριθ. 15)

14. Θεώρηση του Τελωνείου
15. Πιστοποιείται ότι ο οίνος πού περιγράφεται στο παρόν πιστοποιητικό παράχθη στη ζώνη JEREZ (Xérès) και αναγνωρίζεται, σύμφωνα με τον ισπανικό νόμο, ως έχων δικαίωμα της ονομασίας προελεύσεως  
«JEREZ - XERES - SHERRY».  
Τό οινόπνευμα πού προστέθηκε στον οίνο αυτό είναι οινόπνευμα οινικής προελεύσεως.
16. (1) Χώρος προοριζόμενος για άλλες ενδείξεις της χώρας εξαγωγής».

L'allegato IV è completato nel modo seguente :

#### «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

1. Έξαγωγέας
2. Αριθμός
4. Παραλήπτης
5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ
6. Μεταφορικό μέσο
7. Οίνος MOSCATEL DE SETUBAL
8. Τόπος εκφορτώσεως
9. Σημεία και αριθμοί, αριθμός και είδος κόλλων
10. Βάρος μικτό
11. Λίτρα
12. Λίτρα (όλογράφως)
13. Θεώρηση της εκδίδουσας αρχής (βλέπε μετάφραση στον αριθ. 15)
14. Θεώρηση του Τελωνείου
15. Πιστοποιείται ότι ο οίνος πού περιγράφεται στο παρόν πιστοποιητικό είναι οίνος πού παράχθη στην καθορισμένη περιοχή του MOSCATEL DE SETUBAL και θεωρείται, σύμφωνα με τον πορτογαλικό νόμο, ως γνήσιος MOSCATEL DE SETUBAL.  
Ο οίνος αυτός ανταποκρίνεται στον όρισμό του «VIN DE LIQUEUR» πού προβλέπεται από την συμπληρωματική σημείωση 4 γ) του κεφαλαίου 22 του κοινού δασμολογίου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.
16. (1) Χώρος προοριζόμενος για άλλες ενδείξεις της χώρας εξαγωγής».

L'allegato V è completato nel modo seguente :

#### «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

1. Έξαγωγέας
2. Αριθμός
4. Παραλήπτης

#### 5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ

6. Μεταφορικό μέσο
7. Οίνος TOKAY (ASZU, SZAMORODNI)
8. Τόπος εκφορτώσεως
9. Σημεία και αριθμοί, αριθμός και είδος κόλλων
10. Βάρος μικτό
11. Λίτρα
12. Λίτρα (όλογράφως)
13. Θεώρηση της εκδίδουσας αρχής (βλέπε μετάφραση στον αριθ. 14)
14. Πιστοποιείται ότι ο οίνος πού περιγράφεται στο παρόν πιστοποιητικό είναι οίνος πού παράχθη στην καθορισμένη περιοχή οίνου TOKAY και θεωρείται, σύμφωνα με τον ουγγρικό νόμο, ως γνήσιος οίνος TOKAY (ASZU, SZAMORODNI).  
Ο οίνος αυτός ανταποκρίνεται στον όρισμό του «VIN DE LIQUEUR» πού προβλέπεται από τη συμπληρωματική σημείωση 4 γ) του κεφαλαίου 22 του κοινού δασμολογίου της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.
15. (1) Χώρος προοριζόμενος για άλλες ενδείξεις της χώρας εξαγωγής».

23. Regolamento (CEE) n. 1535/77 della Commissione, del 4 luglio 1977 (GU n. L 171 del 9. 7. 1977, pag. 1),

modificato dal regolamento (CEE) n. 2697/77, del 7 dicembre 1977 (GU n. L 314 dell'8. 12. 1977, pag. 21).

L'articolo 9 è completato nel modo seguente :

- al paragrafo 2, dopo le parole « bijzondere bestemming » si aggiunge la menzione seguente :

«ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ»;

- al paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, dopo le parole « bijzondere bestemming : verordening (EEG) n. 1535/77 » si aggiunge la menzione seguente :

«ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 1535/77»;

- al paragrafo 6, dopo le parole « goederen ter beschikking gesteld van degene die overneemt op ... <sup>(2)</sup> » si aggiunge la menzione seguente :

«ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΤΕΘΕΝΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΚΧΩΡΗΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ... (2)».

24. Regolamento (CFE) n. 2695/77 della Commissione, del 7 dicembre 1977 (GU n. L 314 dell'8. 12. 1977, pag. 14),  
 modificato dal regolamento (CEE) n. 2788/78, del 29 novembre 1978 (GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 25).  
 All'articolo 4, terzo comma, dopo le parole « — T2 — bijzondere bestemming » si aggiunge la menzione :  
 « — T2 — Ειδικός προορισμός ».

25. Regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976 (GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1),  
 modificato dal regolamento (CEE) n. 983/79, del 14 maggio 1979 (GU n. L 123 del 19. 5. 1979, pag. 1).  
 All'articolo 57, paragrafo 2, il termine « quarantuno » è sostituito dal termine « quarantacinque ».

Nell'allegato :

- il punto I.1 del modello I è sostituito dal seguente testo :

« Il (la) sottoscritto(a) ...<sup>(1)</sup> domiciliato(a) in ...<sup>(2)</sup> si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di ..., a concorrenza di un importo massimo di ... nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord <sup>(3)</sup>, per tutte le somme di cui ...<sup>(4)</sup> è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati membri delle Comunità europee, sia per il debito principale e addizionale che per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di illeciti commessi nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario effettuate dall'obbligato principale. » ;

- il punto I.1 del modello II è sostituito dal seguente testo :

« Il (la) sottoscritto(a) ...<sup>(1)</sup> domiciliato(a) in ...<sup>(2)</sup> si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di partenza di ..., nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord <sup>(3)</sup>, per tutte le somme di cui ...<sup>(4)</sup> è

o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati membri delle Comunità europee, sia per il debito principale e addizionale che per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, dovuti in conseguenza di illeciti commessi nel corso o in occasione dell'operazione di transito comunitario effettuata dall'obbligato principale, dall'ufficio di partenza di ... all'ufficio di destinazione di ..., e riguardante le merci qui di seguito designate. » ;

- il punto I.1 del modello III è sostituito dal seguente testo :

« Il (la) sottoscritto(a) ...<sup>(1)</sup> domiciliato(a) in ...<sup>(2)</sup> si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di ..., nei confronti del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord <sup>(3)</sup>, per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diverrebbe debitore nei confronti di detti Stati membri delle Comunità europee, sia per il debito principale e addizionale, sia per gli accessori e spese, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi, tasse, prelievi agricoli e altri diritti e tributi, a seguito di illeciti commessi nel corso o in occasione di operazioni di transito comunitario per i quali il (la) sottoscritto(a) ha consentito ad impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia ed a concorrenza di un importo massimo di 7 000 unità di conto europee per certificato ».

26. Regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976 (GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 20),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 1601/77, dell'11 luglio 1977 (GU n. L 182 del 22. 7. 1977, pag. 1),

- regolamento (CEE) n. 526/79, del 20 marzo 1979 (GU n. L 74 del 24. 3. 1979, pag. 1).

L'articolo 28 è completato nel modo seguente :

- al primo trattino, dopo le parole « Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen » si aggiunge la menzione :

« έξοδος από την Κοινότητα υποκειμένη σε περιορισμούς »;

— al secondo trattino, dopo le parole « Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen » si aggiunge la menzione :

« ἔξοδος ἀπό τήν Κοινότητα ὑποκειμένη σέ ἐπιβάρυνση ».

L'articolo 40 è completato come segue : dopo la parola « told » si aggiunge la parola « Τελωνεῖο ».

L'articolo 71 è completato nel modo seguente : al paragrafo 3, dopo le parole « achteraf afgegeven » si aggiunge la menzione seguente :

« ἐκδοθέν ἐκ τῶν ὑστέρων ».

Negli allegati I e III, l'esemplare n. 3 della dichiarazione di transito comunitario T è completato sul retro dai seguenti termini :

« ἐπιστρεπτέο εἰς: ».

Nell'allegato VI, l'originale dell'esemplare di controllo T n. 5 è completato sul retro da :

« ἐπιστρεπτέο εἰς: ».

Nell'allegato VII, l'intestazione dell'avviso di passaggio è completata dalla sigla « EK » e dalla menzione « δελτίο διελεύσεως ».

Nell'allegato VIII, l'intestazione della ricevuta è completata dalla sigla « EK » e dalla menzione « ἀπόδειξη παραλαβῆς ».

Nell'allegato IX, la casella 7 del certificato relativo alla garanzia è completata dalla parola « Grecia ».

Nell'allegato X, l'intestazione del certificato di garanzia forfettaria è completata dalla sigla « EK ».

Nell'allegato XII, l'intestazione dell'etichetta gialla è completata dalla sigla « EK ».

27. Decisione 70/41/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1969 (GU n. L 13 del 19. 1. 1970, pag. 13),

modificata da :

— decisione 71/14/CEE, del 7 dicembre 1970 (GU n. L 6 dell'8. 1. 1971, pag. 35),

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

Nell'allegato, la prima pagina del modulo D.D. 3 è completata con la sigla « EK ».

Nella prima pagina dello stesso modulo si aggiungono i termini :

« Πιστοποιητικό κυκλοφορίας ἐμπορευμάτων ».

28. Regolamento (CEE) n. 2826/77 della Commissione, del 5 dicembre 1977 (GU n. L 333 del 24. 12. 1977, pag. 1),

modificato dal regolamento (CEE) n. 607/78, del 29 marzo 1978 (GU n. L 83 del 30. 3. 1978, pag. 17).

Nell'allegato, l'esemplare n. 3 deve essere completato sul retro dai seguenti termini :

« Ἐπιστρεπτέο εἰς: ».

## II. AGRICOLTURA

### A. GENERALITÀ

a) Negli atti seguenti, agli articoli indicati, la parola « quarantuno » è sostituita dalla parola « quarantacinque » :

1. Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966 (GU n. 172 del 30. 9. 1966), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79, del 26 marzo 1979 (GU n. L 78 del 30. 3. 1979) :  
articolo 38, paragrafo 2.
2. Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965 (GU n. 109 del 23. 6. 1965), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2910/73, del 23 ottobre 1973 (GU n. L 299 del 27. 10. 1973) :  
articolo 19, paragrafo 2.

3. Regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968 (GU n. L 55 del 2. 3. 1968), modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973 (GU n. L 2 dell'1. 1. 1973) :  
articolo 14, paragrafo 2.

4. Regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 (GU n. L 148 del 28. 6. 1968), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78, del 25 luglio 1978 (GU n. L 204 del 28. 7. 1978) :  
articolo 30, paragrafo 2.

5. Regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968 (GU n. L 148 del 28. 6. 1968), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77, del 14 febbraio 1977 (GU n. L 61 del 5. 3. 1977) :  
articolo 27, paragrafo 2.

6. Regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970 (GU n. L 94 del 28. 4. 1970), modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio, del 1° gennaio 1973 (GU n. L 2 dell'1. 1. 1973) :  
articolo 17, paragrafo 2.
7. Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970 (GU n. L 94 del 28. 4. 1970), modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio, del 1° gennaio 1973 (GU n. L 2 dell'1. 1. 1973) :  
articolo 13, paragrafo 2.
8. Regolamento (CEE) n. 1308/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970 (GU n. L 146 del 4. 7. 1970), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 814/76, del 6 aprile 1976 (GU n. L 94 del 9. 4. 1976) :  
articolo 12, paragrafo 2.
9. Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 27 luglio 1971 (GU n. L 175 del 4. 8. 1971), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 235/79, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 34 del 9. 2. 1979) :  
articolo 20, paragrafo 2.
10. Regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971 (GU n. L 246 del 5. 11. 1971), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 234/79, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 34 del 9. 2. 1979) :  
articolo 11, paragrafo 2.
11. Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972 (GU n. L 118 del 20. 5. 1972), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 912/79, dell'8 maggio 1979 (GU n. L 116 dell'11. 5. 1979) :  
articolo 33, paragrafo 2.
12. Regolamento (CEE) n. 1728/74, del 27 giugno 1974 (GU n. L 182 del 5. 7. 1974) :  
articolo 8, paragrafo 3.
13. Regolamento (CEE) n. 3330/74 del Consiglio, del 19 dicembre 1974 (GU n. L 359 del 31. 12. 1974), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1487/76, del 22 giugno 1976 (GU n. L 167 del 26. 6. 1976) :  
articolo 36, paragrafo 2.
14. Regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78, del 12 giugno 1978 (GU n. L 156 del 14. 6. 1978) :  
articolo 26, paragrafo 2.
15. Regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1423/78, del 20 giugno 1978 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978) :  
articolo 24, paragrafo 2.
16. Regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975), modificato dal regolamento (CEE) n. 368/76, del 16 febbraio 1976 (GU n. L 45 del 21. 2. 1976) :  
articolo 17, paragrafo 2.
17. Regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 369/76, del 16 febbraio 1976 (GU n. L 45 del 21. 2. 1976) :  
articolo 17, paragrafo 2.
18. Regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976 (GU n. L 166 del 25. 6. 1976), modificato dal regolamento (CEE) n. 1260/78, del 12 giugno 1978 (GU n. L 154 del 14. 6. 1978) :  
articolo 27, paragrafo 2.
19. Regolamento (CEE) n. 3228/76 del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 366 del 31. 12. 1976) :  
articolo 8, paragrafo 2.
20. Regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977 (GU n. L 51 del 23. 2. 1977), modificato dal regolamento (CEE) n. 1361/78, del 19 giugno 1978 (GU n. L 166 del 23. 6. 1978) :  
articolo 22, paragrafo 2.

21. Regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977 (GU n. L 73 del 21. 3. 1977),  
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1152/78, del 30 maggio 1978 (GU n. L 144 del 31. 5. 1978) :  
articolo 20, paragrafo 2.
22. Regolamento (CEE) n. 1111/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977),  
modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/78, del 6 giugno 1978 (GU n. L 160 del 17. 6. 1978) :  
articolo 12, paragrafo 2.
23. Regolamento (CEE) n. 218/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 35 del 4. 2. 1978) :  
articolo 12, paragrafo 2.
24. Regolamento (CEE) n. 978/78 del Consiglio, del 10 maggio 1978 (GU n. L 128 del 17. 5. 1978) :  
articolo 8, paragrafo 2.
25. Regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978 (GU n. L 142 del 30. 5. 1978) :  
articolo 11, paragrafo 2.
26. Regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978 (GU n. L 166 del 23. 6. 1978) :  
articolo 16, paragrafo 2.
27. Regolamento (CEE) n. 1362/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978 (GU n. L 166 del 23. 6. 1978) :  
articolo 15, paragrafo 2.
28. Regolamento (CEE) n. 1760/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 204 del 28. 7. 1978) :  
articolo 16, paragrafo 2.
29. Regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 54 del 5. 3. 1979) :  
articolo 67, paragrafo 2.
30. Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976 (GU n. L 340 del 9. 12. 1976) :  
articolo 7, paragrafo 3.
31. Decisione 77/97/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31. 1. 1977) :  
articolo 5, paragrafo 3.
32. Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964 (GU n. 121 del 29. 7. 1964),  
modificata da ultimo dalla direttiva 79/111/CEE, del 24 gennaio 1979 (GU n. L 28 del 3. 2. 1979) :  
articolo 12, paragrafo 3.
33. Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964 (GU n. 121 del 29. 7. 1964),  
modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE, del 24 giugno 1975 (GU n. L 172 del 3. 7. 1975) :  
articolo 9 bis, paragrafo 3.
34. Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966),  
modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE, del 25 luglio 1978 (GU n. L 236 del 26. 8. 1978) :  
articolo 21, paragrafo 3.
35. Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966),  
modificata da ultimo dalla direttiva 78/1020/CEE, del 5 dicembre 1978 (GU n. L 350 del 14. 12. 1978) :  
articolo 21, paragrafo 3.
36. Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966),  
modificata da ultimo dalla direttiva 78/1020/CEE, del 5 dicembre 1978 (GU n. L 350 del 14. 12. 1978) :  
articolo 21, paragrafo 3.
37. Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966),  
modificata da ultimo dalla direttiva 78/816/CEE, del 26 settembre 1978 (GU n. L 281 del 6. 10. 1978) :  
articolo 19, paragrafo 3.
38. Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966),  
modificata da ultimo dalla direttiva 75/445/CEE, del 26 giugno 1975 (GU n. L 196 del 26. 7. 1975) :  
articolo 17, paragrafo 3.

39. Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968 (GU n. L 93 del 9. 4. 1968),  
modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE, del 25 luglio 1978 (GU n. L 236 del 26. 8. 1978) :  
articolo 17, paragrafo 3.
40. Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969 (GU n. L 169 del 10. 7. 1969),  
modificata da ultimo dalla direttiva 78/1020/CEE, del 5 dicembre 1978 (GU n. L 350 del 14. 12. 1978) :  
articolo 20, paragrafo 3.
41. Direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970 (GU n. L 170 del 3. 8. 1970),  
modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973 (GU n. L 2 dell'1. 1. 1973) :  
articolo 3, paragrafo 2.
42. Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970 (GU n. L 225 del 12. 10. 1970),  
modificata da ultimo dalla direttiva 79/55/CEE, del 19 dicembre 1978 (GU n. L 16 del 20. 1. 1979) :  
articolo 23, paragrafo 3.
43. Direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970 (GU n. L 225 del 12. 10. 1970),  
modificata da ultimo dalla direttiva 78/692/CEE, del 25 luglio 1978 (GU n. L 236 del 26. 8. 1978) :  
articolo 40, paragrafo 3.
44. Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970 (GU n. L 270 del 14. 12. 1970),  
modificata da ultimo dalla direttiva 79/139/CEE, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 39 del 14. 2. 1979) :  
— articolo 16 bis, paragrafo 3 ;  
— articolo 16 ter, paragrafo 3.
45. Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971 (GU n. L 55 dell'8. 3. 1971),  
modificata da ultimo dalla direttiva 78/50/CEE, del 13 dicembre 1977 (GU n. L 15 del 19. 1. 1978) :  
— articolo 12, paragrafo 3 ;  
— articolo 12 bis, paragrafo 3.
46. Direttiva 71/161/CEE del Consiglio, del 30 marzo 1971 (GU n. L 87 del 17. 4. 1971),  
modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973 (GU n. L 2 dell'1. 1. 1973) :  
articolo 18, paragrafo 3.
47. Direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972 (GU n. L 96 del 23. 4. 1972),  
modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1054/78, del 19 maggio 1978 (GU n. L 134 del 22. 5. 1978) :  
articolo 18, paragrafo 2.
48. Direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972 (GU n. L 96 del 23. 4. 1972),  
modificata da ultimo dalla direttiva 73/358/CEE, del 19 novembre 1973 (GU n. L 326 del 27. 11. 1973) :  
articolo 9, paragrafo 2.
49. Direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972 (GU n. L 96 del 23. 4. 1972),  
modificata da ultimo dalla direttiva 73/358/CEE, del 19 novembre 1973 (GU n. L 326 del 27. 11. 1973) :  
articolo 11, paragrafo 2.
50. Direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972 (GU n. L 179 del 7. 8. 1972),  
modificata da ultimo dalla direttiva 78/320/CEE, del 20 marzo 1978 (GU n. L 84 del 31. 3. 1978) :  
articolo 7, paragrafo 2.
51. Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972 (GU n. L 302 del 31. 12. 1972),  
modificata da ultimo dalla direttiva 78/54/CEE, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 16 del 20. 1. 1978) :  
articolo 9, paragrafo 3.
52. Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972 (GU n. L 302 del 31. 12. 1972),  
modificata da ultimo dalla direttiva 78/98/CEE, del 21 dicembre 1977 (GU n. L 16 del 20. 1. 1978) :  
— articolo 29, paragrafo 3 ;  
— articolo 30, paragrafo 3.

53. Direttiva 73/88/CEE del Consiglio, del 26 marzo 1973 (GU n. L 106 del 20. 4. 1973),  
modificata da ultimo dalla decisione 75/380/CEE,  
del 24 giugno 1975 (GU n. L 172 del 3. 7. 1975) :  
articolo 7, paragrafo 3.
54. Direttiva 73/132/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1973 (GU n. L 153 del 9. 6. 1973) :  
articolo 9, paragrafo 2.
55. Direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973 (GU n. L 38 dell'11. 2. 1974),  
modificata da ultimo dalla direttiva 76/934/CEE,  
del 1° dicembre 1976 (GU n. L 364 del  
31. 12. 1976) :  
— articolo 9, paragrafo 3 ;  
— articolo 10, paragrafo 3.
56. Direttiva 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976 (GU n. L 218 dell'11. 8. 1976),  
modificata dalla direttiva 77/159/CEE, del 14 febbraio 1977 (GU n. L 48 del 19. 2. 1977) :  
articolo 9, paragrafo 2.
57. Direttiva 76/630/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976 (GU n. L 223 del 16. 8. 1976) :  
articolo 11, paragrafo 2.
58. Direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976 (GU n. L 340 del 9. 12. 1976) :  
— articolo 7, paragrafo 3 ;  
— articolo 8, paragrafo 3.
59. Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31. 1. 1977) :  
— articolo 16, paragrafo 3 ;  
— articolo 17, paragrafo 3.
60. Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31. 1. 1977) :  
articolo 9, paragrafo 3.
61. Direttiva 77/97/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31. 1. 1977) :  
articolo 5, paragrafo 3.
62. Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31. 1. 1977) :  
— articolo 18, paragrafo 3 ;  
— articolo 19, paragrafo 3.
63. Direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976 (GU n. L 32 del 3. 2. 1977),  
modificata da ultimo dalla direttiva 79/372/CEE,  
del 2 aprile 1979 (GU n. L 86 del 6. 4. 1979) :  
articolo 13, paragrafo 3.
64. Direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (GU n. L 145 del 13. 6. 1977) :  
articolo 11, paragrafo 3.
65. Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977 (GU n. L 206 del 12. 8. 1977) :  
articolo 8, paragrafo 3.
66. Direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978 (GU n. L 33 dell'8. 2. 1979) :  
articolo 8, paragrafo 3.
67. Direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 (GU n. L 86 del 6. 4. 1979) :  
articolo 13, paragrafo 3.
- b) Nella seguente direttiva, all'articolo indicato la parola « dodici » è sostituita dalla parola « quarantacinque » :  
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964 (GU n. 121 del 29. 7. 1964) :  
articolo 13, paragrafo 3.

## B. ORGANIZZAZIONI COMUNI DEI MERCATI

### a) Ortofrutticoli

1. Regolamento n. 58 della Commissione, del 15 giugno 1962 (GU n. 56 del 7. 7. 1962),  
modificato da :  
— regolamento n. 51/65/CEE, del 1° aprile 1965 (GU n. 55 del 3. 4. 1965),  
— regolamento (CEE) n. 534/72, del 15 marzo 1972 (GU n. L 64 del 16. 3. 1972),  
— regolamento (CEE) n. 844/76, del 9 aprile 1976 (GU n. L 96 del 10. 4. 1976),  
— regolamento (CEE) n. 847/76, del 9 aprile 1976 (GU n. L 96 del 10. 4. 1976).

L'allegato I/7-allegato 1 è sostituito dal seguente :

## « Elenco delle varietà

Varietà	Paese produttore				Grecia
	Italia	Francia	Belgio	Paesi Bassi	
<b>Uve prodotte in serra</b>					
Alphonse Lavallée (— Ribier)			×		
Black Alicante (— Granacke — Granaxa)			×	×	
Canon Hall			×		
Colman			×		
Frankenthal (— Groß Vernatsch)			×	×	
Golden Champion				×	
Gradisca			×		
Gros Maroc				×	
Léopold III			×		
Muscat d'Alexandrie			×	×	
Muscat d'Hambourg (— Hambro — Black Hamburg)			×	×	
Prof. Aberson				×	
Royal			×	×	
<b>Uve prodotte in pieno campo</b>					
a) <i>varietà ad acino grosso</i>					
Alphonse Lavallée	×	×			×
Angela	×				
Baresana (— Turchesca — Lattuario Bianco — Uva di Bisceglie)	×				
Cardinal	×				×
Dabouki (— Malaga)		×			
Danam		×			
Danlas		×			
Datal		×			
Dattier de Beyrouth (— Regina — Menavacca Bianca)	×	×			
Ignea		×			
Italia (— ideal)	×	×			×
Lival		×			
Muscat d'Alexandrie (— Zibibbo)	×	×			×
Chanez (— Uva di Almeria)	×				×
Olivette blanche		×			
Olivette noire (— Olivetta Vibanese)	×	×			
Perlona	×				
Red Empereur	×				
Regina nera (— Menavacca nera — Lattuario nero)	×				
Ribol		×			
Schiava grossa (— Frankenthal — Groß Vernatsch)	×				
b) <i>varietà ad acino piccolo</i>					
Admirables de Courtiller		×			
Angelo Pirovano	×				
Anna Maria	×				
Catalanesca	×				
Chasselas (Doré, Muscat, Rosé)	×	×			
Cimminita	×				
Clairnettes		×			
Colombana bianca (— Verdea)	×				
Delizia di Vapio	×				
Gros Vert	×	×			
Jaoumet (— Saint-Jacques ou Madeleine de Jacques)		×			
Madeleines	×	×			

Varietà	Paese produttore				
	Italia	Francia	Belgio	Paesi Bassi	Grecia
Mireille		×			
Moscato di Terracina	×	×			
Moscato d'Adda	×				
Moscato d'Amburgo	×	×			×
Cellade		×			
Panse précoce	×	×			
Pizzatello	×				
Perla di Csaba	×	×			
Perlant		×			
Perlette	×	×			×
Primus	×				
Prunesta	×				
Regina dei Vigneti	×	×			×
Servant (— Saint-Jeannet)	×	×			
Sultanines	×	×			×
Valensi		×			
Rosaki greco (bianco, nero)					×
Sideritis					× »

2. Regolamento (CEE) n. 2638/69 della Commissione, del 24 dicembre 1969 (GU n. L 327 del 30. 12. 1969),

modificato dal regolamento (CEE) n. 2846/72 del 29 dicembre 1972 (GU n. L 299 del 31. 12. 1972).

L'allegato I è completato con le indicazioni seguenti :

- « Repubblica ellenica  
 — Peloponneso e Sterea Hellas occidentale  
 — Attica e isole  
 — Macedonia orientale e Tracia  
 — Macedonia centrale e occidentale  
 — Epiro  
 — Tessaglia e Sterea Hellas orientale  
 — Creta ».

3. Regolamento (CEE) n. 604/71 della Commissione, del 3 marzo 1971 (GU n. L 70 del 24. 3. 1971), rettificato (GU n. L 87 del 30. 4. 1971), modificato da :

- regolamento (CEE) n. 2846/72, del 29 dicembre 1972 (GU n. L 299 del 31. 12. 1972),  
 — regolamento (CEE) n. 376/75, del 14 febbraio 1975 (GU n. L 41 del 15. 2. 1975),  
 — regolamento (CEE) n. 1212/77 del 7 giugno 1977 (GU n. L 140 dell'8. 6. 1977).

L'allegato I è completato con la seguente indicazione :

- « Repubblica ellenica  
 Atene  
 Salonicco  
 Calcide ».

L'allegato II è completato con la seguente indicazione :

- « Repubblica ellenica  
 Ierapetra  
 Pyrgos ».

L'allegato III è completato con la seguente indicazione :

- « Repubblica ellenica  
 Skydra  
 Verria ».

L'allegato IV è completato con la seguente indicazione :

- « Repubblica ellenica  
 Kavala  
 Heraklion  
 Tyrnavos ».

L'allegato V è completato con la seguente indicazione :

- « Repubblica ellenica  
 Verria  
 Volos ».

L'allegato VI è completato con la seguente indicazione :

- « Repubblica ellenica  
 Naoussa  
 Skydra  
 Volos  
 Tripolis ».

L'allegato VII è completato con la seguente indicazione :

- « Repubblica ellenica  
 Argos  
 Arta  
 Sparti ».

L'allegato VIII è completato con la seguente indicazione :

« *Repubblica ellenica*  
Argos  
Chios »

L'allegato IX è completato con la seguente indicazione :

« *Repubblica ellenica*  
Xylokaastro  
Egion ».

4. Regolamento (CEE) n. 1641/71 del Consiglio, del 27 luglio 1971 (GU n. L 172 del 31. 7. 1971),

modificato dal regolamento (CEE) n. 1833/73, del 5 luglio 1973 (GU n. L 185 del 7. 7. 1973).

Nella tabella A, l'elenco delle varietà di cui al gruppo B è completato dalla seguente indicazione :

« *Delicious Pilafa* ».

Nella tabella C, l'elenco delle varietà di cui al punto « 1. Mele » è completato dalla seguente indicazione :

« *Delicious Pilafa* ».

Nella tabella C, l'elenco delle varietà di cui al punto « 2. Pere » è completato dalla seguente indicazione :

« *Crystalli* ».

La tabella D è completata con la seguente indicazione :

« *Condoula* ».

5. Regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972 (GU n. L 118 del 20. 5. 1972),

modificato da :

— regolamento (CEE) n. 2454/72, del 21 novembre 1972 (GU n. L 266 del 25. 11. 1972),

— regolamento (CEE) n. 2745/72, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28. 12. 1972),

— regolamento (CEE) n. 2482/75, del 29 settembre 1975 (GU n. L 254 dell'1. 10. 1975),

— regolamento (CEE) n. 793/76, del 6 aprile 1976 (GU n. L 93 dell'8. 4. 1976),

— regolamento (CEE) n. 795/76, del 6 aprile 1976 (GU n. L 93 dell'8. 4. 1976),

— regolamento (CEE) n. 1034/77, del 17 maggio 1977 (GU n. L 125 del 19. 5. 1977),

— regolamento (CEE) n. 2764/77, del 5 dicembre 1977 (GU n. L 320 del 15. 12. 1977),

— regolamento (CEE) n. 1122/78, del 22 maggio 1978 (GU n. L 142 del 30. 5. 1978),

— regolamento (CEE) n. 1154/78, del 30 maggio 1978 (GU n. L 144 del 31. 5. 1978),

— regolamento (CEE) n. 1766/78, del 25 luglio 1978 (GU n. L 204 del 28. 7. 1978),

— regolamento (CEE) n. 234/79, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 34 del 9. 2. 1979),

— regolamento (CEE) n. 325/79, del 19 febbraio 1979 (GU n. L 45 del 22. 2. 1979),

— regolamento (CEE) n. 912/79, dell'8 maggio 1979 (GU n. L 116 dell'11. 5. 1979).

Con effetto al 1° gennaio 1981, il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente :

« 2. Tale organizzazione disciplina i prodotti

— della voce 07.01, escluse le sottovoci 07.01 A e 07.01 N

e

— delle voci da 08.02 a 08.09, escluse le sottovoci 08.03 B, 08.04 A II, 08.04 B e 08.05 F della tariffa doganale comune. »

6. Regolamento (CEE) n. 1203/73 della Commissione, del 4 maggio 1973 (GU n. L 123 del 10. 5. 1973),

modificato da :

— regolamento (CEE) n. 3173/73, del 22 novembre 1973 (GU n. L 322 del 23. 11. 1973),

— regolamento (CEE) n. 1697/74, del 1° luglio 1974 (GU n. L 179 del 2. 7. 1974),

— regolamento (CEE) n. 1936/74, del 24 luglio 1974 (GU n. L 203 del 25. 7. 1974),

— regolamento (CEE) n. 2571/75, del 9 ottobre 1975 (GU n. L 262 del 10. 10. 1975),

— regolamento (CEE) n. 1249/76, del 26 maggio 1976 (GU n. L 139 del 27. 5. 1976),

— regolamento (CEE) n. 2398/76, del 1° ottobre 1976 (GU n. L 270 del 2. 10. 1976),

— regolamento (CEE) n. 250/78, del 7 febbraio 1978 (GU n. L 38 dell'8. 2. 1978),

— regolamento (CEE) n. 1326/78, del 16 giugno 1978 (GU n. L 159 del 17. 6. 1978),

— regolamento (CEE) n. 1667/78, del 14 luglio 1978 (GU n. L 192 del 15. 7. 1978),

— regolamento (CEE) n. 2646/78, del 10 novembre 1978 (GU n. L 318 dell'11. 11. 1978) (versione inglese).

L'allegato V « Coefficiente di adattamento « Varietà » è completato con le seguenti indicazioni :

« *Condoula* » all'elenco delle varietà che inizia con : « *Empereur Alexandre* » e « *Crystalli* » all'elenco delle varietà che inizia con : « *Spina Capri* ».

L'allegato V « Elenco delle varietà di pere da tavola a frutti grossi » è completato con l'indicazione seguente :

« *Crystalli* ».

L'allegato VII « Coefficiente di adattamento "Varietà" » è completato con l'indicazione : « Delicious Pilafa » all'elenco delle varietà che inizia con « Golden Delicious ».

L'allegato VII « Elenco delle varietà di mele da tavola a frutti grossi » è completato con la seguente indicazione :

« Delicious Pilafa ».

L'allegato IX « Coefficiente di adattamento "Varietà" » è completato con le seguenti indicazioni : « Navel » e « Navelina » all'elenco delle varietà che inizia con « Groupe des Sanguinello ».

L'allegato IX « Elenco delle varietà di arance dolci di cui al punto b) della tabella relativa ai calibri » è completato con la seguente indicazione :

« — Navelina  
— Navel ».

7. Regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione, del 9 agosto 1974 (GU n. L 220 del 10. 8. 1974), modificato da :
- regolamento (CEE) n. 385/75, del 17 febbraio 1975 (GU n. L 44 del 18. 2. 1975 (versione inglese),
  - regolamento (CEE) n. 668/78, del 4 aprile 1978 (GU n. L 90 del 5. 4. 1978).

L'articolo 4 è completato dalla seguente indicazione :

« Repubblica ellenica  
Atene  
Salonicco ».

#### b) Materie grasse

1. Regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966 (GU n. 172 del 30. 9. 1966), rettificato (GU n. 33 del 24. 2. 1967), modificato da :
- regolamento (CEE) n. 2146/68, del 20 dicembre 1968 (GU n. L 314 del 31. 12. 1968),
  - regolamento (CEE) n. 1547/72, del 18 luglio 1972 (GU n. L 165 del 21. 7. 1972) (solo versione tedesca),
  - decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973 (GU n. L 2 dell'1. 1. 1973),
  - regolamento (CEE) n. 1562/78, del 29 giugno 1978 (GU n. L 185 del 7. 7. 1978),
  - regolamento (CEE) n. 590/79, del 26 marzo 1979 (GU n. L 78 del 30. 3. 1979).

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« Tuttavia l'aiuto è concesso unicamente per le superfici investite ad olivi entro il 31 ottobre 1978 e in Grecia entro il 1° gennaio 1981 ».

È aggiunto un nuovo articolo 42 ter redatto come segue :

« Articolo 42 ter

1. Entro il 30 giugno 1985 la Commissione trasmetterà al Consiglio una relazione per consentirgli di esaminare le misure particolari da adottare eventualmente per le olive da tavola delle sottovoci 07.01 N I, ex 07.02 A, 07.03 I, ex 07.04 B, ex 20.01 B e ex 20.02 F.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta entro il 31 dicembre 1985 le misure particolari di cui al paragrafo 1 ».

2. Regolamento n. 172/66/CEE della Commissione, del 5 novembre 1966 (GU n. 202 del 7. 11. 1966), modificato da :
- regolamento (CEE) n. 1744/68, del 31 ottobre 1968 (GU n. L 268 dell'1. 11. 1968),
  - regolamento (CEE) n. 992/72, del 15 maggio 1972 (GU n. L 115 del 17. 5. 1972).

Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« Le modifiche di cui all'articolo 14, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 136/66/CEE sono effettuate applicando i coefficienti di equivalenza fissati nell'allegato del presente regolamento ».

Nell'articolo 1 bis, paragrafo 2, le parole « o sul mercato greco » sono soppresse.

3. Regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967 (GU n. 125 del 26. 6. 1967), modificato da :
- regolamento n. 767/67/CEE, del 26 ottobre 1967 (GU n. 261 del 28. 10. 1967),
  - regolamento (CEE) n. 845/68, del 28 giugno 1968 (GU n. L 152 dell'1. 7. 1968),
  - regolamento (CEE) n. 2556/70, del 15 dicembre 1970 (GU n. L 275 del 19. 12. 1970),
  - regolamento (CEE) n. 2429/72, del 21 novembre 1972 (GU n. L 264 del 23. 11. 1972).

All'articolo 1 le parole « e la Grecia » sono soppresse.

All'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), le parole « e della Grecia » sono soppresse.

4. Regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 (GU n. 130 del 28. 6. 1967),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 1031/68, del 23 luglio 1968 (GU n. L 177 del 24. 7. 1968),
- regolamento (CEE) n. 18/69, del 20 dicembre 1968 (GU n. L 3 del 7. 1. 1969),
- regolamento (CEE) n. 2118/69, del 28 ottobre 1969 (GU n. L 271 del 29. 10. 1969),
- regolamento (CEE) n. 442/72, del 29 febbraio 1972 (GU n. L 54 del 3. 3. 1972),
- regolamento (CEE) n. 2429/72, del 21 novembre 1972 (GU n. L 264 del 21. 11. 1972).

All'articolo 1 le parole « la Grecia e » sono soppresse.

All'articolo 4, lettera b), le parole « e della Grecia » sono soppresse.

All'articolo 10, paragrafo 1, le parole « in Grecia e » sono soppresse.

5. Regolamento (CEE) n. 2596/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969 (GU n. L 324 del 27. 12. 1969).

All'articolo 2, paragrafo 2, le parole « nonché ai prodotti di cui all'articolo 9 del regolamento n. 162/66/CEE » sono soppresse.

6. Regolamento (CEE) n. 1004/71 della Commissione, del 14 maggio 1971 (GU n. L 109 del 15. 5. 1971),

modificato dal regolamento (CEE) n. 486/73, del 13 febbraio 1973 (GU n. L 48 del 21. 2. 1973).

All'articolo 1 le parole « e del prezzo franco frontiera di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE » sono soppresse.

All'articolo 2, paragrafo 1, le parole « rispettivamente » e « e sul mercato ellenico » sono soppresse.

All'articolo 3, paragrafo 1, le parole « e dal mercato ellenico » sono soppresse.

All'articolo 3, paragrafo 2, le parole « e del prezzo franco frontiera » e « e sul mercato ellenico » sono soppresse.

All'articolo 4, paragrafo 1, quarto comma, le parole « o franco frontiera » sono soppresse.

All'articolo 5, paragrafo 2, le parole « e all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 162/66/CEE » sono soppresse.

All'articolo 7 le parole « e del prezzo franco frontiera » sono soppresse.

Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente :

« 1. Il prelievo di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE è fissato con la fre-

quenza necessaria per la stabilità del mercato della Comunità e in modo che la sua applicazione sia assicurata almeno una volta alla settimana ».

7. Regolamento (CEE) n. 1516/71 del Consiglio, del 12 luglio 1971 (GU n. L 160 del 17. 7. 1971).

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

« 1. A partire dalla campagna di commercializzazione 1971/1972 e fino alla campagna di commercializzazione 1980/1981 è istituito un aiuto per il seme di cotone, della voce 12.01 della tariffa doganale comune, prodotto nella Comunità nella sua composizione attuale. »

8. Regolamento (CEE) n. 443/72 del Consiglio, del 29 febbraio 1972 (GU n. L 54 del 3. 3. 1972),

modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77, del 7 novembre 1977 (GU n. L 303 del 28. 11. 1977).

Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente :

« Per gli oli d'oliva che hanno subito un processo di raffinazione della sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, l'ammontare dei prelievi all'importazione è fissato conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 ».

L'articolo 4 è soppresso.

All'articolo 5, paragrafo 1, le parole « all'importazione dai paesi terzi e all'importazione dei prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, » sono soppresse.

All'articolo 5 il paragrafo 2 è soppresso.

Gli articoli 6 e 7 sono soppresi.

All'articolo 9 i riferimenti agli articoli 4, 6 e 7 sono soppresi.

9. Regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione, del 7 giugno 1972 (GU n. L 133 del 10. 6. 1972),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 196/73, del 29 dicembre 1972 (GU n. L 23 del 29. 1. 1973),
- regolamento (CEE) n. 688/73, dell'8 marzo 1973 (GU n. L 66 del 13. 3. 1973),
- regolamento (CEE) n. 1678/73, del 7 giugno 1973 (GU n. L 172 del 28. 6. 1973),
- regolamento (CEE) n. 1280/75, del 21 maggio 1975 (GU n. L 131 del 22. 5. 1975),

- regolamento (CEE) n. 2616/75, del 15 ottobre 1975 (GU n. L 267 del 16. 10. 1975),
- regolamento (CEE) n. 676/76, del 26 marzo 1976 (GU n. L 81 del 27. 3. 1976),
- regolamento (CEE) n. 2036/77, del 14 settembre 1977 (GU n. L 236 del 15. 9. 1977),
- regolamento (CEE) n. 156/78, del 27 gennaio 1978 (GU n. L 23 del 28. 1. 1978),
- regolamento (CEE) n. 1270/78, del 13 giugno 1978 (GU n. L 156 del 14. 6. 1978),
- regolamento (CEE) n. 1856/78, del 31 luglio 1978 (GU n. L 212 del 2. 8. 1978),
- regolamento (CEE) n. 2980/78, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 355 del 19. 12. 1978).

All'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, sono aggiunte le parole « E per la Grecia ».

All'articolo 31, terzo trattino, sono sopresse le parole « o la Grecia ».

10. Regolamento (CEE) n. 205/73 della Commissione, del 25 gennaio 1973 (GU n. L 23 del 29. 1. 1973), modificato da :
- regolamento (CEE) n. 1994/73, del 24 luglio 1973 (GU n. L 204 del 25. 7. 1973),
  - regolamento (CEE) n. 1279/75, del 21 maggio 1975 (GU n. L 131 del 22. 5. 1975),
  - regolamento (CEE) n. 1003/77, del 12 maggio 1977 (GU n. L 120 del 13. 5. 1977),
  - regolamento (CEE) n. 1188/77, del 3 giugno 1977 (GU n. L 138 del 4. 6. 1977),
  - regolamento (CEE) n. 3136/78, del 28 dicembre 1978 (GU n. L 370 del 30. 12. 1978).

All'articolo 3 le parole « e del prezzo franco frontiera di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE » sono sopresse.

All'articolo 4, primo comma, le parole « dalla Grecia » sono sopresse.

11. Regolamento (CEE) n. 3131/78 della Commissione, del 28 dicembre 1978 (GU n. L 370 del 30. 12. 1978).

All'articolo 1 le parole « e dalla Grecia » sono sopresse.

12. Regolamento (CEE) n. 3135/78 della Commissione, del 28 dicembre 1978 (GU n. L 370 del 30. 12. 1978).

All'articolo 2, paragrafo 1, le parole « ed all'importazione di prodotti non totalmente ottenuti in

Grecia o non direttamente trasportati da tale paese nella Comunità » sono sopresse.

All'articolo 2 il paragrafo 2 è soppresso.

All'articolo 3 il paragrafo 2 è soppresso.

L'articolo 4 è soppresso.

13. Regolamento (CEE) n. 3136/78 della Commissione, del 28 dicembre 1978 (GU n. L 370 del 30. 12. 1978).

All'articolo 1, paragrafo 2, primo comma, le parole « per quanto riguarda la Grecia, tale indicazione deve tuttavia figurare nella domanda di titolo » sono sopresse.

All'articolo 1, paragrafo 3, punto a), le parole « e, ove si tratti di un prodotto ottenuto interamente in Grecia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, la parola "Grecia" » sono sopresse.

All'articolo 5 il paragrafo 1 è soppresso.

All'articolo 5, paragrafo 2, le parole « diversi dalla Grecia » sono sopresse.

14. Regolamento (CEE) n. 557/79 della Commissione, del 23 marzo 1979 (GU n. L 73 del 24. 3. 1979).

All'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino :

« — (EOK)-E per le imprese situate in Grecia ».

All'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), le parole « la Grecia e » sono sopresse.

Nell'allegato è aggiunta la sigla « EK ».

#### c) Latte e prodotti lattiero-caseari

Regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968 (GU n. L 169 del 18. 7. 1968),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 750/69, del 22 aprile 1969 (GU n. L 98 del 25. 4. 1969),
- regolamento (CEE) n. 1211/69, del 26 giugno 1969 (GU n. L 155 del 28. 6. 1969),
- regolamento (CEE) n. 1075/71, del 25 maggio 1971 (GU n. L 116 del 28. 5. 1971),
- regolamento (CEE) n. 2714/72, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28. 12. 1972).

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), è completato dal seguente trattino :

« — prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione, per quanto riguarda il burro greco ».

## d) Tabacco

1. Regolamento (CEE) n. 1728/70 della Commissione, del 25 agosto 1970 (GU n. L 191 del 27. 8. 1970),

modificato da:

— regolamento (CEE) n. 716/73, del 6 marzo 1973 (GU n. L 68 del 15. 3. 1973),

— regolamento (CEE) n. 784/77, del 18 aprile 1977 (GU n. L 95 del 19. 4. 1977).

Nell'allegato I:

— è soppressa la seguente voce:

« 19. a) Brasile Selvaggio } 100 <sup>(1)</sup> 85 » ;  
b) altre varietà }

— le seguenti voci sono aggiunte:

« Numero progressivo »	Varietà	Corona fogliare	Classi, qualità o categorie e numero indice rispetto alle qualità di riferimento		
			Categoria A	Categoria B	Categoria C
19	Basma Xanthi		135	100 <sup>(1)</sup>	60
20	Zichna		135	100 <sup>(1)</sup>	60
21	a) Samsun Katerini } b) Bashi Bagli }		130	100 <sup>(1)</sup>	50
22	Tsebelia Agrinion		130	100 <sup>(1)</sup>	50
23	Mavra		130	100 <sup>(1)</sup>	50
24	a) Kabakoulak } b) Phi 1 }		118	100 <sup>(1)</sup>	55
25	Myrodata Agrinion		118	100 <sup>(1)</sup>	55
26	Myrodata Smyrne		118	100 <sup>(1)</sup>	55
27	Zichnomyrodata		118	100 <sup>(1)</sup>	55
28	Elasson		118	100 <sup>(1)</sup>	55
29	Burley E		100 <sup>(1)</sup>	65	48
30	Virginia		100 <sup>(1)</sup>	65	50
31	a) Brasile Selvaggio } b) altre varietà }		—	100 <sup>(1)</sup>	85 ».

Nell'allegato II le seguenti voci sono aggiunte:

« Numero progressivo »	Varietà	Categoria e numero indice rispetto alle qualità di riferimento		
		Categoria A	Categoria B	Categoria C
19	Basma Xanthi	135	100 <sup>(1)</sup>	60
20	Zichna	135	100 <sup>(1)</sup>	60
21	a) Samsun Katerini } b) Bashi Bagli }	130	100 <sup>(1)</sup>	50
22	Tsebelia Agrinion	130	100 <sup>(1)</sup>	50
23	Mavra	130	100 <sup>(1)</sup>	50
24	a) Kabakoulak } b) Phi 1 }	118	100 <sup>(1)</sup>	55
25	Myrodata Agrinion	118	100 <sup>(1)</sup>	55
26	Myrodata Smyrne	118	100 <sup>(1)</sup>	55
27	Zichnomyrodata	118	100 <sup>(1)</sup>	55
28	Elasson	118	100 <sup>(1)</sup>	55
29	Burley E	100 <sup>(1)</sup>	65	48
30	Virginia	100 <sup>(1)</sup>	65	50 ».

2. Regolamento (CEE) n. 2468/72 della Commissione, del 24 novembre 1972 (GU n. L 267 del 28. 11. 1972),

modificato dal regolamento (CEE) n. 772/75, del 24 marzo 1975 (GU n. L 77 del 26. 3. 1975).

Nell'allegato sono aggiunti i seguenti dati :

« GRECIA

a) *Centri di raccolta*

Alexandroupolis	Langadas	Lamia
Protoklissi-Evros	Zagliveri	Almiros
Sapai	Kilkis	Amfiklia
Komotini	Sohos	Atalanti
Xanthi	Axioupolis	Livadia
Echinos	Yannitsa	Thiva
Stavroupolis	Kria Vrissi-Yannitsa	Agrinion
Chryssoupolis	Veria	Messolongi
Kavala	Aridea	Gavalou
Eleftheroupolis	Ptolemaida	Thermo
Drama	Florina	Astakos
Prossotsani	Kastoria	Katouna
Nevrokopi	Néapolis	Amfilochia
Doxato	Grevena	Arta
Nikiforos	Kozani	Ioannina
Serres	Kolindros	Nauplia
Nigrita	Eginio	Mytilini
Sidirokastro	Katerini	Samo
Porroia	Elassona	Kos
N. Zichni	Larissa	Pyrgos-Heraklion
Rodolivos o Proti	Trikala	
Thessaloniki	Karditsomagoula	

b) *Centri di trasformazione e di ammasso*

	Numero di magazzini di trasformazione e di ammasso situati nei villaggi
Komotini	1
Xanthi	5
Kavala	13
Eleftheroupolis	1
Drama	3
Serres	2
Thessaloniki	50
Yannitsa	1
Alexandria	2
Katerini	2
Volos	5
Agrinion	3
Messolongi	1
Nauplia	2
Pireo	5.»

## e) Luppolo

1. Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 175 del 4. 8. 1971),

modificato da :

- decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973, (GU n. L 2 dell'1. 1. 1973),
- regolamento (CEE) n. 1170/77, del 17 maggio 1977 (GU n. L 137 del 3. 6. 1977),
- regolamento (CEE) n. 235/79, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 34 del 9. 2. 1979).

All'articolo 17 il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo :

« 6. La durata di realizzazione dell'azione di cui all'articolo 8 è limitata a dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e, per la Grecia, a cinque anni a decorrere dalla data dell'adesione. »

2. Regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione, del 28 giugno 1972 (GU n. L 148 del 30. 6. 1972),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 1375/75, del 29 maggio 1975 (GU n. L 139 del 30. 5. 1975),
- regolamento (CEE) n. 2564/77, del 22 novembre 1977 (GU n. L 299 del 23. 11. 1977).

L'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente :

« Per ottenere il riconoscimento l'associazione di produttori deve comprendere almeno 60 ettari di superfici e almeno 7 produttori ; per quanto riguarda la Grecia il numero minimo di ettari è limitato a 30 ».

3. Regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione, del 28 aprile 1978 (GU n. L 117 del 29. 4. 1978).

All'articolo 6, paragrafo 3, primo comma e all'articolo 11 è aggiunta la seguente frase :

« Nel caso della Grecia tali comunicazioni debbono essere fatte prima della fine del terzo mese che segue la data di adesione ».

Nell'allegato III, punto 2, sono aggiunte le parole « E per la Grecia ».

## f) Zucchero

1. Regolamento (CEE) n. 206/68 del Consiglio, del 20 febbraio 1968 (GU n. L 47 del 23. 2. 1968),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 225/72, del 31 gennaio 1972 (GU n. L 28 dell'1. 2. 1972),  
rettificato (GU n. L 17 del 22. 1. 1974),
- atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972).

L'articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente :

« Tuttavia, quando in Danimarca, in Irlanda, in Grecia e nel Regno Unito le barbabietole sono consegnate franco zuccherificio, il contratto prevede una partecipazione del fabbricante alle spese di trasporto e ne determina la percentuale o gli importi. »

L'articolo 8 bis è completato dal seguente comma :

« Per la Grecia la parte di frase :

- " campagna 1967/1968 " di cui all'articolo 4, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2 e all'articolo 10, paragrafo 2, è sostituita da :  
" campagna 1980/1981 " ;
- " prima della campagna saccarifera 1968/1969 " di cui all'articolo 5, paragrafo 3 e all'articolo 8, lettera d), è sostituita da :  
" prima della campagna 1981/1982 " ».

2. Regolamento (CEE) n. 246/68 della Commissione, del 29 febbraio 1968 (GU n. L 53 dell'1. 3. 1968).

All'articolo 3, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente :

« — anteriormente al 1° aprile in Italia e in Grecia ».

3. Regolamento (CEE) n. 2103/77 della Commissione, del 23 settembre 1977 (GU n. L 246 del 27. 9. 1977),

rettificato (GU n. L 254 del 5. 10. 1977).

L'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), in limine è sostituito dalla seguenti parole :

« a) tutte le regioni di Grecia e d'Italia e per il dipartimento francese della Riunione : ».

## g) Cereali

1. Regolamento n. 158/67/CEE della Commissione, del 23 giugno 1967 (GU n. 128 del 27. 6. 1967),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 213/68, del 22 febbraio 1968 (GU n. L 47 del 23. 2. 1968),
- regolamento (CEE) n. 2204/69, del 5 novembre 1969 (GU n. L 279 del 6. 11. 1969),
- regolamento (CEE) n. 1637/71, del 28 luglio 1971 (GU n. L 170 del 29. 7. 1971),
- atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972).

In allegato, nella rubrica « grano duro » sono soppresse la menzione « Grecia » e le relative indicazioni.

2. Regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (GU n. L 281 dell'1. 11. 1975),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 832/76, del 6 aprile 1976 (GU n. L 100 del 14. 4. 1976),
- regolamento (CEE) n. 1146/76, del 17 maggio 1976 (GU n. L 130 del 19. 5. 1976),
- regolamento (CEE) n. 3138/76, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 354 del 24. 12. 1976),
- regolamento (CEE) n. 1151/77, del 17 maggio 1977 (GU n. L 136 del 2. 6. 1977),
- regolamento (CEE) n. 1386/77, del 21 giugno 1977 (GU n. L 158 del 29. 6. 1977),
- regolamento (CEE) n. 2560/77, del 7 novembre 1977 (GU n. L 303 del 28. 11. 1977),
- regolamento (CEE) n. 709/78, del 4 aprile 1978 (GU n. L 94 dell'8. 4. 1978),
- regolamento (CEE) n. 1125/78, del 22 maggio 1978 (GU n. L 142 del 30. 5. 1978),
- regolamento (CEE) n. 1254/78, del 12 giugno 1978 (GU n. L 156 del 14. 6. 1978),

rettificato (GU n. L 117 del 29. 4. 1978 e GU n. L 296 del 21. 10. 1978).

All'articolo 3, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente :

« Fatte salve le disposizioni di cui al terzo comma del presente paragrafo, i prezzi unici d'intervento sono validi dal 1° agosto al 31 maggio dell'anno successivo. Dal 1° giugno al 31 luglio si applicano i prezzi di intervento validi per il mese di agosto della campagna in corso. Per quanto riguarda la Grecia, i prezzi di intervento dell'orzo sono validi dal 1° agosto al 15 maggio dell'anno successivo. Dal 16 maggio al 31 luglio si applicano i prezzi di intervento validi per il mese di agosto della campagna in corso. »

3. Regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977),  
rettificato (GU n. L 141 del 9. 6. 1977).

All'allegato I, zona I, lettera d) e all'allegato II, zona A, è soppressa la parola « Grecia ».

#### h) Uova e pollame

1. Regolamento (CEE) n. 95/69 della Commissione, del 17 gennaio 1969 (GU n. L 13 del 18. 1. 1969),  
modificato da :
- regolamento (CEE) n. 927/69, del 20 maggio 1969 (soltanto versione olandese) (GU n. L 120 del 21. 5. 1969),

— regolamento (CEE) n. 2502/71, del 22 novembre 1971 (GU n. L 258 del 23. 11. 1971),

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972),

— decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973 (GU n. L 2 dell'1. 1. 1973).

All'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la menzione :  
« Grecia 10 ».

2. Regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione, del 29 luglio 1977 (GU n. L 209 del 17. 8. 1977).

All'articolo 1 sono aggiunte le parole «E per la Grecia ».

Nell'allegato II la nota 1 in calce è completata dalla seguente menzione :

« Grecia : un'unica regione »

#### i) Pesca

1. Regolamento (CEE) n. 104/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976 (GU n. L 20 del 28. 1. 1976).

All'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), il secondo trattino è completato dalla menzione seguente :

« Γαρίδες γκρίζες ».

2. Decisione 64/503/CEE della Commissione, del 30 luglio 1964 (GU n. L 137 del 28. 8. 1964),

modificata dalla decisione 74/476/CEE, del 10 settembre 1974 (GU n. L 259 del 25. 9. 1974).

L'articolo 4, paragrafo 3, è completato dalla menzione seguente :

« προϊόντα μεταφορτωνόμενα στην θάλασσα ».

L'allegato in cui figura il modello del certificato D.D.5 A 000.000 è completato dalla menzione seguente :

« Πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων ».

#### j) Riso

- Regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971 (GU n. L 168 del 27. 7. 1971),

modificato da :

— regolamento (CEE) n. 3320/75, del 19 dicembre 1975 (GU n. L 328 del 20. 12. 1975),

— regolamento (CEE) n. 1204/77, del 6 giugno 1977 (GU n. L 139 del 7. 6. 1977),

— regolamento (CEE) n. 59/78, del 12 gennaio 1978 (GU n. L 10 del 13. 1. 1978),

— regolamento (CEE) n. 2309/78, del 2 ottobre 1978 (GU n. L 278 del 2. 10. 1978).

All'allegato I, rubrica 1 della tabella, sono soppresse le parole « della Grecia ».

#### k) Ortofrutticoli trasformati

Regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977 (GU n. L 73 del 21. 3. 1977).

Con effetto dal 1° gennaio 1981 :

— la tabella di cui all'articolo 1, che menziona i prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, è completata dai seguenti prodotti :

« Numero della tariffa doganale comune »	Designazione delle merci
08.03 B	Fichi secchi
08.04 B	Uve secche »

— È inserito il seguente articolo 3 quinquies :

#### « Articolo 3 quinquies »

Le disposizioni dell'articolo 3 bis, paragrafi da 2 a 5, e dell'articolo 3 ter non si applicano ai fichi secchi e alle uve secche.

Per questi due prodotti il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta entro il 31 maggio 1981 le modalità del regime di aiuto alla produzione che possono essere identiche o diverse da quelle contenute nell'articolo 3 bis, paragrafi da 2 a 5, e nell'articolo 3 ter ».

— L'allegato I bis è completato dai seguenti prodotti :

« Numero della tariffa doganale comune »	Designazione delle merci
08.03 B	Fichi secchi
08.04 B	Uve secche »

#### l) Foraggi

Regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978 (GU n. L 179 dell'1. 7. 1978).

All'articolo 9 quinquies, paragrafo 4, terzo comma, sono aggiunte le parole :

« E per la Grecia ».

#### m) Piselli, fave, favette

Regolamento (CEE) n. 3075/78 della Commissione, del 20 dicembre 1978 (GU n. L 367 del 28. 12. 1978).

All'articolo 10, paragrafo 3, sono aggiunte le parole :

« E per la Grecia ».

#### n) Vino

1. Regolamento n. 134 della Commissione, del 25 ottobre 1962 (GU n. 111 del 6. 11. 1962), modificato dal regolamento (CEE) n. 1136/70, del 17 giugno 1970 (GU n. L 134 del 19. 6. 1970).

L'articolo 6, paragrafo 1, è completato dal seguente trattino :

« — prima del 30 novembre dalla Repubblica ellenica ».

L'articolo 7, paragrafo 3, è completato dal seguente trattino :

« — prima del 31 gennaio dalla Repubblica ellenica ».

2. Regolamento (CEE) n. 1135/70 della Commissione, del 17 giugno 1970 (GU n. L 134 del 19. 6. 1970).

All'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), il seguente trattino è inserito tra il terzo e il quarto trattino :

« — uve secche ».

All'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il seguente trattino è inserito tra il terzo e il quarto trattino :

« — uve secche ».

3. Regolamento (CEE) n. 1594/70 della Commissione, del 5 agosto 1970 (GU n. L 173 del 6. 8. 1970),

modificato da :

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972),

— regolamento (CEE) n. 2531/77, del 17 novembre 1977 (GU n. L 294 del 18. 11. 1977).

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), è così redatto :

« c) zone vinicole C I, C II e C III, salvo i vigneti situati nella Repubblica italiana, nella Repubblica ellenica e nei dipartimenti francesi dipendenti dalle corti d'appello di : ... ».

4. Regolamento (CEE) n. 2247/73 della Commissione, del 16 agosto 1973 (GU n. L 230 del 18. 8. 1973).

All'articolo 3, paragrafo 1, il primo comma è completato dalla seguente frase :

« Nel caso della Grecia, la comunicazione di cui sopra deve essere effettuata dal momento dell'adesione. »

5. Regolamento (CEE) n. 2082/74 della Commissione, del 7 agosto 1974 (GU n. L 217 dell'8. 8. 1974).

Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente testo :

« I vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate e contemplati al punto 12, ultimo comma, dell'allegato II del regolamento (CEE) n. 337/79 sono i seguenti :

- Pineau des Charentes o Pineau Charentais,
- Σάμος (Samos),
- Μοσχάτος Πατρῶν (Muscat de Patras),
- Μοσχάτος Ρίου - Πατρῶν (Muscat Rion de Patras),
- Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie),
- Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos),
- Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos),
- Σητεία (Sitia),
- Νεμέα (Nemée),
- Σαντορίνη (Santorin),
- Δαφνές (Dafnes). »

6. Regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975 (GU n. L 113 dell'1. 5. 1975),

modificato dal regolamento (CEE) n. 2617/77, del 28 novembre 1977 (GU n. L 304 del 29. 11. 1977).

L'articolo 2, paragrafo 4, terzo comma, prima frase, è completato con le parole :

« E per la Grecia ».

7. Regolamento (CEE) n. 398/76 della Commissione, del 24 febbraio 1976 (GU n. L 49 del 25. 2. 1976).

All'allegato, nella rubrica « Designazione delle merci », la parole « e della Grecia » sono soppresse nelle tre caselle.

8. Regolamento (CEE) n. 1608/76 della Commissione, del 4 giugno 1976 (GU n. L 183 dell'8. 7. 1976),

rettificato (GU n. L 157 del 28. 6. 1977),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 1054/77, del 13 maggio 1977 (GU n. L 130 del 25. 5. 1977),

— regolamento (CEE) n. 1802/77, del 4 agosto 1977 (GU n. L 198 del 5. 8. 1977),

— regolamento (CEE) n. 793/78, del 18 aprile 1978 (GU n. L 109 del 22. 4. 1978),

— regolamento (CEE) n. 1730/78, del 24 luglio 1978 (GU n. L 201 del 25. 7. 1978).

All'articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino, dopo « vino tipico » sono inseriti i seguenti termini :

« ὄνομασία κατά παράδοση (= denominazione tradizionale), οἶνος τοπικός (= vino tipico) ».

All'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, è inserito il seguente trattino :

« — ὄνομασία προελεύσεως ἐλεγχομένη (= denominazione di origine controllata), ὄνομασία προελεύσεως ἀνωτέρας ποιότητος (= denominazione di origine di qualità superiore) ».

All'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, dopo i termini « denominazione di origine controllata e garantita » sono inseriti i seguenti termini :

« ὄνομασία προελεύσεως ἐλεγχομένη (= denominazione di origine controllata), ὄνομασία προελεύσεως ἀνωτέρας ποιότητος (= denominazione di origine di qualità superiore) ».

All'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, il seguente trattino è inserito tra il terzo e il quarto trattino :

« — Ο.Π.Ε. e Ο.Π.Α.Π. ».

All'articolo 2, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera e) :

« e) per quanto riguarda i v.q.p.r.d. greci :

— la menzione "οἶνος γλυκὺς φυσικός" (= vin doux naturel) per i v.q.p.r.d. che hanno diritto alla denominazione "Samo", "Mavrodaphne di Patrasso", "Mavrodaphne di Cefalonia", "Moscato di Patrasso", "Moscato Rion di Patrasso", "Moscato di Cefalonia", "Moscato di Rodi", "Moscato di Lemno", "Sitia", "Santorino" e "Dafnes". » ;

— la menzione « οἶνος φυσικῶς γλυκὺς » (= vin doux naturel) per i v.q.p.r.d. "Samo", "Moscato di Patrasso", "Moscato Rion di Patrasso", "Moscato di Cefalonia", "Moscato di Rodi", "Moscato di Lemno", "Sitia", "Santorino" e "Dafnes". »

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, è sostituito dal testo seguente :

« Le menzioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del presente paragrafo sono indicate in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelle dei caratteri utilizzati per indicare la regione determinata. »

All'articolo 2, paragrafo 4, è soppresso il secondo comma.

All'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il seguente trattino :

« — ἀμπελουργός-οίνοποιός (=viticulteur-producteur), παραγωγή-ἐμφιάλωση (=production-embouteillage) ».

All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino :

« — πύργος (château), μοναστήρι (abbaye), κάστρο (castel) ».

All'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), dopo « vino tipico » sono aggiunti i seguenti termini :

« — πύργος (château), μοναστήρι (abbaye), κάστρο (castel) ».

All'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma dopo il secondo trattino delle lettere a) e b) :

« Nel caso della Grecia, tali comunicazioni vanno effettuate all'atto dell'adesione. »

All'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), dopo « vino tipico » sono aggiunti i seguenti termini :

« ὄνομασία κατά παράδοση (appellation traditionnelle), οἶνος τοπικός (vin de pays) ».

All'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera d) :

- « d) la designazione di un vino da tavola greco può essere completata :
- i) per i vini bianchi, dai seguenti termini :
    - λευκός ἀπό λευκάς σταφυλάς (blanc de blancs),
    - χρυσοκίτρινος (doré),
    - ἀχυρόχρους (pâle),
    - κεχριμπαρένιος (ambré);
  - ii) per i vini rossi, dai seguenti termini :
    - ρουμπινί (rubis),
    - κεραμόχρους (tuilé);
  - iii) per i vini rosati, dai seguenti termini :
    - κοκκινέλι (rosé). »

All'articolo 13, paragrafo 6, primo comma, i tre trattini sono rispettivamente completati dai seguenti termini :

- « ἡμίξηρος »,
- « ἡμίγλυκος »,
- « γλυκός », « γλυκός ».

Al secondo comma, dopo « dry » è inserito il seguente termine :

- « ξηρός ».

All'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, dopo « 31 dicembre 1976 » sono aggiunti i seguenti termini :

« e nel caso della Grecia all'atto dell'adesione ».

All'articolo 16, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera d) :

- « d) di un vino greco soltanto con il termine "cave", a condizione che le disposizioni greche in ordine alla sua utilizzazione siano rispettate. »

All'articolo 17, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera f) :

- « f) per i vini greci : ἐμφιάλωση ἀπό τόν παραγωγό (mis en bouteille par le producteur), ἐμφιάλωση στήν ἀμπελουργική ἐκμετάλλευση (mis en bouteille à la propriété), ἐμφιάλωση στόν τόπο τῆς παραγωγῆς (mis en bouteille d'origine), ἐμφιάλωση ἀπό ὁμάδα παραγωγῶν (mis en bouteille par les producteurs réunis) ».

All'articolo 19, secondo trattino, è aggiunto il seguente sottotrittino :

« — κατάλληλο γιά τήν μεταφορά ὑγρῶν ἀμπελο-οινικῆς προελεύσεως ».

È inserito il seguente articolo 21 bis :

« Articolo 21 bis

Fino ad esaurimento delle scorte, la Repubblica ellenica può autorizzare la detenzione sul suo territorio, per la vendita e l'immissione sul mercato, di vini la cui presentazione non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento per vini immessi sul mercato prima dell'adesione. »

All'allegato I, è soppresso il punto « 12. Grecia ».

All'allegato II, è soppresso il punto « IX. Grecia ».

9. Regolamento (CEE) n. 2115/76 della Commissione, del 20 agosto 1976 (GU n. L 237 del 28. 8. 1976),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 2417/76, del 5 ottobre 1976 (GU n. L 273 del 6. 10. 1976),
- regolamento (CEE) n. 2951/76, del 3 dicembre 1976 (GU n. L 335 del 4. 12. 1976),
- regolamento (CEE) n. 124/78, del 24 gennaio 1978 (GU n. L 20 del 25. 1. 1978).

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, primo e secondo comma, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Il modello di certificato di origine del Boberg è riportato nell'allegato V del presente regolamento. »

L'allegato VI è soppresso.

10. Regolamento (CEE) n. 607/77 della Commissione, del 23 marzo 1977 (GU n. L 76 del 24. 3. 1977).

- Nell'allegato sono soppressi i termini « 050 Grecia ».
11. Regolamento (CEE) n. 2682/77 della Commissione, del 5 dicembre 1977 (GU n. L 312 del 6. 12. 1977).
- È inserito il seguente articolo 2 bis :
- « *Articolo 2 bis*
- I mercati rappresentativi per la Repubblica ellenica sono :
- a) per i vini da tavola di tipo R I :  
Ἡράκλειο, Χανιά, Πάτρα, Κόρινθος, Λάρισα, Πύργος, Καλαμάτα;
- b) per i vini da tavola di tipo R II :  
Ἡράκλειο, Χανιά, Πάτρα, Κόρινθος, Πύργος, Καλαμάτα;
- c) per i vini da tavola di tipo A I :  
Ἡράκλειο, Χανιά, Πάτρα, Κόρινθος, Πύργος, Αθήνα, Χαλκίς, Θήβα. »
12. Regolamento (CEE) n. 896/78 della Commissione, del 28 aprile 1978 (GU n. L 117 del 29. 4. 1978), rettificato (GU n. L 138 del 25. 5. 1978).
- Nell'allegato, la nota in calce 1, nonché il riferimento nel testo, sono soppressi.
13. Regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 54 del 5. 3. 1979).
- All'articolo 30, paragrafo 3, lettera a), si aggiunge la seguente frase :
- « — per la Grecia, le date precedenti sono prorogate al 31 dicembre 1984 ; ».
- All'articolo 40, paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal trattino seguente :
- « — le cui vigne sono situate nelle parti italiane e greche delle zone C ».
- Nell'allegato II, punto 4, terzo trattino, primo sottottrattino, nonché al punto 12, terzo trattino, lettera i), si inseriscono i seguenti termini dopo la parola « vinica » :
- « compreso l'alcole proveniente dalla distillazione delle uve secche ».
14. Regolamento (CEE) n. 338/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 54 del 5. 3. 1979).
- All'articolo 16, paragrafo 2, si aggiunge la seguente lettera e) :
- « e) per la Grecia :
- Ἵνομασία προελεύσεως ἐλεγχομένη (appellation d'origine contrôlée)
- e
- Ἵνομασία προελεύσεως ἀνωτέρας ποιότητος (appellation d'origine de qualité supérieure)».
15. Regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 54 del 5. 3. 1979).
- All'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), si aggiunge il seguente trattino :
- « — produzione di uve destinate all'essiccazione ; ».
- All'articolo 3, paragrafo 1, si aggiunge il seguente trattino :
- « — il « nomos » per la Repubblica ellenica ».
- All'articolo 4, paragrafo 3, si aggiunge il seguente trattino :
- « — uve secche ».
16. Regolamento (CEE) n. 351/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 54 del 5. 3. 1979).
- L'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, è modificato nel modo seguente :
- « 1. L'alcole aggiunto ai prodotti di cui all'articolo 1, punti 1 e 2, deve essere o alcole neutro di origine viticola, incluso l'alcole proveniente dalle uve secche, avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 95 % vol, o un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione del vino o avente un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 80 % vol. »
17. Regolamento (CEE) n. 354/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 54 del 5. 3. 1979).
- All'articolo 2, paragrafo 3, si sopprimono i termini « né al vino liquoroso Moscato di Samo presentato con certificato d'origine ».
18. Regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 54 del 5. 3. 1979).
- All'articolo 2, paragrafo 3, lettera i), si aggiunge il seguente trattino, dopo il terzo trattino :
- « — ὄνομασία κατὰ παράδοση (appellation traditionnelle), οἶνος τοπικός (vin de pays) ».
- All'articolo 4, paragrafo 3, primo trattino, si aggiungono i seguenti termini :
- « — ὄνομασία κατὰ παράδοση (appellation traditionnelle), οἶνος τοπικός (vin de pays) ».
- Il testo dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), è sostituito dal testo seguente :
- « e) a seconda dei casi, la menzione "Landwein", "vin de pays", "vino tipico", "ὄνομασία κατὰ παράδοση (appellation traditionnelle)", "οἶνος τοπικός (vin de

pays)" ovvero una menzione corrispondente in una lingua ufficiale della Comunità. »

19. Regolamento (CEE) n. 358/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 54 del 5. 3. 1979).

Nell'allegato, si aggiunge la seguente varietà greca :

« Μοσχοφίλερο (Moscofilero) ».

20. Regolamento (CEE) n. 460/79 del Consiglio, del 5 marzo 1979 (GU n. L 58 del 9. 3. 1979).

Il testo dell'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo :

« 2. Al più tardi il 30 aprile 1979, e la Repubblica ellenica alla data dell'adesione, ogni Stato membro comunica alla Commissione i servizi competenti autorizzati a declassare un v.q.p.r.d. ».

21. Elenco dei vini di qualità prodotti in regioni determinate della Comunità (pubblicato in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2247/73) (GU n. C 73 del 29. 3. 1976).

L'elenco suddetto è completato nel modo seguente :

« GRECIA

Denominazione di origine	Decreto o decisione di delimitazione	Gazzetta ufficiale
<b>I. Όνομασία Προελεύσεως Έλεγχόμενη</b> (denominazione d'origine controllata)		
<b>A. VINI LIQUOROSI</b>		
1. Οίνος γλυκός (vino dolce)		
Σάμος (Samo)	D.680/1970	229/A/29. 10. 1970
Μοσχάτος Πατρών (Moscato di Patrasso)	D.386/1971	115/A/ 9. 6. 1971
Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Moscato Rion di Patrasso)	D.386/1971	115/A/ 9. 6. 1971
Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Moscato di Cefalonia)	D.386/1971	115/A/ 9. 6. 1971
Μοσχάτος Ρόδου (Moscato di Rodi)	D.386/1971	115/A/ 9. 6. 1971
Σητεία (Sitia)	D.502/1971	150/A/26. 7. 1971
Μοσχάτος Λήμνου (Moscato di Lemmo)	D.502/1971	150/A/26. 7. 1971
Νεμέα (Nemea)	D.539/1971	159/A/14. 8. 1971
Σαντορίνη (Santorino)	D.539/1971	159/A/14. 8. 1971
Δαφνές (Dafnes)	D.539/1971	159/A/14. 8. 1971
2. Οίνος γλυκός φυσικός (vino dolce naturale)		
Σάμος (Samo)	D.680/1970	229/A/29. 10. 1970
Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne di Patrasso)	D.386/1971	115/A/ 9. 6. 1971
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne di Cefalonia)	D.386/1971	115/A/ 9. 6. 1971
Μοσχάτος Πατρών (Moscato di Patrasso)	D.386/1971	115/A/ 9. 6. 1971
Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Moscato Rion di Patrasso)	D.386/1971	115/A/ 9. 6. 1971
Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Moscato di Cefalonia)	D.386/1971	115/A/ 9. 6. 1971
Μοσχάτος Ρόδου (Moscato di Rodi)	D.386/1971	115/A/ 9. 6. 1971
Σητεία (Sitia)	D.502/1971	150/A/26. 7. 1971
Μοσχάτος Λήμνου (Moscato di Lemmo)	D.502/1971	150/A/26. 7. 1971
Σαντορίνη (Santorino)	D.539/1971	150/A/14. 8. 1971
Δαφνές (Dafnes)	D.539/1971	150/A/14. 8. 1971
3. Οίνος φυσικώς γλυκός (vino naturalmente dolce)		
Σάμος (Samo)	D.680/1970	229/A/29. 10. 1970
Μοσχάτος Πατρών (Moscato di Patrasso)	D.386/1971	115/A/ 9. 6. 1971
Μοσχάτος Ρίου Πατρών (Moscato Rion di Patrasso)	D.386/1971	115/A/ 9. 6. 1971
Μοσχάτος Κεφαλληνίας (Moscato di Cefalonia)	D.386/1971	115/A/ 9. 6. 1971
Μοσχάτος Ρόδου (Moscato di Rodi)	D.386/1971	115/A/ 9. 6. 1971
Σητεία (Sitia)	D.502/1971	150/A/26. 7. 1971
Μοσχάτος Λήμνου (Moscato di Lemmo)	D.502/1971	150/A/26. 7. 1971
Σαντορίνη (Santorino)	D.539/1971	159/A/14. 8. 1971
Δαφνές (Dafnes)	D.539/1971	159/A/14. 8. 1971

Denominazione di origine	Decreto o decisione di delimitazione	Gazzetta ufficiale
4. Οίνος Ξηρός (vino secco) Λήμνος (Lemno)	D.502/1971	150/A/26. 7. 1971
<b>II. Όνομασία Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητας</b> (denominazione d'origine di qualità superiore)		
Σητεία (Sitia)	D.502/1971 d.358417/1971	150/A/26. 7. 1971 689/B/24. 8. 1971
Ρόδος (Rodi)	D.502/1971 d.358417/1971	150/A/26. 7. 1971 689/B/24. 8. 1971
Νάουσα (Naoussa)	D.502/1971 d.358417/1971	150/A/26. 7. 1971 689/B/24. 8. 1971
Νεμέα (Nemea)	D.539/1971 d.358022/1971	159/A/14. 8. 1971 773/B/27. 9. 1971
Ρομπόλα Κεφαλληνίας (Robola di Cefalonia)	D.539/1971 d.378022/1971	159/A/14. 8. 1971 773/B/27. 9. 1971
Ραψάνη (Rapsoni)	D.539/1971 d.378022/1971	159/A/14. 8. 1971 773/B/27. 9. 1971
Κάντζα (Kantza)	D.625/1971 d.396425/1971	196/A/12. 10. 1971 880/B/ 3. 11. 1971
Μαντινεία (Mantineia)	D.625/1971 d.396425/1971	196/A/12. 10. 1971 880/B/ 3. 11. 1971
Πεζά (Peza)	D.539/1971 d.213850/1972	159/A/14. 8. 1971 169/B/24. 2. 1972
Αρχάνες (Archanes)	D.539/1971 d.213850/1972	159/A/14. 8. 1971 169/B/24. 2. 1972
Δαφνές (Dafnes)	D.539/1971 d.213850/1972	159/A/14. 8. 1971 169/B/24. 2. 1972
Σαντορίνη (Santorino)	D.539/1971 d.213850/1972	159/A/14. 8. 1971 169/B/24. 2. 1972
Πάτραι (Patrasso)	D.205/1972 d.228173/1972	49/A/14. 4. 1972 287/B/27. 4. 1972
Ζίτσα (Zitsa)	D.183/1972 d.228173/1972	40/A/17. 3. 1972 287/B/27. 4. 1972
Άμύνταιον (Amynteon)	D.183/1972 d.228173/1972	40/A/17. 3. 1972 287/B/27. 4. 1972

## C. ATTI DI CARATTERE GENERALE

## Titoli

Regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975 (GU n. L 25 del 31. 1. 1975),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 2104/75, del 31 luglio 1975 (GU n. L 214 del 12. 8. 1975),
- regolamento (CEE) n. 499/76, del 5 marzo 1976 (GU n. L 59 del 6. 3. 1976),
- regolamento (CEE) n. 2219/76, del 13 settembre 1976 (GU n. L 250 del 14. 9. 1976),
- regolamento (CEE) n. 3093/76, del 17 dicembre 1976 (GU n. L 348 del 18. 12. 1976),
- regolamento (CEE) n. 773/77, del 15 aprile 1977 (GU n. L 94 del 16. 4. 1977),
- regolamento (CEE) n. 1234/77, del 9 giugno 1977 (GU n. L 143 del 10. 6. 1977),

— regolamento (CEE) n. 1470/77, del 30 giugno 1977 (GU n. L 162 dell'1. 7. 1977),

— regolamento (CEE) n. 858/78, del 27 aprile 1978 (GU n. L 116 del 28. 4. 1978),

— regolamento (CEE) n. 1624/78, del 12 luglio 1978 (GU n. L 190 del 13. 7. 1978).

All'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, sono aggiunte le parole « E per la Grecia ».

## D. FEAOG

1. Decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974 (GU n. L 320 del 29. 11. 1974).

Il trattino seguente è aggiunto nelle pagine 8, 19, 23, 27, 30, 36, 49 e 52 dell'allegato :

« — Nomos in Grecia ».

2. Decisione 76/627/CEE della Commissione, del 25 giugno 1976 (GU n. L 222 del 14. 8. 1976).

Il trattino seguente è aggiunto negli allegati I 1 e I 2 :

« — Nomos in Grecia ».

3. Decisione 77/491/CEE della Commissione, del 24 giugno 1977 (GU n. L 200 dell'8. 8. 1977).

L'articolo 1, paragrafo 2, è completato con le parole :

« Nomos in Grecia ».

## E. ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI

### a) Legislazione veterinaria

1. Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964 (GU n. L 121 del 29. 7. 1964),

rettificata (GU n. 176 del 5. 11. 1964, GU n. 32 del 24. 2. 1966, GU n. L 72 del 25. 3. 1972 e GU n. L 64 del 10. 3. 1977),

modificata da :

- direttiva 66/600/CEE, del 25 ottobre 1966 (GU n. 192 del 27. 10. 1966),
- direttiva 71/285/CEE, del 19 luglio 1971 (GU n. L 179 del 9. 8. 1971),
- direttiva 72/97/CEE, del 7 febbraio 1972 (GU n. L 38 del 12. 2. 1972),
- atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972),
- direttiva 72/445/CEE, del 28 dicembre 1972 (GU n. L 298 del 31. 12. 1972),
- decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973 (GU n. L 2 dell'1. 1. 1973),
- direttiva 73/150/CEE, del 5 giugno 1973 (GU n. L 172 del 28. 6. 1973),
- direttiva 75/379/CEE, del 24 giugno 1975 (GU n. L 172 del 3. 7. 1975),
- direttiva 77/98/CEE, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31. 1. 1977),
- direttiva 79/109/CEE, del 24 gennaio 1979 (GU n. L 29 del 3. 2. 1979),
- direttiva 79/111/CEE, del 24 gennaio 1979 (GU n. L 29 del 3. 2. 1979).

All'articolo 2, lettera o), è aggiunto il seguente trattino :

« — per la Grecia : Nomos ».

2. Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964 (GU n. 121 del 29. 7. 1964),

rettificata (GU n. 176 del 5. 11. 1964 e GU n. 32 del 24. 2. 1966),

modificata da :

- direttiva 65/276/CEE, del 13 maggio 1965 (GU n. 93 del 29. 5. 1965),
- direttiva 66/601/CEE, del 25 ottobre 1966 (GU n. 192 del 27. 10. 1966),
- direttiva 69/349/CEE, del 6 ottobre 1969 (GU n. L 256 dell'11. 10. 1969),
- atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972),
- direttiva 72/461/CEE, del 12 dicembre 1972 (GU n. L 302 del 31. 12. 1972),
- decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973 (GU n. L 2 dell'1. 1. 1973),
- direttiva 75/379/CEE, del 24 giugno 1975 (GU n. L 172 del 3. 7. 1975).

All'allegato I, paragrafi 40, terzo trattino, e 43, terzo comma, terzo trattino, è aggiunta la sigla « EOK ».

3. Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971 (GU n. L 55 dell'8. 3. 1971),

modificata da :

- decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973 (GU n. L 2 dell'1. 1. 1973),
- direttiva 75/379/CEE, del 24 giugno 1975 (GU n. L 172 del 3. 7. 1975),
- direttiva 75/431/CEE, del 10 luglio 1975 (GU n. L 192 del 24. 7. 1975),
- direttiva 78/50/CEE, del 13 dicembre 1977 (GU n. L 15 del 19. 1. 1978).

È aggiunto un articolo 15 quater così redatto :

#### « Articolo 15 quater

1. Le disposizioni degli allegati non si applicano agli stabilimenti situati in talune isole della Repubblica ellenica nella misura in cui la produzione di tali stabilimenti è riservata esclusivamente al consumo locale.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 12. Secondo la stessa procedura, si può decidere di modificare le disposizioni del paragrafo 1 al fine di estendere gradualmente le norme comunitarie all'insieme degli stabilimenti situati nelle isole ivi menzionate. »

All'allegato II, capitolo X, punto 44.1, lettera a), terzo trattino, è aggiunta la sigla « EOK ».

4. Direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31. 1. 1977).

All'allegato III, nel secondo trattino dei punti 2 e 5 è aggiunta la sigla « EOK ».

5. Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31. 1. 1977),

rettificata (GU n. L 76 del 24. 3. 1977).

All'allegato A, capitolo VII, punto 33, lettera a) :

— primo trattino, è aggiunta per la Grecia la sigla « E »,

— secondo trattino, è aggiunta la sigla « EOK ».

6. Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977 (GU n. L 206 del 12. 8. 1977),

rettificata (GU n. L 259 del 12. 10. 1977),

modificata dalla direttiva 79/268/CEE, del 5 marzo 1979 (GU n. L 62 del 13. 3. 1979).

Il testo dell'articolo 1, lettera b), primo trattino, è sostituito dal testo seguente :

« — tenuti da un'organizzazione o da un'associazione di allevatori riconosciuta ufficialmente da uno Stato membro in cui l'organizzazione o l'associazione di allevatori si è costituita o da un servizio ufficiale dello Stato membro in causa. »

#### b) Legislazione fitosanitaria

Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31. 1. 1977).

All'allegato III, punto B. 1 « Vegetali di agrumi » la parola « Grecia » è aggiunta nella colonna « Stati membri ».

#### c) Legislazione forestale

Direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966 (GU n. 125 dell'11. 7. 1966),

modificata da :

— direttiva 69/64/CEE, del 18 febbraio 1969 (GU n. L 48 del 26. 2. 1969),

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972),

— decisione del Consiglio, del 1° gennaio 1973 (GU n. L 2 dell'1. 1. 1973),

— direttiva 75/445/CEE, del 26 giugno 1975 (GU n. L 196 del 26. 7. 1975).

Il testo dell'articolo 5 *sexies* è sostituito dal testo seguente :

« Per un periodo transitorio di durata non superiore a dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1977, gli Stati

membri possono utilizzare, per l'ammissione dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione controllati, i risultati di prove comparative non rispondenti ai requisiti fissati nell'allegato II purché tali prove comparative siano state iniziate prima del 1° luglio 1977, e per quanto riguarda la Grecia prima della data di adesione, e attestino che i materiali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base possiedono un valore di utilizzazione superiore. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, essi possono essere autorizzati a utilizzare i risultati di prove comparative dopo il termine del periodo transitorio di cui sopra. »

#### F. STRUTTURE AGRICOLE

1. Direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972 (GU n. L 96 del 23. 4. 1972),

modificata da :

— direttiva 73/210/CEE, del 24 luglio 1973 (GU n. L 207 del 28. 7. 1973),

— direttiva 73/358/CEE, del 19 novembre 1973 (GU n. L 326 del 27. 11. 1973),

— direttiva 76/837/CEE, del 25 ottobre 1976 (GU n. L 302 del 4. 11. 1976),

— direttiva 77/390/CEE, del 17 maggio 1977 (GU n. L 145 del 13. 6. 1977),

— regolamento (CEE) n. 1054/78, del 19 maggio 1978 (GU n. L 134 del 22. 5. 1978).

L'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), è completato dalla seguente frase :

« Per la Grecia la facoltà prevista qui sopra può essere esercitata per tre anni a partire dalla data dell'adesione. »

2. Regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977 (GU n. L 51 del 23. 2. 1977),

modificato dal regolamento (CEE) n. 1361/78, del 19 giugno 1978 (GU n. L 166 del 23. 6. 1978).

Il testo dell'articolo 12, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente :

« In deroga all'articolo 10, lettera a), progetti relativi a settori e ad aree geografiche per i quali non sono ancora stati approvati dei programmi possono beneficiare del Fondo fino al 31 dicembre 1980 e per quanto riguarda la Grecia fino al 31 dicembre 1981. »

L'articolo 13, paragrafo 2, è completato dal seguente comma :

« Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia, la Commissione deciderà durante il primo semestre del 1981 in merito alle domande di contributo presentate da detto Stato membro prima del 1° febbraio 1981. »

All'articolo 17, paragrafo 3, il testo del secondo trattino è modificato dal testo seguente :

« — il 15 % per i progetti finanziati a titolo dell'esercizio 1980 e, per quanto concerne la Grecia, a titolo dell'esercizio 1981 ».

3. Regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978 (GU n. L 166 del 23. 6. 1978).

L'articolo 2 è completato da un trattino così redatto :

« — l'intero territorio ellenico ».

All'articolo 11, paragrafo 1, secondo trattino, primo sottotratto, sono aggiunti i seguenti termini :

« e per la Grecia dal momento dell'adesione ».

All'articolo 19 il secondo trattino è completato dalla menzione :

« e per la Grecia prima del 31 marzo 1982 ».

#### G. RETE D'INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA

1. Regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965 (GU n. 109 del 23. 6. 1965),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 2835/72, del 29 dicembre 1972 (GU n. L 298 del 31. 12. 1972),
- decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973 (GU n. L 2 dell'1. 1. 1973),
- regolamento (CEE) n. 2910/73, del 23 ottobre 1973 (GU n. L 299 del 27. 10. 1973).

Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente :

« Alla data dell'adesione della Repubblica ellenica il numero delle aziende contabili è di

31 000 ; tale numero è gradualmente aumentato nel corso dei cinque anni seguenti raggiungendo la cifra di 35 200. »

L'allegato è completato dall'elenco delle seguenti circoscrizioni greche :

« Grecia

1. Μακεδονία - Θράκη
2. Ήπειρος - Πελοπόννησος - Νήσοι Ίονίου - Αιτωλοακαρνανία
3. Θεσσαλία - Φθιώτιδα - Εύρυτανία
4. Στερεά Έλλάς (πλήν Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδος, Εύρυτανίας) - Νήσοι Αιγαίου - Κρήτη ».

2. Regolamento n. 91/66/CEE della Commissione, del 29 giugno 1966 (GU n. 121 del 4. 7. 1966),

modificato da :

- regolamento n. 349/67/CEE, del 25 luglio 1967 (GU n. 171 del 28. 7. 1967),
- regolamento (CEE) n. 1696/68, del 28 ottobre 1968 (GU n. L 266 del 30. 10. 1968),
- regolamento (CEE) n. 1697/68, del 28 ottobre 1968 (GU n. L 266 del 30. 10. 1968),
- regolamento (CEE) n. 702/76, del 29 marzo 1976 (GU n. L 83 del 30. 3. 1976),
- regolamento (CEE) n. 2855/77, del 21 dicembre 1977 (GU n. L 329 del 22. 12. 1977),
- regolamento (CEE) n. 3019/78, del 21 dicembre 1978 (GU n. L 359 del 22. 12. 1978).

Nell'allegato I « Elenco dei prodotti », alla lettera i) va aggiunta la seguente menzione :

« 46 a uve secche ».

L'allegato III è completato dalla seguente rubrica :

« Numero progressivo	Designazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili				
		Esercizi contabili				
		1981	1982	1983	1984	1985
	GRECIA					
450	Μακεδονία - Θράκη	930				
460	Ήπειρος - Πελοπόννησος - Νήσοι Ίονίου - Αιτωλοακαρνανία	440				
470	Θεσσαλία - Φθιώτιδα - Εύρυτανία	920				
480	Στερεά Έλλάς (πλήν Αιτωλοακαρνανίας - Φθιώτιδος - Εύρυτανίας) - Νήσοι Αιγαίου - Κρήτη	710				
	Totale	3 000	4 400	6 000	6 900	7 200 »

3. Regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione, del 23 settembre 1977 (GU n. L 263 del 17. 10. 1977).

All'articolo 2, è aggiunto il seguente comma :

« Tali disposizioni si applicano per la prima volta in Grecia ai dati contabili dell'esercizio 1981, esercizio che inizia nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1981 e il 1° luglio 1981. »

#### H. STATISTICHE AGRICOLE

1. Direttiva 72/280/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972 (GU n. L 179 del 7. 8. 1972),

modificata da:

- direttiva 73/358/CEE, del 19 novembre 1973 (GU n. L 326 del 27. 11. 1973),
- direttiva 78/320/CEE, del 20 marzo 1978 (GU n. L 84 del 31. 3. 1978).

L'articolo 4, punto 3, lettera a), è completato dalla menzione :

« Grecia : una sola regione »

e dal seguente comma :

« Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia, può essere previsto, secondo la procedura di cui all'articolo 7, che i dati devono essere trasmessi separatamente, secondo determinate circoscrizioni regionali. »

2. Decisione 72/356/CEE della Commissione, del 18 ottobre 1972 (GU n. L 246 del 30. 10. 1972),

modificata da :

- decisione 76/430/CEE, del 29 aprile 1976 (GU n. L 114 del 30. 4. 1976),
- decisione 78/808/CEE, del 20 settembre 1978 (GU n. L 279 del 4. 10. 1978).

La nota in calce 1 della tabella 4 dell'allegato II è completata dalla menzione :

« Grecia : una sola regione »

e dal seguente comma :

« Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia, può essere previsto, secondo la procedura di cui all'articolo 7, che la tabella venga compilata per determinate regioni. »

Nella tabella 6, a fronte dei numeri II.1.11, II.2.21, 341, 41, la sigla « EUR 9 » dev'essere sostituita dall'espressione « Stati membri ».

3. Direttiva 73/132/CEE del Consiglio, del 15 maggio 1973 (GU n. L 153 del 9. 6. 1973),

modificata dalla direttiva 78/53/CEE, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 16 del 20. 1. 1978).

L'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, è completato dalla frase seguente:

« Per quanto riguarda la Grecia, tale deroga è valida per tre anni a decorrere dalla data dell'adesione. »

L'articolo 5, paragrafo 2, è completato dalla menzione :

« Grecia : una sola regione »

e dal comma seguente :

« Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia può essere previsto, secondo la procedura di cui all'articolo 9, che i risultati debbono essere comunicati in base a suddivisioni da stabilirsi. »

4. Direttiva 76/625/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976 (GU n. L 218 dell'11. 8. 1976),

modificata dalla direttiva 77/159/CEE, del 14 febbraio 1977 (GU n. L 48 del 19. 2. 1977).

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera A, secondo comma, è sostituito dal seguente testo :

« L'indagine relativa ai peschi dev'essere effettuata soltanto in Italia, in Francia, in Grecia e nella Repubblica federale di Germania senza distinzione di varietà per quest'ultimo paese. L'indagine relativa agli aranci dev'essere effettuata soltanto in Italia e in Grecia. »

L'allegato è completato dalla seguente rubrica, da inserire dopo la rubrica « Repubblica federale di Germania » :

« GRECIA :

1. Grecia centrale ed Eubea
2. Peloponneso
3. Epiro
4. Tessaglia
5. Macedonia centrale ed occidentale
6. Macedonia orientale
7. Isole dell'Egeo
8. Creta ».

5. Decisione 76/805/CEE della Commissione, del 1° ottobre 1976 (GU n. L 285 del 16. 10. 1976).

L'articolo 2 è completato della menzione :

« Grecia : — ».

6. Regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione, del 29 luglio 1977 (GU n. L 209 del 17. 8. 1977).

L'articolo 1, paragrafo 1, è completato dalla seguente menzione :

« E per la Grecia ».

La nota in calce 1 dell'allegato II è completata dalla menzione :

« Grecia : una sola regione ».

7. Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 54 del 5. 3. 1979).

È aggiunto il seguente articolo 1 bis :

« *Articolo 1 bis*

La Repubblica ellenica effettua dal 1982 la prima indagine di base conformemente alle disposizioni del presente regolamento.

La Repubblica ellenica s'impegna tuttavia a fornire per il 1981 i dati di cui all'articolo 5. »

L'articolo 2, paragrafo 2, punto B, primo comma, è completato dalla seguente lettera e) :

« e) superficie coltivata a varietà di uve destinate all'essiccazione ».

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente :

« 4. Gli Stati membri interessati informano la Commissione prima del 30 giugno 1980, e la Repubblica ellenica al momento dell'adesione, mediante una descrizione particolareggiata, circa i metodi che verranno utilizzati per le indagini intermedie ; qualsiasi cambiamento di metodo va comunicato preventivamente. »

### III. DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

#### a) Attività commerciali e di intermediari

Direttiva 64/224/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964 (GU n. 56 del 4. 4. 1964).

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto :

*Per i non salariati*

*Per i salariati*

« In Grecia : ἐμπορικός αντιπρόσωπος Ουδέν».   
 εἰσαγωγῶν καὶ ἐξαγωγῶν

#### b) Imprese di servizi

Direttiva 67/43/CEE del Consiglio, del 12 gennaio 1967 (GU n. 10 del 19. 1. 1967).

Alla fine dell'articolo 2, paragrafo 3, è aggiunto :

« In Grecia : μεσίτες ἀστικῶν συμβάσεων ».

#### c) Società

1. Prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968 (GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8).

Alla fine dell'articolo 1 è aggiunto :

« — per la Grecia :   
 ἀνώνυμη ἐταιρία   
 ἐταιρία περιορισμένης εὐθύνης   
 ἑτερόρρυθμη κατὰ μετοχές ἐταιρία ».

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), è sostituito dal seguente testo :

« f) il bilancio ed il conto profitti e perdite di ogni esercizio. Il documento che contiene il bilancio deve indicare le generalità delle persone che ai sensi di legge sono tenute a

certificare il bilancio. Tuttavia, per le società a responsabilità limitata di diritto tedesco, belga, francese, greco, italiano e lussemburghese, enumerate all'articolo 1, nonché per le società anonime chiuse dell'ordinamento olandese, le "private companies" del diritto irlandese e le "private companies" del diritto dell'Irlanda del Nord, l'applicazione obbligatoria di questa disposizione è rinviata sino alla data di attuazione di una direttiva concernente il coordinamento del contenuto dei bilanci e dei conti profitti e perdite e comportante l'esenzione dall'obbligo di pubblicare, integralmente o parzialmente, tali documenti per le società di questo tipo con un ammontare di bilancio inferiore alla cifra che sarà fissata nella direttiva stessa. Il Consiglio adotterà tale direttiva nei due anni successivi all'adozione della presente direttiva. »

2. Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 1).

Alla fine dell'articolo 1 è aggiunto :

« — per la Grecia :   
 ἡ ἀνώνυμη ἐταιρία ».

3. Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978 (GU n. L 295 del 20. 10. 1978, pag. 36).

Alla fine dell'articolo 1, è aggiunto :

« — per la Grecia :   
 ἡ ἀνώνυμη ἐταιρία ».

4. Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 11).

Alla fine dell'articolo 1, è aggiunto :

« — per la Grecia :  
 ή άνώνυμη έταιρία  
 ή έταιρία περιωρισμένης ευθύνης  
 ή έτερόρρυθμη κατά μετοχές  
 έταιρία ».

#### d) Appalti di lavori pubblici

Direttiva 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

Alla fine dell'articolo 24, il punto è sostituito con un punto e virgola ed è aggiunto il seguente testo :

« per la Grecia :  
 può essere chiesto un attestato rilasciato sotto giuramento davanti al notaio in merito all'esercizio della professione di imprenditore di lavori pubblici. »

All'allegato I aggiungere :

« VIII. In Grecia :  
 le altre persone giuridiche di diritto pubblico i cui appalti di lavori pubblici sono soggetti al controllo dello Stato. »

#### e) Banche ed altri istituti finanziari, assicurazioni

1. Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973 (GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3).

All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto :

« per quanto riguarda la Repubblica ellenica :  
 — άνώνυμη έταιρία  
 — άλληλσφαιλιστικός συνεταιρισμός ».

2. Direttiva 77/92/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 14).

All'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è aggiunto :

« — in Grecia :  
 Γενικός πράκτωρ  
 Πράκτωρ ».

3. Prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977 (GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30).

All'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto un trattino supplementare (da inserire tra i trattini riguardanti rispettivamente la Germania e la Francia) così redatto :

« — in Grecia :  
 τής Έλληνικής Τραπεζής Βιομηχανικής Αναπτύξεως, του Ταμείου Παρακαταθη-

κών και Δανείων, τής Τραπεζής Υποθηκών, του Ταχυδρομικού Ταμειτηρίου και τής " Έλληνικάί Έξαγωγαί Α. Ε." ».

4. Prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979 (GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1).

All'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), dopo il terzo trattino è inserito il trattino seguente :

« — per quanto concerne la Repubblica ellenica :  
 άνώνυμη έταιρία ».

5. Direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979 (GU n. L 66 del 16. 3. 1979, pag. 1).

All'articolo 21, paragrafo 1, la parola « quarantuno » è sostituita dalla parola « quarantacinque ».

#### f) Medici

Direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975 (GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 1).

a) Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto :

« j) in Grecia :  
 πτυχίο ιατρικής Σχολής (laurea della facoltà di medicina) rilasciata dalla facoltà di medicina di un'università, nonché πιστοποιητικό πρακτικής άσκήσεως (certificato di formazione pratica) rilasciato dal ministero dei servizi sociali. »

b) Articolo 5, paragrafo 2.

Alla fine del paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente :

« in Grecia :  
 τίτλος ιατρικής ειδικότητας (titolo di specializzazione in medicina) rilasciato dal ministero dei servizi sociali. »

c) Articolo 5, paragrafo 3.

Alla fine di ciascun comma sono aggiunte le seguenti menzioni :

— anestesia — rianimazione :  
 « Grecia : άναισθησιολογία »,  
 — chirurgia generale :  
 « Grecia : χειρουργική »,  
 — neurochirurgia :  
 « Grecia : νευροχειρουργική »,  
 — ginecologia — ostetricia :  
 « Grecia : μαιευτική — γυναικολογία »,  
 — medicina interna :  
 « Grecia : παθολογία »,

- oculistica :  
« Grecia : ὀφθαλμολογία »,
- otorinolaringoiatria :  
« Grecia : ὠτορινολαρυγγολογία »,
- pediatria :  
« Grecia : παιδιατρική »,
- fisiologia e malattie dell'apparato respiratorio :  
« Grecia : φυσατιολογία - πνευμονολογία »,
- urologia :  
« Grecia : οὐρολογία »,
- ortopedia e traumatologia :  
« Grecia : ὀρθοπεδική ».

## d) Articolo 7, paragrafo 2.

Alla fine di ciascun comma sono aggiunte le seguenti menzioni :

- microbiologia — batteriologia :  
« Grecia : μικροβιολογία »,
- anatomia patologica :  
« Grecia : παθολογική ἀνατομία »,
- chirurgia plastica :  
« Grecia : πλαστική χειρουργική »,
- chirurgia toracica :  
« Grecia : χειρουργική θώρακος »,
- chirurgia pediatrica :  
« Grecia : χειρουργική παιδων »,
- cardiologia :  
« Grecia : καρδιολογία »,
- gastroenterologia :  
« Grecia : γαστρεντερολογία »,
- reumatologia :  
« Grecia : ρευματολογία »,
- ematologia generale :  
« Grecia : αίματολογία »,
- endocrinologia :  
« Grecia : ἔνδοκρινολογία »,
- fisioterapia :  
« Grecia : φυσική ιατρική ἀποκατάσταση »,
- neuropsichiatria :  
« Grecia : νευρολογία - ψυχιατρική »,
- dermatologia e venerologia :  
« Grecia : δερματολογία - ἀφροδισιολογία »,

- radiologia :  
« Grecia : ἀκτινολογία - ραδιολογία »,
- radioterapia :  
« Grecia : ἀκτινοθεραπευτική »,
- psichiatria infantile :  
« Grecia : παιδοψυχιατρική »,
- malattie renali :  
« Grecia : νεφρολογία »,
- allergologia :  
« Grecia : ἄλλεργιολογία ».

## g) Avvocati

Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977 (GU n. L 78 del 26. 3. 1977, pag. 17).

Alla fine dell'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto :

« Grecia : δικηγόρος ».

## h) Infermiere responsabile dell'assistenza generale

Direttiva 77/452/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977 (GU n. L 176 del 15. 7. 1977, pag. 1).

a) Alla fine dell'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto :

« in Grecia :  
διπλωματούχος ἀδελφή νοσοκόμος ».

b) Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto :

« j) in Grecia :

1. il diploma della Ἀνωτέρας Σχολῆς Ἀδελφῶν Νοσοκόμων (scuola superiore per gli infermieri dell'assistenza generale), certificato conforme dal ministero dei servizi sociali, o il diploma delle τῶν παραϊατρικῶν σχολῶν τῶν Κέντρων Ἀνωτέρας Τεχνικῆς καὶ Ἐπαγγελματικῆς Ἐκπαίδευσεως (scuole paramediche dei centri di istruzione tecnica e professionale superiore) rilasciato dal ministero della pubblica istruzione e degli affari religiosi,
2. nonché il πιστοποιητικό πρακτικῆς ἀσκήσεως τοῦ ἐπαγγέλματος τῆς ἀδελφῆς νοσοκόμου (certificato di formazione pratica della professione di infermiere) rilasciato dal ministero dei servizi sociali. »

## i) Dentisti

Direttiva 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 233 del 24. 8. 1978, pag. 1).

a) Alla fine dell'articolo 1 è aggiunto :

« in Grecia :  
ὄδοντιατρος ἢ χειροῦργος ὄδοντιατρος ».

j) Veterinari

Direttiva 78/1026/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 362 del 23. 12. 1978, pag. 1).

b) Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto :

« j) in Grecia :  
πτυχίο ὄδοντιατρικῆς τοῦ  
Πανεπιστημίου ».

Alla fine dell'articolo 3 è aggiunto :

« j) in Grecia :  
Δίπλωμα Κτηνιατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπι-  
στημίου Θεσσαλονίκης ».

#### IV. TRASPORTI

1. Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968 (GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1),

modificato dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

All'articolo 21, paragrafo 6, la seguente frase è aggiunta :

« A tal fine la Repubblica ellenica prende le misure necessarie entro sei mesi dall'adesione e previa consultazione della Commissione. »

2. Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969 (GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 1),

modificato dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

All'articolo 19, paragrafo 1, la seguente indicazione è inserita dopo « Deutsche Bundesbahn (DB) » :

« — Ὅργανισμός Σιδηροδρόμων Ἑλλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ) ».

3. Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969 (GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 8),

modificato dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

All'articolo 3, paragrafo 1, la seguente indicazione è inserita dopo « Deutsche Bundesbahn (DB) » :

« — Ὅργανισμός Σιδηροδρόμων Ἑλλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ) ».

4. Regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 (GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 4),

modificato dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

L'allegato II è così completato :

— l'elenco che figura al punto « A. Ferrovia » è completato dall'indicazione seguente :

« Repubblica ellenica :

— Ὅργανισμός Σιδηροδρόμων Ἑλλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ) »;

— l'elenco che figura al punto « B. Strada » è completato dall'indicazione seguente :

« Repubblica ellenica :

1. Ἐθνικό ὁδικό δίκτυο

2. Ἐπαρχιακό ὁδικό δίκτυο

3. Δημοτικό ἢ κοινοτικό ὁδικό δίκτυο ».

5. Regolamento (CEE) n. 1463/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970 (GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 1),

modificato da :

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— regolamento (CEE) n. 1787/73, del 25 giugno 1973 (GU n. L 181 del 4. 7. 1973, pag. 1),

— regolamento (CEE) n. 2828/77, del 12 dicembre 1977 (GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 5).

All'articolo 22, paragrafo 4, la parola « quarantuno » è sostituita dalla parola « quarantacinque ».

Nell'allegato II, punto I 1, le indicazioni che figurano tra parentesi sono completate dalla menzione « GR per la Grecia ».

6. Regolamento (CEE) n. 2778/72 della Commissione, del 20 dicembre 1972 (GU n. L 292 del 29. 12. 1972, pag. 22).

All'articolo 1, nel testo delle note degli allegati 1 e 4 del regolamento (CEE) n. 1172/72 della Com-

missione, del 26 maggio 1972, relativo all'istituzione dei documenti di cui al regolamento (CEE) n. 517/72 del Consiglio e al regolamento (CEE) n. 516/72 del Consiglio, la seguente indicazione è inserita dopo « Germania (D) » :

« Grecia (GR) ».

7. Regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976 (GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 3024/77, del 21 dicembre 1977 (GU n. L 358 del 31. 12. 1977, pag. 4),
- regolamento (CEE) n. 3062/78, del 19 dicembre 1978 (GU n. L 366 del 28. 12. 1978, pag. 5).

All'allegato I (a) e all'allegato II (a), è aggiunto nelle note 1, tra Germania e Francia :

« Grecia (GR) ».

All'allegato II (c) è aggiunto nella colonna 5 :

« Grecia (GR) ».

All'allegato III è aggiunto « GR » nella seconda colonna per ogni Stato membro attuale e una linea orizzontale supplementare « GR » (in prima colonna) che comporti i segni distintivi dei 9 Stati membri attuali nella seconda colonna.

8. Regolamento (CEE) n. 2830/77 del Consiglio, del 12 dicembre 1977 (GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 13).

All'articolo 2, la seguente indicazione è inserita dopo « Deutsche Bundesbahn (DB) » :

« — Ὄργανισμός Σιδηροδρόμων Ἑλλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ) ».

9. Regolamento (CEE) n. 2183/78 del Consiglio, del 19 settembre 1978 (GU n. L 258 del 21. 9. 1978, pag. 1).

All'articolo 2, la seguente indicazione è inserita dopo « Deutsche Bundesbahn (DB) » :

« — Ὄργανισμός Σιδηροδρόμων Ἑλλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ) ».

10. Direttiva 65/269/CEE del Consiglio, del 13 maggio 1965 (GU n. 88 del 24. 5. 1965, pag. 1469/65),

modificata da :

- atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),
- direttiva 73/169/CEE, del 25 giugno 1973 (GU n. L 181 del 4. 7. 1973, pag. 20).

Nell'allegato, la parola « sei » è sostituita dalla parola « sette ».

11. Decisione 75/327/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975 (GU n. L 152 del 12. 6. 1975, pag. 3).

All'articolo 1, paragrafo 1, la seguente indicazione è inserita dopo « Deutsche Bundesbahn (DB) » :

« — Ὄργανισμός Σιδηροδρόμων Ἑλλάδος Α.Ε. (ΟΣΕ) ».

12. Direttiva 78/546/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1978 (GU n. L 168 del 26. 6. 1978, pag. 29).

Nell'allegato II è aggiunto :

« Grecia

Περιφέρεια Πρωτευούσης  
Λοιπή Στερεά Ἑλλάς και Εὐβοία  
Πελοπόννησος  
Ἴόνιοι νῆσοι  
Θεσσαλία  
Μακεδονία  
Θράκη  
Νῆσοι Αἰγαίου  
Κρήτη».

Nell'allegato III :

- dopo la Repubblica federale di Germania è aggiunta la parola « Grecia » ;
- dopo la Jugoslavia è soppressa la parola « Grecia ».

## V. CONCORRENZA

### Atti CEE

1. Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 (GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62),

modificato da :

- regolamento n. 59, del 3 luglio 1962 (GU n. 58 del 10. 7. 1962, pag. 1655/62),

- regolamento n. 118/63/CEE, del 5 novembre 1963 (GU n. 162 del 7. 11. 1963, pag. 2696/63),

- regolamento (CEE) n. 2822/71, del 20 dicembre 1971 (GU n. L 285 del 29. 12. 1971, pag. 49),

- atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

All'articolo 25 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 sono parimenti applicabili nel caso dell'adesione della Repubblica ellenica. »

2. Regolamento n. 27 della Commissione, del 3 maggio 1962 (GU n. 35 del 10. 5. 1962, pag. 1118/62), modificato da :
- regolamento (CEE) n. 1133/68, del 26 luglio 1968 (GU n. L 189 dell'1. 8. 1968, pag. 1),
  - regolamento (CEE) n. 1699/75, del 2 luglio 1975 (GU n. L 172 del 3. 7. 1975, pag. 11).

All'articolo 2, paragrafo 1, la parola « dieci » è sostituita dalla parola « undici ».

3. Regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965 (GU n. 36 del 6. 3. 1965, pag. 533/65), modificato dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

All'articolo 4 :

— il paragrafo 1 è completato dalla disposizione seguente :

« Le disposizioni del comma precedente sono parimenti applicabili nel caso dell'adesione della Repubblica ellenica. » ;

— il paragrafo 2 è completato dalla disposizione seguente :

« Agli accordi ed alle pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato in conseguenza dell'adesione della Repubblica ellenica e che devono essere notificati prima del 1° luglio 1981 in conformità degli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17 il paragrafo 1 è applicabile soltanto se essi lo sono stati prima di tale data. »

4. Regolamento n. 67/67/CEE della Commissione, del 22 marzo 1967 (GU n. 57 del 25. 3. 1967, pag. 849/67),

modificato da :

- atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),
- regolamento (CEE) n. 2591/72, dell'8 dicembre 1972 (GU n. L 276 del 9. 12. 1972, pag. 15).

L'articolo 5 è completato dalla disposizione seguente :

« La presente disposizione è parimenti applicabile nel caso dell'adesione della Repubblica ellenica. »

5. Regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971 (GU n. L 285 del 20. 12. 1971, pag. 46),

modificato dal regolamento (CEE) n. 2743/72, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 144).

All'articolo 4 :

— il paragrafo 1 è completato dalla disposizione seguente :

« Le disposizioni del comma precedente sono parimenti applicabili nel caso dell'adesione della Repubblica ellenica. » ;

— il paragrafo 2 è completato dalla disposizione seguente :

« Agli accordi ed alle pratiche concordate che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, del trattato in conseguenza dell'adesione della Repubblica ellenica e che devono essere notificati prima del 1° luglio 1981 in conformità degli articoli 5 e 25 del regolamento n. 17 il paragrafo 1 è applicabile soltanto se essi lo sono stati prima di tale data. »

6. Regolamento (CEE) n. 2779/72 della Commissione, del 21 dicembre 1972 (GU n. L 292 del 29. 12. 1972, pag. 23),

modificato dal regolamento (CEE) n. 2903/77, del 23 dicembre 1977 (GU n. L 338 del 28. 12. 1977, pag. 14).

L'articolo 6 è completato dal seguente paragrafo 3 :

« 3. Il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1, del trattato non è applicabile agli accordi di specializzazione che esistevano alla data dell'adesione della Repubblica ellenica e che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1, in conseguenza di tale adesione, se nei sei mesi che seguono l'adesione essi sono modificati in maniera tale da soddisfare alle condizioni enunciate dal presente regolamento. »

#### Atti Ceca

7. Decisione 72/443/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1972 (GU n. L 297 del 30. 12. 1972, pag. 45).

All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera :

« i) Grecia ».

8. Decisione 3001/77/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1977 (GU n. L 352 del 31. 12. 1977, pag. 4),

modificata dalla decisione 960/78/CECA, dell'11 maggio 1978 (GU n. L 126 del 13. 5. 1978, pag. 1).

Nell'allegato I la Grecia è aggiunta nell'elenco degli Stati membri che figurano nella nota 2 a piè di pagina.

Nell'allegato II la Grecia è aggiunta nell'elenco degli Stati membri che figurano nella prima colonna della seconda tabella.

## VI. LEGISLAZIONE FISCALE

1. Direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969 (GU n. L 249 del 3. 10. 1969, pag. 25).

Nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunte :

— nella formula introduttiva : l'indicazione delle società di diritto « ellenico » ;

— nel primo trattino :

« Ανώνυμος Έταιρία »;

— nel secondo trattino :

« Έτερόρρυθμος κατά μετοχάς Έταιρία »;

— nel terzo trattino :

« Έταιρία Περιορισμένης Ευθύνης ».

2. Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 15).

Nell'articolo 1, paragrafo 3, è aggiunto :

« in Grecia :

Φόρος ισοδύναμος φυσικών προσώπων

Φόρος ισοδύναμος νομικών προσώπων

Φόρος άκινήτου περιουσίας».

Nell'articolo 1, paragrafo 5, è aggiunto :

« in Grecia :

ὁ Ὑπουργός Οἰκονομικῶν ἢ ὁ ὑπ'αὐτοῦ ὀριζόμενος ἐκπρόσωπος ».

3. Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1).

Nell'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunto dopo l'ultimo trattino :

« — Grecia :

Άγιο Όρος ».

4. Direttiva 68/221/CEE del Consiglio, del 30 aprile 1968 (GU n. L 115 del 18. 5. 1968, pag. 14).

All'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunto il seguente trattino :

« — alle aliquote medie esistenti in Grecia al momento dell'adesione di questo Stato ; tuttavia, a tali disposizioni si ricorre per valutare la conformità di dette aliquote all'articolo 97 del trattato. »

## VII. POLITICA ECONOMICA

1. Decisione n. 13/79, del 13 marzo 1979, del consiglio di amministrazione del Fondo europeo di cooperazione monetaria.

Gli importi delle « aliquote debitorie » e la loro ripartizione percentuale sono modificati come segue :

	Milioni di ECU	Percentuale
Banque nationale de Belgique	580	7,20
Danmarks Nationalbank	260	3,23
Deutsche Bundesbank	1 740	21,62
Τράπεζα τής Ελλάδος	150	1,86
Banque de France	1 740	21,62
Central Bank of Ireland	100	1,24
Banca d'Italia	1 160	14,41
Nederlandsche Bank	580	7,20
Bank of England	1 740	21,62
<b>Totale CEE</b>	<b>8 050</b>	<b>100,00</b>

Gli importi delle « aliquote creditrici » e la loro ripartizione percentuale sono modificati come segue :

	Milioni di ECU	Percentuale
Banque nationale de Belgique	1 160	7,20
Danmarks Nationalbank	520	3,23
Deutsche Bundesbank	3 480	21,62
Τράπεζα τής Ελλάδος	300	1,86
Banque de France	3 480	21,62
Central Bank of Ireland	200	1,24
Banca d'Italia	2 320	14,41
Nederlandsche Bank	1 160	7,20
Bank of England	3 480	21,62
<b>Totale CEE</b>	<b>16 100</b>	<b>100,00</b>

2. Decisione 71/143/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1971 (GU n. L 73 del 27. 3. 1971, pag. 15),

modificata da :

- decisione 78/49/CEE, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 14 del 18. 1. 1978, pag. 14),
- decisione 78/1041/CEE, del 21 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 3).

L'allegato è sostituito dal testo seguente :

« ALLEGATO

	Milioni di ECU	Percentuale
Belgio	1 000	6,96
Danimarca	465	3,24
Germania	3 105	21,61
Grecia	270	1,88
Francia	3 105	21,61
Irlanda	180	1,25
Italia	2 070	14,40
Lussemburgo	35	0,24
Paesi Bassi	1 035	7,20
Regno Unito	3 105	21,61
Totale	14 370	100,00 ».

3. Regolamento (CEE) n. 397/75 del Consiglio, del 17 febbraio 1975 (GU n. L 46 del 20. 2. 1975, pag. 1).

Nell'articolo 6 l'elenco delle percentuali è sostituito dall'elenco seguente :

« Belgio/Lussemburgo	14,40
Danimarca	6,46

Germania	43,24
Grecia	3,72
Francia	43,24
Irlanda	2,48
Italia	28,82
Paesi Bassi	14,40
Regno Unito	43,24 ».

4. Regolamento (CEE) n. 398/75 del Consiglio, del 17 febbraio 1975 (GU n. L 46 del 20. 2. 1975, pag. 3).

Nell'articolo 2 l'elenco delle percentuali è sostituito dall'elenco seguente :

« Belgio/Lussemburgo	7,20
Danimarca	3,23
Germania	21,62
Grecia	1,86
Francia	21,62
Irlanda	1,24
Italia	14,41
Paesi Bassi	7,20
Regno Unito	21,62 ».

5. Decisione del Consiglio del 18 marzo 1958 (GU n. 17 del 6. 10. 1958, pag. 390/58),

modificata dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

Nell'articolo 7, la parola « undici » è sostituita dalla parola « dodici ».

Nell'articolo 10, primo comma, la parola « undici » è sostituita dalla parola « dodici ».

## VIII. RELAZIONI ESTERNE

1. Regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970 (GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1),

modificato dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

All'articolo 11, paragrafo 2, la parola « quarantun » è sostituita dalla parola « quarantacinque ».

2. Regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974 (GU n. L 159 del 15. 6. 1974, pag. 1),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 959/75, del 27 marzo 1975 (GU n. L 99 del 21. 4. 1975, pag. 5),
- regolamento (CEE) n. 1540/75, del 16 giugno 1975 (GU n. L 157 del 19. 6. 1975, pag. 2),
- regolamento (CEE) n. 1927/75, del 22 luglio 1975 (GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 9),

— regolamento (CEE) n. 2967/74, del 25 novembre 1974 (GU n. L 316 del 26. 11. 1974, pag. 7),

— regolamento (CEE) n. 1680/75, del 30 giugno 1975 (GU n. L 168 dell'1. 7. 1975, pag. 72),

— regolamento (CEE) n. 646/75, del 13 marzo 1975 (GU n. L 67 del 14. 3. 1975, pag. 21),

— regolamento (CEE) n. 2561/74, dell'8 ottobre 1974 (GU n. L 274 del 9. 10. 1974, pag. 17),

— pubblicazione dell'attuale versione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1439/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974 (GU n. C 287 del 15. 12. 1975, pag. 1).

a) All'allegato I è aggiunto :

— nell'intestazione e nel titolo (GU n. C 287, pag. 3) :

« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Κοινός Πίνακας Έλευθερώσεως »;

- nei titoli di ognuna delle 4 colonne (riportate in ciascuna delle pagine da 3 a 47 della GU n. C 287) :
- « Εἶδος ἐμπορεύματος Κλάση ΚΔ »
- « Ἐλευθέρωση ἐξαρτωμένη ἀποκλειστικά ἀπὸ τὴν καταγωγή »
- « Κοινοτική ἐπίβλεψη »
- « Ἐθνική ἐπίβλεψη » ;
- nella nota 1 che figura nelle pagine 5, 8, 10, 25 e 40 della GU n. C 287 :
  - «Γιὰ τὴν ἀκριβή περιγραφή τοῦ ἐμπορεύματος βλέπε σημεῖωση στὸ τέλος τοῦ παραρτήματος»;
- nella nota che figura alla fine del suddetto allegato (GU n. C 287, pag. 48), nell'intestazione, nel titolo di ognuna delle 2 colonne e nella rispettiva formulazione di ciascuno dei prodotti indicati :

## « Σημείωση »

Κλάση τοῦ ΚΑ	Εἶδος ἐμπορεύματος
07.02 ex B	Ἴτερα, ἐξαιρέσει τῶν γεωμήλων
07.04 ex B	Ἴτερα, ἐξαιρέσει τῶν γεωμήλων
13.03 ex B	Πηκτικά ὕλαι καὶ πηκτικά ἐνώσεις
20.02 ex H	Λοιπά, ἐξαιρέσει τῶν παρασκευασμάτων περιεχόντων γεώμηλα
ex 20.07	Ἐξαιρέσει τῶν χυμῶν τῶν λοιπῶν ἐσπεριδοειδῶν ἐκτός τῶν γκρέπ φρούτ
29.35 ex Q	Καρβαζόλιον καὶ ἄλατα αὐτοῦ. Ἀμινοακρινίδες καὶ τὰ παράγωγα αὐτῶν
ex 44.13	Ξυλεία πλανισμένη, φέρουσα αὐλακας, ἐξοχάς, ἐγκοπάς, μέ κοίλανσιν τετραγωνικῆς ἢ ὀρθογωνίου τομῆς κατὰ τὸ πάχος αὐτῆς ἄνευ γωνιῶν ἢ παρόμοια, ἐξαιρέσει τῶν σανίδων ἢ τεμαχίων διὰ δάπεδα μὴ συννημολογημένα
84.35 ex A III	Ἴτεροι μηχαναὶ καὶ συσκευαὶ τυπογραφίας καὶ γραφικῶν τεχνῶν, ἐξαιρέσει τῶν τυπογραφικῶν μηχανῶν τῶν καλουμένων „πιστήρια διὰ πλατίνης“ μετὰ ἢ ἄνευ διατάξεως μελανώσεως».

- b) Nell'allegato II la menzione « Grecia (comprese l'isola di Eubea e le Sporadi,... Creta) » è soppressa nell'elenco dei paesi terzi.

3. Regolamento (CEE) n. 109/70 del Consiglio, del 19 dicembre 1969 (GU n. L 19 del 26. 1. 1970, pag. 1),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 1492/70, del 20 luglio 1970 (GU n. L 166 del 29. 7. 1970, pag. 1).
- regolamento (CEE) n. 2172/70, del 27 ottobre 1970 (GU n. L 239 del 30. 10. 1970, pag. 1),
- regolamento (CEE) n. 2567/70, del 14 dicembre 1970 (GU n. L 276 del 21. 12. 1970, pag. 1),
- regolamento (CEE) n. 432/71, del 26 febbraio 1971 (GU n. L 48 del 27. 2. 1971, pag. 68),
- regolamento (CEE) n. 725/71, del 30 marzo 1971 (GU n. L 80 del 5. 4. 1971, pag. 4),
- regolamento (CEE) n. 1073/71, del 25 maggio 1971 (GU n. L 119 dell'1. 6. 1971, pag. 1),
- regolamento (CEE) n. 1074/71, del 25 maggio 1971 (GU n. L 119 dell'1. 6. 1971, pag. 35),
- regolamento (CEE) n. 2385/71, dell'8 novembre 1971 (GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 3),
- regolamento (CEE) n. 2386/71, dell'8 novembre 1971 (GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 12),
- atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),
- regolamento (CEE) n. 2406/71, del 9 novembre 1971 (GU n. L 250 dell'11. 11. 1971, pag. 1),
- regolamento (CEE) n. 2407/71, del 9 novembre 1971 (GU n. L 250 dell'11. 11. 1971, pag. 7),
- regolamento (CEE) n. 1414/72, del 27 giugno 1972 (GU n. L 151 del 5. 7. 1972, pag. 1),
- regolamento (CEE) n. 1751/72, del 2 agosto 1972 (GU n. L 184 del 12. 8. 1972, pag. 1),
- regolamento (CEE) n. 955/73, del 26 marzo 1973 (GU n. L 98 del 12. 4. 1973, pag. 14),
- regolamento (CEE) n. 956/73, del 26 marzo 1973 (GU n. L 98 del 12. 4. 1973, pag. 21),
- regolamento (CEE) n. 957/73, del 26 marzo 1973 (GU n. L 98 del 12. 4. 1973, pag. 26),
- regolamento (CEE) n. 238/74, del 21 gennaio 1974 (GU n. L 27 del 31. 1. 1974, pag. 1),
- regolamento (CEE) n. 958/75, del 27 marzo 1975 (GU n. L 99 del 21. 4. 1975, pag. 1),
- regolamento (CEE) n. 1119/75, del 14 aprile 1975 (GU n. L 111 del 30. 4. 1975, pag. 1),

- regolamento (CEE) n. 1212/75 del 28 aprile 1975 (GU n. L 124 del 15. 5. 1975, pag. 1),
- regolamento (CEE) n. 1927/75, del 22 luglio 1975 (GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 7),
- regolamento (CEE) n. 469/76, del 24 febbraio 1976 (GU n. L 58 del 5. 3. 1976, pag. 1),
- regolamento (CEE) n. 2896/77, del 20 dicembre 1977 (GU n. L 338 del 28. 12. 1977, pag. 1),
- pubblicazione dell'attuale versione dell'allegato del suddetto regolamento che tiene conto delle successive modifiche che vi sono state apportate (GU n. C 287 del 15. 12. 1975, pag. 55).

Nell'allegato è aggiunto :

- nell'intestazione e nel titolo (GU n. C 287, pag. 56) :

**« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ**

Τό παράρτημα αφορά εισαγωγές στην Κοινότητα, των προϊόντων τρίτων χωρών που αναφέρονται κατωτέρω και σημειούνται με ένα "X" »;

- nell'elenco delle abbreviazioni (GU n. C 287, pag. 56) una colonna supplementare come segue :

**«Συντμήσεις**

BG	= Βουλγαρία
H	= Ούγγαρία
PL	= Πολωνία
R	= Ρουμανία
CS	= Τσεχοσλοβακία
DDR	= Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας
SU	= ΕΣΣΔ
AL	= Άλβανία
RPC	= Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
VN	= Βόρειο Βιετνάμ
COR	= Βόρειος Κορέα
MO	= Μογγολία »;

- nel titolo della colonna di sinistra (designazione delle merci, numero della tariffa doganale comune), riportato in ciascuno delle pagine da 57 a 79 della GU n. C 287 :

« Περιγραφή εμπορευμάτων  
Κλάση ΚΔ »;

- nella nota 1 riportata nelle pagine 58, 60, 61, 66 e 69 della GU n. C 287 :

« Για την ακριβή περιγραφή του εμπορεύματος βλέπε σημείωση στο τέλος του παρατήματος »;

- nella nota che figura alla fine al suddetto allegato (GU n. C 287, pag. 79), nell'intestazione e nel titolo di ognuna delle due colonne nonché nella rispettiva formulazione di ciascuno dei prodotti indicati :

**« Σημείωση**

Κλάση	Είδος εμπορεύματος
07.02 ex B	Λοιπά, εξαιρέσει τών γεωμήλων
07.04 ex B	Λοιπά, εξαιρέσει τών γεωμήλων
13.03 ex B	Πηκτικά υλαί και ηηκτικά ένωσηεις
20.02 ex H	Λοιπά, εξαιρέσει τών παρασκευασμάτων περιεχόντων γεώμηλα
cx 20.07	Έξαιρέσει τών κυμών τών λοιπών έσπεριδοειδών έκτός τών γκρέιπ φρούτ
29.35 ex Q	Καρβαζόλιον και άλατα αυτού, άμνοακρινίδες και τά παράγωγα αυτών
ex 44.13	Ξυλεία πλανισμένη, φέρουσα αυλακας, έξοχάς, έγκοπάς, φέρουσα κοίλανσιν τετραγωνικής ή όρθογωνίου τομήσ κατά τό πάχος αυτής, χωρίς γωνίας ή παρόμοια, εξαιρέσει τών σανίδων ή τεμαχιών διά δάπεδα, μη συνηρηολογημένων ».

- 4. Decisione 75/210/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1975 (GU n. L 99 del 21. 4. 1975, pag. 7),

modificata da :

- decisione 76/971/CEE, del 13 dicembre 1976 (GU n. L 365 del 31. 12. 1976, pag. 1),
- decisione 79/253/CEE, del 21 dicembre 1978 (GU n. L 60 del 12. 3. 1979, pag. 1).

Nell'allegato I è aggiunto :

**« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**

Πίνακας χωρών κρατικού έμπορίου που αναφέρονται στο άρθρο 1

Άλβανία  
Βουλγαρία  
Ούγγαρία  
Πολωνία  
Ρουμανία  
Τσεχοσλοβακία  
ΕΣΣΔ  
Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας  
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας  
Βόρειος Κορέα  
Βόρειο Βιετνάμ  
Μογγολία ».

In ognuno degli allegati da II a XI è aggiunto :

— nell'intestazione e nel titolo :

— (per l'allegato II) :

« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Ποσοτώσεις παραχωρούμενες από τὰ Κράτη μέλη γιά είσαγωγές από Άλθανία γιά τήν περίοδο από 1 Ίανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 1975: »,

— (per l'allegato III) :

« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Ποσοτώσεις . . . εκ Βουλγαρίας . . . »,

— (per l'allegato IV) :

« ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Ποσοτώσεις . . . εξ Ούγγαρίας . . . »

e così di seguito ;

— nella nota NB che figura sotto il titolo di ciascuno di questi allegati :

« Οί αριθμοί τών κλάσεων του κοινου δασμολογίου στή δεύτερη στήλη αναφέρονται ενδεικτικά »;

— nella nota che figura prima degli elenchi dei contingenti rispettivi (pagine 16, 31, 49, 69, 88, 107 e 117 della GU n. L 99) :

« Οί ποσοτώσεις πού σημειούνται με άστερίσκο (\*) καλύπτουν μόνο προϊόντα υπαγόμενα στήν συνθήκη ΕΚΑΧ. Συνεπώς δέν υπόκεινται στίς διατάξεις τής παρούσης απόφάσεως. Οί ποσοτώσεις αυτές αναφέρονται στους καταλόγους χάριν άπλής ύπομνήσεως. »

5. Direttiva 70/509/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970 (GU n. L 254 del 23. 11. 1970, pag. 1),

modificata dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

La nota che figura nella prima pagina dell'allegato A è completata dall'indicazione seguente :

« Grecia :

Κεφάλαιο Ασφαλίσεως Πιστώσεων Έξαγωγών ».

6. Direttiva 70/510/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1970 (GU n. L 254 del 23. 11. 1970, pag. 26),

modificata dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

La nota che figura rispettivamente nella prima pagina dell'allegato A è completata dall'indicazione seguente :

« Grecia :

Κεφάλαιο Ασφαλίσεως Πιστώσεων Έξαγωγών ».

7. Decisione del Consiglio, del 4 aprile 1978, relativa all'applicazione di talune linee direttrici nel settore dei crediti all'esportazione che beneficiano di un sostegno pubblico (non pubblicata),

prorogata con decisione del Consiglio del 16 novembre 1978 (non pubblicata).

Nell'allegato C (« elenco dei partecipanti »), la Grecia è aggiunta nella nota che enumera gli Stati membri della Comunità ed è tolta dall'elenco dei paesi terzi indicati.

## IX. POLITICA SOCIALE

1. Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 (GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2),

modificato da :

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— regolamento (CEE) n. 2864/72, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 306 del 31. 12. 1972, pag. 1),

— regolamento (CEE) n. 1392/74, del 4 giugno 1974 (GU n. L 152 dell'8. 6. 1974, pag. 1),

— regolamento (CEE) n. 1209/76, del 30 aprile 1976 (GU n. L 138 del 26. 5. 1976, pag. 1),

— regolamento (CEE) n. 2595/77, del 21 novembre 1977 (GU n. L 302 del 26. 11. 1977, pag. 1).

All'articolo 1, lettera a) :

— al punto ii), sono aggiunte in fine le parole :

« o di un regime di cui al punto iii) » ;

— dopo il punto ii), è inserito il seguente testo :

« iii) coperta da assicurazione obbligatoria contro più eventi corrispondenti ai rami cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale organizzato in modo uniforme a beneficio dell'insieme della popolazione rurale secondo i criteri di cui all'allegato V ; » ;

— il punto iii) diventa iv).

All'articolo 82, paragrafo 1, il numero « cinquantaquattro » è sostituito dal numero « sessanta ».

All'allegato I, è inserita la seguente nuova rubrica :

« E. Grecia  
Nulla ».

Le rubriche « E. Irlanda », « F. Italia », « G. Lussemburgo », « H. Paesi Bassi » e « I. Regno Unito » diventano rispettivamente « F. Irlanda », « G. Italia », « H. Lussemburgo », « I. Paesi Bassi » e « J. Regno Unito ».

All'allegato II, le parti A e B sono modificate come segue :

#### Parte A

— dopo la rubrica Belgio-Francia, è inserita la seguente nuova rubrica :

« 4. Belgio-Grecia  
L'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 35, paragrafo 2, e l'articolo 37 della convenzione generale del 1° aprile 1958. » ;

— dopo la rubrica Danimarca-Francia, è inserita la seguente nuova rubrica :

« 12. Danimarca-Grecia  
Senza oggetto. » ;

— dopo la rubrica Germania-Francia, è inserita la seguente nuova rubrica :

« 19. Germania-Grecia  
L'articolo 5, paragrafo 2, della convenzione generale del 25 aprile 1961. » ;

— dopo la rubrica Germania-Regno Unito, è inserita la seguente nuova rubrica :

« 25. Francia-Grecia  
L'articolo 16, quarto comma e l'articolo 30 della convenzione generale del 19 aprile 1958. » ;

— dopo la rubrica Francia-Regno Unito, sono inserite le seguenti nuove rubriche :

« 31. Grecia-Irlanda  
Senza oggetto.

32. Grecia-Italia  
Senza oggetto.

33. Grecia-Lussemburgo  
Senza oggetto.

34. Grecia-Paesi Bassi  
L'articolo 4, paragrafo 2 della convenzione generale del 13 settembre 1966.

35. Grecia-Regno Unito  
Senza oggetto. » ;

— dopo la nuova rubrica Belgio-Grecia, tutte le attuali rubriche ricevono la nuova numerazione necessaria.

#### Parte B

— dopo la rubrica Belgio-Francia, è inserita la seguente nuova rubrica :

« 4. Belgio-Grecia  
Nulla. » ;

— dopo la rubrica Danimarca-Francia, è inserita la seguente nuova rubrica :

« 12. Danimarca-Grecia  
Senza oggetto. » ;

— dopo la rubrica Germania-Francia, è inserita la seguente nuova rubrica :

« 19. Germania-Grecia  
Nulla. » ;

— dopo la rubrica Germania-Regno Unito, è inserita la seguente nuova rubrica :

« 25. Francia-Grecia  
Nulla. » ;

— dopo la rubrica Francia-Regno Unito, sono inserite le seguenti nuove rubriche :

« 31. Grecia-Irlanda  
Senza oggetto.

32. Grecia-Italia  
Senza oggetto.

33. Grecia-Lussemburgo  
Senza oggetto.

34. Grecia-Paesi Bassi  
Nulla.

35. Grecia-Regno Unito  
Senza oggetto. » ;

— dopo la nuova rubrica Belgio-Grecia, tutte le attuali rubriche ricevono la nuova numerazione necessaria.

All'allegato III, è inserita la seguente nuova rubrica :

« E. Grecia  
La legislazione relativa al regime di assicurazione agricola. »

Le rubriche « E. Irlanda », « F. Italia », « G. Lussemburgo », « H. Paesi Bassi » e « I. Regno Unito » diventano rispettivamente « F. Irlanda », « G. Italia », « H. Lussemburgo », « I. Paesi Bassi » e « J. Regno Unito. »

All'allegato V, è inserita la seguente nuova rubrica :

« E. Grecia »

1. Sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto iii), del regolamento le persone assicurate nel contesto del regime OGA che esercitano unicamente un'attività subordinata o sono oppure sono state soggette alla legislazione di un altro Stato membro, che, per tale fatto, hanno o hanno avuto la qualifica di lavoratore ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento.
2. Per la concessione degli assegni familiari del regime nazionale, sono considerati lavoratori, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, le persone di cui all'articolo 1, lettera a), punti i) e iii), del regolamento.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, l'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento si applica ad un assicurato dell'OGA il cui stato di salute richiede cure immediate prima di aver iniziato ad esercitare l'attività da lui assunta in uno Stato membro diverso dalla Grecia.
4. L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento non pregiudica la disposizione dell'articolo 2, paragrafo 4, del decreto legge n. 4577/66 secondo cui il pagamento delle pensioni accordate dall'IKA alle persone di nazionalità o di origine greca provenienti dall'Egitto o dalla Turchia viene sospeso allorché il titolare soggiorni all'estero, senza motivi validi, per più di tre mesi. »

Le rubriche « E. Irlanda », « F. Italia », « G. Lussemburgo », « H. Paesi Bassi » e « I. Regno Unito » diventano rispettivamente « F. Irlanda », « G. Italia », « H. Lussemburgo », « I. Paesi Bassi » e « J. Regno Unito. »

2. Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 (GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 1),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 2059/72, del 26 settembre 1972 (GU n. L 222 del 29. 9. 1972, pag. 18),
- regolamento (CEE) n. 878/73, del 26 marzo 1973 (GU n. L 86 del 31. 3. 1973, pag. 1),
- regolamento (CEE) n. 1392/74 del 4 giugno 1974 (GU n. L 152 dell'8. 6. 1974, pag. 1),

- regolamento (CEE) n. 2639/74 del 15 ottobre 1974 (GU n. L 283 del 19. 10. 1974, pag. 1),
- regolamento (CEE) n. 1209/76, del 30 aprile 1976 (GU n. L 138 del 26. 5. 1976, pag. 1),
- regolamento (CEE) n. 2595/77, del 21 novembre 1977 (GU n. L 302 del 26. 11. 1977, pag. 1).

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente nuovo articolo 8 bis :

« Articolo 8 bis »

**Regole applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi della legislazione ellenica e della legislazione di uno o più altri Stati membri**

Se un lavoratore o uno dei suoi familiari può pretendere, nel corso di uno stesso periodo, al beneficio delle prestazioni di malattia, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale ai sensi della legislazione ellenica e ai sensi della legislazione di uno o più altri Stati membri, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione cui il lavoratore è stato soggetto da ultimo. »

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente nuovo articolo 9 bis :

« Articolo 9 bis »

**Regole applicabili in caso di cumulo di diritti alle prestazioni di disoccupazione**

Se un lavoratore, che ha diritto alle prestazioni di disoccupazione ai sensi della legislazione di uno Stato membro cui era soggetto durante la sua ultima occupazione in applicazione dell'articolo 69 del regolamento, si reca in Grecia ove egli ha parimenti diritto alle prestazioni di disoccupazione in virtù di un periodo di assicurazione o di occupazione anteriormente compiuto sotto la legislazione ellenica, il diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione ellenica è sospeso durante il periodo di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettera c), del regolamento. »

All'articolo 10, dopo il paragrafo 1, è inserito il seguente nuovo paragrafo 1 bis :

« 1 bis. Se un lavoratore, soggetto alla legislazione di uno Stato membro, ha diritti agli assegni familiari in virtù di periodi di assicurazione o di occupazione compiuti anteriormente sotto la legislazione ellenica, tale diritto è sospeso allorché, nel corso dello stesso periodo e per lo stesso familiare, sono dovute prestazioni o assegni familiari ai sensi della legislazione del primo Stato membro, in applicazione degli articoli 73 e 74 del regolamento. ».

All'articolo 107, il paragrafo 1 è completato dal seguente comma :

« Per l'applicazione di questa disposizione il tasso di conversione per quanto concerne la dracma greca è basato, fino ad una nuova decisione del Consiglio, sul mercato dei cambi di Atene. »

Al paragrafo 3 è inserita la seguente nuova lettera :

« d » per quanto riguarda la dracma greca : i corsi ufficiali medi fissati ogni giorno lavorativo dalla Banca di Grecia. »

Le lettere d), e), f) e g) diventano rispettivamente e), f), g) e h).

L'allegato 2 è completato come segue :

— nella rubrica « C. Germania » al paragrafo 2, lettera a), punto i), è aggiunto il seguente settimo trattino :

« — se l'interessato risiede in Grecia o, essendo cittadino ellenico, risiede nel territorio di uno Stato non membro :

Landesversicherungsanstalt Württemberg  
(Ufficio regionale di assicurazione del Württemberg), Stuttgart»;

— nella rubrica « C. Germania » al paragrafo 2, lettera b), punto i), è aggiunto il seguente settimo trattino :

« — se l'ultimo contributo ai sensi della legislazione di un altro Stato membro è stato versato ad una istituzione di assicurazione pensione ellenica :

Landesversicherungsanstalt Württemberg  
(Ufficio regionale di assicurazione del Württemberg), Stuttgart»;

— dopo la rubrica « D. Francia » è inserita la seguente nuova rubrica :

« E. GRECIA

I. Malattia, maternità :

i) in generale	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) (Istituto di assicurazioni sociali) o l'orga- nismo assicuratore cui il lavoratore è o era affiliato	ΑΘΗΝΑ Atene
ii) regime dei marittimi	ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ (Casa dei marittimi)	ΠΕΙΡΑΙΑΣ Il Pireo
iii) regime agricolo	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ) (Istituto nazionale di assicurazioni agricole)	ΑΘΗΝΑ Atene

L'allegato 1 è completato come segue :

— dopo la rubrica « D. Francia », è inserita la seguente nuova rubrica :

« E. Grecia

1. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ  
(ministro dei servizi sociali) Atene
2. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΘΗΝΑ  
(ministro del lavoro) Atene
3. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ  
ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
(ministro della Il Pireo. » ;  
marina mercantile)

— le rubriche « E. Irlanda », « F. Italia », « G. Lussemburgo », « H. Paesi Bassi » e « I. Regno Unito » diventano rispettivamente « F. Irlanda », « G. Italia », « H. Lussemburgo », « I. Paesi Bassi » e « J. Regno Unito ».

2. Invalidità vecchiaia, morte  
(pensioni) :

- |                          |   |                             |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| i) in generale           | <b>ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ<br/>ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)</b><br>(Istituto di assicurazioni sociali) o l'orga-<br>nismo assicuratore cui il lavoratore è o era<br>affiliato | <b>ΑΘΗΝΑ</b><br>Atene       |
| ii) regime dei marittimi | <b>ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΝ<br/>ΤΑΜΕΙΟΝ (ΝΑΤ)</b><br>(Cassa pensioni dei marittimi)  | <b>ΠΕΙΡΑΙΑΣ</b><br>Il Pireo |
| iii) regime agricolo     | <b>ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ<br/>ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)</b><br>(Istituto nazionale di assicurazioni agricole)  | <b>ΑΘΗΝΑ</b><br>Atene       |

3. Infortuni sul lavoro, ma-  
lattie professionali :

- |                          |   |                             |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| i) in generale           | <b>ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ<br/>ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)</b><br>(Istituto di assicurazioni sociali) o l'orga-<br>nismo assicuratore cui il lavoratore è o era<br>affiliato | <b>ΑΘΗΝΑ</b><br>Atene       |
| ii) regime dei marittimi | <b>ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΝ<br/>ΤΑΜΕΙΟΝ (ΝΑΤ)</b><br>(Cassa pensioni dei marittimi)  | <b>ΠΕΙΡΑΙΑΣ</b><br>Il Pireo |
| iii) regime agricolo     | <b>ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ<br/>ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)</b><br>(Istituto nazionale di assicurazioni agricole)  | <b>ΑΘΗΝΑ</b><br>Atene       |

4. Assegni in caso di morte  
(spese funerarie) :

- |                          |   |                             |
|--------------------------|---|-----------------------------|
| i) in generale           | <b>ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ<br/>ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)</b><br>(Istituto di assicurazioni sociali) o l'orga-<br>nismo assicuratore cui il lavoratore è o era<br>affiliato | <b>ΑΘΗΝΑ</b><br>Atene       |
| ii) regime dei marittimi | <b>ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ</b><br>(Casa dei marittimi)   | <b>ΠΕΙΡΑΙΑΣ</b><br>Il Pireo |
| iii) regime agricolo     | <b>ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ<br/>ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)</b><br>(Istituto nazionale di assicurazioni agricole)  | <b>ΑΘΗΝΑ</b><br>Atene       |

5. Assegni familiari :

- |   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| i) regime dei lavoratori<br>subordinati, compresi i<br>regimi aziendali | <b>ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ<br/>ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)</b><br>(Ente per l'occupazione della manodopera) | <b>ΑΘΗΝΑ</b><br>Atene |
| ii) regime generale   | <b>ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ<br/>ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΟΓΑ)</b><br>(Istituto nazionale di assicurazioni agricole)         | <b>ΑΘΗΝΑ</b><br>Atene |

## 6. Disoccupazione :

i) in generale	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) (Ente per l'occupazione della manodopera)	ΑΘΗΝΑ Atene
ii) regime dei marittimi	ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ (Casa dei marittimi)	ΠΕΙΡΑΙΑΣ Il Pireo
iii) regime dei lavoratori della stampa, discipli- nato da	1. ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ (Cassa assicurativa dei lavoratori della stampa)	ΑΘΗΝΑ Atene
	2. ΤΑΜΕΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Cassa pensioni del personale della stampa di Atene e Salonico)	ΑΘΗΝΑ Atene

— le rubriche « E. Irlanda », « F. Italia », « G. Lussemburgo », « H. Paesi Bassi » e « I. Regno Unito » diventano rispettivamente « F. Irlanda », « G. Italia », « H. Lussemburgo », « I. Paesi Bassi » e « J. Regno Unito ».

L'allegato 3 è completato come segue :

— nella rubrica « C. Germania » al paragrafo 3, lettera a), è aggiunto il punto seguente :

« viii) rapporti con la Grecia :	Landesversicherungsanstalt Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Württemberg), Stuttgart » ;
----------------------------------	--

— dopo la rubrica « D. Francia », è inserita la seguente nuova rubrica :

## « E. GRECIA

1. Disoccupazione, assegni familiari	ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) (Ente per l'occupazione della manodopera)	ΑΘΗΝΑ Atene
2. Altre prestazioni	ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) (Istituto di assicurazioni sociali)	ΑΘΗΝΑ Atene
3. Prestazioni per i marittimi	ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ (ΝΑΤ) ἢ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ κατά περίπτωση (Cassa pensioni dei marittimi o Casa dei marittimi a seconda dei casi)	ΠΕΙΡΑΙΑΣ Il Pireo » ;

— le rubriche « E. Irlanda », « F. Italia », « G. Lussemburgo », « H. Paesi Bassi » e « I. Regno Unito » diventano rispettivamente « F. Irlanda », « G. Italia », « H. Lussemburgo », « I. Paesi Bassi » e « J. Regno Unito ».

L'allegato 4 è completato come segue :

— nella rubrica « C. Germania » al paragrafo 3, lettera b), è aggiunto il punto seguente :

« viii) rapporti con la Grecia :	Landesversicherungsanstalt Württemberg (Ufficio regionale di assicurazione del Württemberg), Stuttgart » ;
----------------------------------	--

— dopo la rubrica « D. Francia », è inserita la seguente nuova rubrica :

« E. GRECIA

1. In generale

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)  
(Istituto di assicurazioni sociali)

ΑΘΗΝΑ  
Atene

2. Disoccupazione, assegni  
familiari

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ  
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)  
(Ente per l'occupazione della manodopera)

ΑΘΗΝΑ  
Atene

3. Per i marittimi

ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΝ  
ΤΑΜΕΙΟΝ (ΝΑΤ)  
(Cassa pensioni dei marittimi)

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  
Il Pireo » ;

— le rubriche « E. Irlanda », « F. Italia », « G. Lussemburgo », « H. Paesi Bassi » e « I. Regno Unito » diventano rispettivamente « F. Irlanda », « G. Italia », « H. Lussemburgo », « I. Paesi Bassi » e « J. Regno Unito ».

L'allegato 5 è completato come segue :

— dopo la rubrica « 3. Belgio-Francia » è inserita la seguente nuova rubrica :

« 4. Belgio-Grecia  
Nulla. » ;

— dopo la rubrica « Danimarca-Francia », è inserita la seguente nuova rubrica :

« 12. Danimarca-Grecia  
Senza oggetto. » ;

— dopo la rubrica « Germania-Francia », è inserita la seguente nuova rubrica :

« 19. Germania-Grecia  
Nulla. » ;

— dopo la rubrica « Germania-Regno Unito », è inserita la seguente nuova rubrica :

« 25. Francia-Grecia  
Nulla. » ;

— dopo la rubrica « Francia-Regno Unito » sono inserite le seguenti nuove rubriche :

« 31. Grecia-Irlanda  
Senza oggetto.

32. Grecia-Italia  
Senza oggetto.

33. Grecia-Lussemburgo  
Senza oggetto.

34. Grecia-Paesi Bassi  
Nulla.

35. Grecia-Regno Unito  
Senza oggetto. » ;

— dopo la nuova rubrica « 4. Belgio-Grecia » tutte le attuali rubriche ricevono la nuova numerazione necessaria.

L'allegato 6 è completato come segue :

— la rubrica « C. Germania » è così completata : nel punto 1, lettera a) e nel punto 2, lettera a), dopo le parole « la Francia » sono inserite le parole « la Grecia » ;

— dopo la rubrica « D. Francia », è inserita la seguente nuova rubrica :

« E. GRECIA

Assicurazione pensione dei lavoratori subordinati (invalidità, vecchiaia, morte) :

a) rapporti con la Francia :

pagamento tramite gli organismi di collegamento,

b) rapporti con il Belgio, la Danimarca, la Repubblica federale di Germania, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Regno Unito :

pagamento diretto » ;

— le rubriche « E. Irlanda », « F. Italia », « G. Lussemburgo », « H. Paesi Bassi » e « I. Regno Unito » diventano rispettivamente « F. Irlanda », « G. Italia », « H. Lussemburgo », « I. Paesi Bassi » e « J. Regno Unito ».

L'allegato 7 è completato come segue :

— dopo la rubrica « D. Francia » è inserita la seguente nuova rubrica :

« E. GRECIA  
 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ  
 (Banca di Grecia) Atene » ;

— le rubriche « E. Irlanda », « F. Italia », « G. Lussemburgo », « H. Paesi Bassi » e « I. Regno Unito » diventano rispettivamente « F. Irlanda », « G. Italia », « H. Lussemburgo », « I. Paesi Bassi » e « J. Regno Unito ».

L'allegato 9 è completato come segue :

— dopo la rubrica « D. Francia » è inserita la seguente nuova rubrica :

« E. GRECIA  
 Il costo medio annuo delle prestazioni in natura è calcolato prendendo in considerazione il regime generale della sicurezza sociale gestito dall' ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ) (Istituto di assicurazioni sociali) » ;

— le rubriche « E. Irlanda », « F. Italia », « G. Lussemburgo », « H. Paesi Bassi » e « I. Regno Unito » diventano rispettivamente « F. Irlanda », « G. Italia », « H. Lussemburgo », « I. Paesi Bassi » e « J. Regno Unito ».

L'allegato 10 è completato come segue :

— dopo la rubrica « D. Francia » è inserita la seguente nuova rubrica :

« E. GRECIA

- |   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| 1. Per l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento e dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di applicazione | ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ<br>ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)<br>(Istituto di assicurazioni sociali)                       | ΑΘΗΝΑ<br>Atene       |
| a) in generale  |  |                      |
| b) regime dei marittimi   | ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΝ<br>ΤΑΜΕΙΟΝ (ΝΑΤ)<br>(Cassa pensioni dei marittimi)                             | ΠΕΙΡΑΙΑΣ<br>Il Pireo |
| 2. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 2 e 3 e dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del regolamento di applicazione          | ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ<br>ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)<br>(Istituto di assicurazioni sociali)                       | ΑΘΗΝΑ<br>Atene       |
| 3. Per l'applicazione dell'articolo 80, paragrafo 2 e dell'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento di applicazione                  | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ<br>ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)<br>(Ente per l'occupazione della manodopera) | ΑΘΗΝΑ<br>Atene       |
| 4. Per l'applicazione dell'articolo 81 del regolamento di applicazione  | ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ<br>ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)<br>(Istituto di assicurazioni sociali)                       | ΑΘΗΝΑ<br>Atene       |

- |  |                                      |   |                      |
|--|--------------------------------------|---|----------------------|
| 5. Per l'applicazione dell'articolo 102, paragrafo 2 e dell'articolo 110 del regolamento di applicazione | a) assegni familiari, disoccupazione | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)<br>(Ente per l'occupazione della manodopera) | ΑΘΗΝΑ<br>Atene       |
|  | b) prestazioni ai marittimi          | ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ (ΝΑΤ)<br>(Cassa pensioni dei marittimi)                             | ΠΕΙΡΑΙΑΣ<br>Il Pireo |
|  | c) altre prestazioni                 | ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)<br>(Istituto di assicurazioni sociali)                       | ΑΘΗΝΑ<br>Atene       |
| 6. Per l'applicazione dell'articolo 82, paragrafo 2, del regolamento di applicazione                     |                                      | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ)<br>(Ente per l'occupazione della manodopera) | ΑΘΗΝΑ<br>Atene       |
| 7. Per l'applicazione dell'articolo 113, paragrafo 2, del regolamento di applicazione                    | a) per le prestazioni ai marittimi   | ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ (ΝΑΤ)<br>(Cassa pensioni dei marittimi)                             | ΠΕΙΡΑΙΑΣ<br>Il Pireo |
|  | b) per le altre prestazioni          | ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΙΚΑ)<br>(Istituto di assicurazioni sociali)                       | ΑΘΗΝΑ<br>Atene ;     |

— le rubriche « E. Irlanda », « F. Italia », « G. Lussemburgo », « H. Paesi Bassi » e « I. Regno Unito » diventano rispettivamente « F. Irlanda », « G. Italia », « H. Lussemburgo », « I. Paesi Bassi » e « J. Regno Unito »

3. Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975 (GU n. L 39 del 13. 2. 1975, pag. 1).

All'articolo 4, paragrafo 1, la cifra « 30 » è sostituita dalla cifra « 33 ».

Nelle lettere a), b) e c) dello stesso paragrafo la parola « nove » è sostituita dalla parola « dieci ».

4. Direttiva 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968 (GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 13), modificata dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

La nota nell'allegato è sostituita dalla seguente :

« <sup>(1)</sup> Belgi/belga, danesi/danese, tedeschi/tedesco, francesi/francese, greci/greco, irlandesi/irlandese, italiani/italiano, lussemburghesi/lussemburghese, olandesi/olandese, del Regno Unito, secondo il paese che rilascia la carta ».

5. Decisione del Consiglio del 25 agosto 1960 (GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1201/60),

modificata da :

— decisione 68/188/CEE, del 9 aprile 1968 (GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 25),

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

All'articolo 2 la parola « cinquantaquattro » è sostituita dalla parola « sessanta ».

All'articolo 4 la parola « nove » è sostituita dalla parola « dieci ».

6. Decisione 63/688/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1963 (GU n. 190 del 30. 12. 1963, pag. 3090/63),

modificata da :

— decisione 68/189/CEE, del 9 aprile 1968 (GU n. L 91 del 12. 4. 1968, pag. 26),

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

All'articolo 1 la cifra « cinquantaquattro » è sostituita dalla cifra « sessanta ».

7. Decisione 74/325/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974 (GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 15).

All'articolo 4, paragrafo 1, la cifra « cinquantaquattro » è sostituita dalla cifra « sessanta ».

8. Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio speciale dei ministri, del 9 luglio 1957 (GU n. 28 del 31. 8. 1957, pag. 487/57),

modificata da :

- decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio speciale dei ministri, dell'11 marzo 1965 (GU n. 46 del 22. 3. 1965, pag. 698/65),
- atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

All'articolo 3, primo comma, la parola « trentasei » è sostituita dalla parola « quaranta ».

All'articolo 13, terzo comma, la parola « sei » è sostituita dalla parola « sette ».

All'articolo 18, primo comma, la parola « ventiquattro » è sostituita dalla parola « ventisette ».

All'articolo 18, secondo comma, la parola « diciannove » è sostituita dalla parola « ventuno ».

9. Direttiva 77/576/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977 (GU n. L 229 del 7. 9. 1977, pag. 12).

All'articolo 6, paragrafo 2, la parola « quarantuno » è sostituita dalla parola « quarantacinque ».

## X. RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

### a) Ostacoli tecnici (prodotti industriali)

1. Nei seguenti atti e negli articoli indicati, la cifra « 41 » o la parola « quarantuno » sono sostituite dalla parola « quarantacinque » :

a) Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970 (GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1) :

articolo 13, paragrafo 2.

b) Direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 14 marzo 1974 (GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10) :

articolo 13, paragrafo 2.

c) Direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1) :

articolo 19, paragrafo 2.

d) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 (GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1),

modificata in particolare dalla direttiva 73/146/CEE, del 21 maggio 1973 (GU n. L 167 del 25. 6. 1973, pag. 1) :

articolo 8 quater, paragrafo 2.

e) Direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975 (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 21) :

articolo 11, paragrafo 2.

f) Direttiva 72/276/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1972 (GU n. L 173 del 31. 7. 1972, pag. 1) :

articolo 6, paragrafo 2.

g) Direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975 (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 45) :

articolo 7, paragrafo 2.

h) Direttiva 76/889/CEE del Consiglio, del 4 novembre 1976 (GU n. L 336 del 4. 12. 1976, pag. 1) :

articolo 8, paragrafo 2.

i) Direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973 (GU n. L 335 del 5. 12. 1973, pag. 51) :

articolo 5, paragrafo 2.

j) Direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975 (GU n. L 147 del 9. 6. 1975, pag. 40) :

articolo 7, paragrafo 2.

k) Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 153) :

articolo 20, paragrafo 2.

l) Direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169) :

articolo 10, paragrafo 2.

m) Direttiva 79/113/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978 (GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 15) :

articolo 5, paragrafo 2.

2. Direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970 (GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1),
- modificata dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

All'articolo 2, lettera a), è aggiunto il seguente trattino :

« — ἔγκριση τύπου, nella legislazione ellenica. »

3. Direttiva 70/388/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1970 (GU n. L 176 del 10. 8. 1970, pag. 12),

modificata dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

- All'allegato I, punto 1.4.1, è aggiunto, nelle parentesi :
- « E per la Grecia ».
4. Direttiva 71/127/CEE del Consiglio, del 1° marzo 1971 (GU n. L 68 del 22. 3. 1971, pag. 1), modificata dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).
- All'allegato I, punto 2.6.1, è aggiunto, nelle parentesi :
- « E per la Grecia ».
5. Direttiva 76/114/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975 (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 1).
- Nell'allegato I, è aggiunto, nelle parentesi :
- « E per la Grecia ».
6. Direttiva 76/757/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 32).
- Nell'allegato III, punto 4.2, è aggiunta, dopo l'espressione « IRL per l'Irlanda », l'espressione :
- « E per la Grecia ».
7. Direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 54).
- Nell'allegato III, punto 4.2, è aggiunta, dopo l'espressione « IRL per l'Irlanda », l'espressione :
- « E per la Grecia ».
8. Direttiva 76/759/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 71).
- Nell'allegato III, punto 4.2, è aggiunta, dopo l'espressione « IRL per l'Irlanda », l'espressione :
- « E per la Grecia ».
9. Direttiva 76/760/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 85).
- Nell'allegato I, punto 4.2, è aggiunta, dopo l'espressione « IRL per l'Irlanda », l'espressione :
- « E per la Grecia ».
10. Direttiva 76/761/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 96).
- Nell'allegato VI, punto 4.2, è aggiunta, dopo l'espressione « IRL per l'Irlanda », l'espressione :
- « E per la Grecia ».
11. Direttiva 76/762/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 122).
- Nell'allegato II, punto 4.2, è aggiunta, dopo l'espressione « IRL per l'Irlanda », l'espressione :
- « E per la Grecia ».
12. Direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974 (GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10).
- All'articolo 2, lettera a), è aggiunto il seguente trattino :
- « — ἔγκριση τύπου, nella legislazione ellenica ».
13. Direttiva 71/316/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 202 del 6. 9. 1971, pag. 1), modificata dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).
- Nell'allegato I, punto 3.1, primo trattino, e nell'allegato II, punto 3.1.1.1 a), primo trattino, è aggiunto, nelle parentesi :
- « E per la Grecia ».
14. Direttiva 71/348/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971 (GU n. L 239 del 25. 10. 1971, pag. 9), modificata dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).
- Nell'allegato, capitolo IV, punto 4.8.1, è aggiunto, dopo « 1 Pfennig », « 10 λεπτά ».
15. Direttiva 71/347/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971 (GU n. L 239 del 25. 10. 1971, pag. 1), modificata dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).
- All'articolo 1, lettera a), è aggiunto, nelle parentesi :
- « βάρος εκατολίτρου ΕΟΚ ».
16. Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969 (GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 36), modificata dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).
- Nell'allegato I, colonna B, sono aggiunte :
- per quanto riguarda il punto 1, le parole :
- « κρύσταλλα ύψηλής περιεκτικότητας σε μόλυβδο 30% »;
- per quanto riguarda il punto 2, le parole :
- « μολυβδόυχα κρύσταλλα 25% »;
- per quanto riguarda il punto 3, le parole :
- « ύαλοκρύσταλλα »;
- per quanto riguarda il punto 4, le parole :
- « ύαλοκρύσταλλα ».
17. Direttiva 71/307/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 16), modificata dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

- All'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il seguente trattino :  
« παρθένο μαλλί ».
18. Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 153).  
Nell'allegato I, punto 3.1, primo trattino, e nell'allegato II, punto 3.1.1.1.1, primo trattino, è aggiunto, nelle parentesi quadre :  
« E per la Grecia ».
19. Direttiva 77/541/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977 (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 95).  
Nell'allegato III, punto 1.1.1, è aggiunto, dopo l'espressione « IRL per l'Irlanda », l'espressione :  
« E per la Grecia ».
20. Direttiva 77/538/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977 (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 60).  
Nell'allegato II, punto 4.2, è aggiunta, dopo l'espressione « IRL per l'Irlanda », l'espressione :  
« E per la Grecia ».
21. Direttiva 77/540/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977 (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 83).  
Nell'allegato IV, punto 4.2, è aggiunta, dopo l'espressione « IRL per l'Irlanda », l'espressione :  
« E per la Grecia ».
22. Direttiva 77/539/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977 (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 72).  
Nell'allegato II, punto 4.2, è aggiunta, dopo l'espressione « IRL per l'Irlanda », l'espressione :  
« E per la Grecia ».
23. Direttiva 78/932/CEE del Consiglio, del 16 ottobre 1978 (GU n. L 325 del 20. 11. 1978, pag. 1).  
Nell'allegato VI, punto 1.1.1, è aggiunta, dopo l'espressione « IRL per l'Irlanda », l'espressione :  
« E per la Grecia ».
24. Direttiva 77/536/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977 (GU n. L 220 del 29. 8. 1977, pag. 1).  
Nell'allegato VI, è aggiunta, dopo l'espressione « IRL per l'Irlanda », l'espressione :  
« E per la Grecia ».
25. Direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978 (GU n. L 255 del 18. 9. 1978, pag. 1).  
Nell'allegato II, punto 3.5.2.1, è aggiunta, dopo l'espressione « IRL per l'Irlanda », l'espressione :  
« E per la Grecia ».
26. Direttiva 78/1015/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1978 (GU n. L 349 del 13. 12. 1978, pag. 21).  
All'articolo 2, è aggiunto un ultimo trattino, così redatto :  
« — ἔγκριση τύπου, nella legislazione greca ».
- b) Prodotti alimentari**
1. Nei seguenti atti e negli articoli indicati, la cifra « 41 » o la parola « quarantuno » sono sostituite dalla parola « quarantacinque » :
- a) Direttiva del Consiglio, del 23 ottobre 1962 (GU n. 115 dell'11. 11. 1962, pag. 2645/62),  
modificata in particolare dalla direttiva 70/358/CEE, del 13 luglio 1970 (GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 36) :  
articolo 11 bis, paragrafo 2.
- b) Direttiva 64/54/CEE del Consiglio, del 5 novembre 1963 (GU n. 9 del 27. 1. 1964, pag. 161/64),  
modificata in particolare dalla direttiva 70/359/CEE, del 13 luglio 1970 (GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 38) :  
articolo 8 bis, paragrafo 2.
- c) Direttiva 70/357/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1970 (GU n. L 157 del 18. 7. 1970, pag. 31) :  
articolo 6, paragrafo 2.
- d) Direttiva 74/329/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1974 (GU n. L 189 del 12. 7. 1974, pag. 1) :  
articolo 10, paragrafo 2.
- e) Direttiva 73/437/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973 (GU n. L 356 del 27. 12. 1973, pag. 71) :  
articolo 12, paragrafo 2.
- f) Direttiva 74/409/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1974 (GU n. L 221 del 12. 8. 1974, pag. 10) :  
articolo 10, paragrafo 2,
- g) Direttiva 73/241/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973 (GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 23) :  
articolo 12, paragrafo 2.
- h) Direttiva 76/118/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975 (GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 49) :  
articolo 12, paragrafo 2.
- i) Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976 (GU n. L 202 del 28. 7. 1976, pag. 35) :  
articolo 5, paragrafo 2.

- j) Direttiva 75/726/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1975 (GU n. L 311 dell'1. 12. 1975, pag. 40) :  
articolo 14, paragrafo 2.
- k) Direttiva 77/94/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 55) :  
articolo 9, paragrafo 2,
- l) Direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1) :  
articolo 17, paragrafo 2.
- m) Direttiva 77/346/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1977 (GU n. L 172 del 12. 7. 1977, pag. 20) :  
articolo 9, paragrafo 2.
2. Direttiva 76/893/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976 (GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 19).
- All'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto un ultimo trattino così redatto :  
« — κατάλληλο για τρόφιμα ».
- c) **Appalti pubblici**
- Direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag.1).
- Nell'allegato I, è aggiunto :
- « In Grecia :
- Le altre persone giuridiche di diritto pubblico i cui appalti pubblici di forniture sono soggetti al controllo dello Stato. »
- d) **Specialità medicinali**
- Direttiva 78/25/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977 (GU n. L 11 del 14. 1. 1978, pag. 18).
- All'articolo 6, paragrafo 2, terza frase, la parola « quarantuno » è sostituita dalla parola « quarantacinque ».

## XI. ENERGIA

Decisione 72/443/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1972 (GU n. L 297 del 30. 12. 1972, pag. 45).

All'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta una lettera

« i) Grecia ».

## XII. POLITICA REGIONALE

1. Regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975 (GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1),  
modificato dal regolamento (CEE) n. 214/79, del 6 febbraio 1979 (GU n. L 35 del 9. 2. 1979, pag. 1).  
All'articolo 16, paragrafo 2, la parola « quarantuno » è sostituita dalla parola « quarantacinque ».
2. Regolamento (CEE) n. 2364/75 della Commissione, del 15 settembre 1975 (GU n. L 243 del 17. 9. 1975, pag. 9).
- All'articolo 2 è aggiunta la menzione :  
« Grecia :  
Tasso di riferimento fissato da Νομισματική Επιτροπή ».
3. Regolamento interno del comitato di politica regionale (GU n. L 320 dell'11. 12. 1975, pag. 17).  
All'articolo 3, paragrafi 2 e 3, la parola « undici » è sostituita dalla parola « dodici ».

## XIII. AMBIENTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

1. Negli atti seguenti, agli articoli indicati, la cifra « 41 » o la parola « quarantuno » sono sostituite da « quarantacinque ».
- a) Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975 (GU n. L 31 del 5. 2. 1976, pag. 1) :  
articolo 11, paragrafo 2.
- b) Decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977 (GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 29) :  
articolo 8, paragrafo 2.
- c) Direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978 (GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43) :  
articolo 19, paragrafo 2.

- d) Direttiva 78/659/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1978 (GU n. L 222 del 14. 8. 1978, pag. 1) :  
articolo 14, paragrafo 2.
- e) Risoluzione del Consiglio, del 15 luglio 1975 (GU n. C 168 del 25. 7. 1975, pag. 5) :  
paragrafo 2.
- f) Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 (GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1) :  
articolo 17, paragrafo 2.
2. Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975 (GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 1).  
All'articolo 6, paragrafo 1 :
- la parola « trenta » è sostituita dalla parola « trentatré » ;  
— in ciascuna delle lettere a), b) e c) la parola « nove » è sostituita dalla parola « dieci ».
3. Decisione 76/431/CEE della Commissione, del 21 aprile 1976 (GU n. L 115 dell'1. 5. 1976, pag. 73).  
All'articolo 3, paragrafo 1, la cifra « 20 » è sostituita dalla cifra « 22 ».
4. Decisione 78/618/CEE della Commissione, del 28 giugno 1978 (GU n. L 198 del 22. 7. 1978, pag. 17).  
All'articolo 3 la cifra « 22 » è sostituita dalla cifra « 24 » e la cifra « 18 » è sostituita dalla cifra « 20 ».

## XIV. STATISTICHE

1. Regolamento (CEE) n. 1445/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972 (GU n. L 161 del 17. 7. 1972, pag. 1).  
All'articolo 5, paragrafo 2, la parola « dodici » è sostituita dalla parola « quarantacinque ».
2. Regolamento (CEE) n. 546/77 della Commissione, del 16 marzo 1977 (GU n. L 70 del 17. 3. 1977, pag. 13).  
All'articolo 1 è aggiunta la seguente indicazione :  
« Grecia :  
Προσωρινή εισαγωγή προς επεξεργασία ».  
All'articolo 2 è aggiunta la seguente indicazione :  
« Grecia :  
Προσωρινή εξαγωγή προς επεξεργασία ».
3. Regolamento (CEE) n. 2843/78 della Commissione, del 1° dicembre 1978 (GU n. L 339 del 5. 12. 1978, pag. 5).  
Nell'allegato :  
— è aggiunta, tra gli Stati membri della Comunità, la indicazione « 009 Grecia » ;  
— è soppressa l'indicazione « 050 Grecia » tra gli altri paesi dell'Europa.
4. Direttiva 64/475/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1964 (GU n. 131 del 13. 8. 1964, pag. 2193/64),  
modificata dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).  
All'articolo 1, dopo le parole « ... relativa al 1974 » è aggiunto il testo seguente :  
« e, nel caso della Grecia, affinché venga effettuata nell'anno successivo a quello della sua adesione una prima indagine relativa all'anno della sua adesione ».
5. Direttiva 72/211/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1972 (GU n. L 128 del 3. 6. 1972, pag. 28).  
All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma :  
« Nel caso della Grecia, la data fissata nel comma precedente è la fine dell'anno della sua adesione ».
6. Direttiva 72/221/CEE del Consiglio, del 6 giugno 1972 (GU n. L 133 del 10. 6. 1972, pag. 57).  
All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma :  
« Nel caso della Grecia, questi dati sono raccolti per la prima volta nell'anno della sua adesione e si riferiscono all'anno precedente. »  
All'articolo 4 il primo comma è completato dalla seguente disposizione :  
« ... in allegato ; nel caso della Grecia i dati sulla totalità delle variabili riportate in allegato vengono raccolti a partire dall'indagine effettuata nell'anno successivo a quello della sua adesione, che si riferisce all'anno della sua adesione. »

7. Direttiva 78/166/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978 (GU n. L 52 del 23. 2. 1978, pag. 17).

All'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma :

« Per quanto riguarda la Grecia, i dati sono raccolti, per la prima volta, al più tardi nel corso del

quarto trimestre successivo alla sua adesione e si riferiscono al mese o al trimestre precedente. »

All'articolo 4, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma :

« Nel caso della Grecia il termine previsto dal comma precedente decorre dalla sua adesione. »

## XV. EURATOM

Statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (decisione del Consiglio del 6 novembre 1958) (GU n. 27 del 6. 12. 1958, pag. 534/58),

modificato dalla decisione 73/45/Euratom, dell'8 marzo 1973 (GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 20).

L'articolo V, paragrafi 1 e 2, dello statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom è sostituito dalle seguenti disposizioni :

« 1. Il capitale dell'Agenzia ammonta a 3 392 000 unità di conto AME.

2. Il capitale è ripartito nel modo seguente :

— Belgio :	5,66 %,
— Danimarca :	2,83 %,
— Germania :	19,81 %,
— Grecia :	5,66 %,
— Francia :	19,81 %,
— Irlanda :	0,94 %,
— Italia :	19,81 %,

— Paesi Bassi :	5,66 %,
— Regno Unito :	19,81 %.

L'articolo X, paragrafi 1 e 2, dello statuto dell'Agenzia è sostituito dalle seguenti disposizioni :

« 1. È istituito un comitato consultivo dell'Agenzia composto di trentasei membri.

2. I seggi sono ripartiti per nazionalità fra gli Stati membri nel modo seguente :

— Belgio :	3 membri,
— Danimarca :	2 membri,
— Germania :	6 membri,
— Grecia :	3 membri,
— Francia :	6 membri,
— Irlanda :	1 membro,
— Italia :	6 membri,
— Paesi Bassi :	3 membri,
— Regno Unito :	6 membri. »

## XVI. VARIE

1. Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958 (GU n. 17 del 6. 10. 1958, pag. 385/58),

modificato dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

L'articolo 1 è sostituito dal seguente testo :

« Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità sono il danese, il francese, il greco, l'inglese, l'italiano, l'olandese e il tedesco. »

All'articolo 4, la parola « sei » è sostituita dalla parola « sette ».

All'articolo 5, la parola « sei » è sostituita dalla parola « sette ».

2. Decisione 78/671/CECA del Consiglio, del 2 agosto 1978 (GU n. L 226 del 17. 8. 1978, pag. 20).

Nell'allegato :

— alla prima tabella (organizzazioni di produttori) nelle tre colonne è aggiunto :

« Έλλάς/Σύνδεσμος Έλλήνων Βιομηχάνων/1 »,

e nella terza colonna il totale è portato a 28 ;

— alla seconda tabella (organizzazioni dei lavoratori) nelle tre colonne è aggiunto :

« Έλλάς/Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος/1 »,

e nella terza colonna il totale è portato a 28.

## ALLEGATO II

## Elenco di cui all'articolo 22 dell'atto di adesione

## I. AGRICOLTURA

## Parte prima

## MENZIONI LINGUISTICHE

Negli atti seguenti, negli articoli o negli allegati rispettivamente indicati, le menzioni nelle lingue della Comunità nella sua composizione attuale sono completate dalla versione in lingua greca.

## A. ORGANIZZAZIONI COMUNI DEI MERCATI

## a) Ortofrutticoli

Regolamento (CEE) n. 2498/75 della Commissione, del 30 settembre 1975 (GU n. L 254 dell'1. 10. 1975) :

articolo 3, paragrafo 2, terzo comma.

## b) Materie grasse

1. Regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione, del 7 giugno 1972 (GU n. L 133 del 10. 6. 1972), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2980/78, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 355 del 19. 12. 1978) :

— articolo 27, paragrafo 2, primo comma ;

— articolo 27, paragrafo 2, secondo comma, lettera b).

2. Regolamento (CEE) n. 2960/77 della Commissione, del 23 dicembre 1977 (GU n. L 348 del 30. 12. 1977) :

articolo 16, paragrafo 2.

3. Regolamento (CEE) n. 3136/78 della Commissione, del 28 dicembre 1978 (GU n. L 370 del 30. 12. 1978),

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 308/79, del 16 febbraio 1979 (GU n. L 42 del 17. 2. 1979) :

articolo 4, paragrafo 1.

## c) Latte e prodotti lattiero-caseari

1. Regolamento (CEE) n. 1053/68 della Commissione, del 23 luglio 1968 (GU n. L 179 del 25. 7. 1968) :

allegati.

2. Regolamento (CEE) n. 1324/68 della Commissione, del 29 agosto 1968 (GU n. L 215 del 30. 8. 1968).

allegato II.

3. Regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969 (GU n. L 90 del 15. 4. 1969) :

articolo 18, paragrafo 1, lettera b).

4. Regolamento (CEE) n. 1579/70 della Commissione, del 4 agosto 1970 (GU n. L 172 del 5. 8. 1970) :

allegati II e III.

5. Regolamento (CEE) n. 990/72 della Commissione, del 15 maggio 1972 (GU n. L 115 del 17. 5. 1972) :

articolo 7, paragrafo 2.

6. Regolamento (CEE) n. 1282/72 della Commissione, del 21 giugno 1972 (GU n. L 142 del 22. 6. 1972) :

articolo 4, paragrafo 2.

7. Regolamento (CEE) n. 1717/72 della Commissione, dell'8 agosto 1972 (GU n. L 181 del 17. 8. 1972) :

articolo 5, paragrafo 3.

8. Regolamento (CEE) n. 2074/73 della Commissione, del 31 luglio 1973 (GU n. L 211 dell'1. 8. 1973) :

allegato.

9. Regolamento (CEE) n. 1624/76 della Commissione, del 2 luglio 1976 (GU n. L 180 del 6. 7. 1976) :

articolo 2, paragrafo 2, secondo comma.

10. Regolamento (CEE) n. 303/77 della Commissione, del 14 febbraio 1977 (GU n. L 43 del 15. 2. 1977) :

articolo 19, paragrafo 4, lettere a) e b).

11. Regolamento (CEE) n. 368/77 della Commissione, del 23 febbraio 1977 (GU n. L 52 del 24. 2. 1977) :

articolo 15, paragrafo 1.

12. Regolamento (CEE) n. 443/77 della Commissione, del 2 marzo 1977 (GU n. L 58 del 3. 3. 1977) :

articolo 7, paragrafo 1.

13. Regolamento (CEE) n. 649/78 della Commissione, del 31 marzo 1978 (GU n. L 86 dell'1. 4. 1978) :

— articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino ;

— articolo 9, paragrafi 2 e 3.

14. Regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione, del 12 febbraio 1979 (GU n. L 41 del 16. 2. 1979) :

— articolo 6, secondo comma;

— articolo 20.

#### d) Carni bovine

1. Regolamento (CEE) n. 162/74 della Commissione, del 18 gennaio 1974 (GU n. L 19 del 23. 1. 1974) :  
allegato I.

2. Regolamento (CEE) n. 2035/74 della Commissione, del 31 luglio 1974 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1974),

modificato da :

— regolamento (CEE) n. 1687/76 del 30 giugno 1976 (GU n. L 190 del 14. 7. 1976),

— regolamento (CEE) n. 2333/76, del 27 settembre 1976 (GU n. L 264 del 28. 9. 1976),

— regolamento (CEE) n. 337/78, del 17 febbraio 1978 (GU n. L 47 del 18. 2. 1978) :

articolo 1, paragrafo 5.

3. Regolamento (CEE) n. 84/79 della Commissione, del 17 gennaio 1979 (GU n. L 13 del 19. 1. 1979) :  
allegato.

4. Regolamento (CEE) n. 2036/74 della Commissione, del 31 luglio 1974 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1974) :

allegato.

#### e) Tabacco

1. Regolamento (CEE) n. 1726/70 della Commissione, del 25 agosto 1970 (GU n. L 191 del 27. 8. 1970),

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/78, del 23 maggio 1978 (GU n. L 136 del 24. 5. 1978) :

— articolo 4, paragrafo 1, lettera a) ;

— articolo 4, paragrafo 1, lettera b) ;

— articolo 5.

2. Regolamento (CEE) n. 2603/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971 (GU n. L 269 dell'8. 12. 1971),

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/75, del 24 marzo 1975 (GU n. L 77 del 26. 3. 1975) :

articolo 3, secondo comma.

#### f) Luppolo

1. Regolamento (CEE) n. 1517/77 della Commissione, del 6 luglio 1977 (GU n. L 169 del 7. 7. 1977),

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 891/78, del 28 aprile 1978 (GU n. L 117 del 29. 4. 1978) :

allegato.

2. Regolamento (CEE) n. 3076/78 della Commissione, del 21 dicembre 1978 (GU n. L 367 del 28. 12. 1978) :

— allegato I;

— allegato II.

#### g) Sementi

Regolamento (CEE) n. 1445/76 della Commissione, del 22 giugno 1976 (GU n. L 161 del 23. 6. 1976),

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1409/78, del 26 giugno 1978 (GU n. L 170 del 27. 6. 1978) :

— allegato I ;

— allegato II.

#### h) Zucchero

1. Regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione, del 14 gennaio 1972 (GU n. L 12 del 15. 1. 1972),

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2847/72, del 29 dicembre 1972 (GU n. L 299 del 31. 12. 1972) :

articolo 25.

2. Regolamento (CEE) n. 2782/76 della Commissione, del 17 novembre 1976 (GU n. L 318 del 18. 11. 1976) :

— articolo 6, paragrafo 1 ;  
— articolo 7, paragrafo 2.

#### i) Cereali

1. Regolamento (CEE) n. 2622/71 della Commissione, del 9 dicembre 1971 (GU n. L 271 del 10. 12. 1971) :

articolo 1.

2. Regolamento (CEE) n. 2102/75 della Commissione, dell'11 agosto 1975 (GU n. L 214 del 12. 8. 1975) :  
allegato.

3. Regolamento (CEE) n. 1570/78 della Commissione, del 4 luglio 1978 (GU n. L 185 del 7. 7. 1978) :  
articolo 6, lettera a), secondo trattino.

4. Regolamento (CEE) n. 1809/78 della Commissione, del 28 luglio 1978 (GU n. L 205 del 29. 7. 1978) :  
allegato.

5. Direttiva 71/347/CEE del Consiglio, del 12 ottobre 1971 (GU n. L 239 del 25. 10. 1971) :  
articolo 1, lettera a).

#### j) Uova e pollame

Regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (GU n. L 282 dell'1. 11. 1975) :

— articolo 5, paragrafo 3 ;  
— articolo 6.

#### k) Riso

1. Regolamento (CEE) n. 2942/73 della Commissione, del 30 ottobre 1973 (GU n. L 302 del 31. 10. 1973) :

articolo 2.

2. Regolamento (CEE) n. 1031/78 della Commissione, del 19 maggio 1978 (GU n. L 132 del 20. 5. 1978) :  
— articolo 3, paragrafo 7;  
— articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c).

#### l) Ortofrutticoli trasformati

Regolamento (CEE) n. 2104/75 della Commissione, del 31 luglio 1975 (GU n. L 214 del 12. 8. 1975),

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 450/79, del 7 marzo 1979 (GU n. L 57 dell'8. 3. 1979) :

articolo 13, paragrafo 1.

#### m) Vino

1. Regolamento (CEE) n. 1143/74 della Commissione, del 7 maggio 1974 (GU n. L 126 dell'8. 5. 1974):

articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

2. Regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975 (GU n. L 113 dell'1. 5. 1975):

articolo 10, paragrafo 2, secondo comma.

3. Regolamento (CEE) n. 2115/76 della Commissione, del 20 agosto 1976 (GU n. L 237 del 28. 8. 1976):

allegato V.

4. Regolamento (CEE) n. 643/77 della Commissione, del 29 marzo 1977 (GU n. L 81 del 30. 3. 1977):

articolo 2, paragrafi 2 e 3.

5. Lista degli organismi e dei laboratori designati dai paesi terzi per la compilazione dei documenti che devono accompagnare ogni importazione di vino (pubblicata in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2115/76 della Commissione, del 20 agosto 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di vini, di succhi e di mosti di uve) (GU n. C 128 del 2. 6. 1978).

## B. ATTI DI CARATTERE GENERALE

### Titoli

1. Regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975 (GU n. L 25 del 31. 1. 1975),

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1624/78, del 12 luglio 1978 (GU n. L 190 del 13. 7. 1978):

— articolo 4 bis, paragrafo 2, lettera a);  
— articolo 4 ter, paragrafo 3, lettera a);  
— articolo 17, paragrafo 5, primo comma.

2. Regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975 (GU n. L 213 dell'11. 8. 1975),

modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3020/75, del 18 novembre 1975 (GU n. L 299 del 19. 11. 1975):

— articolo 9, paragrafo 2, secondo comma;

- articolo 9, paragrafo 3, quarto comma;
  - articolo 12, paragrafo 1.
3. Regolamento (CEE) n. 2042/75 della Commissione, del 25 luglio 1975 (GU n. L 213 dell'11. 8. 1975), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3021/78, del 21 dicembre 1978 (GU n. L 359 del 22. 12. 1978) :
    - articolo 3, paragrafo 1, secondo comma;
    - articolo 4, paragrafi 1 e 2;
    - articolo 6;
    - articolo 7, paragrafo 1, paragrafo 2, primo e secondo comma, paragrafo 3;
    - articolo 9 bis, paragrafo 3, primo e secondo comma.
  4. Regolamento (CEE) n. 2044/75 della Commissione, del 25 luglio 1975 (GU n. L 213 dell'11. 8. 1975), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/77, del 22 giugno 1977 (GU n. L 154 del 23. 6. 1977):
    - articolo 3, paragrafo 2;
    - articolo 10, paragrafo 1, primo comma;
    - articolo 10, paragrafo 3, secondo comma.
  5. Regolamento (CEE) n. 2047/75 della Commissione, del 25 luglio 1975 (GU n. L 213 dell'11. 8. 1975), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2916/77, del 28 dicembre 1977 (GU n. L 340 del 29. 12. 1977):
    - articolo 2, paragrafo 2, secondo comma.
  6. Regolamento (CEE) n. 2049/75 della Commissione, del 25 luglio 1975 (GU n. L 213 dell'11. 8. 1975), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1744/76, del 20 luglio 1976 (GU n. L 195 del 21. 7. 1976):
    - articolo 5, paragrafo 1, primo comma;
    - articolo 5, paragrafo 3, secondo comma.
  7. Regolamento (CEE) n. 2104/75 della Commissione, del 31 luglio 1975 (GU n. L 214 del 12. 8. 1975), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 386/78, del 24 febbraio 1978 (GU n. L 54 del 25. 2. 1978):
    - articolo 13, paragrafo 1, secondo comma.
  8. Regolamento (CEE) n. 2990/76 della Commissione, del 9 dicembre 1976 (GU n. L 341 del 10. 12. 1976),
    - modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1367/78, del 22 giugno 1978 (GU n. L 166 del 23. 6. 1978) :
    - articolo 2, paragrafi 2 e 3 ;
    - articolo 3, paragrafo 1, primo e terzo comma ;
    - articolo 6, primo comma ;
    - articolo 10, paragrafo 2, primo comma.
  9. Regolamento (CEE) n. 571/78 della Commissione, del 21 marzo 1978 (GU n. L 78 del 22. 3. 1978), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1559/78, del 5 luglio 1978 (GU n. L 184 del 6. 7. 1978) :
    - articolo 3, paragrafo 3, lettera a) e paragrafo 4, lettera a) ;
    - articolo 6, paragrafi 1 e 2 ;
    - articolo 7, paragrafo 1, lettera a);
    - articolo 8, primo comma, lettere b) e c) ;
    - articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c) ;
    - articolo 10, paragrafo 1, lettere b) e c) ;
    - articolo 11, paragrafo 10.

#### Intervento

1. Regolamento (CEE) n. 1687/76 della Commissione, del 30 giugno 1976 (GU n. L 190 del 14. 7. 1976), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 828/79, del 26 aprile 1979 (GU n. L 105 del 27. 4. 1979) :
  - articolo 7 bis, paragrafo 2 ;
  - allegato.
2. Regolamento (CEE) n. 1722/77 della Commissione, del 28 luglio 1977 (GU n. L 189 del 29. 7. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1625/78, del 12 luglio 1978 (GU n. L 190 del 13. 7. 1978) :
  - articolo 2, paragrafi 1 e 2 ;
  - articolo 5, paragrafo 4.

#### Incidenze monetarie

1. Regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973 (GU n. L 236 del 24. 8. 1973), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1234/77, del 9 giugno 1977 (GU n. L 143 del 10. 6. 1977) :
  - articolo 11, paragrafi 1 e 2, lettera d).

2. Regolamento (CEE) n. 1380/75 della Commissione, del 29 maggio 1975 (GU n. L 139 del 30. 5. 1975), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 708/79, del 9 aprile 1979 (GU n. L 89 del 9. 4. 1979):  
articolo 11, paragrafo 2, primo e secondo comma.
3. Regolamento (CEE) n. 243/78 della Commissione, del 1° febbraio 1978 (GU n. L 37 del 7. 2. 1978), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/78, del 4 luglio 1978 (GU n. L 182 del 5. 7. 1978):  
articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b).

Parte seconda

ALTRI ADATTAMENTI

A. ORGANIZZAZIONI COMUNI DEI MERCATI

a) Ortofrutticoli

1. Regolamento n. 80/63/CEE della Commissione, del 31 luglio 1963 (GU n. L 121 del 3. 8. 1963), modificato dal regolamento (CEE) n. 2846/72, del 29 dicembre 1972 (GU n. L 299 del 31. 12. 1972).  
L'allegato deve essere completato con l'indicazione dell'organismo greco.
2. Regolamento (CEE) n. 496/70 della Commissione, del 17 marzo 1970 (GU n. L 62 del 18. 3. 1970), modificato dal regolamento (CEE) n. 2846/72, del 29 dicembre 1972 (GU n. L 299 del 31. 12. 1972).  
L'allegato I deve essere completato con l'indicazione dell'organismo greco.
3. Regolamento (CEE) n. 1559/70 della Commissione, del 31 luglio 1970 (GU n. L 169 dell'1. 8. 1970), rettificato (GU n. L 213 del 26. 9. 1970), modificato da :  
— regolamento (CEE) n. 458/72, del 2 marzo 1972 (GU n. L 54 del 3. 3. 1972),  
— regolamento (CEE) n. 2846/72, del 29 dicembre 1972 (GU n. L 299 del 31. 12. 1972),  
— regolamento (CEE) n. 1687/76, del 30 giugno 1976 (GU n. L 190 del 14. 7. 1976),  
— regolamento (CEE) n. 2450/77, dell'8 novembre 1977 (GU n. L 285 del 9. 11. 1977).  
L'allegato deve essere completato con le parole « Repubblica ellenica » e con l'indicazione dell'organismo greco.
4. Regolamento (CEE) n. 1560/70 della Commissione, del 31 luglio 1970 (GU n. L 169 dell'1. 8. 1970), rettificato (GU n. L 213 del 23. 9. 1970), modificato da :  
— regolamento (CEE) n. 458/72, del 2 marzo 1972 (GU n. L 54 del 3. 3. 1972),  
— regolamento (CEE) n. 2846/72, del 29 dicembre 1972 (GU n. L 299 del 31. 12. 1972).  
L'allegato deve essere completato con le parole « Repubblica ellenica » e con l'indicazione dell'organismo greco.
5. Regolamento (CEE) n. 1561/70 della Commissione, del 31 luglio 1970 (GU n. L 169 dell'1. 8. 1970), rettificato (GU n. L 213 del 26. 9. 1970), modificato da :  
— regolamento (CEE) n. 458/72, del 2 marzo 1972 (GU n. L 54 del 3. 3. 1972),  
— regolamento (CEE) n. 2846/72, del 29 dicembre 1972 (GU n. L 299 del 31. 12. 1972).  
L'allegato deve essere completato con le parole « Repubblica ellenica » e con l'indicazione dell'organismo greco.
6. Regolamento (CEE) n. 1562/70 della Commissione, del 31 luglio 1970 (GU n. L 213 del 26. 9. 1970), modificato da :  
— regolamento (CEE) n. 458/72, del 2 marzo 1972 (GU n. L 54 del 3. 3. 1972),  
— regolamento (CEE) n. 2846/72, del 29 dicembre 1972 (GU n. L 299 del 31. 12. 1972),  
— regolamento (CEE) n. 1687/76, del 30 giugno 1976 (GU n. L 190 del 14. 7. 1976),  
— regolamento (CEE) n. 2450/77, dell'8 novembre 1977 (GU n. L 285 del 9. 11. 1977).  
L'allegato deve essere completato con le parole « Repubblica ellenica » e con l'indicazione dell'organismo greco.
7. Regolamento (CEE) n. 55/72 della Commissione, del 10 gennaio 1972 (GU n. L 9 del 12. 1. 1972), modificato da :  
— regolamento (CEE) n. 458/72, del 2 marzo 1972 (GU n. L 54 del 3. 3. 1972),  
— regolamento (CEE) n. 2846/72, del 29 dicembre 1972 (GU n. L 299 del 31. 12. 1972),  
— regolamento (CEE) n. 1687/76, del 30 giugno 1976 (GU n. L 190 del 14. 7. 1976),

- regolamento (CEE) n. 2705/76, dell'8 novembre 1976 (GU n. L 307 del 9. 11. 1976),
- regolamento (CEE) n. 2450/77, dell'8 novembre 1977 (GU n. L 285 del 9. 11. 1977).

L'allegato deve essere completato con le parole « Repubblica ellenica » e con l'indicazione dell'organismo greco.

8. Regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977 (GU n. L 125 del 19. 5. 1977),

modificato dal regolamento (CEE) n. 1767/78, del 25 luglio 1978 (GU n. L 204 del 28. 7. 1978).

Tale regolamento dovrà essere eventualmente adeguato in base al regime all'importazione applicato dalla Grecia al momento dell'adesione.

9. Regolamento (CEE) n. 1045/77 della Commissione, del 18 maggio 1977 (GU n. L 125 del 19. 5. 1977),

rettificato (GU n. L 136 del 2. 6. 1977).

Tale regolamento dovrà essere eventualmente adeguato in base al regime all'importazione applicato dalla Grecia al momento dell'adesione.

#### b) Materie grasse

1. Regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione, del 7 giugno 1972 (GU n. L 133 del 10. 6. 1972),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 196/73, del 29 dicembre 1972 (GU n. L 23 del 29. 1. 1973),
- regolamento (CEE) n. 688/73, dell'8 marzo 1973 (GU n. L 66 del 13. 3. 1973),
- regolamento (CEE) n. 1678/73, del 7 giugno 1973 (GU n. L 172 del 28. 6. 1973),
- regolamento (CEE) n. 1280/75, del 21 maggio 1975 (GU n. L 131 del 22. 5. 1975),
- regolamento (CEE) n. 2616/75, del 15 ottobre 1975 (GU n. L 267 del 16. 10. 1975),
- regolamento (CEE) n. 676/76, del 26 marzo 1976 (GU n. L 81 del 27. 3. 1976),
- regolamento (CEE) n. 2036/77, del 14 settembre 1977 (GU n. L 236 del 15. 9. 1977),
- regolamento (CEE) n. 156/78, del 27 gennaio 1978 (GU n. L 23 del 28. 1. 1978),
- regolamento (CEE) n. 1270/78, del 13 giugno 1978 (GU n. L 156 del 14. 6. 1978),
- regolamento (CEE) n. 1856/78, del 31 luglio 1978 (GU n. L 212 del 2. 8. 1978),

- regolamento (CEE) n. 2980/78, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 355 del 19. 12. 1978).

All'articolo 8, paragrafo 4, deve essere aggiunta una disposizione per tener conto della differenza d'orario in Grecia.

2. Regolamento (CEE) n. 154/75 del Consiglio, del 21 gennaio 1975 (GU n. L 19 del 24. 1. 1975).

All'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), devono essere previsti per la Grecia termini particolari in funzione dei termini necessari per istituire uno schedario oleicolo in questo nuovo Stato membro.

All'articolo 3, paragrafo 1, devono essere fissati per la Grecia un periodo di riferimento e la percentuale di diminuzione dell'aiuto alla produzione previsto dal regolamento n. 136/66/CEE. Questa percentuale dovrà essere tale che l'importo, in cifra assoluta, corrisponda per unità di prodotto a quello prelevato nella Comunità nella sua composizione attuale.

3. Regolamento (CEE) n. 3130/78 della Commissione, del 28 dicembre 1978 (GU n. L 370 del 30. 12. 1978).

L'allegato deve essere completato con l'elenco dei centri di intervento in Grecia.

4. Regolamento (CEE) n. 3136/78 della Commissione, del 28 dicembre 1978 (GU n. L 370 del 30. 12. 1978).

All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, deve essere aggiunta una disposizione per tener conto della differenza d'orario in Grecia.

#### c) Carni bovine

1. Regolamento (CEE) n. 275/74 della Commissione, del 31 gennaio 1974 (GU n. L 28 dell'1. 2. 1974).

All'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, si deve aggiungere una disposizione che tenga conto della differenza di orario in Grecia.

2. Regolamento (CEE) n. 2036/74 della Commissione, del 31 luglio 1974 (GU n. L 210 dell'1. 8. 1974),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 2544/74, del 4 ottobre 1974 (GU n. L 271 del 5. 10. 1974),
- regolamento (CEE) n. 2814/74 dell'8 novembre 1974 (GU n. L 301 del 9. 11. 1974),
- regolamento (CEE) n. 300/75, del 5 febbraio 1975 (GU n. L 34 del 7. 2. 1975),
- regolamento (CEE) n. 2710/75, del 24 ottobre 1975 (GU n. L 274 del 25. 10. 1975),

- regolamento (CEE) n. 1898/76, del 29 luglio 1976 (GU n. L 207 del 31. 7. 1976),
- regolamento (CEE) n. 2576/76, del 22 ottobre 1976 (GU n. L 293 del 23. 10. 1976),
- regolamento (CEE) n. 191/77, del 28 gennaio 1977 (GU n. L 25 del 29. 1. 1977),
- regolamento (CEE) n. 2836/77, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 327 del 20. 12. 1977),
- regolamento (CEE) n. 358/78, del 21 febbraio 1978 (GU n. L 50 del 22. 2. 1978),
- regolamento (CEE) n. 295/79, del 14 febbraio 1979 (GU n. L 41 del 16. 2. 1979),
- regolamento (CEE) n. 803/79, del 20 aprile 1979 (GU n. L 102 del 25. 4. 1979).

L'allegato deve essere completato con i dati relativi alla Grecia.

3. Regolamento (CEE) n. 610/77 della Commissione, del 18 marzo 1977 (GU n. L 77 del 25. 3. 1977),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 502/78, del 9 marzo 1978 (GU n. L 68 del 10. 3. 1978),
- regolamento (CEE) n. 1029/78, del 19 maggio 1978 (GU n. L 132 del 20. 5. 1978).

Gli allegati I, II e III devono essere completati con i dati relativi alla Grecia. Inoltre, dall'esame di tali dati può eventualmente risultare la necessità di prevedere per la Grecia, all'articolo 3 del regolamento, una disposizione analoga a quella prevista per l'Italia ed il Regno Unito.

4. Regolamento (CEE) n. 1045/78 della Commissione, del 19 maggio 1978 (GU n. L 134 del 22. 5. 1978), modificato dal regolamento (CEE) n. 2747/78, del 24 novembre 1978 (GU n. L 330 del 25. 11. 1978).

Eventualmente il regolamento deve essere adeguato per quanto riguarda il prezzo d'acquisto valido per la Grecia.

Gli allegati devono essere completati con i dati relativi alla Grecia.

5. Regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione, del 25 settembre 1978 (GU n. L 261 del 26. 9. 1978),

modificato dal regolamento (CEE) n. 2747/78, del 24 novembre 1978 (GU n. L 330 del 25. 11. 1978).

Gli allegati I e III devono essere completati con i dati relativi alla Grecia.

#### d) Tabacco

1. Regolamento (CEE) n. 1469/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970 (GU n. L 164 del 27. 7. 1970).

Allegato :

— la seguente voce è soppressa :

« 19 a) Brasile Selvaggio } 20 % 10 »;  
b) altre varietà }

— le seguenti voci sono aggiunte :

« Numero d'ordine	Varietà	Percentuale	Quantitativi in tonnellate
		( <sup>1</sup> )	( <sup>1</sup> )
19	Basma Xanthi		
20	Zichna		
21	a) Samsun Katerini b) Bashi Bagli		
22	Tsebelia Agrinion		
23	Mavra		
24	a) Kabakoulak b) Phi I		
25	Myrodata Agrinion		
26	Myrodata Smyrne		
27	Zichnomyrodata		
28	Elasson		
29	Burley E		
30	Virginia		
31	a) Brasile Selvaggio b) altre varietà		

(<sup>1</sup>) Questa tabella dovrà essere completata con i quantitativi e le percentuali relativi alle varietà indicate. »

2. Regolamento (CEE) n. 1727/70 della Commissione, del 25 agosto 1970 (GU n. L 191 del 27. 8. 1970), rettificato (GU n. L 277 del 22. 12. 1970),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 2596/70, del 21 dicembre 1970 (GU n. L 277 del 22. 12. 1970) (versioni tedesca e italiana),
- regolamento (CEE) n. 715/73, del 19 febbraio 1973 (GU n. L 68 del 15. 3. 1973),
- regolamento (CEE) n. 904/74, del 17 aprile 1974 (GU n. L 105 del 18. 4. 1974),
- regolamento (CEE) n. 1354/75, del 28 maggio 1975 (GU n. L 138 del 29. 5. 1975),
- regolamento (CEE) n. 408/76, del 23 febbraio 1976 (GU n. L 50 del 26. 2. 1976).

Gli allegati I, II e IV devono essere adattati tenuto conto dell'aggiunta delle dodici varietà (o gruppi di varietà) greche.

3. Regolamento (CEE) n. 2603/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971 (GU n. L 269 dell'8. 12. 1971),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 143/73, del 29 dicembre 1972 (GU n. L 18 del 23. 1. 1973),
- regolamento (CEE) n. 773/75, del 24 marzo 1975 (GU n. L 77 del 26. 3. 1975).

L'allegato deve essere completato con l'indicazione degli importi in UC/kg di tabacco in foglia per ciascuna delle dodici varietà (o gruppi di varietà) greche.

4. Regolamento (CEE) n. 673/75 del Consiglio, del 4 marzo 1975 (GU n. L 72 del 20. 3. 1975).

L'allegato I deve essere adattato tenuto conto delle qualità di riferimento per ciascuna delle dodici varietà (o gruppi di varietà) greche.

5. Regolamento (CEE) n. 674/75 della Commissione, del 4 marzo 1975 (GU n. L 72 del 20. 3. 1975).

In caso di fissazione da parte del Consiglio dei prezzi di intervento derivati per le dodici varietà (o gruppi di varietà) greche, l'allegato I deve essere adattato tenuto conto delle qualità di riferimento, dei prezzi di obiettivo e dei prezzi di intervento derivati per tali varietà.

6. Regolamento (CEE) n. 410/76 della Commissione, del 23 febbraio 1976 (GU n. L 50 del 20. 2. 1976).

L'allegato deve essere adattato per tener conto dell'aggiunta di dodici varietà (o gruppi di varietà) greche.

7. Elenco degli organismi incaricati di registrare i contratti di coltura del tabacco (GU n. C 63 dell'8. 3. 1979).

L'elenco deve essere completato dall'indicazione dell'organismo greco.

#### e) Luppolo

1. Regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971 (GU n. L 175 del 4. 8. 1971),

modificato da :

- decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973 (GU n. L 2 dell'1. 1. 1973),
- regolamento (CEE) n. 1170/77, del 17 maggio 1977 (GU n. L 137 del 3. 6. 1977),
- regolamento (CEE) n. 235/79, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 34 del 9. 2. 1979).

All'articolo 17, paragrafo 5, l'importo della spesa previsionale a carico del FEAOG per l'azione comune deve essere modificato.

2. Regolamento (CEE) n. 1351/72 della Commissione, del 28 giugno 1972 (GU n. L 148 del 30. 6. 1972),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 1375/75, del 29 maggio 1975 (GU n. L 139 del 30. 5. 1975),
- regolamento (CEE) n. 2564/77 del 22 novembre 1977 (GU n. L 299 del 23. 11. 1977).

L'articolo 2, paragrafo 1, deve eventualmente essere modificato per permettere che un raggruppamento di produttori in Grecia possa comprendere meno di sette produttori.

3. Lista dei luoghi di produzione comunitari nel settore del luppolo (GU n. C 2 del 4. 1. 1979).

Lista dei centri di certificazione del luppolo e loro codificazione (GU n. C 2 del 4. 1. 1979).

Tali elenchi saranno completati, al momento dell'adesione, con i dati relativi alla Grecia.

#### f) Zucchero

1. Regolamento (CEE) n. 100/72 della Commissione, del 14 gennaio 1972 (GU n. L 12 del 15. 1. 1972),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 2351/72, dell'8 novembre 1972 (GU n. L 253 del 9. 11. 1972),
- regolamento (CEE) n. 2847/72, del 29 dicembre 1972 (GU n. L 299 del 31. 12. 1972).

All'articolo 16 deve essere aggiunta una disposizione per tener conto della differenza di orario in Grecia.

2. Regolamento (CEE) n. 1634/77 della Commissione, del 19 luglio 1977 (GU n. L 181 del 21. 7. 1977),

modificato da :

— regolamento (CEE) n. 1182/78, del 31 maggio 1978 (GU n. L 145 dell' 1. 6. 1978),

— regolamento (CEE) n. 279/79, del 14 febbraio 1979 (GU n. L 40 del 15. 2. 1979).

All'articolo 3, paragrafo 4, deve essere aggiunta una disposizione per tener conto della differenza di orario in Grecia.

3. Regolamento (CEE) n. 1790/77 della Commissione, del 2 agosto 1977 (GU n. L 197 del 4. 8. 1977),

modificato da :

— regolamento (CEE) n. 1182/78, del 31 maggio 1978 (GU n. L 145 dell' 1. 6. 1978),

— regolamento (CEE) n. 2093/78, del 1° settembre 1978 (GU n. L 243 del 5. 9. 1978),

— regolamento (CEE) n. 279/79, del 14 febbraio 1979 (GU n. L 40 del 15. 2. 1979).

All'articolo 3, paragrafo 4, deve essere aggiunta una disposizione per tener conto della differenza di orari in Grecia.

4. Regolamento (CEE) n. 1709/75 della Commissione, del 3 luglio 1975 (GU n. L 173 del 4. 7. 1975).

All'articolo 4, paragrafo 4, deve essere aggiunta una disposizione per tener conto della differenza di orario in Grecia.

#### g) Cereali

Regolamento (CEE) n. 1570/77 della Commissione, dell'11 luglio 1977 (GU n. L 174 del 14. 7. 1977),

modificato da :

— regolamento (CEE) n. 279/78, del 10 febbraio 1978 (GU n. L 41 dell' 11. 2. 1978),

— regolamento (CEE) n. 1600/78, del 7 luglio 1978 (GU n. L 186 dell' 8. 7. 1978).

L'articolo 4, paragrafo 6, deve essere completato in una delle sue rubriche dalla varietà « Cocorit ». Questo adeguamento potrà essere effettuato solo dopo analisi della varietà in questione.

#### h) Carni suine

1. Regolamento (CEE) n. 1229/72 della Commissione, del 13 giugno 1972 (GU n. L 136 del 14. 6. 1972).

Questo regolamento deve eventualmente essere modificato per prevedere per la Grecia una disposizione analoga a quella prevista, per un altro Stato membro, all'articolo 2, secondo comma e all'allegato.

2. Regolamento (CEE) n. 2762/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975 (GU n. L 282 dell' 1. 11. 1975).

L'allegato deve essere completato con l'elenco dei mercati rappresentativi per la Grecia.

3. Regolamento (CEE) n. 1731/78 della Commissione, del 24 luglio 1978 (GU n. L 201 del 22. 7. 1978).

L'allegato deve essere completato con l'indicazione del coefficiente di ponderazione per la Grecia.

#### i) Pesca

1. Regolamento (CEE) n. 2518/70 della Commissione, del 10 dicembre 1970 (GU n. L 271 del 15. 12. 1970),

modificato da :

— regolamento (CEE) n. 2463/72, del 24 novembre 1972 (GU n. L 266 del 25. 11. 1972),

— regolamento (CEE) n. 784/74, del 3 aprile 1974 (GU n. L 93 del 4. 4. 1974),

— regolamento (CEE) n. 1244/75, del 15 maggio 1975 (GU n. L 125 del 16. 5. 1975),

— regolamento (CEE) n. 712/77, del 4 aprile 1977 (GU n. L 87 del 5. 4. 1977),

— regolamento (CEE) n. 2959/77, del 23 novembre 1977 (GU n. L 348 del 30. 12. 1977).

Occorre completare l'allegato con l'elenco dei porti rappresentativi d'importazione greci.

2. Regolamento (CEE) n. 1109/71 della Commissione, del 28 maggio 1971 (GU n. L 117 del 29. 5. 1971),

modificato da :

— regolamento (CEE) n. 3561/73, del 21 dicembre 1973 (GU n. L 361 del 29. 12. 1973),

— regolamento (CEE) n. 1052/75, del 23 aprile 1975 (GU n. L 104 del 24. 4. 1975),

— regolamento (CEE) n. 1196/75, del 7 maggio 1975 (GU n. L 118 dell' 8. 5. 1975),

— regolamento (CEE) n. 1408/76, del 18 giugno 1976 (GU n. L 158 del 19. 6. 1976),

— regolamento (CEE) n. 2953/77, del 23 dicembre 1977 (GU n. L 348 del 30. 12. 1977).

Occorre completare l'allegato con l'elenco dei porti rappresentativi d'importazione greci.

#### j) Riso

Regolamento n. 470/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967 (GU n. 204 del 24. 8. 1967),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 937/68, del 10 luglio 1968 (GU n. L 162 dell'11. 7. 1968),
- regolamento (CEE) n. 1473/69, del 24 luglio 1969 (GU n. L 185 del 29. 7. 1969),
- regolamento (CEE) n. 2113/75, del 12 agosto 1975 (GU n. L 215 del 13. 8. 1975).

L'allegato I (importi correttivi) e l'allegato III (rendimenti di base di lavorazione) debbono essere completati dall'indicazione delle varietà greche sia nei tipi o categorie di qualità esistenti, sia in quanto nuovi tipi o nuove categorie.

#### k) Foraggi

Regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978 (GU n. L 179 dell'1. 7. 1978).

All'articolo 9 bis, paragrafo 6, deve essere aggiunta una disposizione per tener conto della differenza d'orario in Grecia.

#### l) Vino

1. Regolamento (CEE) n. 2005/70 della Commissione, del 6 ottobre 1970 (GU n. L 224 del 10. 10. 1970),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 756/71, del 7 aprile 1971 (GU n. L 83 dell'8. 4. 1971),
- regolamento (CEE) n. 1985/71, del 14 settembre 1971 (GU n. L 209 del 15. 9. 1971),
- regolamento (CEE) n. 2244/72, del 23 ottobre 1972 (GU n. L 242 del 25. 10. 1972),
- regolamento (CEE) n. 925/74, del 17 aprile 1974 (GU n. L 111 del 24. 4. 1974),
- regolamento (CEE) n. 2140/74, del 13 agosto 1974 (GU n. L 225 del 14. 8. 1974),
- regolamento (CEE) n. 360/76, del 19 febbraio 1976 (GU n. L 44 del 20. 2. 1976),
- regolamento (CEE) n. 2400/76, del 1° ottobre 1976 (GU n. L 270 del 2. 10. 1976), rettificato

dal regolamento (CEE) n. 458/77, del 4 marzo 1977 (GU n. L 60 del 5. 3. 1977),

- regolamento (CEE) n. 1210/77, del 7 giugno 1977 (GU n. L 140 dell'8. 6. 1977),
- regolamento (CEE) n. 486/78, dell'8 marzo 1978 (GU n. L 76 del 9. 3. 1978),
- regolamento (CEE) n. 2888/78, del 7 dicembre 1978 (GU n. L 344 dell'8. 12. 1978).

L'allegato deve essere completato dalle rubriche concernenti la classificazione delle varietà di viti in Grecia.

2. Regolamento (CEE) n. 2314/72 della Commissione, del 30 ottobre 1972 (GU n. L 248 dell'1. 11. 1972).

L'articolo 3, paragrafo 2, deve essere completato per quanto riguarda le varietà di uve secche.

Dev'essere previsto un allegato per l'esame delle varietà di uve secche.

3. Regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976 (GU n. L 157 del 18. 6. 1976),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 688/78, del 6 aprile 1978 (GU n. L 93 del 7. 4. 1978),
- regolamento (CEE) n. 1666/78, del 14 luglio 1978 (GU n. L 192 del 15. 7. 1978),
- regolamento (CEE) n. 2819/78, del 30 novembre 1978 (GU n. L 334 dell'1. 12. 1978).

L'allegato III deve essere completato dall'indicazione del corso di cambio per la dracma greca.

4. Regolamento (CEE) n. 1608/76 della Commissione, del 4 giugno 1976 (GU n. L 183 dell'8. 7. 1976),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 1054/77, del 13 maggio 1977 (GU n. L 130 del 25. 5. 1977), rettificato (GU n. L 157 del 28. 6. 1977),
- regolamento (CEE) n. 1802/77, del 4 agosto 1977 (GU n. L 198 del 5. 8. 1977),
- regolamento (CEE) n. 793/78, del 18 aprile 1978 (GU n. L 109 del 22. 4. 1978),
- regolamento (CEE) n. 1730/78, del 24 luglio 1978 (GU n. L 201 del 25. 7. 1978).

L'allegato III deve essere completato dai sinonimi ammessi per quanto riguarda le varietà di viti greche.

5. Regolamento (CEE) n. 217/79 della Commissione, del 25 gennaio 1979 (GU n. L 31 del 7. 2. 1979).

L'allegato I deve essere completato dai dati relativi alla Grecia.

6. Regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 54 del 5. 3. 1979).

All'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, il numero dei prezzi minimi da prendere in considerazione deve essere aumentato per tener conto della nuova situazione risultante dall'adesione della Repubblica ellenica.

L'articolo 34 deve essere eventualmente adattato per definire le zone e le modalità secondo le quali verrebbe autorizzata la disacidificazione.

Il testo dell'articolo 40, paragrafo 2, primo trattino, è sostituito dal testo seguente :

« — le cui vigne sono situate nelle parti italiana e greca delle zone C ».

L'allegato IV deve essere completato dalle zone viticole greche.

7. Regolamento (CEE) n. 347/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 54 del 5. 3. 1979).

Il regolamento deve essere completato da una disposizione che precisi quali sono, per quanto riguarda le varietà di uve secche, le varietà di viti raccomandate, autorizzate o temporaneamente autorizzate.

8. Primo elenco di vini da tavola designati « Landwein », « vin de pays » o « vino tipico », conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (CEE) n. 2133/74, elaborato sulla base delle comunicazioni degli Stati membri (GU n. C 68 del 17. 3. 1978).

L'elenco deve essere completato dai dati relativi alla Grecia.

9. Elenco pubblicato in applicazione dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione, del 30 aprile 1975, che stabilisce nel settore vitivinicolo i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto (GU n. C 140 del 15. 6. 1978).

L'elenco deve essere completato per quanto riguarda i dati relativi alla Grecia.

10. Regolamento (CEE) n. 991/79 della Commissione, del 17 maggio 1979 (GU n. L 129 del 28. 5. 1979).

Gli allegati debbono essere adattati in funzione dei dati relativi alla Grecia.

## B. ATTI DI CARATTERE GENERALE

### Titoli

1. Regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione, del 17 gennaio 1975 (GU n. L 25 del 31. 1. 1975),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 2104/75, del 31 luglio 1975 (GU n. L 214 del 12. 8. 1975),
- regolamento (CEE) n. 499/76, del 5 marzo 1976 (GU n. L 59 del 6. 3. 1976),
- regolamento (CEE) n. 2219/76, del 13 settembre 1976 (GU n. L 250 del 14. 9. 1976),
- regolamento (CEE) n. 3093/76, del 17 dicembre 1976 (GU n. L 348 del 18. 12. 1976),
- regolamento (CEE) n. 773/77, del 15 aprile 1977 (GU n. L 94 del 16. 4. 1977),
- regolamento (CEE) n. 1234/77, del 9 giugno 1977 (GU n. L 143 del 10. 6. 1977),
- regolamento (CEE) n. 1470/77, del 30 giugno 1977 (GU n. L 162 dell'1. 7. 1977),
- regolamento (CEE) n. 858/78, del 27 aprile 1978 (GU n. L 116 del 28. 4. 1978),
- regolamento (CEE) n. 1624/78, del 12 luglio 1978 (GU n. L 190 del 13. 7. 1978).

All'articolo 6, paragrafo 3, deve essere aggiunta una disposizione per tener conto della differenza di orario in Grecia.

All'allegato i titoli dei titoli devono essere completati con l'aggiunta in lingua greca della menzione « titolo d'importazione o di fissazione in anticipo » oppure « titolo » d'esportazione o di fissazione in anticipo », a seconda dei casi, e della menzione « E.K. ».

2. Elenchi pubblicati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 193/75 (GU n. C 48 del 25. 2. 1977),

modificati in :

- GU n. C 143 del 17. 6. 1977,
- GU n. C 16 del 20. 1. 1978,
- GU n. C 189 del 2. 12. 1978.

Questi elenchi devono essere completati con i dati relativi alla Grecia.

3. Nota esplicativa relativa ai titoli d'importazione, d'esportazione e di fissazione in anticipo per i prodotti agricoli (GU n. C 192 del 31. 12. 1970),

rettificata (GU n. C 79 del 2. 10. 1973),

modificata in :

- GU n. C 29 del 12. 5. 1973,
- GU n. C 160 del 30. 12. 1974,
- GU n. C 252 del 4. 11. 1975,
- GU n. C 135 del 16. 6. 1976,
- GU n. C 41 del 21. 2. 1976,
- GU n. C 246 del 19. 10. 1976,
- GU n. C 248 del 21. 10. 1976,
- GU n. C 271 del 17. 11. 1976,
- GU n. C 18 del 25. 1. 1977,
- GU n. C 150 del 25. 6. 1977,
- GU n. C 179 del 28. 7. 1977,
- GU n. C 234 del 30. 9. 1977,
- GU n. C 47 del 25. 2. 1978,
- GU n. C 77 del 31. 3. 1978,
- GU n. C 136 del 10. 6. 1978,
- GU n. C 82 del 28. 3. 1979.

La nota esplicativa deve essere completata con i dati relativi alla Grecia.

#### Incidenze monetarie

1. Regolamento (CEE) n. 2300/73 della Commissione, del 23 agosto 1973 (GU n. L 236 del 24. 8. 1973),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 2588/73, del 24 settembre 1973 (GU n. L 268 del 25. 9. 1973),
- regolamento (CEE) n. 214/74, del 25 gennaio 1974 (GU n. L 22 del 26. 1. 1974),
- regolamento (CEE) n. 632/75, del 12 marzo 1975 (GU n. L 66 del 13. 3. 1975),
- regolamento (CEE) n. 1234/77, del 9 giugno 1977 (GU n. L 143 del 10. 6. 1977).

L'articolo 4 deve essere completato con una disposizione che preveda che i corsi di cambio, per quanto riguarda la dracma greca, sono costatati sul mercato dei cambi di tale Stato membro.

2. Regolamento (CEE) n. 878/77 del Consiglio, del 26 aprile 1977 (GU n. L 106 del 29. 4. 1977),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 1053/77, del 17 maggio 1977 (GU n. L 125 del 19. 5. 1977),

- regolamento (CEE) n. 1708/77, del 26 luglio 1977 (GU n. L 189 del 29. 7. 1977),
- regolamento (CEE) n. 2024/77, del 13 settembre 1977 (GU n. L 235 del 14. 9. 1977),
- regolamento (CEE) n. 2840/77, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 328 del 21. 12. 1977),
- regolamento (CEE) n. 178/78, del 30 gennaio 1978 (GU n. L 26 del 31. 1. 1978),
- regolamento (CEE) n. 179/78, del 31 gennaio 1978 (GU n. L 26 del 31. 1. 1978),
- regolamento (CEE) n. 310/78, del 14 febbraio 1978 (GU n. L 46 del 17. 2. 1978),
- regolamento (CEE) n. 470/78, del 7 marzo 1978 (GU n. L 65 dell'8. 3. 1978),
- regolamento (CEE) n. 976/78, del 12 maggio 1978 (GU n. L 125 del 13. 5. 1978),
- regolamento (CEE) n. 705/79, del 9 aprile 1979 (GU n. L 89 del 9. 4. 1979),

rettificato (GU n. L 155 del 13. 6. 1978).

L'articolo 2, paragrafo 1 e l'articolo 2 bis devono essere completati con i dati relativi alla dracma greca.

#### C. FEAOG

1. Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970 (GU n. L 94 del 28. 4. 1970),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 1566/72, del 20 luglio 1972 (GU n. L 167 del 25. 7. 1972),
- regolamento (CEE) n. 2788/72, del 28 dicembre 1972 (GU n. L 295 del 30. 12. 1972),
- decisione del Consiglio, del 1° gennaio 1973 (GU n. L 2 dell'1. 1. 1973),
- regolamento (CEE) n. 929/79, dell'8 maggio 1979 (GU n. L 117 del 12. 5. 1979).

All'articolo 6 quater, l'importo di 3 600 milioni di unità di conto europee, previsto quale ammontare totale dei concorsi finanziari che possono essere posti a carico del Fondo, sezione « orientamento », per il periodo 1980—1984, deve essere adattato in conseguenza dell'adesione della Repubblica ellenica.

2. Regolamento (CEE) n. 638/74 della Commissione, del 20 marzo 1974 (GU n. L 77 del 22. 3. 1974).

L'allegato deve essere adeguato per tener conto delle varietà greche di tabacco greggio.

## D. ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI

Quest'elenco dovrà essere completato dai dati relativi alla Grecia.

## a) Legislazione veterinaria

1. Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964 (GU n. 121 del 29. 7. 1964),

rettificata (GU n. 176 del 5. 11. 1964 e GU n. 32 del 24. 2. 1966),

modificata da :

- direttiva 66/600/CEE, del 25 ottobre 1966 (GU n. 192 del 27. 10. 1966),
- direttiva 71/285/CEE, del 19 luglio 1971 (GU n. L 179 del 9. 8. 1971), rettificata (GU n. L 72 del 25. 3. 1972),
- direttiva 72/97/CEE, del 7 febbraio 1972 (GU n. L 38 del 12. 2. 1972),
- atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972),
- direttiva 72/445/CEE, del 28 dicembre 1972 (GU n. L 298 del 31. 12. 1972),
- decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973 (GU n. L 2 dell'1. 1. 1973),
- direttiva 73/150/CEE, del 5 giugno 1973 (GU n. L 172 del 28. 6. 1973),
- direttiva 75/379/CEE, del 24 giugno 1975 (GU n. L 172 del 3. 7. 1975),
- direttiva 77/98/CEE, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31. 1. 1977), rettificata (GU n. L 64 del 10. 3. 1977).

L'allegato B, punto 8 e l'allegato C, punto 9, devono essere completati dai dati relativi alla Grecia. Nell'allegato F, la nota in calce 4 del certificato sanitario I e la nota in calce 5 del certificato sanitario modello II, III e IV, devono essere completate dai dati relativi alla Grecia.

2. Elenco 66/340/CEE degli esperti veterinari che possono essere incaricati dell'elaborazione dei pareri in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche (GU n. 100 del 7. 6. 1966),

modificato da :

- informazione 67/111/CEE (GU n. 20 del 2. 2. 1967),
- informazione 67/356/CEE (GU n. 105 del 3. 6. 1967),
- GU n. C 103 dell'8. 8. 1969,
- GU n. C 68 del 10. 6. 1970.

3. Decisione 69/100/CEE della Commissione, del 18 marzo 1969 (GU n. L 88 dell'11. 4. 1969),

modificata da :

- decisione 70/72/CEE, del 9 gennaio 1970 (GU n. L 19 del 26. 1. 1970),
- decisione 71/292/CEE, del 22 luglio 1971 (GU n. L 179 del 9. 8. 1971).

Questa decisione dovrà essere completata dai dati relativi alla Grecia.

4. Direttiva 77/391/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (GU n. L 145 del 13. 6. 1977).

Una o più misure dovranno essere previste per assicurare la partecipazione della Grecia all'azione comune per la restante durata.

5. Direttiva 78/52/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1977 (GU n. L 15 del 19. 1. 1978).

Una o più misure dovranno essere previste per assicurare la partecipazione della Grecia all'azione comune per la restante durata.

6. Elenco dei macelli e dei laboratori di sezionamento riconosciuti dagli Stati membri per i volatili da cortile (GU n. C 216 del 12. 9. 1978).

L'elenco dovrà essere completato dai dati relativi alla Grecia.

## b) Legislazione fitosanitaria

Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 26 del 31. 1. 1977).

Il testo e gli allegati di questa direttiva debbono essere adattati per tener conto delle condizioni ecologiche e della situazione fitosanitaria che caratterizzano sia il territorio ellenico sia i territori degli attuali Stati membri.

## E. STRUTTURE AGRICOLE

1. Regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977 (GU n. L 51 del 23. 2. 1977),

modificato dal regolamento (CEE) n. 1361/78, del 19 giugno 1978 (GU n. L 166 del 23. 6. 1978).

All'articolo 16, paragrafo 3, l'ammontare del costo previsionale dell'azione comune deve essere aumentato per tener conto dei dati relativi alla Grecia.

2. Regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978 (GU n. L 166 del 23. 6. 1978).

Il titolo primo di questo regolamento deve essere adattato per definire, per la Grecia, il suo campo di applicazione relativo ai prodotti.

#### F. RETE DI INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA

1. Regolamento n. 184/66/CEE della Commissione, del 21 novembre 1966 (GU n. 213 del 21. 1. 1966),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 747/68, del 20 giugno 1968 (GU n. L 140 del 22. 6. 1968),
- regolamento (CEE) n. 2780/72, del 22 dicembre 1972 (GU n. L 292 del 29. 12. 1972),
- regolamento (CEE) n. 1651/77, del 22 luglio 1977 (GU n. L 184 del 23. 7. 1977).

La seconda parte dell'allegato dovrà essere eventualmente completata da disposizioni complementari per la Grecia.

2. Regolamento (CEE) n. 2237/77 della Commissione, del 23 settembre 1977 (GU n. L 263 del 17. 10. 1977).

All'allegato II, titolo II, punto G. 103, rubrica « Ammortamento del materiale », la nota in calce 1 deve essere adattata con i dati concernenti la dracma.

L'allegato II, punto I, rubrica « Imposta sul valore aggiunto (IVA) », deve essere completato dai dati relativi alla Grecia.

3. Decisione 78/463/CEE della Commissione, del 7 aprile 1978 (GU n. L 148 del 5. 6. 1978).

Gli allegati devono essere completati dai dati relativi alla Grecia.

#### G. STATISTICHE AGRICOLE

Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979 (GU n. L 54 del 5. 3. 1979).

L'articolo 4, paragrafo 3, deve essere completato dalle unità geografiche per la Grecia.

#### II. TRASPORTI

1. Regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio, del 16 dicembre 1976 (GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 1),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 3024/77, del 21 dicembre 1977 (GU n. L 358 del 31. 12. 1977, pag. 4),
- regolamento (CEE) n. 3062/78, del 19 dicembre 1978 (GU n. L 366 del 28. 12. 1978, pag. 5).

Prima del 30 novembre 1980, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, modifica le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 al fine di aggiungervi un certo numero di autorizzazioni comunitarie per la Grecia (paragrafo 2) e di rettificare in relazione il numero totale delle autorizzazioni (paragrafo 1).

2. Direttiva 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974 (GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18).

All'articolo 5, paragrafi 1 e 2, è necessario differire in Grecia le date entro le quali i trasportatori che già esercitano la professione sono dispensati da taluni obblighi, al fine di rispettare i diritti acquisiti in condizioni comparabili.

3. Direttiva 74/562/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974 (GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23).

All'articolo 4, paragrafi 1 e 2, occorre differire in Grecia le date entro cui i trasportatori che già esercitano la professione sono dispensati da taluni obblighi, al fine di rispettare i diritti acquisiti in condizioni comparabili.

#### III. CONCORRENZA

Decisione 962/77/CECA della Commissione, del 4 maggio 1977 (GU n. L 114 del 5. 5. 1977, pag. 1).

All'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), conviene aggiungere i rispettivi importi in dracme.

## IV. POLITICA COMMERCIALE

1. Regolamento (CEE) n. 2051/74 del Consiglio, del 1° agosto 1974 (GU n. L 212 del 2. 8. 1974, pag. 33).

Le disposizioni di questo regolamento dovranno essere adattate per determinare il regime applicabile alle importazioni in Grecia dei prodotti originari delle isole Færøer.

2. Regolamento (CEE) n. 2532/78 del Consiglio, del 16 ottobre 1978 (GU n. L 306 del 31. 10. 1978, pag. 1),

modificato dal regolamento (CEE) n. 3064/78, del 21 dicembre 1978 (GU n. L 366 del 28. 12. 1978, pag. 78).

Nei titoli e nelle note debbono essere aggiunte le corrispondenti menzioni in greco.

Nella designazione dei prodotti indicati nella nota che figura al termine dell'allegato debbono essere aggiunte le corrispondenti menzioni in greco.

3. Regolamento (CEE) 3059/78 della Commissione, del 21 dicembre 1978 (GU n. L 365 del 27. 12. 1978, pag. 1).

Bisogna apportare alle disposizioni di questo regolamento e ai relativi allegati gli adattamenti necessari in conseguenza dell'adesione della Repubblica ellenica.

4. Decisione 75/210/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1975 (GU n. L 99 del 21. 4. 1975, pag. 7),

modificata dalla decisione 79/252/CEE, del 21 dicembre 1978 (GU n. L 60 del 12. 3. 1979, pag. 1).

Nell'allegato III deve essere aggiunta una colonna supplementare « E » indicante le categorie per le quali le importazioni in Grecia sono sotto restrizione quantitativa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

In ciascuno degli allegati da IV a XIV si deve aggiungere una tabella supplementare indicante i contingenti che la Repubblica ellenica aprirà nei confronti di ognuno dei paesi terzi in questione.

5. Raccomandazione 77/330/CECA della Commissione, del 15 aprile 1977 (GU n. L 114 del 5. 5. 1977, pag. 15).

Nella « comunicazione della Commissione », bisogna aggiungere a pagina 18 una colonna che indichi

rispettivamente il prezzo d'orientamento in dracme per ognuno dei prodotti in questione.

## V. POLITICA SOCIALE

1. Regolamento (CEE) n. 2895/77 del Consiglio, del 20 dicembre 1977 (GU n. L 337 del 27. 12. 1977, pag. 7).

La disposizione dell'articolo 1 dovrà essere, se del caso, adattata per aggiungervi le regioni della Grecia che beneficeranno di un tasso di intervento maggiorato del Fondo sociale europeo.

2. Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 (GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2).

L'allegato II del regolamento deve essere modificato nella misura in cui lo esige il raggiungimento di un accordo fra le autorità competenti degli Stati membri e della Repubblica ellenica sul mantenimento di certune disposizioni di convenzioni bilaterali.

3. Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972 (GU n. L 74 del 27. 3. 1972, pag. 2.)

Gli allegati del regolamento devono essere modificati nella misura in cui lo esige il raggiungimento di un accordo fra le autorità competenti degli Stati membri e della Repubblica ellenica sul mantenimento di certune disposizioni di convenzioni bilaterali.

## VI. RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

1. Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 (GU n. L 196 del 16. 8. 1967, pag. 1),

modificata da :

- direttiva 69/81/CEE, del 13 marzo 1969 (GU n. L 68 del 19. 3. 1969, pag. 1),
- direttiva 73/146/CEE, del 21 maggio 1973 (GU n. L 167 del 25. 6. 1973, pag. 1),
- direttiva 75/409/CEE, del 24 giugno 1975 (GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 22),
- direttiva 76/907/CEE, del 14 luglio 1976 (GU n. L 360 del 30. 12. 1976, pag. 1).

2. Direttiva 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973 (GU n. L 189 dell'11. 7. 1973, pag. 7).

3. Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976 (GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201).

Gli allegati di ciascuna di tali direttive dovranno essere completati aggiungendo la traduzione in lingua greca delle sostanze pericolose e altre espressioni che vi figurano nelle attuali lingue della Comunità.

#### VII. ENERGIA

1. Decisione 77/190/CEE della Commissione, del 26 gennaio 1977 (GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 34).

Nell'allegato occorre completare ciascuna delle appendici A, B e C della tabella 6, aggiungendovi rispettivamente una colonna supplementare contenente le corrispondenti menzioni in greco delle denominazioni dei prodotti petroliferi, delle specificazioni dei carburanti e delle specificazioni dei combustibili.

2. Decisione 73/287/CECA della Commissione, del 25 luglio 1973 (GU n. L 259 del 15. 9. 1973, pag. 36),

modificata da :

- decisione 2963/76/CECA, del 1° dicembre 1976 (GU n. L 338 del 7. 12. 1976 pag. 19 e GU n. L 346 del 26. 12. 1976, pag. 26),
- decisione 1613/77/CECA, del 15 luglio 1977 (GU n. L 180 del 20. 7. 1977, pag. 8).

L'articolo 7 relativo al fondo speciale per il finanziamento comunitario dell'industria del carbon fossile dovrà essere eventualmente modificato per consentire alla Grecia di contribuire a tale fondo.

#### VIII. AMBIENTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

1. Decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977 (GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 29).

All'allegato I (contenente l'elenco, per ciascuno degli Stati membri, delle stazioni di prelievo o di misura partecipanti allo scambio di informazioni) occorre aggiungere le stazioni situate in Grecia.

2. Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 (GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1).

Gli allegati di questa direttiva devono essere completati con una colonna complementare che indichi in lingua greca le varie specie di uccelli interessati.

#### IX. STATISTICHE

1. Regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, del 24 giugno 1975 (GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3).

All'articolo 3 occorre completare l'indicazione dei regolamenti che definiscono il territorio doganale della Comunità con l'indicazione dell'atto mediante il quale questo territorio doganale viene modificato a seguito dell'adesione della Grecia.

2. Regolamento (CEE) n. 2415/78 della Commissione, del 17 ottobre 1978 (GU n. L 292 del 18. 10. 1978, pag. 19).

All'articolo 1 occorre aggiungere per la Grecia l'indicazione dell'importo in dracme corrispondente al limite statistico di 300 UCE.

## ALLEGATO III

## Elenco di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
31.02	Concimi minerali o chimici azotati	
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici	
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg : A. altri concimi : I. contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio II. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo IV. altri	61 700 tonnellate
ex 73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio : — Caldaie per il riscaldamento centrale	249 000 UCE
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore) ; caldaie dette « ad acqua surriscaldata » : — di potenza inferiore o pari a 32 MW	507 000 UCE
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone : C. altri motori : ex II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione) : — di potenza inferiore a 37 kW	1 398 000 UCE
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi (a corona, a norie a nastri flessibili, ecc.) : ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, escluse le pompe per la distribuzione di carburanti B. altre pompe C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	6 865 200 UCE

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce 85.11 : ex B. altri : — Parti e pezzi staccati di acciaio fuso per forni da cemento	50 000 UCE
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia, ad eccezione : — delle bilance pesa-bambini — delle bilance di precisione graduate in g, destinate all'uso domestico — dei pesi per qualsiasi bilancia	1 600 000 UCE
85.01	Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione : A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti : ex II. altri : — Motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt ex C. Parti e pezzi staccati : — di motori con potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt	222 000 UCE
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando : A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione : ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono : — di televisione	30 481 unità 7 773 000 UCE <sup>(1)</sup>

(<sup>1</sup>) Limitazione complementare espressa in valore.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
85.15 (segue)	C. Parti e pezzi staccati I. Mobili e cofanetti : ex a) di legno : — per apparecchi riceventi per la televisione ex b) di altre materie : — per apparecchi riceventi per la televisione ex III. altri : — Telai di apparecchi riceventi per la televisione e loro parti assemblate o montate — Telai di circuiti stampati di metallo per apparecchi riceventi per la televisione	15 000 000 UCE
ex 85.23	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione : — Cavi conduttori per antenne di televisione	333 000 UCE
87.02	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci : A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti : I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna : ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm <sup>3</sup> o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm <sup>3</sup> : — Autocorriere, torpedoni e autobus completi ex b) altri : — completi, con più di 6 posti a sedere	516 unità 10 160 000 UCE (1)
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine : ex A. Carrozzerie e cabine metalliche destinate all'industria del montaggio : — dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A — degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con più di 6 e con meno di 15 posti a sedere	

(1) Limitazione complementare espressa in valore.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingenti previsti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1981
87.05 (segue)	<ul style="list-style-type: none"> <li>— degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motori a scoppio di cilindrata inferiore a 2 800 cm<sup>3</sup> o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm<sup>3</sup></li> <li>— degli autoveicoli per usi speciali della voce 87.03 (a)</li> </ul> <p>ex B. altri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Carrozzerie e cabine metalliche, ad eccezione di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno posti a sedere</li> </ul>	} 49 000 UCE

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

## ALLEGATO IV

## Elenco di cui all'articolo 114 dell'atto di adesione

1. Direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972 (GU n. L 96 del 23. 4. 1972),  
modificata da :
  - direttiva 73/210/CEE, del 24 luglio 1973 (GU n. L 207 del 28. 7. 1973),
  - direttiva 73/358/CEE, del 19 novembre 1973 (GU n. L 326 del 27. 11. 1973),
  - direttiva 76/837/CEE, del 25 ottobre 1976 (GU n. L 302 del 4. 11. 1976),
  - direttiva 77/390/CEE, del 17 maggio 1977 (GU n. L 145 del 13. 6. 1977),
  - regolamento (CEE) n. 1054/78, del 19 maggio 1978 (GU n. L 134 del 22. 5. 1978).La Repubblica ellenica mette in vigore le misure necessarie per conformarsi a questa direttiva entro il 31 dicembre 1983.
2. Direttiva 72/160/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972 (GU n. L 96 del 23. 4. 1972),  
modificata da :
  - direttiva 73/210/CEE, del 24 luglio 1973 (GU n. L 207 del 28. 7. 1973),
  - direttiva 73/358/CEE, del 19 novembre 1973 (GU n. L 326 del 27. 11. 1973).La Repubblica ellenica mette in vigore le misure necessarie per conformarsi a questa direttiva entro il 31 dicembre 1983.
3. Direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972 (GU n. L 96 del 23. 4. 1972),  
modificata da :
  - direttiva 73/210/CEE, del 24 luglio 1973 (GU n. L 207 del 28. 7. 1973),
  - direttiva 73/358/CEE, del 19 novembre 1973 (GU n. L 326 del 27. 11. 1973).La Repubblica ellenica mette in vigore le misure necessarie per conformarsi a questa direttiva entro il 31 dicembre 1983.
4. Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975 (GU n. L 128 del 19. 5. 1975),  
rettificata (GU n. L 172 del 3. 7. 1975 e GU n. L 181 dell'11. 7. 1975),  
modificata da :
  - direttiva 76/400/CEE, del 6 aprile 1976 (GU n. L 108 del 26. 4. 1976),
  - regolamento (CEE) n. 1054/78, del 19 maggio 1978 (GU n. L 134 del 22. 5. 1978).La Repubblica ellenica mette in vigore le misure necessarie per conformarsi a questa direttiva entro il 31 dicembre 1983.

## ALLEGATO V

## Elenco di cui all'articolo 115, paragrafo 1, dell'atto di adesione

## I. Deroghe temporanee al regolamento (CEE) n. 1439/74

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale 1981
04.04	Formaggi e latticini : E. altri : I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa : b) superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 % : 3. Kashkaval (Kasseri) (a) ex 4. Formaggio di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (a) : — Feta ex 5. altri : — Kefaloteri — Feta	265 tonnellate
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati : B. altri : ex I. Piselli, ceci e fagioli : — Ceci e fagioli II. Lenticchie	1 840 tonnellate 2 000 tonnellate
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate : ex G. altre : — Nocciole	8 tonnellate
31.02	Concimi minerali o chimici azotati : A. Nitrato di sodio naturale B. Urea con tenore di azoto superiore al 45 % in peso del prodotto anidro allo stato secco	
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici	

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale 1981
31.05	<p>Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg :</p> <p>A. altri concimi :</p> <p>I. contenenti i tre elementi fertilizzanti : azoto, fosforo e potassio</p> <p>II. contenenti i due elementi fertilizzanti : azoto e fosforo</p> <p>IV. altri</p>	10 000 tonnellate
73.18	<p>Tubi (compresi i loro sbocchi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce 73.19 :</p> <p>ex C. altri :</p> <p>— a sezione circolare, non filettati, muniti all'estremità di dispositivi di collegamento rapido, destinati all'irrigazione dei campi (previo collegamento con apparecchi per innaffiamento)</p>	200 000 UCE
ex 73.37	<p>Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio :</p> <p>— Caldaie per il riscaldamento centrale</p> <p>— Radiatori per il riscaldamento centrale</p>	<p>170 400 UCE</p> <p>183 200 UCE</p>
ex 84.01	<p>Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore) ; caldaie dette «ad acqua surriscaldata » :</p> <p>— di potenza inferiore o pari a 32 MW</p>	256 800 UCE
84.10	<p>Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.) :</p> <p>ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, ad eccezione delle pompe distributrici di carburanti</p> <p>B. altre pompe</p> <p>C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)</p>	404 000 UCE
84.14	<p>Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce 85.11 :</p> <p>ex B. altri :</p> <p>— Parti e pezzi staccati in acciaio fuso per forni a cemento</p>	24 000 UCE

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale 1981
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie :  ex B. altri : — Armadi non attrezzati di un gruppo frigorifero	235 200 UCE
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia, ad eccezione :  — delle bilance pesa-bambini  — delle bilance di precisione graduate in g, destinate all'uso domestico  — dei pesi per qualsiasi bilancia	40 400 UCE
ex 84.46	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce 84.49 :  — Macchine ed apparecchi per la lavorazione del marmo, eccettuati quelli da usare a mano e che funzionano ad elettricità	62 100 UCE
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili :  — Seghe a nastro per la lavorazione del legno	41 400 UCE
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando :  C. Parti e pezzi staccati : I. Mobili e cofanetti : ex a) di legno : — per apparecchi riceventi di televisione ex b) di altre materie : — per apparecchi riceventi di televisione	150 400 UCE

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale 1981
98.03	Portapenne, stilografi e portamine ; portalapis e simili ; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci 98.04 e 98.05 :  ex B. altri portapenne ; portamine ; portalapis e simili : — « Penne » a sfera e pennarelli, non ricaricabili  C. Pezzi staccati ed accessori :  ex I. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla massa su torni automatici a « décolleter » : — Parti di « penne » a sfera e di pennarelli, non ricaricabili, eccettuate le punte a sfera  ex II. altri : — Parti di « penne » a sfera e di pennarelli non ricaricabili, eccettuate le punte a sfera in fibra plastica ed il feltro	105 600 UCE

## II. Deroghe temporanee ai regolamenti (CEE) n. 109/70 e (CEE) n. 2532/78

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale 1981 <sup>(1)</sup>
04.04	Formaggi e latticini :  E. altri :  I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa :  b) superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 72 % : 3. Kashkaval (Kasseri) (a)  ex 4. Formaggio di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (a) : — Feta  ex 5. altri : — Kefaloteri — Feta	950 tonnellate

<sup>(1)</sup> Questi contingenti verranno suddivisi paese per paese, conformemente alle procedure comunitarie vigenti prima dell'adesione.  
 (a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale 1981 <sup>(1)</sup>
07.05	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati : B. altri : ex I. Piselli, ceci e fagioli : — Ceci e fagioli II. Lenticchie	460 tonnellate 100 tonnellate
08.05	Frutta a guscio (escluse quelle della voce 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate : ex G. altri : — Nocciole	2 tonnellate
31.02	Concimi minerali o chimici azotati : A. Nitrato di sodio naturale	} 40 000 tonnellate <sup>2</sup>
31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici	
44.01	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine ; cascami di legno, compresa la segatura	228 000 UCE
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati	235 800 UCE
69.05	Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.)	83 800 UCE
ex 73.37	Caldaie (diverse da quelle della voce 84.01) e radiatori, per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio ; generatori e distributori di aria calda (compresi quelli che possono ugualmente funzionare come distributori di aria fresca o condizionata), a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio : — Caldaie per il riscaldamento centrale — Radiatori per il riscaldamento centrale	42 600 UCE 45 800 UCE
ex 84.01	Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore) ; caldaie dette « ad acqua surriscaldata » : — di potenza inferiore o pari a 32 MW	64 200 UCE

<sup>(1)</sup> Questi contingenti verranno suddivisi paese per paese, conformemente alle procedure comunitarie vigenti prima dell'adesione.

<sup>(2)</sup> Questo contingente comprende i prodotti di cui alle sottovoci 31.02 B e C e 31.05 A I, II, IV. La Grecia non è obbligata a liberalizzare prodotti di cui alle sottovoci 31.02 B e C e 31.05 A I, II, IV, alla fine del periodo transitorio, a meno che si verifichi nel frattempo una variazione dell'« acquis communautaire ». Tuttavia, durante il periodo transitorio, il contingente globale dovrà essere aumentato ogni anno.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale 1981 <sup>(1)</sup>
84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore ; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.) : ex A. Pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, ad eccezione delle pompe distributrici carburanti B. altre pompe C. Elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.)	101 000 UCE
84.14	Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce 85.11 : ex B. altri : — Parti e pezzi staccati in acciaio fuso per forni a cemento	6 000 UCE
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie : ex B. altri : — Armadi non attrezzati di un gruppo frigorifero	58 800 UCE
ex 84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia, ad eccezione : — delle bilance pesa-bambini — delle bilance di precisione graduate in g, destinate all'uso domestico — dei pesi per qualsiasi bilancia	10 100 UCE
ex 84.46	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce 84.49 : — Macchine ed apparecchi per la lavorazione del marmo, eccettuati quelli da usare a mano e che funzionano ad elettricità	15 500 UCE
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili : — Seghe a nastro per la lavorazione del legno	10 300 UCE

<sup>(1)</sup> Questi contingenti verranno suddivisi paese per paese, conformemente alle procedure comunitarie vigenti prima dell'adesione.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale 1981 <sup>(1)</sup>
85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando:</p> <p>C. Parti e pezzi staccati:</p> <p>1. Mobili e cofanetti:</p> <p>ex a) di legno:</p> <p>— per apparecchi riceventi di televisione</p> <p>ex b) di altre materie:</p> <p>— per apparecchi riceventi di televisione</p>	37 600 UCE
98.03	<p>Portapenne, stilografi e portamine; portapenna e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci 98.04 e 98.05:</p> <p>ex B. altri portapenne; portamine; portapenna e simili:</p> <p>— « Penne » a sfera e pennarelli, non ricaricabili</p> <p>C. Pezzi staccati ed accessori:</p> <p>ex I. Pezzi di metalli comuni, ottenuti dalla messa su torni automatici a « décolleter »</p> <p>— Parti di « penne » a sfera e di pennarelli, non ricaricabili, eccettuati le punte a sfera</p> <p>ex II. altri:</p> <p>— Parti di « penne » a sfera e di pennarelli non ricaricabili, eccettuati le punte a sfera in fibra plastica ed il feltro</p>	26 400 UCE

<sup>(1)</sup> Questi contingenti verranno suddivisi paese per paese, conformemente alle procedure comunitarie vigenti prima dell'adesione.

## ALLEGATO VI

## Elenco di cui all'articolo 115, paragrafo 3, dell'atto di adesione

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale per i paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 1439/74 1981	Contingente globale per i paesi a commercio di Stato di cui ai regolamenti (CEE) n. 109/70 e (CEE) n. 2532/78 <sup>(1)</sup> 1981
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce 73.19 : ex C. altri : — a sezione circolare, non filettati, muniti all'estremità di dispositivi di collegamento rapido, destinati alla irrigazione dei campi (previo collegamento con apparecchi per innaffiamento)	—	50 000 UCE
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone : C. altri motori : ex II. Motori a combustione interna (con accensione per compressione) : — di potenza inferiore a 37 kW	121 600 UCE	30 400 UCE
85.01	Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione : A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti : ex II. altri : — Motori di potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt ex C. Parti e pezzi staccati : — di motori di potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 15 000 watt	} 137 600 UCE	34 400 UCE
85.01	Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (raddrizzatori, ecc.) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione : B. Trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.) ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione ex C. Parti e pezzi staccati : — di trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.) ; di bobine di reattanza e bobine di autoinduzione	} 192 000 UCE	48 000 UCE

<sup>(1)</sup> Questi contingenti verranno suddivisi paese per paese, conformemente alle procedure comunitarie vigenti prima dell'adesione.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale per i paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 1439/74 1981	Contingente globale per i paesi a commercio di Stato di cui ai regolamenti (CEE) n. 109/70 e (CEE) n. 2532/78 <sup>(1)</sup> 1981
85.01 (segue)	<p>Macchine generatrici ; motori ; convertitori rotanti o statici (rad-drizzatori, ecc.) ; trasformatori ; bobine di reattanza e bobine di autoinduzione :</p> <p>A. Macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti :</p> <p>ex II. altri :</p> <p>— Motori di potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 370 000 watt</p> <p>ex C. Parti e pezzi staccati :</p> <p>— di motori di potenza pari o superiore a 370 watt e inferiore o pari a 370 000 watt</p>	72 000 UCE	18 000 UCE
85.15	<p>Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione ; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando :</p> <p>A. Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia ; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione :</p> <p>ex III. Apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono :</p> <p>— di televisione</p> <p>C. Parti e pezzi staccati :</p> <p>ex III. altri :</p> <p>— Telai per apparecchi riceventi di televisione e loro parti assemblate o montate</p> <p>— Telai dei circuiti stampati in metallo per apparecchi riceventi di televisione</p>	6 000 unità 1 530 000 UCE (a)	1 500 unità 382 500 UCE (a)
ex 85.23	<p>Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione :</p> <p>— Cavi conduttori per antenne di televisione</p>	53 360 UCE	13 340 UCE

<sup>(1)</sup> Questi contingenti verranno suddivisi paese per paese, conformemente alle procedure comunitarie vigenti prima dell'adesione.

(a) Limitazione complementare espressa in valore.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente globale per i paesi cui si applica il regolamento (CEE) n. 1439/74 1981	Contingente globale per i paesi a commercio di Stato di cui ai regolamenti (CEE) n. 109/70 e (CEE) n. 2532/78 <sup>(1)</sup> 1981
87.02	<p>Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci :</p> <p>A. per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti :</p> <p>I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna :</p> <p>ex a) Autocorriere, torpedoni e autobus azionati da motore a scoppio di cilindrata uguale o superiore a 2 800 cm<sup>3</sup> o azionati da motore a combustione interna di cilindrata uguale o superiore a 2 500 cm<sup>3</sup> — Autocorriere, torpedoni e autobus completi</p> <p>ex b) altri : — completi, con più di 6 posti a sedere</p>	<p>80 unità 1 600 000 UCE (a)</p>	<p>20 unità 400 000 UCE (a)</p>
87.05	<p>Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine :</p> <p>ex A. Carrozzerie e cabine metalliche destinate all'industria del montaggio :</p> <p>dei motocoltivatori della sottovoce 87.01 A</p> <p>degli autoveicoli per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli misti, con più di 6 e con meno di 15 posti a sedere</p> <p>degli autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motore a scoppio di cilindrata inferiore a 2 800 cm<sup>3</sup> o azionati da motore a combustione interna di cilindrata inferiore a 2 500 cm<sup>3</sup></p> <p>degli autoveicoli per usi speciali della voce 87.03 (b)</p> <p>ex B. altre :</p> <p>— Carrozzerie e cabine metalliche ad eccezione di quelle degli autoveicoli per il trasporto di persone con 6 o meno di 6 posti a sedere</p>	<p>6 720 UCE</p>	<p>1 680 UCE</p>

<sup>(1)</sup> Questi contingenti verranno suddivisi paese per paese, conformemente alle procedure comunitarie vigenti prima dell'adesione.

(a) Limitazione complementare espressa in valore.

(b) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

## ALLEGATO VII

## Elenco di cui all'articolo 117, paragrafo 1, dell'atto di adesione

## I. Elenco dei prodotti « CEE »

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 13	
ex 13.02	Incenso
ex 13.03	Pectati
Capitolo 14	
ex 14.05	Vallone o avellanec, galle
Capitolo 15	
ex 15.05	Stearina di lane
ex 15.06	Altri grassi e oli animali (grassi di ossa, grassi di cascame, ecc.), escluso l'olio di piedi di bue
15.08	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati
15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali
15.11	Glicerina, comprese le acque e le liscive glicerinose
ex 15.15	Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente
15.16	Cere vegetali, anche colorate artificialmente
ex 15.17	Degras
Capitolo 17	
ex 17.02	Lattosio e sciroppo di lattosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro ; glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di prodotto puro
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni, escluse le voci 18.01 e 18.02
Capitolo 19	
ex 19.02	Estratti di malto
19.03	Paste alimentari
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura : « puffed-rice », « corn-flakes » e simili
ex 19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse, escluse le voci 21.05 e 21.07
Capitolo 22	
22.01	Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.07
22.03	Birra
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
ex 22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più, alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione, esclusi gli alcoli etilici ottenuti da prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità
ex 22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°, esclusi gli alcoli etilici ottenuti dai prodotti agricoli che figurano nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande
Capitolo 24	
24.02	Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco
Capitolo 25	
25.20	Pietra di gesso; anidrite; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria
25.22	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio
25.23	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « clinkers »), anche colorti
ex 25.30	Acido bórico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> sul prodotto secco
ex 25.32	Terre coloranti, anche calcinate o mescolate; terre di santorino, pozzolana, terre di trass e simili, impiegate nella composizione dei cementi idraulici, anche macinate o polverizzate
Capitolo 27	
27.05 bis	Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili
27.06	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti
27.08	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali
ex 27.10	Oli e grassi minerali per lubrificazione
ex 27.11	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi, escluso il propano di purezza uguale o superiore al 99 % destinato ad usi diversi da quello di carburante o combustibile

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
27.12	Vaselina
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc), anche colorati
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi
27.15	Bitumi naturali e asfalti naturali ; scisti e sabbie bituminose ; rocce asfaltiche
27.16	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, cut-backs, ecc.)
Capitolo 28	
ex 28.01	Cloro
ex 28.04	Idrogeno, ossigeno (compreso l'ozono) e azoto
ex 28.06	Acido cloridrico
28.08	Acido solforico ; oleum
28.09	Acido nitrico ; acidi solfonitrici
28.10	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)
28.12	Acido borico e anidride borica
28.13	Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi
28.15	Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo
28.16	Ammoniaca liquefatta o in soluzione
28.17	Idrossido di sodio (soda caustica ; idrossido di potassio (potassa caustica) ; perossidi di sodio e di potassio
ex 28.19	Ossido di zinco
ex 28.20	Corindoni artificiali
28.22	Ossidi di manganese
ex 28.23	Ossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti, in peso, 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )
ex 28.27	Minio di piombo e litargirio
28.29	Fluoruri ; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali
ex 28.30	Cloruro di magnesio ; cloruro di calcio
ex 28.31	Ipcloriti ; ipoclorito di calcio commerciale ; cloriti
28.35	Solfuri, compresi i polisolfuri
28.36	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ; solfossilati
28.37	Solfiti e iposolfiti
ex 28.38	Solfato di sodio, di bario, di ferro, di zinco, di magnesio, di alluminio ; allumi
ex 28.40	Fosfiti, ipofosfiti e fosfati, escluso il bifosfato di piombo

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 28.42	Carbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio, escluso l'idrocarbonato di piombo (cerussa)
ex 28.44	Fulminati di mercurio
ex 28.45	Silicati di sodio o di potassio, compresi quelli del commercio
ex 28.46	Borace raffinato
ex 28.48	Arseniti e arseniati
28.54	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata), compresa l'acqua ossigenata solida
ex 28.56	Carburi di silicio, di boro, di calcio
ex 28.58	Acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza
Capitolo 29	
ex 29.01	Idrocarburi destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili ; naftalene (naftalina), antracene
ex 29.04	Alcoli amilici
29.06	Fenoli e fenoli-alcoli
ex 29.08	Ossido di dipentile (etere n-amilico), ossido di etile (etere etilico), anetolo
ex 29.14	Acidi palmitico, stearico, oleico e loro sali solubili in acqua ; anidridi
ex 29.16	Acidi tartarico, citrico, gallico ; tartrato di calcio
ex 29.21	Nitroglicerina
ex 29.42	Solfato di nicotina
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio ed il lattosio ; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 29.39, 29.41 e 29.42
Capitolo 30	
ex 30.02	Sieri di animali o di persone immunizzati
ex 30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, esclusi i prodotti che seguono : <ul style="list-style-type: none"> <li>— Sigarette antiasmatiche</li> <li>— Chinina, cinconina, chinidina e loro sali, anche presentati sotto forma di specialità</li> <li>— Morfina, cocaina ed altri stupefacenti, anche presentati sotto forma di specialità</li> <li>— Antibiotici e preparazioni a base di antibiotici</li> <li>— Vitamine e preparazioni a base di vitamine</li> <li>— Sulfamidici, ormoni e preparazioni a base di ormoni</li> </ul>
30.04	Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella nota 3 di questo capitolo

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 31	
ex 31.03	Concimi minerali o chimici fosfatici, esclusi : — Scorie di defosforazione — Fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) e fosfati alluminio-calci naturali trattati termicamente — Fosfati bicalcici con tenore in fluoro superiore od uguale a 0,2 %
31.05	Altri concimi ; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg
Capitolo 32	
ex 32.01	Estratti per concia di origine vegetale ; tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua
ex 32.04	Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, esclusi l'indaco, l'enna e la clorofilla) e sostanze coloranti di origine animale esclusi il carmino e il « kermes »
ex 32.05	Sostanze coloranti organiche sintetiche (escluso l'indaco artificiale) ; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti » ; prodotti dei tipi detti « agenti per la sbianca ottica » fissabili su fibra
32.06	Lacche coloranti
ex 32.07	Altre sostanze coloranti esclusi : a) pigmenti inorganici o di origine minerale, contenenti o meno altre sostanze per la tintura a base di sali di cadmio b) colori di cromo e del blu di Prussia ; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »
32.08	Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria ; ingobbi ; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi
32.09	Vernici ; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi ; altre pitture ; pigmenti macinati all'olio di lino, all'acqua ragia minerale, all'essenza di trementina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture ; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) ; tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto ; soluzioni definite nella nota 4 di questo capitolo
32.11	Siccativi preparati
32.12	Mastici (compresi i mastici e cementi di resina) ; stucchi utilizzati nella pittura e stucchi non refrattari del genere di quelli utilizzati nella muratura
32.13	Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri
Capitolo 33	
ex 33.01	Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, escluse le essenze di rosa, di rosmarino, d'eucalipto, di sandalo e di cedro ; resinoidi ; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D)	Designazione delle merci
ex 33.06	Acque di colonia e altre acque da toilette ; cosmetici e prodotti per la cura della pelle, dei capelli e delle unghie ; polveri e paste dentifricie, prodotti per l'igiene della bocca ; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati
Capitolo 34	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e « cere per l'odontoiatria »
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi ; colle ; enzimi
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi ; articoli pirotecnici ; fiammiferi ; leghe piroforiche ; sostanze infiammabili
Capitolo 37	37.03 Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati
Capitolo 38	38.03 Carboni attivati ; sostanze minerali naturali attivate ; neri di origine animale, compreso il nero animale esaurito
	38.09 Catrami di legno ; oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce 38.18) ; creosoto di legno ; alcole metilico greggio ; olio di acetone ; peci vegetali di ogni specie ; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali ; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali
ex 38.11	Disinfettanti, insetticidi, rodenticidi, antiparassitari e prodotti simili, in particolare presentazioni comportanti un supporto, quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidiche, bastoncini ricoperti di esaclorocicloesano e articoli simili ; preparazioni consistenti in un prodotto attivo (DDT, ecc.) mischiato ad altre materie e in recipienti o involucri del tipo aerosol, pronti per l'uso
	38.18 Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili
ex 38.19	Preparazioni dette « liquidi per trasmissioni idrauliche » (in particolare per freni idraulici) non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi
Capitolo 39	
ex 39.02	Cloruro di polivinile
ex 39.01 ex 39.02 ex 39.03 ex 39.04 ex 39.05 ex 39.06	Polistirene sotto ogni sua forma ; altre materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali, esclusi : a) quelle sotto forma di granuli, di fiocchi, di grumi, di polveri e di cascami e rottami che saranno utilizzati come materie prime per la fabbricazione dei prodotti citati nel presente capitolo b) gli scambiatori di ioni

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.01 al n. 39.06 incluso, esclusi i ventagli e le ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12
Capitolo 40	Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori, escluse le voci 40.01, 40.02, 40.03 e 40.04, il lattice (ex 40.06), le soluzioni e dispersioni (ex 40.06), gli oggetti di protezione per chirurghi e radiologi e di vestiario per palombari (ex 40.13), le masse o blocchi, cascami, polveri e rottami di ebanite (ex 40.15)
Capitolo 41	Pelli e cuoio, esclusi il cuoio e le pelli pergamenate e gli oggetti previsti alle voci 41.01 e 41.09
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donne e simili contenitori; lavori di budella
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
Capitolo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusa la voce 44.07, i lavori di pannelli di fibre (ex 44.21, ex 44.23, ex 44.27, ex 44.28), le bobine e supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 44.26) e le pavimentazioni in legno (ex 44.28)
Capitolo 45	<p data-bbox="331 1152 461 1179">45.03</p> <p data-bbox="331 1208 461 1236">45.04</p>
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio, esclusi le trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in striscie (ex 46.02)
Capitolo 48	<p data-bbox="293 1437 461 1465">ex 48.01</p> <p data-bbox="461 1437 1273 1490">Carta e cartoni, compresa l'ovatta di cellulosa, in rotoli o in fogli, esclusi i seguenti prodotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="461 1505 1273 1558">— Carta comune destinata alla stampa dei giornali, composta di paste chimiche e meccaniche, e pesante sino a 60 grammi per metro quadrato</li> <li data-bbox="461 1573 1273 1601">— Carta per la stampa di periodici</li> <li data-bbox="461 1617 1273 1644">— Carta da sigarette</li> <li data-bbox="461 1660 1273 1687">— Carta di seta</li> <li data-bbox="461 1703 1273 1730">— Carta da filtri</li> <li data-bbox="461 1746 1273 1773">— Ovatta di cellulosa</li> <li data-bbox="461 1789 1273 1816">— Carta e cartoni fabbricati a mano</li> </ul>
48.03	Carte e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta « cristallo », in rotoli o in fogli
48.04	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati né intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli
ex 48.05	Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), goffrati, impressi a secco, in rotoli o in fogli

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D)	Designazione delle merci
ex 48.07	Carta e cartoni, patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o « indiennés » e simili) o stampati (diversi da quelli del capitolo 49), in rotoli o in fogli, escluse la carta quadrettata per disegno, le carte dorate e argentate e le imitazioni di tali carte, le carte da ricalco, le carte riattive e la carta non sensibilizzata per fotografia
ex 48.13	Carta carbone
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza : carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini ; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
ex 48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato, esclusi la carta da sigarette, striscie per teletipi, striscie perforate per monotipi e calcolatrici, carta e cartoni-filtri (compresi quelli per filtri da sigarette), striscie gommate
48.16	Scatole, sacchi ed altri contenitori di carta o di cartone ; cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili
48.18	Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria ; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone
48.19	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette
ex 48.21	Paralumi ; tovaglie, tovaglioli e salviette da tavola, fazzoletti e asciugamani ; piatti, bicchieri, sottopiatte, sottobottiglie, sottobicchieri
Capitolo 49	
ex 49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti, in lingua greca
ex 49.03	Album o libri di immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incarttonati o rilegati, per bambini, stampati in tutto o in parte in lingua greca
ex 49.07	Francobolli non destinati a servizi pubblici
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni
ex 49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendario da sfogliare, esclusi i calendari destinati a scopi pubblicitari, in lingua diversa dalla greca
ex 49.11	<p>Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento, esclusi i seguenti oggetti :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Scenari teatrali e per studi fotografici</li> <li>— Stampati e pubblicazioni a scopi pubblicitari (compresi quelli di propaganda turistica), stampati in lingua diversa dalla greca</li> </ul>
Capitolo 50	Seta e cascami di seta
Capitolo 51	Materie tessili sintetiche ed artificiali continue
Capitolo 52	Filati metallici

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 53	Lana, peli e crini, esclusi i prodotti greggi, imbianchiti, non tinti, delle voci 53.01, 53.02, 53.03 e 53.04
Capitolo 54	Lino e ramiè, esclusa la voce 54.01
Capitolo 55	Cotone
Capitolo 56	Materie tessili sintetiche ed artificiali in fiocco
Capitolo 57	Altre fibre tessili vegetali, esclusa la voce 57.01 ; filati di carta e tessuti di filati di carta
Capitolo 58	Tappeti ed arazzi ; velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia ; nastri ; passamaneria ; tulli e tessuti a maglie annodate (reti) ; pezzi e guipures ; ricami
Capitolo 59	Ovatte e feltri ; corde e manufatti di corderia ; tessuti speciali, tessuti impregnati o spalmati ; manufatti tecnici di materie tessili
Capitolo 60	Maglierie
Capitolo 61	Oggetti di vestiario ed accessori per oggetti di vestiario, di tessuto
Capitolo 62	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi i ventagli e le ventole a mano (ex 62.05)
Capitolo 63	Oggetti da rigattiere, cenci e stracci
Capitolo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili ; loro parti
Capitolo 65	Cappelli, copricapi ed altre acconciature ; loro parti
Capitolo 66	
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili
Capitolo 67	
ex 67.01	Spolverini e scoprine
67.02	Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti ; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali
Capitolo 68	
68.04	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche (compresi i segmenti e le altre parti di queste stesse materie delle mole e degli oggetti suddetti), anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o con i loro assi ma senza basamento
68.06	Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti

Numero della nomenclatura di Bruxelles (N.C.C.D)	Designazione delle merci
68.09	Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali
68.10	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
68.11	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di « granito »
68.12	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili
68.14	Guarnizioni di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie
Capitolo 69	Prodotti ceramici, esclusi le voci 69.01, 69.02, 69.03, 69.04 e 69.05, gli utensili ed apparecchi per laboratori e per uso tecnico, i recipienti per il trasporto di acidi e di altri prodotti chimici e gli oggetti per l'economia rurale della voce 69.09 e gli oggetti in porcellana delle voci 69.10, 69.13 e 69.14
Capitolo 70	
70.04	Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare
70.05	Vetro tirato o soffiato detto « vetro per vetrate », non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare
ex 70.06	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrassati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare, esclusi i vetri non armati per specchi
ex 70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.) ; vetri riuniti in vetrate
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
70.10	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imbballaggio ; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro
ex 70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce 70.19, diversi dagli oggetti in vetro per servizi di tavola e di cucina termoresistenti, a debole coefficiente di dilatazione, del tipo Pyrex, Durex, ecc.
70.14	Vetriere per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune
ex 70.15	Vetri da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili
ex 70.16	Vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 70.17	Vetriere per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate, escluse le vetriere per laboratori chimici ; ampolle per sieri e oggetti simili
ex 70.21	Altri lavori di vetro, esclusi gli oggetti per l'industria
Capitolo 71	
ex 71.12	Minuterie d'argento (compreso l'argento dorato) o di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi
71.13	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
ex 71.14	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, esclusi gli oggetti ed utensili per officine e laboratori
71.16	Minuterie di fantasia
Capitolo 73	<p>Ghisa, ferro e acciaio, esclusi :</p> <p>a) i prodotti che rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, delle voci 73.01, 73.02, 73.03, 73.05, 73.06, 73.07, 73.08, 73.09, 73.10, 73.11, 73.12, 73.13, 73.15 e 73.16</p> <p>b) i prodotti delle voci 73.02, 73.05, 73.07 e 73.16, che non rientrano nella competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio</p> <p>c) le voci 73.04, 73.17, 73.19, 73.30, 73.33 e 73.34 e le modelle e foglie di molle, di ferro o di acciaio, per vetture ferroviarie, della voce 73.35</p>
Capitolo 74	Rame, escluse le leghe di rame contenenti in peso più del 10 % di nichelio e esclusi i prodotti delle voci 74.01, 74.02, 74.06 e 74.11
Capitolo 76	Alluminio, escluse le voci 76.01 e 76.05 e le bobine ed i supporti simili per l'avvolgimento di pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, film, ecc., previsti dalla voce 92.12 (ex 76.16)
Capitolo 78	Piombo
Capitolo 79	Zinco, escluse le voci 79.01, 79.02 e 79.03
Capitolo 82	
ex 82.01	Vanghe, pale, picconi, picozze, zappe, zapette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi ; asce, roncole e simili utensili taglienti ; coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunci ed altri utensili agricoli, orticoli e forestali, a mano
82.02	Seghe a mano, lame da seghe di ogni specie (comprese le fresche seghe e le lame non dentate per segare)
ex 82.04	Fucine portatili ; mole con sostegni, a mano o a pedale ; oggetti per uso domestico
82.09	Coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 82.06, e loro lame

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
ex 82.11	Lame per rasoi di sicurezza e loro sbozzi
ex 82.13	Altri oggetti di coltelleria (comprese le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, i tagliacarta), escluse le tosatrici a mano e loro pezzo staccati
82.14	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili
82.15	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci 82.09, 82.13 e 82.14
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni, esclusi la voce 83.08, le statuette ed altri oggetti di ornamento per interno (ex 83.06), perle e pagliette tagliate (ex 83.09)
Capitolo 84	
ex 84.06	Motori a scoppio, a benzina, di cilindrata pari o superiore a 220 cm <sup>3</sup> ; motori a combustione interna semi-diesel ; motori a combustione interna diesel di potenza pari o inferiore a 37 kW ; motori per motocicli
ex 84.10	Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore
ex 84.11	Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto ; ventilatori e simili, con motore incorporato, di peso inferiore a 150 kg e ventilatori senza motore di peso pari o inferiore a 100 kg
ex 84.12	Gruppi per il condizionamento dell'aria, per uso domestico, comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità
ex 84.14	Forni da panetteria e loro pezzi staccati
ex 84.15	Armadi ed altri mobili frigoriferi, muniti di un gruppo frigorifero
ex 84.17	Scaldacqua e scaldabagni, non elettrici
84.20	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno ; pesi per qualsiasi bilancia
ex 84.21	Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente, per uso domestico ; apparecchi simili a mano, per uso agricolo ; apparecchi simili per uso agricolo, montati su carri, di peso pari o inferiore a 60 kg
ex 84.24	Aratri destinati ad essere utilizzati con un trattore, di un peso pari o inferiore a 700 kg ; aratri destinati ad essere montati su trattore a due o tre vomeri o dischi ; erpici destinati ad essere utilizzati con trattore con quadro fisso e denti fissi ; erpici a dischi, di peso pari o inferiore a 700 kg
ex 84.25	Trebiatrici ; spogliatrici e sgranatrici di pannocchie di granturco ; raccogliatrici a trazione animale ; presse da paglia e da foraggio ; tarare e macchine simili per il vaglio dei grani e vagliatrici per cereali

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
84.27	Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili
ex 84.28	Frantoi per cereali ; macchine per macinare dei tipi per fattorie
84.29	Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie
ex 84.34	Caratteri ed altri tipi mobili per la stampa
ex 84.38	Navette ; pettini per tessitrici
ex 84.40	Lavatrici, anche elettriche, per uso domestico
ex 84.47	Macchine utensili, diverse da quelle della voce 84.49, per segare e piallare il legno, il sughero, l'osso, l'ebanite, le materie plastiche artificiali ed altre materie dure simili
ex 84.56	Macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali
ex 84.59	Presse e frantoi da olio ; macchine per la fabbricazione della stearina e del sapone
84.61	Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili
Capitolo 85	
ex 85.01	Macchine generatrici di potenza pari od inferiore a 20 kVA ; motori di potenza pari o inferiore a 74 kW ; convertitori rotanti di potenza pari o inferiore a 37 kW ; trasformatori e convertitori statici non per apparecchi di ricezione per la radiodiffusione, la radiotelegrafia, la radiotelegrafia e la televisione
85.03	Pile elettriche
85.04	Accumulatori elettrici
ex 85.06	Ventilatori per appartamenti
85.10	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce 85.09
85.12	Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione elettrici ; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili ; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare, ecc.) ; ferri da stiro elettrici ; apparecchi elettrotermici per usi domestici ; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 85.24
ex 85.17	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica
ex 85.19	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, porta lampada, cassette di giunzione, ecc.)
ex 85.20	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione
85.23	Fili, trecce, cavi (compresi cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
85.25	Isolatori di qualsiasi materia
85.26	Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce 85.25
85.27	Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente
Capitolo 87	
ex 87.02	Autoveicoli per il trasporto in comune di persone ed autoveicoli per il trasporto di merci (esclusi i telai di cui alla nota 2 del capitolo 87)
87.05	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine
ex 87.06	Telai senza motore e loro parti
ex 87.11	Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
ex 87.12	Parti e pezzi staccati di veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto degli invalidi
87.13	Veicoli per il trasporto di bambini ; loro parti e pezzi staccati
Capitolo 89	
ex 89.01	Barche, chiatte ; navi-cisterna destinate ad essere rimorchiate ; imbarcazioni a vela
Capitolo 90	
ex 90.01	Vetri da occhialeria
90.03	Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature
90.04	Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili
ex 90.26	Contatori di pompe da benzina azionate a mano e contatori d'acqua (volumetrici e tachimetrici)
Capitolo 92	
92.12	Supporti di suono per apparecchi della voce 92.11 o per registrazioni analoghe : dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati ; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi
Capitolo 93	
ex 93.04	Fucili da caccia
ex 93.07	Borre per fucili ; cartucce da caccia, cartucce per rivoltelle, pistole, bastoni-fucili, cartucce con palle e pallini per armi da tiro sino al calibro 9 mm ; bossoli per fucili da caccia, di metallo e di cartone ; palle, pallini e pallettoni da caccia
Capitolo 94	
	Mobilia ; mobili medico-chirurgici ; oggetti lettereschi e simili, esclusa la voce 94.02

Numero della nomenclatura di Bruxelles (NCCD)	Designazione delle merci
Capitolo 96	Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci, escluse le teste preparate per oggetti di spazzolificio della voce 96.01 ed esclusi gli oggetti delle voci 96.05 e 96.06
Capitolo 97	
97.01	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili
97.02	Bambole di ogni specie
97.03	Altri giocattoli ; modelli ridotti per divertimento
ex 97.05	Stelle filanti e coriandoli
Capitolo 98	Lavori diversi, esclusi gli stilografi della voce 98.03 e le voci 98.04, 98.10, 98.11, 98.14 e 98.15

## II. Elenco dei prodotti « CECA »

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse
73.02	Ferro-leghe : A. Ferro-manganese : I. contenente, in peso, più del 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato)
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio
73.05	Polveri di ferro o d'acciaio ; ferro e acciaio spugnoso (spugna) : B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna)
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni ; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia) : A. Blumi e billette ; I. Bramme e bidoni : B. Bramme e bidoni : I. Laminati
73.08	Bozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione) ; barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo ; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine : A. semplicemente laminate o estruse a caldo D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.) : I. semplicemente placcate : a) laminate o estruse a caldo

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.11	<p>Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo ; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti :</p> <p>A. Profilati :</p> <p>I. semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p>IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :</p> <p>a) semplicemente placcati :</p> <p>1. laminati o estrusi a caldo</p> <p>B. Palancole</p>
73.12	<p>Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo :</p> <p>A. semplicemente laminati a caldo</p> <p>B. semplicemente laminati a freddo :</p> <p>I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli)</p> <p>C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie :</p> <p>III. stagnati :</p> <p>a) Latta</p> <p>V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.) :</p> <p>a) semplicemente placcati :</p> <p>1. laminati a caldo</p>
73.13	<p>Lamiere di ferro o di acciaio laminati a caldo o a freddo :</p> <p>A. Lamiere dette « magnetiche »</p> <p>B. altre lamiere :</p> <p>I. semplicemente laminate a caldo</p> <p>II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore :</p> <p>b) di più di 1 mm, ma meno di 3 mm</p> <p>c) di 1 mm o meno</p> <p>III. semplicemente lucidate, levigate a superficie specolare</p> <p>IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie :</p> <p>b) stagnate :</p> <p>1. Latta</p> <p>2. altre</p> <p>c) zincate o piombate</p> <p>d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.)</p> <p>V. altrimenti forgiate o lavorate :</p> <p>a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare :</p> <p>2. altre</p>
73.15	<p>Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso :</p> <p>A. Acciai fini al carbonio :</p> <p>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni :</p> <p>b) altri</p> <p>III. Sbozzi in rotoli per lamiere</p> <p>IV. Larghi piatti</p> <p>V. Barre (comprese la vergella o bordoncino e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati :</p> <p>b) semplicemente laminati o estrusi a caldo</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.15 (segue)	<p>d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. semplicemente placcati : <ol style="list-style-type: none"> <li>aa) laminati o estrusi a caldo</li> </ol> </li> </ol> <p>VI. Nastri :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) semplicemente laminati a caldo</li> <li>c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. semplicemente placcati : <ol style="list-style-type: none"> <li>aa) laminati a caldo</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> <p>VII. Lamiere :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) semplicemente laminate a caldo</li> <li>b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore : <ol style="list-style-type: none"> <li>2. inferiore a 3 mm</li> </ol> </li> <li>c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie</li> <li>d) altrimenti foggiate o lavorate : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</li> </ol> </li> </ol> <p>B. Acciai legati :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni : <ol style="list-style-type: none"> <li>b) altri</li> </ol> </li> <li>III. Sbozzi in rotoli per lamiera</li> <li>IV. Larghi piatti</li> <li>V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati : <ol style="list-style-type: none"> <li>b) semplicemente laminati o estrusi a caldo</li> <li>d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.) : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. semplicemente placcati : <ol style="list-style-type: none"> <li>aa) laminati o estrusi a caldo</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> <p>VI. Nastri :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) semplicemente laminati a caldo</li> <li>c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. semplicemente placcati : <ol style="list-style-type: none"> <li>aa) laminati a caldo</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> <p>VII. Lamiere :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Lamiere dette « magnetiche »</li> <li>b) altre lamiera : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. semplicemente laminate a caldo</li> <li>2. semplicemente laminate a freddo, dello spessore : <ol style="list-style-type: none"> <li>bb) inferiore a 3 mm</li> </ol> </li> <li>3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie</li> <li>4. altrimenti foggiate o lavorate : <ol style="list-style-type: none"> <li>aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol> </li></ol>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.16	<p>Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio : rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione e il fissaggio delle rotaie :</p> <p>A. Rotaie :</p> <p>    II. altre</p> <p>B. Controrotaie</p> <p>C. Traverse</p> <p>D. Stecche e piastre d'appoggio :</p> <p>    I. laminate</p>

## ALLEGATO VIII

## Elenco di cui all'articolo 128 dell'atto di adesione

## I. TRASPORTI

1. Regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio, del 19 luglio 1968 (GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1),

modificato dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

Per quanto riguarda la Grecia il divieto di cui all'articolo 2 di questo regolamento si applica a partire dal 1° luglio 1981 agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti al momento dell'adesione e che in seguito ad essa rientrano nel campo di applicazione del divieto.

2. Regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969 (GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49),

modificato da :

- regolamento (CEE) n. 514/72, del 28 febbraio 1972 (GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 1),
- regolamento (CEE) n. 515/72, del 28 febbraio 1972 (GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 11),
- regolamento (CEE) n. 2827/77, del 12 dicembre 1977 (GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 1),
- regolamento (CEE) n. 2829/77, del 12 dicembre 1977 (GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 11).

L'applicazione di questo regolamento ai trasporti nazionali in Grecia è rinviata al 1° gennaio 1984.

3. Regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969 (GU n. L 156 del 28. 6. 1969, pag. 1),

modificato dall'atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14).

Il diritto alla compensazione previsto all'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma e all'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, prende effetto in Grecia a partire dal 1° luglio 1982.

4. Direttiva 76/914/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1976 (GU n. L 357 del 29. 12. 1976, pag. 36).

La Repubblica ellenica può rinviare fino al 1° gennaio 1984 l'applicazione di questa direttiva per quanto riguarda i trasporti nazionali in Grecia.

5. Direttiva 77/143/CEE del Consiglio, del 29 dicembre 1976 (GU n. L 47 del 18. 2. 1977, pag. 47).

La Repubblica ellenica può rinviare l'applicazione di questa direttiva fino al 1° gennaio 1983 per quanto riguarda i trasporti internazionali tra la Grecia e gli Stati membri attuali della Comunità e fino al 1° gennaio 1985, per i trasporti nazionali in Grecia.

Non appena la direttiva sarà applicata al traffico intracomunitario la Repubblica ellenica fornirà tutte le garanzie che i veicoli a motore ed i rimorchi oggetto della suddetta direttiva, immatricolati in Grecia a adibiti ai tipi di trasporto previsti, siano stati effettivamente sottoposti al controllo tecnico.

## II. LEGISLAZIONE FISCALE

1. Seconda direttiva 68/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967 (GU n. 71 del 14. 4. 1967, pag. 1303/67).

- a) La Repubblica ellenica può applicare per tre anni al massimo, alle condizioni previste da questa direttiva, l'articolo 17, quarto trattino.
- b) La Repubblica ellenica può applicare l'articolo 17, ultimo trattino, sino al momento della soppressione dell'imposizione all'importazione e della detassazione all'esportazione negli scambi tra gli Stati membri.

Tale agevolazione si può tuttavia applicare soltanto al momento in cui vengono messe in applicazione aliquote ridotte.

2. Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1).

- a) Per l'applicazione dell'articolo 24, paragrafi da 2 a 6, la Repubblica ellenica può concedere una franchigia dell'imposta ai soggetti passivi la cui cifra d'affari annua non superi il controvalore in moneta nazionale di 10 000 unità di conto europeo al tasso di cambio del giorno della sua adesione.

b) Per l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), la Repubblica ellenica è autorizzata ad esentare, alle condizioni previste dall'articolo 28, paragrafo 4, le seguenti operazioni elencate nell'allegato F :

- « 2. prestazioni di servizi degli autori, artisti, interpreti artistici, avvocati ed altri membri di libere professioni diverse dalle professioni mediche e paramediche, purché non si tratti delle prestazioni di cui all'allegato B della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 ;
  - 9. prestazioni di cure agli animali effettuate dai medici veterinari ;
  - 12. erogazione di acqua da parte di un organismo di diritto pubblico ;
  - 16. cessioni di edifici e di terreni, di cui all'articolo 4, paragrafo 3 ;
  - 18. forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi destinate alla navigazione commerciale interna nonché forniture, locazioni, riparazioni e manutenzione degli oggetti in esse incorporati o destinati al loro servizio ;
  - 23. forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di aeromobili, impiegati da istituzioni dello Stato nonché forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio ;
  - 25. forniture, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni di navi da guerra ».
3. Direttiva 69/169/CEE del Consiglio, del 28 maggio 1969 (GU n. L 133 del 4. 6. 1969, pag. 6),  
modificata da :
- direttiva 72/230/CEE, del 12 giugno 1972 (GU n. L 139 del 17. 6. 1972, pag. 28),
  - direttiva 78/1032/CEE, del 19 dicembre 1978 (GU n. L 366 del 28. 12. 1978, pag. 28),
  - direttiva 78/1033/CEE, del 19 dicembre 1978 (GU n. L 366 del 28. 12. 1978, pag. 31).

In deroga dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 69/169/CEE, nella versione modificata dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 78/1032/CEE, la Repubblica ellenica può, fino alla messa in applica-

zione del sistema comune dell'IVA e comunque per un periodo che scade al più tardi il 31 dicembre 1983, non prendere le misure riguardanti le vendite nella fase del commercio al dettaglio, necessarie per permettere, nei casi ed alle condizioni stabiliti ai paragrafi 3 e 4 di detto articolo 6, lo sgravio delle imposte sulla cifra d'affari per le cessioni di merci da trasportare nei bagagli personali dei viaggiatori che escono dal suo territorio.

### III. POLITICA ECONOMICA

1. Regolamento (CEE) n. 397/75 del Consiglio, del 17 febbraio 1975 (GU n. L 46 del 20. 2. 1975, pag. 1).

La Repubblica ellenica non partecipa alla garanzia dei prestiti assunti dalla Comunità prima della sua adesione ; le percentuali di garanzia degli Stati membri attuali, fissate al momento della loro adesione, rimangono invariate.

2. Regolamento (CEE) n. 398/75 del Consiglio, del 17 febbraio 1975 (GU n. L 46 del 20. 2. 1975, pag. 3).

La Repubblica ellenica non è tenuta a fornire le divise necessarie per assicurare la garanzia del servizio dei prestiti assunti dalla Comunità prima della sua adesione.

3. Decisione 75/250/CEE del Consiglio, del 21 aprile 1975 (GU n. L 104 del 24. 4. 1975, pag. 35).

Decisione 3289/75/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1975 (GU n. L 327 del 19. 12. 1975, pag. 4).

Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1).

Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1).

L'effettiva inclusione della dracma nel paniere interverrà prima del 31 dicembre 1985 qualora prima di tale data venga attuata una revisione del paniere in applicazione delle procedure e alle condizioni previste nella risoluzione del Consiglio europeo del 5 dicembre 1978 sul sistema monetario europeo.

L'inclusione della dracma nel paniere interverrà comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1985.

**IV. ENERGIA**

Direttiva 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968 (GU n. L 308 del 23. 12. 1968, pag. 14),

modificata dalla direttiva 72/425/CEE, del 19 dicembre 1972 (GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 154).

La Repubblica ellenica mette in vigore progressivamente, entro il 1° gennaio 1984, le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni di tali direttive. A questo fine, il divario che sussiste al 1° gennaio 1981, in relazione alle scorte di cui all'articolo 1 sarà ridotto in ragione di almeno un terzo all'anno, a decorrere dal 1° gennaio 1982.

## ALLEGATO IX

## Elenco di cui all'articolo 142, paragrafo 1, dell'atto di adesione

1. Comitato dei trasporti  
previsto dall'articolo 83 del trattato CEE il cui statuto è stato fissato con decisione del Consiglio del 15 settembre 1958 (GU n. 25 del 27. 11. 1958, pag. 509/58), modificata dalla decisione 64/390/CEE, del 22 giugno 1964 (GU n. 102, del 29. 6. 1964, pag. 1602/64).  
modificato da :
  - regolamento n. 38/64/CEE, del 25 marzo 1964 (GU n. 62 del 17. 4. 1964, pag. 965/64),
  - regolamento (CEE) n. 1612/68, del 15 ottobre 1968 (GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2).
2. Comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento  
istituito con statuto dell'Agenzia del 6 novembre 1958 (GU n. 27 del 6. 12. 1958, pag. 534/58), modificato dalla decisione 73/45/Euratom, dell'8 marzo 1973 (GU n. L 83 del 30. 3. 1973, pag. 20).
3. Comitato consultivo della libera circolazione dei lavoratori  
istituito con regolamento n. 15 del 16 agosto 1961 (GU n. 57 del 26. 8. 1961, pag. 1073/61),
4. Comitato consultivo per la formazione professionale  
istituito con decisione 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963 (GU n. 63 del 20. 4. 1963, pag. 1338/63).
5. Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti  
istituito con regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971 (GU n. L 149 del 5. 7. 1971, pag. 2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2595/77, del 21 novembre 1977 (GU n. L 302 del 26. 11. 1977, pag. 1).

## ALLEGATO X

## Elenco di cui all'articolo 142, paragrafo 2, dell'atto di adesione

- a) 1. Collegio arbitrale previsto dall'articolo 18 del trattato CEEA  
istituito con regolamento n. 7/63/Euratom del Consiglio, del 3 dicembre 1963 (GU n. 180 del 10. 12. 1963, pag. 2849/63).
2. Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali nei trasporti su strada  
istituito con decisione 65/362/CEE della Commissione, del 5 luglio 1965 (GU n. 130 del 16. 7. 1965, pag. 2184/65).
3. Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali nelle ferrovie  
istituito con decisione 72/172/CEE della Commissione, del 24 aprile 1972 (GU n. L 104 del 3. 5. 1972, pag. 9).
4. Comitato paritetico per i problemi sociali della pesca marittima  
istituito con decisione 74/441/CEE della Commissione, del 25 luglio 1974 (GU n. L 243 del 5. 9. 1974, pag. 19).
5. Comitato permanente dell'occupazione  
istituito con decisione 70/532/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1970 (GU n. L 273 del 17. 12. 1970, pag. 25), modificata dalla decisione 75/62/CEE, del 20 gennaio 1975 (GU n. L 21 del 28. 1. 1975, pag. 17).
6. Comitato consultivo in materia doganale  
istituito con decisione 73/351/CEE della Commissione, del 7 novembre 1973 (GU n. L 321 del 22. 11. 1973, pag. 37), modificata dalla decisione 76/921/CEE, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 362 del 30. 12. 1976, pag. 55).
7. Comitato consultivo dei consumatori  
istituito con decisione 73/306/CEE della Commissione, del 25 settembre 1973 (GU n. L 283 del 10. 10. 1973, pag. 18).
8. Comitato di esperti della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro  
istituito con regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975 (GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 1).
9. Comitato scientifico di cosmetologia  
istituito con decisione 78/45/CEE della Commissione, del 19 dicembre 1977 (GU n. L 13 del 17. 1. 1978, pag. 24).
- b) I comitati consultivi istituiti nell'ambito della politica agricola comune e per i quali prima dell'adesione l'opportunità di un rinnovo integrale alla data dell'adesione sarà convenuta di comune accordo tra la Repubblica ellenica e la Commissione.

## ALLEGATO XI

## Elenco di cui all'articolo 144 dell'atto di adesione

## I. LEGISLAZIONE DOGANALE

1. Regolamento (CEE) n. 1150/70 della Commissione, del 18 giugno 1970 (GU n. L 134 del 19. 6. 1970, pag. 33),

modificato dal regolamento (CEE) n. 1490/75, dell'11 giugno 1975 (GU n. L 151 del 12. 6. 1975, pag. 7) :

1° gennaio 1986.

2. Regolamento (CEE) n. 1570/70 della Commissione, del 3 agosto 1970 (GU n. L 171 del 4. 8. 1970, pag. 10),

modificato da :

— regolamento (CEE) n. 2465/70, del 4 dicembre 1970 (GU n. L 264 del 5. 12. 1970, pag. 25),

— regolamento (CEE) n. 1659/71, del 28 luglio 1971 (GU n. L 172 del 31. 7. 1971, pag. 13),

— atto di adesione del 1972 (GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14),

— regolamento (CEE) n. 1937/74, del 24 luglio 1974 (GU n. L 203 del 25. 7. 1974, pag. 25),

— regolamento (CEE) n. 223/78, del 2 febbraio 1978 (GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 7) :

1° gennaio 1986.

3. Regolamento (CEE) n. 1641/75 della Commissione, del 27 giugno 1975 (GU n. L 165 del 28. 6. 1975, pag. 45),

modificato dal regolamento (CEE) n. 224/78, del 2 febbraio 1978 (GU n. L 32 del 3. 2. 1978, pag. 10) :

1° gennaio 1986.

4. Regolamento (CEE) n. 1025/77 della Commissione, del 17 maggio 1977 (GU n. L 124 del 18. 5. 1977, pag. 5) :

1° gennaio 1986.

5. Regolamento (CEE) n. 1033/77 della Commissione, del 17 maggio 1977 (GU n. L 127 del 23. 5. 1977, pag. 1) :

1° gennaio 1986.

## II. TRASPORTI

Regolamento (CEE) n. 543/69 del Consiglio, del 25 marzo 1969 (GU n. L 77 del 29. 3. 1969, pag. 49),

modificato da :

— regolamento (CEE) n. 514/72, del 28 febbraio 1972 (GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 1),

— regolamento (CEE) n. 515/72, del 28 febbraio 1972 (GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 11),

— regolamento (CEE) n. 2827/77, del 12 dicembre 1977 (GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 1),

— regolamento (CEE) n. 2829/77, del 12 dicembre 1977 (GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 11) :

1° gennaio 1982.

## III. AMBIENTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

Decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977 (GU n. L 334 del 24. 12. 1977) :

1° gennaio 1982.

**ALLEGATO XII****Elenco di cui all'articolo 145 dell'atto di adesione****I. TRASPORTI**

1. Direttiva 74/561/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974 (GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 18) :  
1° gennaio 1984.
2. Direttiva 74/562/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1974 (GU n. L 308 del 19. 11. 1974, pag. 23) :  
1° gennaio 1984.
3. Direttiva 77/796/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977 (GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 37) :  
1° gennaio 1984.

**II. LEGISLAZIONE FISCALE**

1. Prima direttiva 67/277/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967 (GU n. 71 del 14. 4. 1967, pag. 1301/67) :  
1° gennaio 1984.
2. Seconda direttiva 67/228/CEE del Consiglio, dell'11 aprile 1967 (GU n. 71 del 14. 4. 1967, pag. 1303/67) :  
1° gennaio 1984.
3. Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 (GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1) :  
1° gennaio 1984.

**III. POLITICA SOCIALE**

1. Direttiva 75/129/CEE del Consiglio, del 17 febbraio 1975 (GU n. L 48 del 22. 2. 1975, pag. 29) :  
1° gennaio 1983.
2. Direttiva 77/187/CEE del Consiglio, del 14 febbraio 1977 (GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 26) :  
1° gennaio 1983.

**IV. RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI**

- Direttiva 77/62/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976 (GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1) :  
1° gennaio 1983.

**V. EURATOM**

Direttiva 76/579/Euratom del Consiglio, del 1° giugno 1976 (GU n. L 187 del 12. 7. 1976, pag. 1) :

1° gennaio 1982.

**VI. ENERGIA**

Direttiva 78/170/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1978 (GU n. L 52 del 23. 2. 1978, pag. 32) :

1° gennaio 1982.

---

## PROTOCOLLI

### Protocollo n. 1

concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti

#### PARTE PRIMA

#### ADATTAMENTI DELLO STATUTO DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI

Paesi Bassi :	414,75 milioni,
Danimarca :	210 milioni,
Grecia :	112,50 milioni,
Irlanda :	52,50 milioni,
Lussemburgo :	10,50 milioni. »

#### Articolo 1

L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni :

« *Articolo 3*

Conformemente all'articolo 129 del trattato, i membri della Banca sono :

- il Regno del Belgio ;
- il Regno di Danimarca ;
- la Repubblica federale di Germania ;
- la Repubblica ellenica ;
- la Repubblica francese ;
- l'Irlanda ;
- la Repubblica italiana ;
- il Granducato del Lussemburgo ;
- il Regno dei Paesi Bassi ;
- il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. »

#### Articolo 2

L'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni :

« 1. Il capitale della Banca è di sette miliardi e duecento milioni di unità di conto ; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti :

Germania :	1 575	milioni,
Francia :	1 575	milioni,
Regno Unito :	1 575	milioni,
Italia :	1 260	milioni,
Belgio :	414,75	milioni,

#### Articolo 3

L'articolo 7 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni :

« *Articolo 7*

1. Qualora il valore della moneta di uno Stato membro subisca un ribasso rispetto all'unità di conto di cui all'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nel valore, mediante un versamento complementare effettuato da tale Stato a credito della Banca.

2. Qualora il valore della moneta di uno Stato membro subisca un aumento rispetto all'unità di conto di cui all'articolo 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sarà adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nel valore, mediante un rimborso effettuato dalla Banca a favore di tale Stato.

3. Ai sensi del presente articolo, il valore della moneta di uno Stato membro rispetto all'unità di conto di cui all'articolo 4 corrisponde al tasso di conversione tra detta unità di conto e detta moneta fissato sulla base dei tassi di mercato.

4. Il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità su proposta del consiglio di amministrazione, può modificare il metodo di conversione in moneta nazionale degli importi espressi in unità di conto e viceversa.

Esso può inoltre, deliberando all'unanimità su proposta del consiglio di amministrazione, determi-

nare le modalità dell'adeguamento del capitale di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo; i versamenti relativi a tale adeguamento devono essere effettuati almeno una volta per anno. »

#### Articolo 4

L'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni :

« 2. Il consiglio di amministrazione è composto di 19 amministratori e di 11 sostituti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di :

- 3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania ;
- 3 amministratori designati dalla Repubblica francese ;
- 3 amministratori designati dalla Repubblica italiana ;
- 3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;
- 1 amministratore designato dal Regno del Belgio ;
- 1 amministratore designato dal Regno di Danimarca ;
- 1 amministratore designato dalla Repubblica ellenica ;
- 1 amministratore designato dall'Irlanda ;
- 1 amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo ;
- 1 amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi ;
- 1 amministratore designato dalla Commissione.

I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di :

- 2 sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania ;
- 2 sostituti designati dalla Repubblica francese ;

- 2 sostituti designati dalla Repubblica italiana ;
- 2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ;
- 1 sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda ;
- 1 sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux ;
- 1 sostituto designato dalla Commissione. »

#### Articolo 5

La seconda frase dell'articolo 12, paragrafo 2, del protocollo sullo statuto della Banca è sostituita dalla frase seguente :

« La maggioranza qualificata richiede tredici voti. »

#### Articolo 6

L'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dalle seguenti disposizioni :

« 1. Il comitato direttivo è composto di un presidente e di cinque vicepresidenti nominati per un periodo di sei anni dal consiglio dei governatori, su proposta del consiglio di amministrazione. Il loro mandato è rinnovabile. »

## PARTE SECONDA

### ALTRE DISPOSIZIONI

#### Articolo 7

1. La Repubblica ellenica versa la somma di 8 840 000 unità di conto, corrispondenti alla sua quota del capitale sottoscritto versato dagli Stati membri alla data del 31 dicembre 1979, in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile ed il 31 ottobre. La prima rata è do-

vuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione, a condizione che tra quest'ultima data e quella dell'esigibilità intercorra un periodo di almeno due mesi.

2. Dal giorno dell'adesione la Repubblica ellenica partecipa all'aumento del capitale deciso il 19 giugno 1978, effettuando i versamenti a titolo di tale aumento proporzionalmente alla sua quota del capitale sottoscritto e secondo uno scadenziario stabilito dal consiglio dei governatori. Se prima dell'adesione gli Stati membri hanno già effettuato uno o più versamenti a tale titolo, l'importo dei versamenti corrispondente alla quota del capitale sottoscritta dalla Repubblica ellenica viene aggiunto, in cinque rate uguali, ai versamenti che la Repubblica ellenica è tenuta ad effettuare a norma del paragrafo 1 del presente articolo.

#### *Articolo 8*

La Repubblica ellenica contribuisce alla riserva statutaria, alla riserva supplementare, alle provviste equivalenti a riserve nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano in unità di conto nel bilancio approvato dalla Banca, in ragione dell'1,56 % di tali voci ed alle date di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

#### *Articolo 9*

I versamenti di cui agli articoli 7 ed 8 del presente protocollo sono effettuati dalla Repubblica ellenica in moneta nazionale liberamente convertibile. Per il calcolo degli importi da versare viene preso per base il tasso di conversione tra l'unità di conto e la dracma in vigore l'ultimo giorno lavorativo del mese che precede la data dei versamenti in questione.

#### *Articolo 10*

1. Immediatamente dopo l'adesione il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando un amministratore designato dalla Repubblica ellenica ed un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda.

2. Il mandato dell'amministratore e del sostituto così nominati scade al termine della seduta annuale del consiglio dei governatori nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1982.

#### *Articolo 11*

Il consiglio dei governatori nomina su proposta del consiglio di amministrazione il quinto vicepresidente di cui all'articolo 6 del presente protocollo al più tardi durante la seduta annuale nel corso della quale viene esaminata la relazione annuale sull'esercizio 1981.

---

### **Protocollo n. 2**

#### **concernente la definizione del dazio di base per i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune**

Il dazio di base sul quale la Repubblica ellenica opera le riduzioni successive di cui all'articolo 25 per i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune è del 9,6 %.

Per gli stessi prodotti il dazio di base preso in considerazione per i ravvicinamenti alla tariffa doganale comune, da eseguire conformemente all'articolo 31, è del 17,2 %.

---

### Protocollo n. 3

#### concernente la concessione, da parte della Repubblica ellenica, dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione di talune merci

Le disposizioni relative al ravvicinamento dei dazi della tariffa doganale ellenica a quelli della tariffa doganale comune non ostano al mantenimento, da parte della Repubblica ellenica, delle misure di franchigia concesse prima del 1° gennaio 1979 in applicazione :

- della legge n. 4171/61 (misure generali per assistere lo sviluppo dell'economia del paese),
- del decreto-legge n. 2687/53 (investimento e protezione dei capitali stranieri),
- della legge n. 289/76 (incentivi per promuovere lo sviluppo delle regioni di frontiera e concernenti tutte le questioni relative),

fino allo scadere degli accordi conclusi dal governo ellenico con i beneficiari di tali misure.

### Protocollo n. 4

#### concernente il cotone

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

riconoscendo la grande importanza che la produzione del cotone riveste per l'economia greca,

riconoscendo il carattere specificamente agricolo di questa produzione,

riconoscendo che, data l'importanza del cotone come materia prima, il regime degli scambi con i paesi terzi non dovrà essere lesivo,

ritenendo che per evitare qualsiasi discriminazione tra i produttori della Comunità il regime stabilito con il presente protocollo deve essere applicato a tutto il territorio della Comunità,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

1. Il presente protocollo concerne il cotone in massa della voce 55.01 della tariffa doganale comune.

2. È instaurato nella Comunità un regime destinato in particolare :

- a sostenere la produzione di cotone nelle regioni della Comunità in cui essa è importante per l'economia agricola,
- a permettere un equo reddito per i produttori interessati,
- a stabilizzare il mercato mediante il miglioramento delle strutture al livello dell'offerta e della commercializzazione.

3. Il regime di cui al paragrafo 2 comprende la concessione di un aiuto alla produzione.

Per facilitare la gestione ed il controllo, l'aiuto alla produzione sarà concesso attraverso le imprese di sgranatura. A questo proposito occorrerà provvedere ad evitare distorsioni nella concorrenza intracomunitaria nelle successive fasi di trasformazione.

L'importo di quest'aiuto è fissato periodicamente in base alla differenza esistente tra :

- un prezzo di obiettivo fissato per il cotone non sgranato conformemente al paragrafo 2,
- il prezzo del mercato mondiale determinato in base alle offerte ed ai corsi constatati sul mercato mondiale.

La concessione dell'aiuto alla produzione è limitata ad una quantità di cotone determinata annualmente per la Comunità.

Questa quantità si situa entro i seguenti limiti :

- la quantità corrispondente alla produzione comunitaria nel corso degli anni 1978, 1979 e 1980 o alla produzione durante uno di questi anni
- e
- la quantità di cui al trattino precedente aumentata del 25 %.

Se la produzione effettiva di una campagna di commercializzazione è superiore alla quantità fissata per la campagna in questione all'importo dell'aiuto è applicato un coefficiente ottenuto mediante la divisione della quantità fissata per la quantità effettivamente prodotta.

4. Per permettere ai produttori di cotone di concentrare l'offerta e di adattare la produzione alle esigenze del mercato, è istituito un regime di incoraggiamento della formazione di associazioni di produttori e di loro unioni.

Questo regime prevede la concessione di aiuti allo scopo di stimolare la costituzione e facilitare il funzionamento di associazioni di produttori.

Il beneficio di questo regime è riservato alle associazioni :

- costituite ad iniziativa dei produttori stessi,
- che offrano una sufficiente garanzia quanto alla durata ed all'efficacia della loro azione
- e
- riconosciute dallo Stato membro in questione.

5. Il regime degli scambi della Comunità con i paesi terzi non deve essere lesivo. A tale scopo non può, in particolare, essere prevista nessuna misura restrittiva all'importazione.

6. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano vicendevolmente i dati necessari all'applicazione del regime previsto dal presente protocollo.

7. Le spese relative alle misure previste o da adottare in virtù del presente protocollo formano l'oggetto di un finanziamento comunitario conformemente alle disposizioni del trattato CEE.

8. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, adotta ogni anno prima del 1° agosto il

prezzo di obiettivo di cui al paragrafo 3 per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno seguente.

9. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure necessarie per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente protocollo ed in particolare :

- a) le norme di procedura e di buona gestione per la sua applicazione ;
- b) le regole generali del regime di aiuto alla produzione di cui al paragrafo 3 ed i criteri di determinazione del prezzo del mercato mondiale di cui allo stesso paragrafo ;
- c) le regole generali del regime di incoraggiamento alla formazione di associazioni di produttori e di loro unioni ;
- d) le regole generali relative al finanziamento di cui al paragrafo 7.

Secondo la stessa procedura il Consiglio fissa :

- a) ogni anno ed in tempo utile prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione, la quantità di cui al paragrafo 3 ;
- b) l'importo degli aiuti di cui al paragrafo 4 ;
- c) le condizioni alle quali possono essere prese le misure transitorie necessarie per facilitare il passaggio dal regime anteriore al regime che risulta dall'applicazione del presente protocollo, in particolare se l'applicazione del nuovo regime alla data prevista dovesse incontrare difficoltà sensibili.

10. La Commissione determina il prezzo sul mercato mondiale e l'importo dell'aiuto di cui al paragrafo 3.

11. Al più tardi 5 anni dall'inizio dell'applicazione del regime instaurato in virtù del presente protocollo, il Consiglio esamina il funzionamento di questo regime, sulla base di una relazione della Commissione. Qualora da tale esame ne risultasse la necessità, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, decide gli adattamenti del regime eventualmente necessari.

12. Le misure prese in virtù del presente protocollo sono applicate al più tardi al 1° agosto 1981 e si applicano per la prima volta ai prodotti raccolti nel 1981.

Fino alla data di tale applicazione la Repubblica ellenica ha la facoltà di mantenere, a titolo di deroga, il regime d'aiuti vigente nel suo territorio prima dell'adesione.

**Protocollo n. 5****concernente la partecipazione della Repubblica ellenica ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio**

Il contributo della Repubblica ellenica ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è fissato a 3 milioni di unità di conto europee.

Tale contributo viene versato in tre rate annue uguali, infruttifere, a partire dal 1° gennaio 1981.

Ognuna di queste rate è versata nella moneta nazionale liberamente convertibile della Repubblica ellenica.

**Protocollo n. 6****concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica ellenica nel campo dell'energia nucleare***Articolo 1*

1. Dal momento dell'adesione le cognizioni comunicate agli Stati membri, alle persone e alle imprese, conformemente all'articolo 13 del trattato CEEA, sono messe a disposizione della Repubblica ellenica, che provvede alla loro diffusione limitata nel proprio territorio, alle condizioni di cui allo stesso articolo.

2. Dal momento dell'adesione la Repubblica ellenica mette a disposizione della Comunità europea dell'energia atomica cognizioni a diffusione limitata acquisite in Grecia nel settore nucleare, purché non si tratti di applicazioni di carattere strettamente commerciale. La Commissione comunica le cognizioni alle imprese della Comunità, alle condizioni di cui al summenzionato articolo 13.

3. Queste informazioni riguardano principalmente :

- gli studi sull'applicazione dei radioisotopi nei settori : medicina, agricoltura, entomologia, protezione dell'ambiente,
- l'applicazione delle tecniche nucleari all'archeometria,

- lo sviluppo di apparecchiature d'elettronica medica,
- lo sviluppo dei metodi di prospezione dei minerali radioattivi.

*Articolo 2*

1. Nei settori in cui la Repubblica ellenica mette delle cognizioni a disposizione della Comunità, gli organismi competenti concedono a richiesta licenze a condizioni commerciali agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità, qualora essi abbiano diritti di esclusività su brevetti depositati negli Stati membri della Comunità e purché non abbiano, nei confronti di terzi, alcun obbligo o impegno di concedere o di proporre la concessione di una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva sui diritti di tali brevetti.

2. Qualora sia stata concessa una licenza esclusiva o parzialmente esclusiva la Repubblica ellenica incoraggia e facilita la concessione, a condizioni commerciali, di sublicenze agli Stati membri e alle persone ed imprese della Comunità da parte dei detentori di tali licenze.

Tali licenze esclusive o parzialmente esclusive vengono concesse su una base commerciale normale.

## Protocollo n. 7

## concernente lo sviluppo economico ed industriale della Grecia

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

desiderando risolvere taluni problemi particolari che interessano la Grecia,

AVENDO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI,

ricordano che gli obiettivi fondamentali della Comunità economica europea comprendono il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei popoli degli Stati membri, nonché lo sviluppo armonioso delle loro economie riducendo le disparità fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite ;

prendono atto del fatto che il governo ellenico è impegnato nell'esecuzione di una politica d'industrializzazione e di sviluppo economico che mira a ravvicinare il

livello di vita in Grecia a quello delle altre nazioni europee e ad eliminare la sottoccupazione, assorbendo progressivamente le differenze regionali di livello di sviluppo ;

riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi di tale politica risponde al loro interesse comune ;

convengono di raccomandare a tale scopo alle istituzioni della Comunità di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal trattato CEE, ricorrendo in particolare ad un adeguato impiego delle risorse comunitarie destinate alla realizzazione dei summenzionati obiettivi della Comunità ;

riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE, si dovrà tener conto degli obiettivi di espansione economica e di aumento del livello di vita della popolazione.



## ATTO FINALE

I plenipotenziari

DI SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

DI SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

DEL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DI SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

DI SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

DI SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

rappresentato dal suo presidente,

riuniti ad Atene, il ventotto maggio millenovecentosettantanove, in occasione della firma del trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica,

hanno constatato che i seguenti testi sono stati stabiliti e adottati alla conferenza tra le Comunità europee e la Repubblica ellenica :

- I. il trattato relativo all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica ;
- II. l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati ;
- III. i testi qui appresso enumerati, che sono allegati all'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati :
  - A. Allegato I : elenco di cui all'articolo 21 dell'atto di adesione.
  - Allegato II : elenco di cui all'articolo 22 dell'atto di adesione.
  - Allegato III : elenco di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, dell'atto di adesione.
  - Allegato IV : elenco di cui all'articolo 114 dell'atto di adesione.
  - Allegato V : elenco di cui all'articolo 115, paragrafo 1, dell'atto di adesione.
  - Allegato VI : elenco di cui all'articolo 115, paragrafo 3, dell'atto di adesione.
  - Allegato VII : elenco di cui all'articolo 117, paragrafo 1, dell'atto di adesione.

Allegato VIII : elenco di cui all'articolo 128 dell'atto di adesione.

Allegato IX : elenco di cui all'articolo 142, paragrafo 1, dell'atto di adesione.

Allegato X : elenco di cui all'articolo 142, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

Allegato XI : elenco di cui all'articolo 144 dell'atto di adesione.

Allegato XII : elenco di cui all'articolo 145 dell'atto di adesione.

B. Protocollo n. 1 concernente lo statuto della Banca europea per gli investimenti.

Protocollo n. 2 concernente la definizione del dazio di base per i fiammiferi della voce 36.06 della tariffa doganale comune.

Protocollo n. 3 concernente la concessione, da parte della Repubblica ellenica, dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione di talune merci.

Protocollo n. 4 concernente il cotone.

Protocollo n. 5 concernente la partecipazione della Repubblica ellenica ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Protocollo n. 6 concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica ellenica nel campo dell'energia nucleare.

Protocollo n. 7 concernente lo sviluppo economico ed industriale della Grecia.

C. I testi del trattato che istituisce la Comunità economica europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché i testi dei trattati che li hanno modificati e completati, compreso il trattato relativo all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, in lingua greca.

I plenipotenziari hanno preso atto della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 24 maggio 1979 relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Inoltre i plenipotenziari ed il Consiglio hanno adottato le dichiarazioni qui appresso enumerate ed allegate al presente atto finale :

1. Dichiarazione comune concernente la libera circolazione dei lavoratori.
2. Dichiarazione comune sulle misure transitorie particolari che potrebbero rivelarsi necessarie nelle relazioni tra la Grecia e la Spagna ed il Portogallo dopo l'adesione di questi ultimi.
3. Dichiarazione comune relativa ai protocolli da concludere con taluni paesi terzi a norma dell'articolo 118.
4. Dichiarazione comune concernente il Monte Athos.
5. Dichiarazione comune concernente la procedura d'esame comune degli aiuti nazionali concessi dalla Repubblica ellenica nel campo dell'agricoltura durante il periodo che precede l'adesione.
6. Dichiarazione comune concernente la procedura d'esame comune delle modifiche annuali dei prezzi dei prodotti agricoli in Grecia durante il periodo che precede l'adesione.

7. Dichiarazione comune, concernente lo zucchero, i prodotti lattiero-caseari, l'olio di oliva e gli ortofrutticoli trasformati.
8. Dichiarazione comune concernente la prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio.

I plenipotenziari e il Consiglio hanno ugualmente preso atto delle seguenti dichiarazioni allegate al presente atto finale :

1. Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania in merito all'applicazione a Berlino della decisione relativa all'adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica.
2. Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione del termine « cittadini ».

I plenipotenziari e il Consiglio hanno parimenti preso atto dell'accordo, concernente la procedura d'adozione di alcune decisioni e altre misure che dovranno essere adottate durante il periodo che precede l'adesione, che è stato raggiunto alla conferenza tra le Comunità europee e la Repubblica ellenica e che è allegato al presente atto finale.

Infine, sono state fatte e allegate al presente atto finale le seguenti dichiarazioni :

1. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'accesso dei lavoratori greci agli impieghi salariati negli Stati membri attuali.
2. Dichiarazione della Comunità economica europea relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale.
3. Dichiarazioni della Repubblica ellenica relative alle questioni monetarie.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne slutakt.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Final Act.

Εἰς πίστωση τῶν ἀνωτέρω, οἱ ὑπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι ὑπέγραψαν τὴν παροῦσα συνθήκη.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.

Dá fhianá sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an Ionstraim Chríoch-naitheach seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

Udfærdiget i Athen, den otteogtyvende maj nitten hundrede og nioghalvfjerds.

Geschehen zu Athen am achtundzwanzigsten Mai neunzehnhundertneunundsiebzig.

Done at Athens on the twenty-eighth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-nine.

Ἐγινε σὴν Ἀθήνα, σὶς εἴκοσι ὀκτώ Μαΐου χίλια ἐννιακόσια ἑβδομήντα ἐννέα.

Fait à Athènes, le vingt-huit mai mil neuf cent soixante-dix-neuf.

Arna dhéanamh san Aithin, an t-ochtú lá is fiche de Bhealtaine, míle naoi gcéad seachtó a naoi.

Fatto ad Atene, addì ventotto maggio millenovecentosettantanove.

Gedaan te Athene, de achtentwintigste mei negentienhonderd negenenzeventig.

Wilfried Martens

Dänisch

J. van der Muelen

Willy Scheer Hofland

F. Pöhl

Mom. Min. France

Hans Jürgen

John Uggall

M. R. J.

John - K. O. J.

John Francis - Mack

B. J.  
McC. d. G. J. & Mack

Sean O'Loughlin


Michael O'Connell

Breandan Dolan

filo aereo


Arif, Katiya

Buyer Dept



C. G. van der Meer

Blasius



Donald Maitland

#### Dichiarazione comune concernente la libera circolazione dei lavoratori

L'ampliamento della Comunità potrebbe comportare talune difficoltà per la situazione sociale di uno o più Stati membri per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori.

Gli Stati membri dichiarano di riservarsi, qualora si presentassero difficoltà di tale natura, di adire le istituzioni della Comunità onde ottenere una soluzione del problema in conformità delle disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee e delle disposizioni adottate per la loro applicazione.

---

#### Dichiarazione comune sulle misure transitorie particolari che potrebbero rivelarsi necessarie nelle relazioni tra la Grecia e la Spagna ed il Portogallo dopo l'adesione di questi ultimi

L'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità prima dello scadere delle misure transitorie di cui all'articolo 9 dell'atto potrebbe rendere necessarie misure transitorie particolari nei rapporti fra questi Stati e la Grecia.

Tali misure transitorie dovrebbero essere stabilite negli strumenti di adesione della Spagna e del Portogallo.

---

#### Dichiarazione comune relativa ai protocolli da concludere con taluni paesi terzi a norma dell'articolo 118

Nelle trattative per i protocolli da concludere con i paesi terzi contraenti di cui all'articolo 118 la Comunità prenderà come base dei negoziati le disposizioni concordate in materia nel corso della conferenza tra le Comunità europee e la Repubblica ellenica.

---

#### Dichiarazione comune concernente il Monte Athos

Riconoscendo che lo statuto speciale accordato al Monte Athos, garantito dall'articolo 105 della costituzione ellenica, è giustificato esclusivamente da motivi di carattere spirituale e religioso, la Comunità curerà di tenerne conto nell'applicazione e nella futura elaborazione delle disposizioni di diritto comunitario, segnatamente per quanto riguarda le franchigie doganali e fiscali ed il diritto di stabilimento.

---

**Dichiarazione comune concernente la procedura d'esame comune degli aiuti nazionali concessi dalla Repubblica ellenica nel campo dell'agricoltura durante il periodo che precede l'adesione**

1. L'elenco degli aiuti di cui all'articolo 69, paragrafo 2, dell'atto di adesione nonché i loro importi sono quelli convenuti nell'ambito della conferenza. Questi importi potranno eventualmente essere aggiornati dopo l'instaurazione della procedura prevista al punto 2.
2. Le modifiche che le autorità elleniche intendessero effettuare quanto alle modalità della concessione od all'aggiornamento dell'importo di ciascuno degli aiuti nazionali concessi in Grecia durante il periodo che precede l'adesione formano oggetto di una procedura d'esame comune fra le autorità elleniche e comunitarie.

A tal fine la Repubblica ellenica e la Commissione procedono periodicamente ad un'analisi comune delle modifiche progettate per la struttura ed il livello degli aiuti concessi in Grecia. La Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati di quest'analisi.

3. Se dopo esame della relazione sopraddetta la Comunità nella sua composizione attuale lo chiede la Repubblica ellenica le comunica le decisioni che essa intende adottare in materia di aiuti nazionali nel campo dell'agricoltura, ai fini dell'applicazione della procedura, definita in altro luogo, per l'adozione di talune decisioni e altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione.

---

**Dichiarazione comune concernente la procedura d'esame comune delle modifiche annuali dei prezzi dei prodotti agricoli in Grecia durante il periodo che precede l'adesione**

1. Per l'applicazione delle disposizioni dell'atto di adesione che determinano il livello dei prezzi greci che dovrà eventualmente essere avvicinato al livello dei prezzi comuni, è convenuto che i prezzi che saranno presi in considerazione a titolo del periodo di riferimento la cui durata è da determinare per ciascun prodotto durante il periodo interinale sono i prezzi risultanti dalle constatazioni di prezzo effettuate e registrate negli atti della conferenza, aggiornati in funzione dei movimenti di prezzo sopravvenuti in seguito o che interverranno fino al momento dell'adesione.
2. I movimenti di prezzo da decidere dalle autorità elleniche o risultanti dalle constatazioni di prezzo effettuate in Grecia formano l'oggetto di una procedura d'esame comune fra le autorità elleniche e comunitarie.

A tal fine la Repubblica ellenica e la Commissione procedono periodicamente ad un'analisi comune dei dati relativi ai movimenti di prezzo da decidere per il mercato greco o costatati su tale mercato. La Commissione presenta al Consiglio una relazione sui risultati di quest'analisi.

3. Se dopo esame della relazione sopraddetta la Comunità nella sua composizione attuale lo chiede la Repubblica ellenica le comunica le decisioni che essa intende adottare in materia di modifiche di prezzi agricoli, ai fini dell'applicazione della procedura, definita in altro luogo, per l'adozione di talune decisioni e altre misure da prendere durante il periodo che precede l'adesione.

---

#### **Dichiarazione comune concernente lo zucchero, i prodotti lattiero-caseari, l'olio di oliva e gli ortofrutticoli trasformati**

1. Nella misura in cui un regime di quote di produzione come quello attualmente previsto nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, oppure un regime analogo, sarà applicabile al momento dell'adesione della Repubblica ellenica, quest'ultima sarà trattata secondo gli stessi criteri degli altri Stati membri.

A tal fine la quota massima relativa alla produzione di zucchero in Grecia sarà fissata ad un livello vicino a quello corrispondente alla quantità prodotta in Grecia nel corso di un periodo di riferimento recente la cui durata sarà determinata nel periodo interinale senza poter tuttavia estendersi al di là della campagna zuccheriera 1978/1979. All'interno di questa quota massima la distinzione tra la quota A e la quota B sarà effettuata conformemente alle regole vigenti nella Comunità nella sua composizione attuale per la determinazione della quota massima.

2. Nella misura in cui il regime del prelievo di corresponsabilità nel settore del latte o dei prodotti lattiero-caseari, oppure un regime analogo, sarà applicabile alla data dell'adesione, le disposizioni comunitarie vigenti che prevedano, a certe condizioni, l'esenzione da tale prelievo saranno applicabili alla Repubblica ellenica alle stesse condizioni che per gli altri Stati membri.
3. L'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva sarà concesso in Grecia per le superfici coltivate ad ulivi alla data dell'adesione. La Repubblica ellenica prenderà le misure necessarie per evitare qualsiasi estensione di tali superfici fino al momento dell'adesione, di maniera che il numero degli ulivi in questione non sia più consistente che alla fine del 1978.
4. L'articolo 103 dell'atto di adesione si applica tenendo conto della legislazione comunitaria vigente per gli ortofrutticoli trasformati alla data della firma del trattato. Se tale regolamentazione dovesse venire modificata, in seguito all'esame che prima del 1° ottobre 1982 il Consiglio effettuerà per quanto concerne il funzionamento del regime comunitario d'aiuti alla produzione per taluni prodotti del settore in questione, le disposizioni dell'articolo 103 saranno adattate in conformità.

**Dichiarazione comune concernente la prima direttiva del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio**

In occasione della modifica apportata all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva in questione, si dichiara che il Consiglio deciderà di escludere la «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο» (Cassa di risparmio postale) dall'elenco degli enti presi in considerazione da tale disposizione

- qualora venga modificato lo statuto della Cassa di risparmio postale
- o qualora la parte occupata da tale organismo sul mercato greco, per quanto riguarda il totale dei suoi depositi, dei suoi crediti o del suo attivo, aumenti più dell'1,5 % rispetto alla situazione esistente al 30 novembre 1978.

**Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania in merito all'applicazione a Berlino della decisione relativa all'adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato relativo all'adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica**

Il governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, al momento della presa di effetto dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e all'atto del deposito del suo strumento di ratifica del trattato relativo all'adesione di detto paese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, che la decisione del Consiglio del 24 maggio 1979 relativa all'adesione alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il suddetto trattato si applicano ugualmente al Land di Berlino.

**Dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione del termine « cittadini »**

Laddove nell'atto di adesione e nei suoi allegati è fatto riferimento ai cittadini, questo termine indica, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, i « tedeschi ai sensi della legge fondamentale della Repubblica federale di Germania ».

**Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'accesso dei lavoratori greci agli impieghi salariati negli Stati membri attuali**

Nel quadro delle disposizioni transitorie relative all'esercizio del diritto di libera circolazione, gli Stati membri attuali faranno beneficiare i cittadini ellenici della stessa priorità che i cittadini degli altri Stati membri in caso di ricorso a manodopera originaria dei paesi terzi, non appartenente al loro mercato regolare del lavoro, per soddisfare il loro fabbisogno di manodopera.

**Dichiarazione della Comunità economica europea relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale**

Qualora, nell'ambito del riesame previsto all'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 724/75, modificato dal regolamento (CEE) n. 214/79, il Consiglio non giunga in tempo utile a modifiche che stabiliscano le condizioni di partecipazione della Repubblica ellenica alle risorse del Fondo a decorrere dal 1° gennaio 1981, le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), saranno modificate al momento dell'adesione in conformità della procedura applicabile per l'adozione del regolamento in questione, allo scopo di garantire la partecipazione della Repubblica ellenica al beneficio di tali disposizioni.

**Dichiarazione della Repubblica ellenica concernente le questioni monetarie**

Allo scopo di permettere di seguire l'evoluzione, sui mercati dei cambi, del corso reale della dracma greca, in particolare rispetto alle monete degli Stati membri attuali, prima della sua adesione alla Comunità la Repubblica ellenica :

- istituirà un mercato dei cambi ad Atene,
- prenderà le misure necessarie per assicurare che su almeno uno dei mercati dei cambi della Comunità nella sua composizione attuale la dracma formi l'oggetto di una quotazione ufficiale, laddove questa esiste, o di una quotazione di tipo simile.

### Procedura d'informazione e di consultazione per l'adozione di talune decisioni

#### I

1. Allo scopo di garantire l'adeguata informazione della Repubblica ellenica ogni proposta o comunicazione della Commissione delle Comunità europee che possa condurre a decisioni del Consiglio di dette Comunità viene resa nota alla Repubblica ellenica dopo la trasmissione al Consiglio.

2. Le consultazioni hanno luogo su domanda motivata della Repubblica ellenica, che espone in modo esplicito i suoi interessi in quanto futuro membro delle Comunità e presenta le sue osservazioni.

3. Le decisioni di ordinaria amministrazione non devono in generale dar luogo a consultazioni.

4. Le consultazioni hanno luogo nell'ambito di un comitato interinale, composto da rappresentanti delle Comunità e della Repubblica ellenica.

5. Da parte delle Comunità, membri del comitato interinale sono i membri del comitato dei rappresentanti permanenti o coloro che essi designano a tal fine. La Commissione è invitata a farsi rappresentare in questi lavori.

6. Il comitato interinale è assistito da un segretariato, che è quello della conferenza, all'uopo mantenuto in funzione.

7. Le consultazioni avvengono di norma non appena i lavori preparatori svolti sul piano delle Comunità ai fini dell'adozione di decisioni da parte del Consiglio abbiano permesso di ottenere orientamenti comuni che consentano di tenere utilmente siffatte consultazioni.

8. Qualora le consultazioni lasciassero sussistere serie difficoltà, la questione può essere discussa a livello ministeriale, su domanda della Repubblica ellenica.

9. La procedura prevista ai paragrafi precedenti si applica anche ad ogni decisione che debba essere presa

dalla Repubblica ellenica e che sia suscettibile d'influire sugli impegni risultanti dalla sua qualità di futuro membro delle Comunità.

#### II

La Repubblica ellenica prende le misure necessarie affinché la sua adesione agli accordi o convenzioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati abbia luogo, per quanto possibile ed alle condizioni previste in tale atto, contemporaneamente all'entrata in vigore del trattato di adesione.

Nella misura in cui accordi e convenzioni tra gli Stati membri, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, seconda frase e paragrafo 2, esistano soltanto allo stato di progetto e non siano ancora firmati e non possano probabilmente esserlo durante il periodo che precede l'adesione, la Repubblica ellenica sarà invitata a partecipare, dopo la firma del trattato di adesione e secondo le procedure appropriate, all'elaborazione di tali progetti con spirito costruttivo e in maniera da favorirne la conclusione.

#### III

Per quanto riguarda le trattative per protocolli transitori e di adattamento con i paesi contraenti di cui all'articolo 118 dell'atto relativo alle condizioni di adesione, i rappresentanti della Repubblica ellenica sono associati ai lavori in qualità di osservatori accanto ai rappresentanti degli Stati membri attuali.

Taluni accordi non preferenziali conclusi dalla Comunità e che resteranno in vigore dopo il 1° gennaio 1981 potranno essere oggetto di adattamenti o modifiche per tener conto dell'allargamento della Comunità. Tali adattamenti o modifiche saranno negoziati dalla Comunità associandovi i rappresentanti della Repubblica ellenica secondo la procedura di cui al comma precedente.

## IV

Le consultazioni tra la Repubblica ellenica e la Commissione, di cui all'articolo 49, paragrafo 2, dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati, iniziano ancor prima dell'adesione.

concernente gli scambi di cognizioni con la Repubblica ellenica nel campo dell'energia nucleare non sia deliberatamente accelerata prima dell'adesione allo scopo di ridurre la portata degli impegni contenuti in detto protocollo.

## V

La Repubblica ellenica s'impegna a che la concessione delle licenze di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6

## VI

Le istituzioni delle Comunità emanano in tempo utile i testi di cui all'articolo 147 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ellenica ed agli adattamenti dei trattati.

---